ANNO XXXVIII - 1969/70 NUOVA SERIE A - N. 22

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

EDITORE DOTT. A. GIUFFRÈ - MILANO

S T V D I V R B I N A T I

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

Anno XXXVIII 1969 - 1970

*
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
*

Redattore : prof. GIOVANNI GUALANDI

Direttore responsabile : prof. CARLO BO

Autorizzazione del Tribunale di Urbino del 22 settembre 1950, n. 24

SOC. TIP. «MULTA PAUCIS» - Varese, Via G. Gozzi, 29

VITTORIO VALENTINI

IL « LIBER RECORDATIONUM » (1389-1437) DI GOZZADINO DI SIMONINO GOZZADINI GIURECONSULTO BOLOGNESE

NOTE BIOGRAFICHE E DI CRONACA POLITICA IN UN DIARIO FAMILIARE

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Cenni biografici su Gozzadino *legum doctor*. — 3. Le opere. — 4. Il *Liber recordationum*. — 5. Edizione del *Liber recordationum*. — 6. Indice.

1. Nel quadro dei documenti di vita bolognese a cavallo tra il Trecento ed il Quattrocento, il *Liber recordationum* di Gozzadino di Simonino Gozzadini (1367-1441), pur nelle sue dimensioni relativamente modeste, si rivela per più di un motivo interessante e perciò, a mio avviso, meritevole di essere pubblicato. Interessante infatti e per la personalità dell'autore, che, appartenente ad una delle maggiori e potenti famiglie bolognesi del tempo, occupò una posizione di primo piano nella vita pubblica cittadina di quel tumultuoso periodo (egli era infatti nipote di quel Nanne Gozzadini, che fu uno dei protagonisti della scena politica bolognese di quei tempi) e per le annotazioni in esso contenute, alcune delle quali, come si vedrà, veramente preziose.

Il diario di Gozzadino è un tipico libro di ricordi, ma con un carattere tutto particolare che, come già a suo tempo fu messo in rilievo, lo farebbe avvicinare quasi ad una pubblica cronaca (1). Esso dunque, nel complesso, si compone di annotazioni per lo più estremamente scarne, ma l'alternarsi di notizie di cronaca cittadina e di ricordi domestici contribuisce a farne un documento, oltre che interessante, vivo. Tuttavia que-

(1) Il Dallari nella prefazione al catalogo dell'Archivio Gozzadini sottolineò l'interesse di questi libri di ricordi contenuti nel prezioso archivio, che « riguardano non solo stipulazioni di contratti o fatti degni di memoria per la famiglia, ma si riferiscono altresì ad avvenimenti storici, il che dà loro un valore più che domestico e, direi quasi, il carattere di pubbliche cronache » (Cfr. *L'Archivio della famiglia Gozzadini riordinato per cura della contessa Gozzadina Gozzadini Zucchini*, prefaz. di U. DALLARI, Bologna 1890, p. 4).

sto carattere, diciamo così, di pubblica cronaca si riscontra con maggiore evidenza solo nei primi anni, mentre in progresso di tempo sono le annotazioni di interesse puramente familiare a prendere il sopravvento.

Gozzadino dunque non fu un cronista (2), ma si limitò ad annotare per suo personale ricordo gli avvenimenti pubblici e familiari di maggior rilievo.

È certo comunque che se egli avesse scritto una cronaca del suo tempo, questa sarebbe stata un documento prezioso per dipanare l'intricato filo delle vicende di quegli anni. Fu invece Gozzadino, oltre che, e forse ancor più che *doctor legum*, magistrato ed uomo d'armi, impegnato come molti altri membri della famiglia nelle vicende politiche della sua città, in quel periodo tanto agitate.

2. La biografia di Gozzadino è stata con precisione di dettagli delineata dal Litta (3), e pertanto ritengo del tutto superfluo riproporla in questa sede.

Ciò che nella biografia del Litta manca (nè d'altronde poteva esservi in un'opera di carattere genealogico) e che sarebbe del massimo interesse, è la ricostruzione della complessa scena politica di Bologna dagli ultimi decenni del Trecento fino alla metà del Quattrocento, ricostruzione che si presenta irta di molte difficoltà e che, peraltro, esula dagli scopi delle presenti note. È stato giustamente osservato che «tracciare un quadro sia pure sommario delle vicende politiche di Bologna nel primo quarantennio del '400 è impresa quanto mai difficile: difficile per il succedersi continuo e, si può ben dire, snervante delle figure che si agitano sulla scena e difficile perchè il Comune non offre più,

(2) Egli fu contemporaneo di alcuni noti cronisti bolognesi, in particolare di Matteo Griffoni, che nel suo *Memoriale historicum* ricorda più volte Gozzadino, al quale, tra l'altro, salvò la vita in un momento particolarmente difficile (vedi, *infra*, p. 42, nota 105).

(3) Cfr. P. LITTA, *Le famiglie celebri d'Italia*, fasc. *Gozzadini di Bologna*, Milano 1839, tav. V.

e da tempo, un'ossatura tale da accentrare effettivamente in sè una vicenda politica » ([4]).

La città è divisa infatti tra le opposte fazioni degli Scacchesi (in origine partigiani dei Pepoli) e dei Maltraversi, di tradizione ghibellina, ed è teatro delle continue manifestazioni di intolleranza di queste. Si va così preparando l'avvento della Signoria. Infatti, nel divampare degli odi di parte, si vanno facendo strada con crescente prepotenza, le ambizioni di singoli uomini, decisi ad impadronirsi del potere. Il tentativo di Giovanni I° Bentivoglio cade appunto in questo periodo ([5]). Ormai l'antica libertà comunale, lacerata da continui e sanguinosi conflitti, è al tramonto ([6]).

Alle vicende della sua città Gozzadino partecipò per un certo periodo attivamente, anche se forse senza la passione politica dello zio Nanne. Tuttavia da Bologna egli fu assai spesso costretto ad allontanarsi, e per non brevi periodi, sia per i bandi subiti dalla famiglia, sia per incarichi pubblici di notevole rilievo, ciò che dovette finire con l'impedirgli di seguire da vicino le cose bolognesi, di coltivare la professione di *doctor legum* e di entrare nel Collegio dei dottori dello Studio bolognese prima di un'età ormai avanzata.

Tracciare quindi un quadro veramente completo della vita di Gozzadino significherebbe così ricostruire non soltanto, come si è detto, la complessa scena politica di Bologna tra il Trecento

---

([4]) Cfr. G. Orlandelli, *Note di storia economica sulla signoria dei Bentivoglio*, in *Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna*, nuova serie, III, 1951-53, p. 219.

([5]) Vedi, *infra*, p. 46.

([6]) Su questo periodo della storia di Bologna, cfr., per una prima informazione, L. Simeoni, *Le signorie*, I-II, Milano 1950, pp. 252-254, 600-603, con ricca bibliografia. Vedi anche, oltre alle varie cronache del tempo ed all'opera del Ghirardacci, più avanti citate, F. Bosdari, *Il Comune di Bologna alla fine del sec. XIV*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna*, IV serie, IV, 1914, pp. 123-188 e, dello stesso autore, *Giovanni I° Bentivoglio, signore di Bologna (1401-02)*, in *Atti e memorie*, cit., serie cit., V, 1915, pp. 199-307.

ed il Quattrocento, ma accennare anche a quella di altre città ([7]).

Pertanto di Gozzadino, *miles et legum doctor*, mi limiterò ad accennare alla sua vita di *legum doctor*, anche se probabilmente la sua fama è maggiormente legata all'attività di *miles*.

Un primo giudizio su Gozzadino *doctor legum* si trova nel dettagliato profilo della sua vita tracciato dal Litta ([8]).

Il giudizio del Litta non fa che riprodurre in breve quello contenuto nel cosiddetto *Trattato delle azioni di Testa Gozzadini ed altri della famiglia Gozzadini*, opera anonima del 1590, citata dal Litta tra le fonti bibliografiche ([9]). Dalle parole dell'ignoto autore del *Trattato* si ricava un quadro più colorito dell'indole di Gozzadino e delle sue inclinazioni. In esso, in particolare, sono attribuite a Gozzadino giovane alcune parole, che, vere o meno che siano, sembrano veramente contenere una esatta visione di quella che sarà la sua vita ([10]).

([7]) Basti pensare che Gozzadino fu podestà di Lucca per ben dieci anni consecutivi dal 1421 al 1431, durante il trentennio della signoria di Paolo Guinigi (vedi, *infra*, p. 55, nota 197).

([8]) Cfr. P. LITTA, *op. cit.*, loc. cit.: « Il padre voleva farne un uomo di legge. Gli ripugnava la professione. Nulladimeno si adattò e vi si disimpegnò con onore. Ma più di tutto fu buon soldato, magistrato distinto, oratore ardito e veemente... ».

([9]) Il manoscritto, indicato dal Litta come facente parte della Biblioteca Gozzadini, è oggi in realtà conservato nell'Archivio Gozzadini, presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna (Arch. Gozzadini, Serie A, II [Materiali], mazzo 1).

([10]) Riproduco qui un brano della vita di Gozzadino, tratta dalla citata opera, nella trascrizione fatta nel secolo scorso dal conte Giovanni Gozzadini e contenuta nella raccolta dei *Materiali per la storia della famiglia Gozzadini*, serie di otto volumi manoscritti, conservati nel fondo Gozzadini presso la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna. Il brano seguente si legge nel 5° volume della raccolta (Gozz. 419, fol. 102r-109r): « Postosi adunque Gozadino per consiglio del padre alla professione delle leggi e in lei continuando più per riverenza del padre che per sua propria inclinazione, essendo per genio suo disposto al maneggio dell'armi, crebbe con grande speranza de' parenti in molta reputazione e per la vivacità dell'intelletto e per l'ornata facondia del dire, di cui gli fu tanto la benigna natura liberale, che per meraviglia era, da chiunque l'udiva, con attenzione e diletto ascoltato. Ma con tutto che egli si conoscesse di assai valere in questo e poter sperare ogni onore per simili mezzi, non se gli appresentava occasione alcuna di adoprar l'armi che, più che volentieri posto gli studi da canto, non andasse a quelli per ritrovarsi a tutte le guerre de' suoi tempi, e da queste furono così

La ricostruzione della vita di scolare e di *doctor legum* di Gozzadino si basa oltre che, naturalmente, sul suo diario, su quell'importatissimo documento della vita dello Studio bolognese che è il *Liber secretus juris caesarei.*

Il nome di Gozzadino compare la prima volta nel *Liber secretus* il 3 febbraio 1389. In tale data infatti il Collegio dei dottori di diritto civile dello Studio consentiva a Gozzadino e ad altri tre scolari bolognesi di presentarsi all'esame privato di diritto civile nel medesimo anno, cosa che, secondo le costituzioni del Collegio, era consentita ad un solo scolare bolognese ogni anno ([11]). Tale genere di *dispensatio* doveva col tempo diventare abbastanza frequente.

Nemmeno due mesi dopo, Gozzadino, presentato dai celebri *doctores legum* Bartolomeo da Saliceto e Francesco Ramponi, sosteneva l'esame privato di diritto civile, risultandone «ab omnibus aprobatus». Questo avvenimento, oltre che nel diario ([12]) è annotato nel *Liber secretus*, che dà anche notizia

---

tirati in lunga i fini dei suoi studi, che non prima l'addottorò che non avesse veduto l'estremo del vigesimo sesto anno di sua etade, ancora che assai li fossero da più amici ricordati; il perchè, un giorno, per la soverchia sollecitudine d'uno che lo consigliava a lasciar l'armi e attenersi alla legge, come più profittevole all'uomo, rispose allora: 'Soddisfarò a quanto devo al mio sangue ed alla patria mia cogli studi, che vecchio avrò da soccorrer loro col consiglio, ma addeso che giovane mi trovo, sono tenuto loro pagare il debito coll'opere non colle parole. Puote l'uomo,' — diceva —, 'sempre che vuole, con mediocre fatica attendere alle lettere ed agli studi di quelle, ma passati gli anni della giovinezza poco puote ed assai gli disconviene l'arte militare, però mentre posso e mi lice, questa seguo e mi riservo quella a più maturo tempo'. Egli si addottorò finalmente oltre l'aspettazione di molti e del padre stesso».

([11]) Cfr. *Il 'Liber secretus juris caesarei' dell'Università di Bologna* a cura di A. Sorbelli, I, Bologna 1938 [= *Universitatis Bononiensis Monumenta, II*], p. 58: «Dicto mileximo [1389], die mercurii iii° februarii, dispensatum fuit per omnes dotores presentes colegii predicti quod dominus Goçadinus de Goçadinis, dominus Matheus de Gisso, dominus Johannes de Blanchitis, dominus Chelinus de Argelle, omnes scolares bononienses et studentes in jure civili, possent presentari ad privatum examen dictorum dotorum, quandocumque eis placuerit, non obstante constitucione, que loquitur quod unus solus scolaris bononiensis possit in anno presentari».

([12]) Vedi, *infra*, p. 29.

del permesso dato ai dottori del Collegio «eum associandi ad domum», secondo l'usanza, quando il licenziato apparteneva a famiglia nobile ([13]).

Pur rinviando, per quanto concerne l'esame nelle Università, all'ampio e documentato studio del Sorbelli ([14]) non sarà inutile ricordare qui che vi erano due tipi di esame, l'esame privato o *licentia* e l'esame pubblico o *conventus*, ambedue necessari. Il primo era l'esame vero e proprio, nel quale lo scolare poteva essere approvato oppure respinto, il secondo era invece una specie di pubblica proclamazione del risultato, che avveniva con particolare solennità, che insigniva il licenziato del titolo di *doctor* e lo autorizzava all'esercizio della professione. Prima del *conventus* quindi il licenziato non poteva fregiarsi del titolo di *doctor* ed esercitare la professione.

A questa regola si ammetteva una eccezione: era cioè possibile che il licenziato ottenesse il cosiddetto *privilegium doctoratus*, per motivi particolari. Era questo una concessione del titolo dottorale, prima del *conventus*, con tutti i vantaggi connessi, che avveniva però sotto la precisa condizione che il licenziato promettesse di presentarsi all'esame pubblico (dal quale i dottori del Collegio traevano vantaggi economici) entro un certo periodo di tempo e prestasse una garanzia in denaro, che veniva incamerata dal Collegio qualora egli non si fosse presentato all'esame entro il termine fissato. La concessione del *privilegium doctoratus*, anche se non eccezionale, non era tuttavia frequentissima.

Tutto questo avrebbe la pretesa di chiarire alcune circostanze riguardanti il corso degli studi di Gozzadino, che peraltro rimangono assai poco chiare.....

([13]) Vedi l'annotazione del *Liber secretus, infra*, p. 29, nota 2.

([14]) Cfr. *Il 'Liber secretus juris caesarei' dell'Università di Bologna*, a cura di A. SORBELLI, II, Bologna 1942 [= *Universitatis Bononiensis Monumenta*, III], introduzione di A. SORBELLI.

Ora dall'esame dei documenti risulta che il nostro Gozzadino ottenne il *privilegium doctoratus* prima del *conventus*. In questo concordano, in tutti i particolari, tanto il diario quanto il *Liber secretus* ([15]). La concessione del *privilegium* avvenne il 5 luglio 1389, con la condizione che Gozzadino si presentasse al *conventus* « infra octo menses » (cioè entro il 5 marzo 1390), e con la prestazione della solita garanzia di 100 bolognini, richiesta dal Collegio e fatta dallo zio di Gozzadino, Bonifacio Gozzadini.

Tuttavia, sul finire dello stesso anno 1389, e precisamente il 22 dicembre, il *Liber secretus* riporta che il Collegio dei dottori concedeva a Gozzadino una proroga di alcuni mesi del termine per presentarsi all'esame pubblico. Il termine che, da quanto si è detto, sarebbe scaduto il 5 marzo 1390, veniva prorogato alla fine del mese di maggio ([16]). Il motivo di questa proroga non ci è dato di sapere. Tuttavia si potrebbe supporre che fosse stata determinata dalla grave epidemia di pestilenza, che aveva imperversato in Bologna dalla primavera ([17]) alle porte dell'inverno e costretto anche il Collegio dei dottori a sospendere ogni attività ([18]).

([15]) Vedi le annotazioni del diario e del *Liber secretus*, *infra*, p. 30. L'originale di questo *istrumentum* si trovava nell'Archivio Gozzadini. Se ne può leggere il regesto nel *Repertorio o sia somma di tutti gli istromenti e scritture esistenti nell'Archivio della nobile casa Gozzadini*, compilato agli inizi del Settecento dall'archivista Giovanni Maria Bonetti (T. IV, fol. 29[r]) e attualmente nell'Archivio Gozzadini presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna.

([16]) Cfr. *Il 'Liber secretus'*, I, cit., p. 63: « [1389] Die xxii Decembris, fuit prorogatum dicto Goçadino de Goçadinis per colegium tempus faciende sue publice usque ad et per totum mensem Madii proxime sequentem incluxive ».

([17]) Vedi in proposito, *infra*, pp. 29-30.

([18]) Ciò avveniva il 5 luglio, lo stesso giorno in cui si concedeva a Gozzadino il *privilegium doctoratus* (vedi, *infra*, p. 30). Cfr. *Il 'Liber secretus'*, I, cit., p. 62: « Eodem die [v° julij] domini doctores collegii suspenderunt congregationes colegii propter mortalitatem ... ». Il Collegio tornò a riunirsi il 9 dicembre dello stesso anno quando « fuit per doctores omnes, qui erant xii numero, declaratum non subesse amplius causam mortalitatis et removeantur suspensiones congregationum... ».

Il fatto di questa *prorogatio temporis* non è annotato da Gozzadino nel suo diario, che dà invece notizia della sua partenza da Bologna il 25 luglio, dove farà ritorno solo il 9 novembre « peste nundum remissa totaliter » ([19]).

Il primo di dicembre poi, iniziandosi il nuovo anno accademico, Gozzadino cominciava la sua attività di lettore nello Studio con una *lectura extraordinaria* sul *Digestum Novum* ([20]); annota infatti Gozzadino « et fuit primus annus, quo incepi legere » ([21]).

Pochi mesi dopo, e cioè l'11 aprile 1390, Gozzadino entrava a far parte del collegio degli avvocati di Ferrara ([22]); la concessione infatti del *privilegium doctoratus* autorizzava il licenziato all'esercizio della professione ([23]).

È a questo punto però che la ricostruzione presenta una zona d'ombra. Il *Liber secretus*, dopo l'annotazione, che si è vista, relativa alla proroga del termine per il *conventus* di Gozzadino, non dà più notizia di lui per circa due anni e cioè fino al 14 giugno 1392, quando in occasione di una *publica* ricorda che Gozzadino « fecit sermonem pro archidiacono » ([24]). Ciò farebbe supporre che nel frattempo Gozzadino fosse stato *publice doctoratus*. Ma quando? Non si deve infatti dimenticare, che dopo la *prorogatio temporis*, Gozzadino avrebbe dovuto sostenere l'esame pubblico entro il maggio del 1390 ([25]). Pertanto entro tale data il *Liber secretus* avrebbe dovuto recare quanto meno una annotazione, o quella dell'avvenuto *con-*

([19]) Vedi, *infra*, p. 30.

([20]) Vedi, *infra*, p. 31. La *lectura extraordinaria* era anche tenuta da scolari e baccellieri (Cfr. *Il ' Liber secretus '*, II, cit., pp. XXXVIII-XXXIX).

([21]) Vedi, *infra*, p. 31.

([22]) Vedi, *infra*, p. 32. Gozzadino era nato a Ferrara ed a questa città rimase sempre legato (la prima moglie era di famiglia ferrarese ed alcuni figli nacquero là).

([23]) Vedi, *supra*, p. 8.

([24]) Cfr. *Il ' Liber secretus '*, I, cit., p. 76: [1392] « Dominus Tomas de Forlivio, die veneris xiiii junii fuit publice doctoratus; et dominus Goçadino de Goçadinis fecit sermonem pro archidiacono ».

([25]) Vedi, *supra*, p. 9.

ventus di Gozzadino, oppure quella dell'incameramento da parte del Collegio dei dottori della somma di 100 bolognini, che era stata prestata all'atto della concessione del *privilegium doctoratus* per il caso che egli non si fosse presentato. Annotazioni di questo genere si trovano nel *Liber secretus*, tuttavia, riguardo a Gozzadino, manca qualsiasi accenno.

Fortunatamente soccorrono altri documenti, ed anzitutto il diario di Gozzadino, che, in data 3 aprile 1391 annota:

« Die iij° aprelis reccepi publicam in Sancto Petro Bononie » ([26]).

Cio è validamente confermato dalla trascrizione dell'*instrumentum* dell'esame pubblico di Gozzadino, rogato da Pellegrino Zambeccari ([27]) appunto in data 3 aprile 1391 ([28]).

([26]) Vedi, *infra*, p. 34. Nel *Liber secretus*, come si è detto, l'annotazione manca. Priore del Collegio dei dottori, per i mesi di marzo ed aprile 1391 era Roberto da Saliceto ed a lui spettava pertanto la tenuta del *Liber secretus*. Segnalo tuttavia che le registrazioni di Roberto da Saliceto sono soltanto due, l'ultima delle quali reca la data 15 marzo, mentre mancano del tutto per il periodo 15 marzo-30 aprile. Aggiungo anche che il Sorbelli incorse in un *lapsus* nella trascrizione della data della elezione di Roberto da Saliceto a priore del Collegio. Tale elezione non poteva infatti essere avvenuta in maggio, come legge il Sorbelli, dal momento che, subito dopo, Roberto da Saliceto annota che egli fu « extractus proprior pro isto mense et sequentis aprilis ». Il *maij* deve quindi essere corretto in *marcij* (Cfr. *Il 'Liber secretus'*, I, cit., p. 70). Nel manoscritto del *Liber secretus*, per la verità, la parola non appare chiaramente leggibile.

([27]) Pellegrino Zambeccari fu cancelliere del Comune di Bologna dal 1389 al 1399. Su Pellegrino Zambeccari, il cui epistolario, per eleganza di stile, fu paragonato a quello di Coluccio Salutati, cfr. *Epistolario di Pellegrino Zambeccari* a cura di L. Frati, Roma 1929 [= *Fonti per la storia d'Italia a cura dell'Istituto storico italiano*, 40], p. 12 e segg., e C. Calcaterra, *Alma Mater Studiorum. L'Università di Bologna nella storia della cultura e della civiltà*, Bologna 1948, pp. 136-137.

([28]) Non sono purtroppo riuscito a rintracciare l'originale dell'*instrumentum*, che un tempo si trovava nell'Archivio Gozzadini. Nel citato *Repertorio* del Bonetti (vedi, *supra*, p. 9, nota 15), si legge il regesto di questo *instrumentum* (T. IV, fol. 29v): « 1391. 3 aprile - Gozzadino di Simonino di Gabione Gozzadini. Privileggio di dottorato in jus civile, concesso al suddetto dal Coleggio de' Dottori di Bologna. A rogito di Pelegrino Zambeccari ». Il documento si trovava ancora nell'Archivio Gozzadini nel secolo scorso, vivente il conte Giovanni Gozzadini, che lo trascrisse accuratamente, inserendolo nella raccolta dei *Materiali per la*

Non credo dunque che la mancanza di una annotazione re-

storia della famiglia Gozzadini, conservata presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna (Gozz. 419, fol. 162r-165r). Il documento, qui sotto riprodotto nella citata trascrizione, quanto meno non si trova più nella collocazione originaria (Filza IV, nu. 24) come indicato dal Bonetti e dal Gozzadini, nè le ricerche nell'Archivio Gozzadini e al di fuori di questo mi hanno permesso di rintracciarlo. Tuttavia anche numerosi altri documenti antichi (Vedi, *supra*, p. 9, nota 15, e, *infra*, p. 39, nota 79) non figurerebbero più attualmente nell'Archivio, quanto meno nella collocazione indicata dal Bonetti, che rimase inalterata dopo la revisione compiuta dal Dallari nell'ultimo decennio del secolo scorso (Cfr. *L'Archivio della famiglia Gozzadini*, cit., p. 16).

« In Dei nomine amen. Humana condictio, a sui primordio in lucem inerudita perveniens, si sapientie lumine illustratur, dignis et altis est laudibus extollenda illique gloriosum nomen habere merentur, qui longa assiduitate laborum et instantia vigilarum per arduum doctrine callem ambulantes, ad perfectionem sui studii inclitam perexerunt. Nam nullum fortius bellum militantium in virtute. In fortia die noctuque vadunt ad onerum prelia semper intenti et nisi per accutissimum ingenium, per quod ignorantie caligo deponitur, in montem discipline scandere non valemus. Cuius discipline potissime fructus in gloria conquiescit, que benemiritis, ut ad illam inducti fervcant, est tribuenda illustri preconio laudum. Cum igitur sapiens et nobilis vir dominus Gozadinus, natus egregii viri Simolini de Gozadinis, civis bononiensis, quem ipsius eximia et inclita virtus ab omnibus exhibet venerandum ab olim in civitate Bononie, qua viget Studium generale, Studio facultatis juris civilis insistens, sic gratia suffragante divina, post diuturnos labores per eum in eodem Studio exactos in facultate profecerit antedicta, quod ipse dominus Gozadinus, olim presentatus per egregios legum doctores, dominum Franciscum de Ramponis (*sic*) et dominum Bartholomeum de Saliceto de Bononia, coram profundissimo decretorum doctore domino Guasparro de Caldarinis, in hac parte vicario Reverendi Patris domini Antonii Gaitani Archidiaconi bononiensis, ad quem ex indulto apostolico Archidiacono bononiensi concesso, hec per se vel alium exercere spectabant ac etiam pertinebant, et suppositus privato examini doctorum dicti juris civilis Studii prelibati, quos dictus vicarius pro privata examinatione de eodem domino Gozadino in eadem facultate fatienda congregari mandavit, taliter ipse dominus Gozadinus se habuerit in eodem privato examine, legendo, repetendo, arguendo, argumenta ipsorum doctorum reassumendo, et ipsa solvendo, quod post diligentem et rigorosam examinationem factam per prefatos doctores de eodem domino Gozadino in facultate premissa, fuerit ipse dominus Gozadinus ab omnibus ipsis doctoribus unanimiter tamquam suffitiens et idoneus in dicta facultate juris civilis laudabiliter approbatus et licentiam a vicario antedicto transeundi ad gradum magisterii ac doctoratus honorem in facultate eadem licentiam extiterit consecutus, idcirco, sapiens vir dominus Johannes de Fantutiis de Bononia, utriusque juris doctor eximius, auctoritate sibi in hac parte concessa per venerabiles viros dominos Canonicos et Capitulum Bononiensis Ecclesie, nunc ex simili indulto apostolico succedentes in jurisdictione totali offitii Archidiaconi antedicti, propter ipsius Archidiaconi absentiam et carentiam defensoris Ecclesie antedicte, prefatum dominum Gozadinum, in dicta

lativa alla *publica* di Gozzadino nel *Liber secretus* possa portare

---

Ecclesia super magistralem cathedram personaliter constitutum et in presentia doctorum dicti collegii, quorum nomina inferius describuntur, hic presentium, publice in dicta facultate examinatum et in illa repertum idoneum de consilio et consensu concordi eorumdem doctorum, presente prelatorum, clericorum, religiosorum, nobilium, scolarium et scolarium multitudine copiosa, ad hoc in honorem dicti domini Gozadini vocatorum et congregatorum, pronuntiavit et declaravit fore suffitientem et idoneum ad habendum et recipiendum licentiam publicam et dicti doctoratus honorem in facultate premissa, et ex nunc dictus dominus Johannes, auctoritate simili eidem domino Gozadino presenti et humiliter acceptanti, ut digno et benemerito et [h]ac promotione dignissimo, legendi, docendi, disputandi, terminandi, interpretandi, declarandi, cathedram magistralem ascendendi, illamque regendi ac alios magistrandi et doctorandi in dicta facultate juris civilis et quoslibet alios actus in facultate eadem publice exercendi Bononie et ubique locorum, ut eiusdem facultatis magister et doctor, plenam et liberam licentiam tribuit et concessit ac omnimodam facultatem, receptis subsequenter per ipsum dominum Gozadinum a dicto domino Francisco de Ramponibus, eius doctore et magistro precipuo, insigniis infrascriptis, videlicet libri clausi et deinde aperti traditione ac annuli subaratione et desponsatione, nec non capiti eiusdem domini Gozadini bireti seu doctoralis diadematis impositione et pacis osculo cum benedictione magistrali, ut ipse dominus Gozadinus, sic omnibus insignitus et coronatus in via coronetur in patria, per eum qui vivit et est benedictus in secula seculorum, amen. Ad quorum omnium evidentiam clariorem, hoc instrumentum publicum per me, Peregrinum notarium publicum, inde confectum sub appensione sigilli dicti Capituli est munimine roboratum.

Acta fuerunt predicta Bononie, in Ecclesia Cathedrali Sancti Petri, presentibus dictis doctoribus, quorum nomina sunt hec: dominus Robertus de Saliceto, dictus dominus Franciscus, dominus Nicolaus de Zappolino, dominus Andreas de Bobus, dictus dominus Johannes de Fantutiis, dominus Johannes de Lapis, dominus Jeremias de Angelellis, dominus Ugolinus de Presbiteris et dominus Nicolaus de Aldrovandis, nec non presentibus generalibus patribus dominis Bartholomeo Sancti Felicis, Stephano Sancti Stephani et Johanne Sancti Proculi, monasteriorum bononiensium abbatibus, nobili viro Johanne comite et milite de Barbiano, sapienti viro domino Laurentio de Pinu, decretorum doctore bononiensi, testibus et aliis in multitudine copiosa ad premissa vocatis et rogatis, sub annis a nativitate Domini Nostri Jesu Christi millesimo trecentesimo nonagesimo primo, indictione xiiij, die tertio mensis aprilis de mane, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Bonifatii divina providentia pape noni.

P. Ego Peregrinus, quondam Johannis de Zambeccariis, civis bononiensis, publicus apostolica imperiali et Communis Bononie autoritate notarius ac etiam notarius ex indulto apostolico Archidiaconi bononiensis, premissis omnibus interfui eaque rogatus scribere publice scripsi et in testimonium premissorum signum meum apposui consuetum ».

Voglio qui rilevare che il proemio del diploma di laurea di Gozzadino (*Humana condictio-illustri preconio laudum*) si trova riprodotto *ad unguem*, pochi mesi dopo, in quello della laurea di *Jacobus Angeli de Palarcionibus*, conseguita presso

a mettere in dubbio che egli abbia sostenuto il *conventus* ([29]).

Gozzadino fu così *publice doctoratus* il 3 aprile 1391, con grande solennità ([30]) e nel mese di ottobre seguente iniziò una

---

lo Studio di Firenze il 9 ottobre 1391 (cfr. *Statuti della Università e Studio fiorentino*, pubbl. da A. GHERARDI, Firenze 1881 [= *Documenti di storia italiana a cura della R. Deputazione di storia patria per la Toscana, l'Umbria e le Marche*, T. VII], pp. 359-360). Ciò farebbe pensare all'esistenza di formulari largamente diffusi ed usati per analoghe occasioni.

([29]) Non vi è dubbio che la mancanza nel *Liber secretus* di una annotazione relativa alla *publica* di Gozzadino e la circostanza che questa sia avvenuta dopo la scadenza del termine prorogato per la stessa (vedi, *supra*, pp. 9-11) creino una zona d'ombra in questa ricostruzione. Quanto al secondo fatto, questo, a mio avviso, dovrebbe essere posto in relazione con una provvigione del Consiglio generale dei Seicento nel Comune di Bologna, del 17 febbraio 1390, con la quale, tra l'altro, si provvedeva in materia di prescrizione e di decorso del tempo: « ... Item, cum, propter pestem que viguit de anno proxime elapso in civitate ... Bononie, multi et quamplures cives habitatores dicte civitatis ... decesserunt et multi alii se absentaverunt ..., quibus sic absentibus et heredibus dictorum defunctorum ... leviter posset non modicum damnum occurrere propter cursum temporis ... deliberaverunt prefati domini Antiani ... quod nulla praescriptio vel cursus temporis ... cucurrisse vel currere intelligatur a kalendis mensis januarii anni proxime elapsi usque ad kalendas mensis januarii proxime preteriti anni presentis, alicui persone, communi, collegio vel universitati ex aliqua causa seu obligatione, promissione, contractu vel instrumento sed dictum tempus de medio subducatur et subductum esse intelligatur et quod a dictis kalendis mensis januarii proxime preteriti usque ad kalendas mensis januarii proxime elapsi anni presentis, nulla pena commissa vigore alicuius stipulationis, promissionis, contractus vel instrumenti ... possit ullo modo peti vel exigi per aliquam personam in judicio vel extra ... » (*Archivio di Stato di Bologna, Comunale, Provisiones in capreto*, liber B, 1386-1390, fol. 327[rv]). Il termine per la *publica*, già prorogato al maggio 1390, veniva così a scadere nel maggio 1391, entro il quale appunto Gozzadino la conseguì (vedi, *supra*, p. 11). Quanto alla mancata annotazione nel *Liber secretus*, non rimane che supporre che la sua tenuta dovesse essere in pratica assai meno precisa e rigorosa di quanto non prescrivessero gli Statuti.

([30]) Ritengo utile una osservazione a proposito delle persone presenti alla cerimonia, i cui nomi sono riportati nel documento (vedilo, *supra*, pp. 11-13, nota 28). Vi figurano i seguenti nomi di dottori del Collegio: *Robertus de Saliceto* (priore), *Franciscus de Ramponibus* (uno dei maestri presentatori di Gozzadino), *Nicolaus de Zappolino*, *Andreas de Bobus*, *Johannes de Fantutiis*, *Johannes de Lapis*, *Jeremias de Angelellis*, *Ugolinus de Presbiteris*, *Nicolaus de Aldrovandis*. Deve essere sottolineata in particolare, tra i dottori del Collegio, la presenza di *Jeremias de Angelellis* e di *Nicolaus de Aldrovandis*, i nomi dei quali non figurano nella ricostruzione della Matricola dei dottori del Collegio per il 1391, fatta dal Sorbelli (Cfr. *Il ' Liber secretus '*, I, cit., p. CXX) e ciò perchè il Sorbelli si servì a questo scopo, del *Liber secretus*, nel quale i citati nomi non ricorrono per l'anno 1391.

lectura sul *Volumen* nello Studio bolognese, com'egli stesso ricorda ([31]).

Per il successivo anno 1392 non mancano notizie, che testimoniano dell'attività di *doctor legum* del Nostro ([32]), una delle quali piuttosto interessante ([33]). L'insegnamento poi nello Studio bolognese proseguì anche nell'anno 1392-93, come testimoniano il diario ed i Rotuli ([34]).

È da questo momento che il nome di Gozzadino non compare più per circa un trentennio nel *Liber secretus* (fino al 1424) ([35]) e per un periodo ancor maggiore nei Rotuli (fino al 1431), nè d'altra parte abbiamo dal diario notizie riguardanti

---

Pertanto i nomi di *Jeremias de Angelellis* e di *Nicolaus de Aldrovandis* vanno ad integrare quella ricostruzione. Nel diploma di laurea figurano anche i nomi di altre persone, tra le quali vanno ricordati il canonista bolognese *Laurentius de Pinu* (Cfr. J. F. von SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts*, II, Stuttgart 1877 [rist. anast. Graz 1956] p. 263) ed il conte Giovanni da Barbiano, noto capitano di ventura, in quegli anni al soldo del Comune di Bologna, il cui nome ricorre più di una volta nel *Liber recordationum* di Gozzadino (vedi, *infra*, pp. 31, 44. Cfr. anche F. GIORGI, *Alberico e Giovanni da Barbiano nel Bolognese*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per le Provincie di Romagna*, Serie III, vol. XII, 1893-94, pp. 81-124 e 250-294).

([31]) Vedi, *infra*, p. 35. Anche questa notizia è di notevole interesse, dato che per l'anno 1391-92 non si ha il rotulo dei lettori dello Studio bolognese (Vedi anche, *infra*, p. 23, nota 71).

([32]) Si è già visto come il 14 giugno 1392 Gozzadino, in occasione di un *conventus*, facesse il *sermo archidiaconi* (vedi, *supra*, p. 10).

([33]) Tra le note della contabilità domestica del 1392, si trova un accenno a « duas libras, quas habui da quodam consilio » (vedi, *infra*, p. 62), che evidentemente testimonia di una attività di consultore di Gozzadino. Di questa attività non si sa praticamente niente e non è facile poterla ricostruire. Le mie ricerche in proposito mi hanno permesso di identificare un solo *consilium*, sicuramente del nostro Gozzadino (vedi, *infra*, p. 19). Certamente altri se ne troveranno sparsi qua e là. Tuttavia ove questi venissero rinvenuti, l'attribuirli al Nostro dovrà essere fatto con cautela e ciò data l'omonimia con il nipote, Gozzadino di Lorenzo Gozzadini (?-1485), egli pure giureconsulto, circostanza che già altra volta in sede di attribuzione ha tratto in inganno. Per questi problemi, cfr. V. VALENTINI, *Il ' tractatus de tabellionibus ' di Baldo degli Ubaldi, attribuito anche a Bartolo da Sassoferrato nonchè a Gozzadino de' Gozzadini*, in *Studi Urbinati*, XXXIV, 1965-66 [n.s. A., 18], pp. 41-43.

([34]) Vedi, *infra*, p. 36.

([35]) Vedi, *infra*, p. 55 e nota 203.

una sua attività di *doctor legum*. È proprio dal diario invece che risultano i numerosi incarichi pubblici di rilievo che portarono Gozzadino in molte città dell'Italia Settentrionale e Centrale, per circa un trentennio appunto, e che dovettero praticamente costringerlo a trascurare la professione di *doctor legum* ([36]).

Una situazione finanziaria poco rosea, dovuta con ogni probabilità ai bandi subiti, giunse ad un certo punto perfino a costringerlo a procurarsi denaro dando in pegno anche i « ferri del mestiere » di un *doctor legum!* ([37])

Rientrato definitivamente a Bologna nel giugno del 1431 ([38]) veniva aggregato al Collegio dei dottori di diritto civile dello Studio il 30 settembre dello stesso anno ([39]).

L'*agregatio* di Gozzadino al Collegio dei dottori era stata preceduta da un altro atto, nel 1424, di cui è ricordo tanto nel *Liber secretus* quanto nel diario ([40]). Il nome di Gozzadino

---

([36]) Così nel 1393 fu a Castel Bolognese *potestas comitatus Imole* (vedi, *infra*, p. 37), nel 1394 fu vicario a Borgo S. Sepolcro (vedi, *infra*, p. 39), nel 1395 podestà a Perugia (vedi, *infra*, p. 39), nel 1396 podestà a Pistoia (vedi, *infra*, p. 40). Negli anni immediatamente successivi fu figura di primo piano nella tumultuosa vita politica di Bologna, donde come molti Gozzadini, fu più volte bandito. Poi ancora, nel 1402 fu podestà a Pisa (vedi, *infra*, p. 47), nel 1411 capitano a Parma (vedi, *infra*, p. 51), nel 1414-16 capitano a Reggio (vedi, *infra*, p. 52) e nel periodo 1421-1431 podestà di Lucca (vedi, *infra*, pp. 55, 58).

([37]) Gozzadino dà in pegno ad un *Bonaventura judeus* l'11 giugno 1398 un *digestum vetus* (vedi, *infra*, p. 42), il 2 ottobre, dello stesso anno un *Volumen* (vedi, *infra*, p. 43) ed infine ad un *Abram judeus* il 16 ottobre, tra le altre cose, anche *unam lecturam Bartoli super ff. novo* (vedi, *infra*, p. 44).

([38]) Vedi, *infra*, p. 58.

([39]) Vedi, *infra*, p. 58. Dalle parole, usate nel *Liber secretus*, per l'*agregatio* di Gozzadino, chiamato « spectabilis militis et egregii legum doctoris ac elegantissimi atque utriusque juris doctoris », sembra certo che Gozzadino fosse personalità di chiara fama (Cfr. *Il 'Liber secretus'*, II, cit., p. 112).

([40]) Si tratta dell'atto di accertamento da parte del Collegio dei dottori, dell'esistenza dei requisiti per l'*agregatio*. Gozzadino, senza indicare esattamente il giorno, dice di essere stato « habilitatus quoad civilitatem » (vedi, *infra*, p. 55). Uno dei requisiti era infatti la cittadinanza bolognese del *doctor* per « origine propria, paterna et avita, vel saltem duabus ex eis », come prescrivevano le Costituzioni (Cfr. *Il 'Liber secretus'*, I, cit., p. LXVI). Il *Liber secretus* (vedi *infra*,

ricorre ancora nel *Liber secretus* nel 1428, in una circostanza che sembra abbastanza singolare ([41]), ed infine il 27 agosto 1431 ([42]).

Comunque, dopo l'annotazione dell'*agregatio* avvenuta l'ultimo giorno di settembre ([43]), il diario non fornisce più alcuna notizia sull'attività di Gozzadino quale *legum doctor* o membro del collegio dei dottori, nonostante che tanto il *Liber secretus* quanto i *Rotuli* diano ampia testimonianza di ciò.

Nell'anno 1431-32 Gozzadino, dopo circa quaranta anni, riprendeva il suo insegnamento nello Studio Bolognese ([44]), ed

---

p. 55) implicitamente dice la medesima cosa. Vi si trova infatti annotato che Gozzadino, insieme con alcuni altri dottori era abilitato « ad omnia et per omnia ad introitum collegii preterquam ad lecturam », cioè non disponeva in merito all'altro requisito della *lectura*. L'aspirante ad essere aggregato al collegio dei dottori doveva, conseguito il dottorato, aver letto per un triennio continuo diritto civile nelle scuole di Bologna. Si avevano tuttavia dispense da questo requisito (Cfr. *Il ' Liber secretus '*, I, cit., loc. cit.). Dai dati del diario risulta che Gozzadino aveva letto continuativamente nello Studio bolognese solo negli anni 1391-92 (vedi, *infra*, p. 35) e 1392-93 (vedi, *infra*, p. 36).

([41]) Il nome di Gozzadino figura, il 9 febbraio 1428, tra quelli di altri dottori, aspiranti al posto rimasto vacante per la morte del dottore Matteo da Gesso (Cfr. *Il ' Liber secretus '* II, cit., pp. 72-74). In particolare Gozzadino figura tra quei dottori che « absque ulla dispensatione petierunt se dicto collegio agregari ». Il che ci fa concludere che Gozzadino fosse in possesso anche del requisito della *lectura* (vedi, *supra*, p. 16, nota 40), o ne avesse ottenuto la dispensa, dal momento che altri dottori in quella occasione chiedevano di esserne dispensati. La cosa singolare è che il successivo 28 febbraio il Collegio decideva di non procedere alla assegnazione del posto rimasto vacante, in quanto « suprascriptis doctoribus in predictis et circa predicta non instantibus nec depositum facientibus, prout tenebantur, de quinquaginta duobus ducatis pro quolibet, minime fuit ad predicta processum et in presentiarum res remansit in cassum in ludibrium et vilipendium predicti nostri collegii... » (Cfr. *Il ' Liber secretus '*, II, cit., p. 74).

([42]) Il Collegio dei dottori dichiara « Gozadinum de Gozadinis egregium legum doctorem ac spectabilem militem, fore abile et idoneum, quo ad omnia ad agregationem collegii nostri et merito (Cfr. *Il ' Liber secretus '*, II, cit., p. 107).

([43]) Vedi, *infra*, p. 58.

([44]) Egli aveva insegnato l'ultima volta nell'anno 1392-93 (vedi, *supra*, p. 15). I *Rotuli* testimoniano del suo insegnamento del *Digestum vetus diebus festivis* nell'anno 1431-32 (Cfr. *I Rotuli dei lettori legisti e artisti dal 1348 al 1799* pubbl. da U. Dallari, IV, Bologna 1924, p. 61).

il 16 aprile 1432 veniva per la prima volta eletto priore del collegio dei dottori ([45]).

Anche negli anni successivi Gozzadino continuò a leggere nello Studio di Bologna ([46]) ed a partecipare all'attività del Collegio dei dottori ([47]), del quale fu più volte eletto priore ([48]).

Ma la sua salute stava declinando ([49]). Tuttavia il suo nome figura tra i lettori dello Studio anche nell'ultimo anno della sua vita ([50]). Si spense il 4 marzo 1441 ([51]) ed il giorno successivo fu sepolto nella chiesa bolognese di S. Maria dei Servi con grandi onori ([52]).

([45]) Cfr. *Il 'Liber secretus'*, II, cit., p. 118.

([46]) Egli lesse il *Codex diebus festivis* nell'anno 1432-33 (Cfr. *Rotuli*, IV, cit., p. 62), il *Digestum vetus diebus festivis* nell'anno 1433-34 (Cfr. *Rotuli*, IV, cit., p. 64), il *Digestum infortiatum diebus festivis* nell'anno 1438-39 (Cfr. *Rotuli*, I, Bologna 1888, p. 11) ed ancora il *Codex diebus festivis* nell'anno 1440-41 (Cfr. *Rotuli*, I, cit., p. 14).

([47]) Cfr. *Il 'Liber secretus'*, II, cit., pp. 116-176. Vedi anche C. PIANA, *Nuove ricerche su le Università di Bologna e di Parma*, Quaracchi-Florentiae 1966 [= *Spicilegium Bonaventurianum* II], pp. 168, 518 e, dello stesso autore, *Lauree in diritto civile e canonico conferite dall'Università di Bologna secondo la relazione del 'Liber sapientum' (1419-1434)*, in *Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le Provincie di Romagna*, n.s., XVII-XIX (vol. unico, a.a. 1965-66, 1966-67, 1967-68), pp. 305, 330, 331.

([48]) Gozzadino fu eletto priore del Collegio nel 1433 per i mesi di luglio e agosto (Cfr. *Il 'Liber secretus'*, II, cit., p. 123), nel 1435 per i mesi di novembre e dicembre (Cfr. *Il 'Liber secretus'*, II, cit., p. 139), nel 1438 per il mese di dicembre (Cfr. *Il 'Liber secretus'*, II, cit., p. 167) e nel 1440 per i mesi di gennaio e febbraio (*Cfr. Il 'Liber secretus'*, II, cit., p. 171). Vedi, *infra*, p. 22, nota 62.

([49]) Più di una le circostanze che consentono di affermare ciò. Anzitutto la scrittura del diario, che, negli ultimi anni, quasi improvvisamente diventa incerta e malferma. Poi, una annotazione del *Liber secretus*, che, in occasione della nomina di Gozzadino a priore del Collegio per il mese di dicembre del 1438 dice: « Spectabilis miles ac clarissimus doctor dominus Gozadinus de Gozadinis fuit extractus prior... et fuit extractus per totum presentem mensem tantum, non prejudicando future extractioni sue; cuius nomine et vice exercui dictum officium, de cius mandato, propter defectum suum ex causa senectutis et debilitatis sue, ego Scipio de Gozadinis » (Cfr. *Il 'Liber secretus'*, II, cit., p. 167).

([50]) Vedi, *supra*, nota 46.

([51]) Sembra che l'epitaffio recasse la data 5 marzo.

([52]) Cfr. *Il 'Liber secretus'*, II, cit., p. 176: « Spectabilis miles ac clarissimus doctor Gozadinus de Gozadinis die quarta, hora xvi marcii anni 1441, diem suum clausit extremum, cuius anima semper requiescat. Die 5° marcii de mane, fuit sepultus in ecclesia Servorum Sancte Marie; et totum collegium doctorum cum

3. Sull'attività letteraria di Gozzadino, quale *legum doctor*, non conosciamo che quanto segue:

a) *Opere esegetiche sul Corpus juris civilis*

Delle *lecturae* sulle varie parti del *Corpus juris civilis* ([53]) tenute da Gozzadino in diversi anni nello Studio bolognese (come egli stesso ed i Rotuli testimoniano), probabilmente nulla è rimasto, nè mi è occorso di trovare le stesse citate negli scritti di altri autori.

b) *Consilia*

L'attività di Gozzadino come consultore è testimoniata da lui stesso nel *Liber recordationum* ([54]), anche se vi è motivo di ritenere che questa sia stata piuttosto limitata.

Mi è stato possibile rintracciare un solo *consilium* certamente di Gozzadino, in un codice della biblioteca spagnola dell'Escorial ([55]).

Biblioteca dell'Escorial, d-II-7, fol. 254v-255v ([56]).
incipit « Si considero titulum questionis in hoc meo juditio versatur ambiguitas videlicet que fuerit voluntas testatoris »; *explicit* « eadem ratione cum reverentia loquendo quod idem Bartolus male allegavit preallegatam glosam in l. sed et si sic, in principio, ff. de legatis III, quia glosa illud non dicit nec loquitur in casu nostro, videlicet quando successio ex testamento habet effectum. deo gratias. Et ita dico et consulo ego Gozadinus de Gozadinis de Bononia, miles et legum doctor, in cuius rei testimonium predicta propria manu scripsi et subscripsi et meum parvum sigillum consuetum apponi feci ».

Il *consilium*, in materia successoria, si trova riunito con

---

caputiis varii corpus suum associaverunt, more solito. Fuit facta cathedra in medio strate et associatus a maiori parte populli et Regiminum cum maximo honore et singulari ». Vedi, anche, *infra*, p. 61, nota 259.

([53]) Vedi, *supra*, pp. 15, 17, nota 44 e 18, nota 46.

([54]) Vedi, *infra*, p. 62.

([55]) Vedi, *supra*, p. 15, nota 33.

([56]) Cfr. G. ANTOLIN, *Catalogo de los codices latinos de la Real Biblioteca del Escorial*, I, Madrid 1910, p. 424. Ho visto il citato *consilium* in microfilm.

altri di dottori bolognesi e segue immediatamente un *consilium* di Bartolomeo da Saliceto, uno dei maestri di Gozzadino ([57]), il quale, proprio nel citato consiglio, lo chiama *dominum et preceptorem meum dominum Bartolomeum juris monarcam.*

c) *Trattati*

Sotto il nome di Gozzadino de' Gozzadini vanno due trattati giuridici contenuti in un codice vaticano e precisamente:

Tractatus de tabellionibus, Vat. lat. 2660, fol. 79r-83r.

Tractatus de excussione pignorum, Vat. lat. 2660, fol. 83r-86r.

Il primo dei due, che la tradizione manoscritta prevalente attribuisce a Bartolo da Sassoferrato ed a Baldo degli Ubaldi, è in realtà opera di quest'ultimo. La presenza del nome di Gozzadino, che peraltro si riscontra nel solo codice vaticano sopra citato, può essere considerata in parte giustificata. In un mio recente studio su questo trattato giuridico, ho sottolineato come il testo attribuito a Gozzadino, pur essendo il medesimo del grande maestro perugino, presenti alcune differenze. Queste, consistenti in una maggior correttezza e completezza del testo, indurrebbero a ritenere l'intervento di Gozzadino come accurata opera di ripristino di un testo scorretto e lacunoso, circolante a quei tempi forse senza certa paternità ([58]).

Forse in parte diverso il discorso riguardo al *Tractatus de excussione pignorum* contenuto nel medesimo codice vaticano, di séguito al precedente trattato. Il testo attribuito a Gozzadino infatti si presenterebbe, ad un esame sommario, come una rielaborazione della materia su di uno schema, che presenta notevoli analogie con quello tracciato da Bartolo per il medesimo trattato. Inoltre anche il testo stesso, specie nella parte iniziale, si presenta assai simile a quello bartoliano. È necessario

([57]) Vedi, *supra*, pp. 7, 12.

([58]) Cfr. V. VALENTINI, *Il 'tractatus de tabellionibus' di Baldo degli Ubaldi*, cit., pp. 41-46.

tuttavia uno studio più approfondito per trarne conclusioni meno approssimative.

Non si dovrebbero chiudere queste note senza accennare brevemente ad un giudizio su Gozzadino *doctor legum*, ma il numero estremamente ridotto delle opere di lui, finora conosciute, lo rende di non agevole formulazione. Si aggiunga che mancano anche testimonianze indirette, desumibili da scritti di altri autori, sulla sua attività di giurista.

A mio avviso, Gozzadino, formatosi all'insegnamento di due celebri maestri, quali Bartolomeo da Saliceto e Francesco Ramponi, forse molto vicino ad Angelo degli Ubaldi al tempo del suo insegnamento bolognese, può essere considerato un rappresentante minore del bartolismo del tempo, anche se l'opera accurata di ripristino del testo lacunoso e scorretto del citato *tractatus de tabellionibus* potrebbe farlo, forse, ritenere già orientato verso interessi filologici di tipo umanistico.

4. Il manoscritto, cartaceo in forma di vacchetta di cm. 12 × 31,5, di fogli 68, ricoperto di pergamena molle dell'epoca, recante la scritta *Liber recordationum* seguita dalle parole *di Gozadino di Simonino*, di mano assai più tarda, è conservato nell'Archivio Gozzadini presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna, nella sezione « libri di ricordi ».

Nell'ordinamento dato all'archivio Gozzadini dal Dallari, per incarico della contessa Gozzadina Gozzadini Zucchini, sul finire del secolo scorso (al momento in cui il prezioso archivio venne donato alla città di Bologna), i numerosi diarî e memorie di molti Gozzadini furono riuniti in quattro mazzi. Il *Liber recordationum* di Gozzadino è il primo del primo mazzo ([59]).

È certamente autografo. Oltre a numerosi elementi che consentono questa affermazione ([60]), il confronto con le annotazioni,

([59]) Cfr. *L'Archivio della famiglia Gozzadini*, cit., p. 29.

([60]) L'uso della prima persona in tutte le annotazioni che lo riguardano, il progressivo mutare della scrittura con il passare del tempo, scrittura che negli

sicuramente autografe di Gozzadino, contenute nel *Liber secretus juris caesarei* ([61]), ne fornisce la prova decisiva ([62]).

Il diario copre l'arco di anni che va dal 1389 ([63]) al 1437, cioè, praticamente, da circa l'età di 22 anni ([64]) fino a quattro anni prima della morte ([65]).

I fatti annotati da Gozzadino nel suo diario non sono molto numerosi. Alcuni anni anzi sono particolarmente poveri di annotazioni ([66]), e questo fatto, insieme con la mancanza di un ordine rigorosamente cronologico che talvolta si riscontra ([67]), farebbe pensare che Gozzadino talora scrivesse il diario ad intervalli, ciò che sembrerebbe confermato dal mutamento della scrittura e dagli inchiostri usati ([68]).

Nel diario si trovano notizie di cronaca bolognese ed italiana e notizie riguardanti la vita domestica di Gozzadino.

Circa le prime si può dire che esse non riservino sorprese. Gozzadino infatti si limitò ad annotare alcuni degli avvenimenti

---

ultimi anni appare malferma e confusa, cosa questa da attribuirsi alle ormai precarie condizioni di salute di Gozzadino (vedi, *supra*, p. 18).

([61]) Il manoscritto del *Liber secretus* è conservato presso l'Archivio di Stato di Bologna. Il Sorbelli ne curò l'edizione, qui più volte citata.

([62]) Come è noto, nel *Liber secretus*, uno dei libri del Collegio dei dottori di diritto civile dello Studio bolognese, i priori del Collegio dovevano, durante il bimestre in cui erano in carica, annotare di proprio pugno tutti i fatti riguardanti la vita dello Studio, accaduti in quel periodo (principalmente esami privati e pubblici di laurea, aggregazioni al Collegio di nuovi membri, ecc.). Gozzadino fu più volte eletto priore del Collegio nell'arco di anni che va dal 1432 al 1439 (vedi, *supra*, p. 18). Le registrazioni del *Liber secretus*, autografe di Gozzadino e le annotazioni del diario, riguardanti gli stessi anni, mostrano chiaramente la stessa mano.

([63]) Il primo foglio del diario (vedine la riproduzione fotografica qui a fianco) è preceduto dal moncone di un altro, ma non è possibile stabilire se esso contenesse annotazioni riguardanti anni precedenti.

([64]) Gozzadino era nato nel 1367.

([65]) Avvenuta nel 1441.

([66]) Si veda, ad esempio, l'anno 1413, in cui Gozzadino si limita ad annotare « Steti isto mileximo in Parma » (vedi, *infra*, p. 52).

([67]) Si vedano gli anni 1389 (registrazioni del mese di dicembre), 1391 (mese di febbraio), 1410 (mese di gennaio), 1420, 1431 (mesi di febbraio e marzo).

([68]) Si può supporre che Gozzadino non avesse sempre il diario con sè, nei suoi numerosi viaggi e spostamenti.

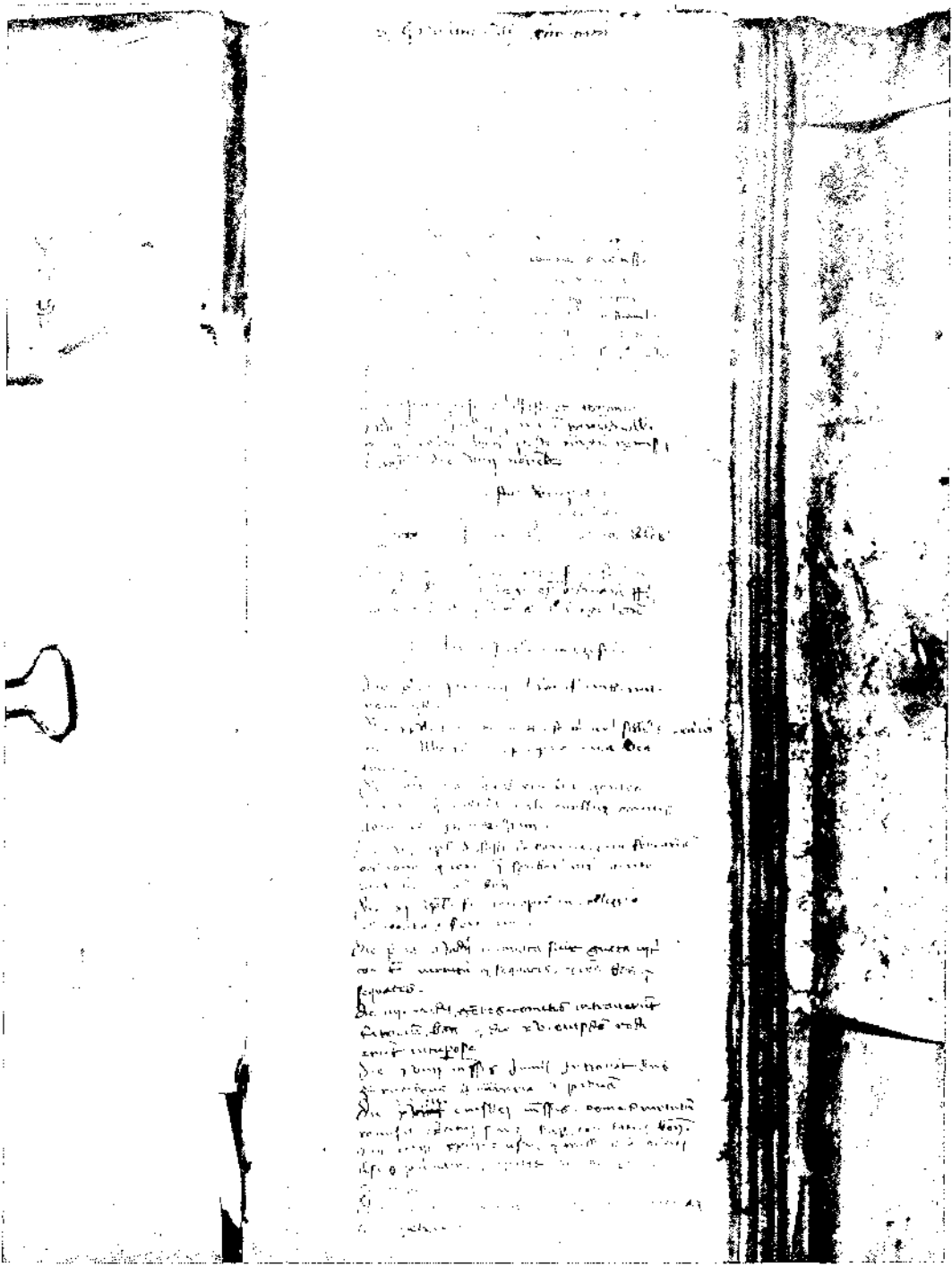

« *Liber recordationum* » di Gozzadino di Simonino Gozzadini, f. 1[r] (Bologna - Bibl. Com. dell'Archiginnasio - Archivio Gozzadini - Serie ' Libri di ricordi ' - 1° mazzo).

salienti della vita politica bolognese ed italiana tra la fine del sec. XIV e l'inizio del successivo, avvenimenti che, data la loro importanza, si ritrovano puntualmente, ed anche più diffusamente riportati in varie cronache locali del tempo. Tuttavia il confronto tra le notizie riportate dalle diverse fonti, può rivelarsi di indubbio interesse, specie per quanto riguarda le notizie di cronaca bolognese, dato che Gozzadino fu testimone, quando non addirittura parte di primo piano in molti avvenimenti. Ciò vale soprattutto per la esattezza di alcuni particolari e per le date, che in altre cronache talvolta mancano. Tali date, a mio avviso, quando si tratta di avvenimenti ai quali Gozzadino partecipò, diventano assolutamente affidanti, forse anche più di quelle indicate da Matteo Griffoni nel suo *Memoriale historicum*, quanto meno per il periodo anteriore al 1404 ([69]).

Sono invece assai più interessanti, pur nel loro numero ridotto, le notizie che riguardano la vita di scolare di Gozzadino nello Studio bolognese ([70]) e soprattutto la presenza e l'insegnamento a Bologna di Angelo degli Ubaldi ([71]).

([69]) È noto infatti che Matteo Griffoni, contemporaneo di Gozzadino e testimone degli stessi avvenimenti, iniziò la redazione del *Memoriale* solo nel 1404 (Cfr. MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum de rebus bononiensium*, a cura di L. FRATI e A. SORBELLI, in *Rerum italicarum scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento ordinata da* L.A. MURATORI, nuova ed., T. XVIII, P. II, Città di Castello 1902, p. XXXIV).

([70]) Vedi, *supra*, p. 7 e segg.

([71]) Non vi è dubbio che le notizie riguardanti Angelo degli Ubaldi siano tra le più importanti fornite dal diario di Gozzadino. Esse risultano anzi importanti da un duplice punto di vista e cioè non solo per la biografia del noto giurista perugino, consentendo di fare luce su di un periodo della sua vita, quello del suo insegnamento bolognese, sul quale finora ben poco si sa, ma altresì per la stessa storia dello Studio bolognese, fornendo il nome di un illustre lettore dello Studio nell'anno 1391-92, del quale manca il rotulo.

Quanto all'insegnamento bolognese di Angelo, se è vero che su di esso in complesso non si hanno dubbi, è però altrettanto vero che notizie precise in proposito mancano. Oggi, invece, grazie a queste notizie inedite, oltre a quelle già note, è possibile ricostruire con notevole precisione di dettagli, la complessa vicenda dell'insegnamento bolognese di Angelo, insegnamento che si alternò con quello fiorentino (cfr. H. DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400*, Berlin 1885, rist. anast. Graz 1956, pp. 564-565). Non essendo tuttavia

Il fatto anzi che Gozzadino abbia annotato con cura la presenza di Angelo degli Ubaldi ed il suo insegnamento (in più riprese) nel corso del 1391 e che nello stesso anno egli abbia dato incarico perchè gli venisse copiata la *lectura super Volumine* dello stesso Angelo ([72]), potrebbe portare a ritenerlo allievo o comunque assai vicino al celebre maestro perugino.

Ma nel diario, la parte più ampia è senz'altro quella riservata alle notizie riguardanti la vita domestica di Gozzadino, delle quali si valse largamente il Litta per la sua opera sulle celebri famiglie italiane.

A mio avviso, tuttavia, queste notizie domestiche hanno un interesse superiore a quello strettamente genealogico. Non si deve dimenticare infatti che la famiglia Gozzadini era famiglia di primissimo piano e non soltanto nel mondo bolognese. Ecco quindi che noi troviamo, fra i nomi, meticolosamente annotati,

---

possibile delineare nello spazio di una nota tale vicenda, ritengo preferibile dare notizia dei risultati di una ricerca in proposito, già quasi ultimata, in uno studio a parte.

Queste notizie servono inoltre a dimostrare, tra l'altro, l'esattezza della sottoscrizione di una *disputatio* di Angelo (« Disputatum fuit per dominum Angelum de Ubaldis in studio bononiensi 1391, in die conversionis sancti Pauli »), citata dal Vermiglioli (Cfr. G.B. VERMIGLIOLI, *Biografie degli scrittori perugini*, I, Perugia 1819, p. 101) e, in epoca più vicina a noi, dal Cuturi, che la ritenne con tutta probabilità errata (Cfr. T. CUTURI, *Angelo degli Ubaldi in Firenze*, in *Bollettino della R. Deputazione di Storia patria per l'Umbria*, VII, 1901, p. 213). Oggi invece il diario di Gozzadino conferma l'esattezza di quella sottoscrizione, con il dare notizia che Angelo degli Ubaldi era in Bologna quanto meno dal 9 gennaio al 10 febbraio 1391 e quindi anche il giorno della conversione di S. Paolo, 25 gennaio, quando si tenne la *disputatio* (vedi, *infra*, pp. 33-34).

Non minore è l'importanza per quanto riguarda lo Studio di Bologna. È noto infatti che solo a partire dal 1438 esiste la serie continua dei rotuli dei lettori dello Studio, mentre per gli anni precedenti, possediamo, a parte qualche rotulo sparso, alcune ricostruzioni degli stessi, felicemente realizzate dal Dallari sulla scorta di altri documenti (Cfr. *I rotuli*, IV, cit., p. III). Tuttavia per l'anno 1391-92 non esiste nè il rotulo originale nè la ricostruzione. Il nome quindi dell'illustre maestro perugino (che in quell'anno lesse il *Digestum Novum*) e quello di Gozzadino de' Gozzadini (che in quell'anno lesse il *Volumen*) non potranno essere ignorati in una futura ricostruzione di quel rotulo. (Vedi le annotazioni del diario, *infra*, pp. 33-35, e ivi, *post* p. 34, la riproduzione fotografica dei fol. 1^{v}-2^{r}).

([72]) Vedi, *infra*, p. 62.

delle persone chiamate a tenere a battesimo i numerosi figli di Gozzadino, quelli di personaggi di tutto rilievo, quali Gabriele Maria Visconti e Nicolò Guinigi, per limitarci ai nomi di maggior spicco. Numerosissimi poi i nomi di persone, che, ricordate nelle cronache del tempo, e non soltanto bolognesi, si ritrovano nelle pagine del diario di Gozzadino.

Alla fine del diario vero e proprio, che, come si è detto, termina quattro anni prima della morte di Gozzadino, si trovano, sparse nelle pagine seguenti ed inframmezzate da numerosi fogli bianchi, molte annotazioni riguardanti, per lo più, l'amministrazione familiare, le spese di casa ed altre diverse, sempre di pugno di Gozzadino. Il numero relativamente esiguo di tali registrazioni e la mancanza di un rigoroso ordine cronologico nelle stesse non consentono di considerare questi fogli come un libro dei conti. Ho pensato tuttavia di trascrivere anche queste, non solo allo scopo di riprodurre tutto il manoscritto di Gozzadino, ma anche perchè in parte di non trascurabile interesse.

Ad esempio, la registrazione della cifra incassata da Gozzadino « de quodam consilio » ([73]) fornisce la prova che egli dovette svolgere attività di consultore, anche se non molto frequentemente.

Altre annotazioni potrebbero invece interessare più la storia economica, come quelle relative alle somme pagate da Gozzadino per farsi copiare due opere giuridiche, la *lectura super Volumine* di Angelo degli Ubaldi e la *lectura super usibus feudorum* di Nicolò Spinelli (*Nicolaus de Neapoli*) ([74]). Quest'ultima notizia ha tuttavia indubbia rilevanza anche per la storia della letteratura giuridica, costituendo forse la più autorevole conferma che Nicolò Spinelli scrisse anche in materia feudale. L'esistenza di una tale opera, della quale oggi forse si sono perdute le tracce, si desumeva dalle citazioni di alcuni autori poste-

([73]) Vedi, *infra*, p. 62.
([74]) Vedi, *infra*, pp. 62-63.

riori ([75]), mentre la testimonianza di Gozzadino, in parte contemporaneo dello stesso Spinelli, è ben altrimenti probante.

Pure non del tutto privo di interesse l'elenco delle somme pagate da Gozzadino agli *alumpni* di figli e nipoti ([76]).

Appare invece di scarso rilievo l'elenco delle somme corrisposte a persone, che non è possibile stabilire in quali rapporti fossero con Gozzadino. Si può supporre che si tratti di dipendenti, forse anche di domestici ([77]).

Si può concludere affermando che i motivi di maggior interesse del diario di Gozzadino sono rappresentanti proprio da queste notizie sparse, che, qua e là, integrano una cronaca locale, completano la biografia di un giurista, arricchiscono la storia di uno Studio, piccole tessere di ampî mosaici ([78]) (*).

([75]) Cfr. L. GIUSTINIANI, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, III, Napoli 1788, p. 193, n. 7. Sulla vita e le opere di Nicolò Spinelli, cfr., anche G. ROMANO, *Niccolò Spinelli da Giovinazzo, diplomatico del sec. XIV*, in *Archivio storico per le provincie napoletane*, XXIV, 1899, pp. 85-121, 351-400; XXV, 1900, pp. 157-194, 276-334, 408-461; XXVI, 1901, pp. 33-91, 223-281, 401-462, 471-542, dove peraltro manca qualsiasi accenno ad un'opera di diritto feudale.

([76]) Con il termine di *alumpnus* vengono indicate le persone alle quali Gozzadino affidava figli e nipoti *ad nutriendum* nei primi mesi di vita.

([77]) Da notare come il gruppo più rilevante di questi figuri assunto nel 1394, nei giorni immediatamente successivi alla partenza di Gozzadino per Borgo S. Sepolcro, dove egli fu vicario (vedi, *infra*, pp. 68-70).

([78]) Per questo, nell'edizione del *Liber recordationum* di Gozzadino ho ritenuto non inutile, per le notizie di interesse bolognese, riportare in nota le citazioni dei corrispondenti passi delle cronache bolognesi, segnalando talvolta le discordanze. Per le notizie relative ad altre città e per i numerosi nomi di persone che vi figurano, ho cercato, dove possibile, di dare un sommario riferimento bibliografico.

(*) *Desidero esprimere il più sincero ringraziamento al mio Maestro, prof. Guido Rossi, che mi ha sempre confortato del Suo aiuto e del Suo consiglio nell'elaborazione del presente studio.*

IL « *LIBER RECORDATIONUM* »

DI
GOZZADINO DI SIMONINO GOZZADINI

Domini Gozadini filij Simonini (1).

f 1r

Anno domini M°CCC° octuagesimo viiij°

Prima die aprelis intravi examen juris civilis (2).

Item die xxvj^a. aprelis duxi Beatricem de Saleta in uxorem (3).

Circha finem madij et principium junij incepit Bononie mortallitas (4).

---

(1) La nota è di altra mano.

(2) Cfr. *Il 'Liber secretus'*, I, cit., p. 60: [1389] « Dominus Goçadinus de Goçadinis, die Jovis primo Aprilis, presentatus per dictum dominum Bartholomeum de Saliceto, dictis nominibus, fuit examinatus et ab omnibus aprobatus et, de consensu collegii fuit per vicarium archidiaconi sibi data licentia in Sancto Petro; et data licentia doctoribus collegii eum associandi ad domum ». L'esame privato di diritto di Gozzadino era stato preceduto da una *dispensatio*, a favore anche di altri tre scolari, della quale è fatta menzione nello stesso *Liber secretus*: « Dicto milexímo [1389], die Mercurii iii° Februarii, dispensatum fuit per omnes dotores presentes colegii predicti quod dominus Goçadinus de Goçadinis, dominus Matheus de Gisso, dominus Johanes de Blanchitis, dominus Chelinus de Argelle, omnes scolares bononienses et studentes in jure civili, possent presentari ad privatum examen dictorum dotorum quandocumque eis placuerit, non obstante constitucione, que loquitur quod unus solus scolaris bononiensis possit in anno presentari » (Cfr. *Il 'Liber secretus'*, I, cit., p. 58).

(3) Beatrice di Giovanni della Sala di Ferrara (Cfr. P. Litta, *op. cit.*, fasc. « Gozzadini di Bologna », tav. V). Giovanni della Sala, insieme con Filippo de' Roberti fu tutore di Nicolò d'Este, alla morte del padre Alberto (Cfr. Matthaeus de Griffonibus, *Memoriale historicum*, cit., p. 85).

(4) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium* a cura di A. Sorbelli, III, in *Rerum italicarum scriptores*, n. ed., T. XVIII, P. I, Città di Castello, s.a., p. 391; Matthaeus de Griffonibus, *Memoriale historicum* cit., p. 82; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo* pubbl. da C. Ricci, in *Curiosità letterarie inedite o rare*, disp. 202, Bologna 1885, p. 14; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie edita a fratre Hyeronimo de Bursellis* a cura di A. Sorbelli, in *Rerum italicarum scriptores*, n. ed., T. XXIII, P. II, Città di Castello 1911-29, p. 62; C. Ghirardacci, *Della historia di Bologna parte seconda*, Bologna 1657, p. 430. L'epidemia, secondo una cronaca, cominciò in marzo, mentre secondo Matteo Griffoni, questo avvenne in aprile.

Item xxij. die junij misit comes Virtutum ([5]) filliam suam ([6]) nu[p]tui duci Orienssi ([7]).

V. die julij habui privilegium doctoratus a doctoribus et ([8]) priori pro illo tempore, qui erat Tomax de Sancto Johane ([9]). Promissit ([10]) Bonifacius ([11]) centum libras bononinorum, cui promissioni inest tacite, ut aparet in libro collegii ([12]), quod si infra 8° mensses publice susciperem ([13]) doctoratum, evanescat predicta promissio ([14]).

Occasione pestis dissessi de Bononia xxv. die jullij et ivi in Romandiollam et inde redii Bononiam, peste nundum remissa totaliter, die viiij. novembris ([15]).

([5]) Gian Galeazzo Visconti, come è noto, era detto *Comes Virtutum* dalla contea di Vertus, in Francia, facente parte della dote della moglie Isabella, figlia di Giovanni II°, il Bono, re di Francia. Dal 1395 in poi, Gian Galeazzo Visconti, divenuto duca di Milano, fu chiamato con il solo titolo di *dux Mediolani*. Vedi, *infra*, p. 40.

([6]) Valentina Visconti.

([7]) Nel diario la parola *Orienssi* è preceduta dalla parola *corene*, ma forse, più probabilmente, *torene*, poi cancellata. Si tratta di Luigi, duca di Turenna, fratello di Carlo VI°, re di Francia, il quale prese appunto in moglie Valentina Visconti (Cfr. *Storia di Milano* a cura della Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, VI, Milano 1955, pp. 526-527). Il fratello del re di Francia aveva anche il titolo di duca d'Oriens, cioè d'Orléans (Cfr. GALEAZZO e BARTOLOMEO GATARI, *Cronaca carrarese*, a cura di A. MEDIN e G. TOLOMEI, I, Città di Castello, s.a., in *Rerum italicarum scriptores*, cit., nuova ed., T. XVII, P. I, vol. I, p. 451). La partenza di Valentina Visconti da Milano avvenne tuttavia il 24 giugno e non il 22 (Cfr. *Storia di Milano*, cit., V, Milano 1955, p. 551).

([8]) Agg. *ab eis*, poi cancellato.

([9]) Cfr. *Il 'Liber secretus'* I, cit., p. 62.

([10]) Corr. su *promissioni sit*.

([11]) Bonifacio Gozzadini, zio di Gozzadino, in quanto fratello del padre di questi, Simonino (Cfr. P. LITTA, *op. cit.*, loc. cit.). Vedi, anche, *infra*, pp. 31, 38.

([12]) Il *Liber secretus*.

([13]) Agg. *privillegium*, poi cancellato.

([14]) Cfr. *Il 'Liber secretus'*, I, cit., p. 62: [1389] « Eadem die v [julii], domini doctores, gratifficando domino Gozadino, fuerunt contenti quod posset obtinere privilegium doctoratus a vice domini archidiaconi, qui promisit facere conventum suum infra octo menses; et michi tamquam priori collegii fecit fieri promissionem de centum libris bononinorum a Boniffacio de Gozadinis, qui, licet pure promiserit, tacite inest condictio cum domino Gozadino, si non subiverit conventum publice infra predictum tempus, et ipso subeunte conventum, dictus Boniffatius debeat liberari ab ista promissione per priorem collegii, qui tunc fuerit ».

([15]) Matteo Griffoni riporta che l'epidemia, iniziata in aprile, « duravit

Viij. die decembris fuit decapitatus Johanes de Ysolanis et Merichion de Saliceto et confinati alij cives notabiles sex ([16]).

Die j. decembris incoatum fuit Studium et hoc illo ano legi extraordinaria Digesti Novi et fuit primus annus, quo incepi legere ([17]).

Anno MCCC° nonagesimo

Die xv. januarij Bonifacius ([18]) ivit Veneciis.

Die xxv. januarij natus est michi unus filius Ferrarie nomine Albertus ([19]), ex uxore mea Beatrice ([20]).

Die ultima marcij. Exiverunt gentes armorum, que iverunt in succursum comitis Johanis in Marchiam ([21]).

Die vij. aprelis dissessi de Bononia et ivi Ferrariam occasione guere, que sperabatur inter comitem Virtutum et Commune Bononie ([22]).

---

spatio octo mensium » (Cfr. MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 82).

([16]) Così si concluse una congiura di Maltraversi diretta a far cadere Bologna nelle mani di Gian Galeazzo Visconti. Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 390-397; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 83; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., pp. 18-19; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 62; GHIRARDACCI, *op. cit.*, pp. 432-433. Alcune cronache riportano l'avvenimento in data 7 dicembre. Secondo Matteo Griffoni i confinati furono sette anzichè sei. Vedi anche L. FRATI, *La lega dei bolognesi e dei fiorentini contro Gio. Galeazzo Visconti*, in *Archivio storico lombardo*, Anno XVI, 1889, pp. 5-21, e soprattutto, A. PALMIERI, *La congiura per sottomettere Bologna al Conte di Virtù*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna*, Serie IV, vol. VI, 1915-16, pp. 169-218.

([17]) Vedi, *supra*, p. 10.

([18]) Bonifacio Gozzadini, zio di Gozzadino (Vedi, *supra*, p. 30, nota 11).

([19]) Vedi, *infra*, pp. 54-55.

([20]) Vedi, *supra*, p. 29.

([21]) Si tratta del conte Giovanni da Barbiano, noto capitano di ventura, in soccorso del quale, battuto in Romagna dai Malatesta, i bolognesi inviarono 300 lance (Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 402; l'avvenimento è riportato in data 1° aprile. *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 62. Cfr., anche, L. FRATI, *La lega dei bolognesi*, cit., p. 15, e, F. GIORGI, *Alberico e Giovanni da Barbiano nel Bolognese*, cit., p. 111 n. 2).

([22]) La guerra verrà dichiarata all'inizio del mese di maggio (vedi, *infra*,

Die xj. aprelis fui recceptus in collegio advocatorum Ferrarie.

Die prima madij incohata fuit guera inter comitem Virtutum et sequaces et Commune Bononie et sequaces ([23]).

Die iiij. madij gentes comitis intraverunt territorioum Bononie ([24]) et die xv. eiusdem redierunt vituperose ([25]).

Die xviiij. menssis junij intravit dominus Franciscus de Carraria in Paduam ([26]).

Die xviiij. ([27]) eiusdem menssis comes Virtutum remisit exercitum super comitatum Bononie ([28]) et inde rediit xxiij. eius-

---

nota 23). Non si può fare a meno di sottolineare la singolarità di quel verbo « sperare », usato con riferimento ad una guerra. Sembrerebbe quasi di poterlo porre in relazione con la speranza, che troviamo espressa nelle parole, con le quali si chiude la lettera inviata dal Comune di Bologna, alcune settimane più tardi, in risposta alla sfida del conte di Virtù. In essa gli Anziani dichiareranno di accettare la sfida « ... sperantes quod hec erit letissima dies illa Judit contra principem Holofernem, in qua pensata et machinata fidelibus dei dispendia, in celebritatem presentium et, extirpata radicitus tyranica pravitate, in posterorum longissimam requiem convertentur ». Autore della lettera era Pellegrino Zambeccari, allora cancelliere del Comune di Bologna (Cfr. *Epistolario di Pellegrino Zambeccari*, cit., p. 259. Vedi, anche, L. FRATI, *La lega dei bolognesi*, cit., pp. 19-20).

([23]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 399-400, 406-407; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., pp. 83-84; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., p. 22; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 63; *Chronicon estense*, in *Rerum italicarum scriptores*, XV, Mediolani 1729, col. 519; GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 437.

([24]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 401, 408; *Chronicon estense*, cit., col. 519.

([25]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 400, 402, 410-411; *Chronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 63; *Chronicon estense*, cit., col. 519; GHIRARDACCI, *op. cit.*, pp. 437-438.

([26]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 416-417; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 84; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., pp. 23-24; GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 441; *Chronicon estense*, cit., col. 520; G. e B. GATARI, *Cronaca carrarese*, I, cit., pp. 412-413, in cui si trova la descrizione più dettagliata.

([27]) Corr. su *xxiiij*.

([28]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 413-414 (la notizia è in data 20 giugno); *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 63; *Chronicon estense*, cit., col. 519-520.

dem ([29]) et missus est exercitus versus Paduam et apulit Verone et eam predaverunt ([30]).

De presenti anno bononienses inceperunt ecclesiam Sancti Petronij ([31]).

Die xviij. setembris dominus Franciscus de Cararia venit f. 1v
super Poliseno et cepit la Badia et Lendenariam in x. diebus ([32]).

Die j. novembris ([33]) facta fuit concordia inter Ligam et dominum marchionem ([34]).

In M°CCC° nonagesimo primo

Die ix^a^. januarij dominus Angelus de Perusio incepit legere Inforciatum hic Bononie ([35]).

Die xj^a^. januarij Liga misit exercitum suum super teritorio comitis verssus Veronam et erant in exercitu duo millia et ducente lancee equitum et quatuor milia peditum ([36]).

([29]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 415-416; *Chronicon estense*, cit., col. 520.

([30]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 401, 406-407, 418-419; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 84; con maggiori dettagli, G. e B. GATARI, *Cronaca carrarese*, I, cit., pp. 421-425 e, soprattutto, *Chronicon estense*, cit., col. 520.

([31]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 400, 404-405, 413; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 84; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., pp. 22-23; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., pp. 62, 63; GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 440.

([32]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 425 (la data è diversa); *Chronicon estense*, cit., col. 520; la notizia più ampia si trova in G. e B. GATARI, *Cronaca carrarese*, I, cit., p. 433 nel cap. « Como il signore mandò le sue giente d'arme sul Polexene a dì xv de setembre MCCCLXXXX e como se àve la Baia e Lendenara ». Da questa apprendiamo che la spedizione ebbe inizio il 15 settembre, che « a dì xvii de setembre cavalcò il signore sua persona sul Polexene », e che la presa di Lendinara avvenne il 24 settembre. È esatto quindi, come riporta Gozzadino, che la spedizione durò dieci giorni.

([33]) Corr. su *xxv octubris facta*.

([34]) È la pace tra il marchese di Ferrara, Alberto d'Este e Bologna e la Lega. Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 426; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 84; *Chronicon estense*, cit., col. 520; G. e B. GATARI, *Cronaca carrarese*, I, cit., p. 433; GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 447. Nel diario, subito dopo, si leggono le parole *die ix^a^ janua.*, poi cancellate.

([35]) Vedi, *supra*, p. 23, nota 71.

([36]) Cfr. *Chronicon estense*, cit., col. 520-521 e G. e B. GATARI, *Cronaca*

Die x^a. februarij dominus Angellus de Perusio reverssus est Florencie ([37]).

Die viij^a. februarij dominus marchio ([38]) ivit Romam cum quatuor centum et quinquaginta equis ([39]).

Die iij. aprelis reccepi publicam in Sancto Petro Bononie ([40]).

Die iiij. madij Liga misit exercitum verssus Mediolanum ([41]).

Die v. julij exercitus Lige rediit Paduam ([42]).

De mensse junij ([43]) intravit comes Armoniaci ([44]) Lomgobardiam ([45]).

---

carrarese, I, cit., p. 434. Quest'ultima riporta come Francesco Novello da Carrara, che faceva parte della Lega contro Gian Galeazzo Visconti, « andò a metere campo sul Veronexe a dì xi. de zenaro MCCCLXXXXI ». Un accenno alle dimensioni dell'esercito della Lega si trova anche in *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 427, ma i dati di Gozzadino sono un po' superiori.

([37]) Vedi, *supra*, p. 23, nota 71.

([38]) Il marchese di Ferrara, Alberto d'Este.

([39]) Cfr. *Chronicon estense*, cit., col. 521. Le cronache bolognesi parlano invece solo del passaggio da Bologna del marchese di Ferrara, di ritorno da Roma, nel mese di marzo. Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 429; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 84; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., p. 26.

([40]) A proposito della *publica* di Gozzadino e di alcune questioni ad essa inerenti, vedi, *supra*, pp. 10-14. Vedi il diploma di laurea di Gozzadino, *supra*, p. 11, nota 28.

([41]) Cfr. G. e B. GATARI, *Cronaca carrarese*, I, cit., p. 435 (la data è diversa); *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 430; *Chronicon estense*, cit., col. 522; GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 452.

([42]) Cfr. G. e B. GATARI, *Cronaca carrarese*, I, cit., p. 435 (data diversa); *Chronicon estense*, cit., col. 523; GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 452.

([43]) Corr. su *julij*. In realtà l'entrata del conte d'Armagnac in Italia ritengo debba essere spostata al mese di luglio.

([44]) Si tratta di Giovanni III, conte d'Armagnac, capitano di ventura francese, venuto in Italia contro Gian Galeazzo Visconti. Su di lui, per una prima sommaria informazione, cfr. G. B.[OURGIN] s.v. *Armagnac* in *Enciclopedia italiana*, IV, Roma 1929, p. 406, con ulteriori riferimenti bibliografici.

([45]) La notizia più ampia di questi avvenimenti in G. e B. GATARI, *Cronaca carrarese*, I, cit., pp. 435-436. Altre cronache parlano solo della sconfitta e della morte del conte d'Armagnac, avvenuta il 25 luglio 1391. Cfr., ad es., *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 431; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 84; *Chronicon estense*, cit., col. 524.

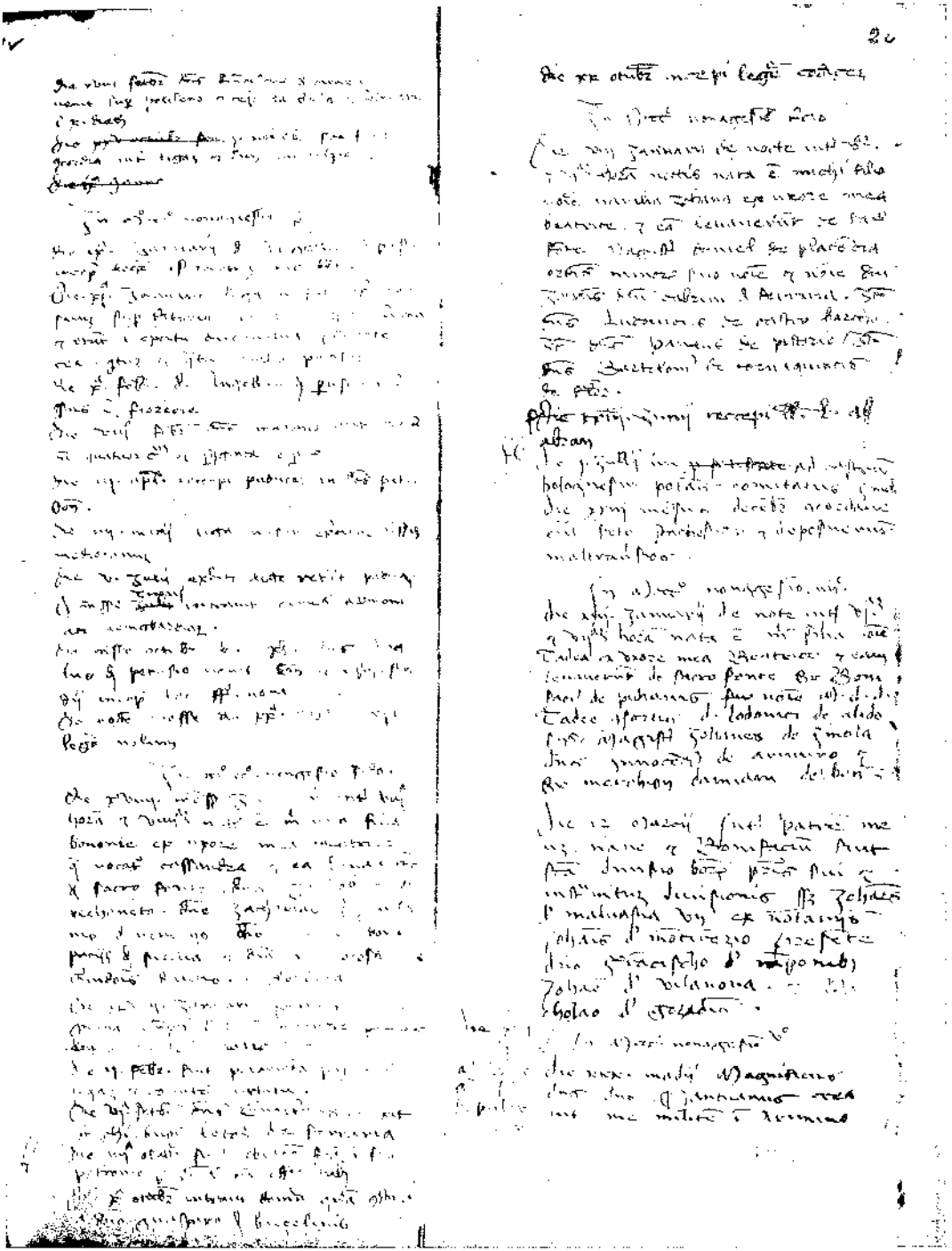

« Liber recordationum » di Gozzadino di Simonino Gozzadini, f. 1v-2r (Bologna - Bibl. Com. dell'Archiginnasio - Archivio Gozzadini: Serie ' Libri di ricordi ' - 1° mazzo).

De mensse octubris die xv. dominus Angelus de Perusio venit Bononiam et in principio Studij incepit lecturam Digesti Novi ([46]).

De eodem mensse die xx[a]. ego incepi legere Volumen ([47]).

In M°CCC° nonagesimo secundo

Die xviiij. menssis januarij, inter octavam horam et nonam, nata est michi una filia Bononie, ex uxore mea Beatrice, que vocatur Cassandra ([48]) et ea[m] levaverunt de sacro fonte dominus Jachobus de Rechaneto ([49]), dominus Zacharias de Trivisanis de Veneciis ([50]), dominus Mateus de Bonifaciis de Sicilia ([51]) et domina Nicholosa, uxor Guidonis Dantis de Florencia ([52]).

Die xxviiij. januarij Petrus de Varignana ([53]), alumpnus dicte Cassandre ([54]), duxit eam secum Varignane.

([46]) Vedi, *supra*, p. 23, nota 71.

([47]) Vedi, *supra*, p. 15.

([48]) La figlia Cassandra è più volte ricordata nel diario (Vedi, *infra*, pp. 42, 51, 54, 55).

([49]) Un *Jacobus de Rechanate* si trova ricordato come vice-podestà di Bologna nell'anno 1383 (Cfr., ad es., MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 78).

([50]) Si tratta di Zaccaria Trevisan da Venezia, in quegli anni a Bologna prima come studente, poi come lettore nello Studio. Il suo nome ricorre più volte nel *Liber secretus* (Cfr. *Il 'Liber secretus'*, I, cit., pp. 85, 91, 97, 99, 104). Su di lui, in particolare, vedi P. GOTHEIN, *Zaccaria Trevisan il vecchio. La vita e l'ambiente*, Venezia 1942 [= *R. Deputazione di Storia patria per le Venezie, Miscellanea di Studi e memorie*, vol. IV].

([51]) Sempre nel *'Liber secretus'*, in data 8 agosto 1394, è annotato l'esame privato di diritto civile di *Matheus de Bonifaciis de Scicilia* (Cfr. *Il 'Liber secretus'*, I, cit., p. 84).

([52]) Molto probabilmente la moglie di quel *Guido de Florencia*, il cui nome figura nelle note contabili, che seguono al diario. Forse si tratta di un dipendente di Gozzadino (vedi, *infra*, p. 69). Questa *Nicholosa* è ricordata ancora in occasione della nascita di un'altra figlia di Gozzadino, Francesca (vedi, *infra*, p. 46).

([53]) Come sempre, quando manca il patronimico, l'identificazione appare difficile. Non credo che possa trattarsi tuttavia di quel *Petrus de Varignana*, che nell'anno 1392-93 era incaricato nello Studio bolognese *ad lecturam medicine de mane* (Cfr. *I Rotuli*, IV, cit., p. 17).

([54]) Vedi, *supra*, nota 48. Nel testo agg. *portavit*, poi cancellato.

Die ij. februarij fuit proclamata pax inter Ligam et comitem Virtutum ([55]).

Die vj[a]. setembris dominus Gualterius conduxit michi duos letos de Ferraria.

Die iiij[a]. otubris fuit oblatio facta in Sancto Petronio per dominos cum officialibus ([56]).

Die x[a]. otubris intravi domum, quam conduxi a domino Guasparo de Barçelinis ([57]).

f. 2r Die xx. otubris incepi legere Codicem ([58]).

In MCCC° nonagesimo tercio

Die viij. januarij de nocte, inter quintam et sextam horam noctis, nata est michi filia nomine Nanilia Johana ([59]) ex uxore mea Beatrice, et eam levaverunt de sacro fonte magister Daniel de Placencia ordinis minorum ([60]), suo nomine et nomine domini

([55]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 436; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., p. 32; *Chronicon estense*, cit., col. 525; G. e B. GATARI, *Cronaca carrarese*, I, cit., pp. 437-438; GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 457.

([56]) Nel giorno della festa di S. Petronio di quell'anno fu celebrata la prima messa nella nuova chiesa dedicata al Santo protettore di Bologna. Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 439; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 64; GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 460. Probabilmente Gozzadino allude ad una offerta votiva fatta in quella solenne occasione.

([57]) Solo alcuni anni più tardi, nel 1396, Gozzadino comincerà a costruire la propria casa (vedi, *infra*, p. 40). Qui si potrebbe anche supporre che Gozzadino, nel prendere una casa in affitto, si fosse rivolto ad una persona, appartenente a famiglia imparentata con i Gozzadini. Infatti, una sorella di Gozzadino, Lassia, aveva sposato un Bargellini (Cfr. P. LITTA, *op. cit.*, loc. cit.).

([58]) Cfr. *I Rotuli*, IV, cit., p. 17.

([59]) Vedi, *infra*, pp. 44, 64.

([60]) Cfr. B. PERGAMO, *I francescani alla facoltà teologica di Bologna (1364-1500)*, in *Archivum franciscanum historicum*, XXVII, 1934, pp. 23-24. Ivi è citato un documento attestante la presenza di *magister Daniel de Placentia* alla pubblicazione del testamento di Alberto d'Este. Vedi, anche C. PIANA, *Chartularium Studii Bononiensis S. Francisci (sec. XIII-XIV)*, in *Analecta Franciscana*, XI, Quaracchi 1970, pp. 93, 42, 49, 51, 274[a], 277[a], 384. Ringrazio il Rev. Padre Celestino Piana per queste notizie e citazioni.

Johanis domini Cabrini de Ferraria ([61]). Item dominus Ludovicus de Castro Barcho ([62]). Item dominus Paulus de Pistorio ([63]). Item dominus Bartolomeus de Tornaquincis de Florencia ([64]).

Die xxiij. junij reccepi libras l. ab Abram ([65]).

Die j. jullij ivi ([66]) ad Castrum Bolognesium potestas comitatus Imole ([67]).

Die xxiij. menssis decembris concordaverunt sete Scachesiorum et deposuerunt Maltraversos ([68]).

([61]) Dovrebbe trattarsi di Giovanni, figlio di Cabrino de' Roberti di Ferrara, e cognato del marchese di Ferrara, Alberto d'Este, avendo quest'ultimo sposato una figlia di Cabrino, Giovanna (Cfr. P. LITTA, *op. cit.*, fasc. « d'Este », tav. XI). Trovo anche ricordato che Giovanni di Cabrino de' Roberti avrebbe diviso il trono di Ferrara con Alberto d'Este (Cfr. F. PASINI-FRASSONI, *Dizionario storico araldico dell'antico Ducato di Ferrara*, Roma 1914, p. 475).

([62]) Il Ferri segnala diversi personaggi di una famiglia da lui chiamata « Castelbarchi, De Castro Barcho altrimenti Del Medico » in ambiente bolognese (Cfr. A. FERRI, *Indici*, I, p. 634, ms. Biblioteca Comunale d'Imola, ms. Imol. 72). Tra questi viene ricordato un *Ludovicus de Castro Barcho* in una pergamena del 1418 (Cfr. A. FERRI, *Estratti dagli archivi imolesi*, vol. II, p. 175, ms. Bibl. Comunale d'Imola, ms. Imol. 72). Assai più difficile stabilire se possa trattarsi di un membro della celebre famiglia dei conti della Val Lagarina, nell'albero genealogico della quale figura, all'incirca nello stesso periodo, un *Ludovicus*, personaggio peraltro dai contorni non nettamente delineati. Su di lui sono state compiute ricerche soprattutto perchè il suo nome e la data 1434 figurano nella iscrizione dedicatoria scolpita sulla statua della Madonna della Corona, venerata in un Santuario presso Spiazzi di Monte Baldo in provincia di Verona (Cfr. G. GEROLA, *Lodovico Castelbarco e la leggenda rodiese della Madonna della Corona*, Ravenna 1914, pp. 5-12).

([63]) Un *Paulus de Pistorio* è ricordato negli anni 1393 e 1394 nel *Liber secretus* (Cfr. *Il 'Liber secretus'*, I, cit., pp. 80, 83).

([64]) È ricordato nell'anno 1393 nel *Liber secretus* (Cfr. *Il 'Liber secretus'*, I, cit., pp. 79-80).

([65]) Segno di attenzione in margine.

([66]) Agg. *pro potestate*, poi cancellato.

([67]) Il nome di Gozzadino, quale podestà del contado d'Imola non figura nella serie cronologica compilata dal Ferri, dove non sempre sono annotati i podestà del contado (Cfr. A. FERRI, *Cronologia del dominio e governo d'Imola*, in *Estratti dagli archivi imolesi*, T. V., estr. nu. 1136, ms. Bibl. Comunale d'Imola, ms. Imol. 72). In Castelbolognese si trovava una residenza del podestà del contado d'Imola, come riporta una pergamena del 1410, citata dal Ferri: « ... sub porticu domus Communis comitatus Imole, residentie potestatis dicti comitatus in dicto Castro » (Cfr. A. FERRI, *Indici*, I, p. 206, ms. Bibl. Comunale d'Imola).

([68]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 453-457; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., pp. 85-86; *Cronica gestorum*

In MCCC° nonagesimo iiij°

Die xiij. januarij de note inter sextam et septimam horam nata est michi filia nomine Tadea ([69]) ex uxore mea Beatrice et eam levaverunt de sacro fonte Ser Bonifacius de Pidianis ([70]), nomine magnifice domine domine Tadee ([71]), consortis domini Lodovici de Alidosiis ([72]), magister Johanes de Imola ([73]), dominus Innocentius de Arimino ([74]) et Ser Merchion Damiani de Bononia ([75]).

Die 12 marcij inter patrem meum ([76]), Nanem ([77]) et Bonifacium ([78]) fuit facta divisio bonorum patris sui et instrumen-

---

ac factorum memorabilium civitatis Bononie, cit., p. 64; GHIRARDACCI, *op. cit.*, pp. 468-471. L'avvenimento è ricordato in una cronaca e nel *Memoriale* di Matteo Griffoni sotto l'anno 1394, mentre la cronaca del Borselli ed il Ghirardacci lo riportano nell'anno 1393, come nel diario di Gozzadino. Ritengo che quest'ultima debba essere considerata la data esatta, anche perchè è difficile pensare ad un errore simile in un libro di ricordi destinato ad uso personale, quale quello di Gozzadino. Ritengo anche opportuno ricordare come, ad esempio, Matteo Griffoni, testimone, come Gozzadino, degli stessi avvenimenti, abbia iniziato la redazione del suo *Memoriale* solo nel 1404 (Cfr. MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., introduzione di A. SORBELLI, pp. XXXIII e LVI-LVII).

([69]) Vedi, *infra*, pp. 54, 57, 64.

([70]) In una pergamena del 1380 trovo citato un *Bonifacius filius quondam Ser Lippi de Pidianis de Imola, imperiali auctoritate notarius* (Cfr. A. FERRI, *Chronologica series notariorum*, in *Estratti dagli archivi imolesi*, IV, p. 746, ms. Bibl. Comunale d'Imola, ms. Imol. 72). Agg. *suo*, poi, cancellato.

([71]) Taddea Fieschi, moglie di Ludovico Alidosi (Cfr. P. LITTA, *op. cit.*, fasc. « Alidosio d'Imola », Milano 1851, tav. I).

([72]) Ludovico Alidosi, signore d'Imola, aveva partecipato nel 1392 alla Lega contro il conte di Virtù.

([73]) Cfr. S. MAZZETTI, *Repertorio di tutti i professori antichi e moderni della famosa Università e del celebre Istituto delle scienze*, Bologna 1848, p. 154, nu. 1541. Si tratta di un omonimo del celebre canonista, che insegnò a partire dal 1387 logica, fisica, filosofia morale, filosofia naturale e dal 1393 al 1395 medicina, filosofia naturale ed astronomia.

([75]) Merchion de Damian, notaio, è ricordato tra i nuovi gonfalonieri del Comune di Bologna, eletti il 15 settembre 1393 (Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 451).

([76]) Simonino Gozzadini.

([77]) Nanne Gozzadini, fratello di Simonino, fu figura di primissimo piano nella vita politica bolognese del tempo. Il suo nome ricorre con grande frequenza nelle cronache bolognesi dell'epoca.

([78]) Bonifacio Gozzadini, altro fratello di Simonino (Vedi, *supra*, pp. 30, 31).

tum divisionis scripsit Johanes de Malvasia ([79]), unus ex notariis Johanis de Montirenzio ([80]), presente domino Francischo de Ramponibus ([81]), Johane de Vilanova ([82]) et Nicholao de Gozadinis ([83]).

Die xij. junij ivi ad Burgum Sancti Sepulcri pro vicario ([84]).

In MCCC° nonagesimo v°

Die xxx. madij magnificus dominus dominus Mantuanus ([85]) creavit me militem in Arimino ([86]).

Die x. julij ivi pro potestate Peruxij ([87]).

([79]) L'originale di questo *instrumentum divisionis* si trovava un tempo nell'Archivio Gozzadini (Filza IV, nu. 42). Un ampio regesto dello stesso si legge tuttavia nel citato *Repertorio* del Bonetti (Tomo IV, fol. 31^{r}-32^{v}). Nell'Archivio di Stato di Bologna è poi conservata una copia di tale atto (Archivio di Stato di Bologna, *Arch. notarile*, Rogiti di Giovanni Malvasia, busta I, 1394-1409). La data dell'atto, sia nel regesto del *Repertorio* sia nella copia dell'Archivio di Stato è tuttavia il 12 maggio 1394.

([80]) Giovanni di Lodovico da Monterenzio (o da Monterenzoli), ambasciatore del Comune di Bologna presso la Repubblica di Venezia, è citato spesso nelle cronache del tempo (Cfr., ad es., MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., pp. 87-92).

([81]) Francesco Ramponi, *doctor legum* e membro del Collegio dei dottori dello Studio, fu pure figura di primo piano nella vita pubblica di questo tumultuoso periodo. Il suo nome ricorre assai di frequente nelle cronache bolognesi del tempo e nel *Liber secretus*. Francesco Ramponi, alcuni anni prima, aveva presentato Gozzadino all'esame privato di diritto civile ed aveva presenziato alla *publica* (Vedi, *supra*, pp. 7, 12-13).

([82]) La famiglia bolognese dei da Villanova è ricordata nell'anno 1394, come famiglia legata ai Ramponi, ai Gozzadini ed altri contro i Maltraversi (Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 456).

([83]) Nicolò Gozzadini, fratello di Gozzadino (Cfr. P. LITTA, *op. cit.*, loc. cit.).

([84]) Scritto nel margine sinistro. A quel tempo erano signori di Borgo S. Sepolcro i Malatesta (vedi anche, *infra*, p. 68).

([85]) Francesco 1° Gonzaga.

([86]) Francesco 1° Gonzaga aveva sposato Margherita di Galeotto Malatesta, signore di Rimini, nel 1393 (Cfr. P. LITTA, *op. cit.*, fasc. « Gonzaga di Mantova », Milano 1834, tav. III).

([87]) Cfr. A. MARIOTTI, *Saggio di memorie istoriche civili ed ecclesiastiche della città di Perugia e suo contado*, I, P. II, Perugia 1806, p. 308: « *Anno 1395. Nobilis et potens miles dominus Gozzadinus de Gozzadinis de Bononia potestas perusinus*, annale corrente *fol. 93 e segg.* ». Vedi anche la registrazione dell'ordi-

In MCCC° nonagesimo vj°

Die xij. junij incepi domum meam.

Die xviij. junij ivi Pistorium pro potestate ([88]).

Die xxviij. julij Simoninus pater meus decessit ([89]).

In MCCC°LXXXXVIJ

De mense januarij comes Alberichus ([90]) venit in Tusciam contra Florentinos ad peticionem ducis Mediolani ([91]).

De mense marcij dux Mediolani misit exercitum suum super territorio mantuano ([92]).

Die vj. junij dominus Nicolaus, marchio Ferrarie, duxit in uxorem filiam domini paduani ([93]).

---

namento per i notai del podestà *Goççorini de Goççorinis* in data 10 luglio 1395 (Archivio di Stato di Perugia, *Comunale, Consigli e riformanze*, 41, c. 92v) e la seguente nota « In nomine Domini amen. Apparent facti et compositi infrascripti libri tempore domini Goçodini de Goçodini de Bononia honorabilis potestatis civitatis Perusii pro sex mensibus incepturis de mense augusti sub millesimo .CCCLXXXXV. » (Archivio di Stato di Perugia, *Comunale, Inventari*, 2, c. 83r). Debbo alla cortesia del prof. Roberto Abbondanza, direttore dell'Archivio di Stato di Perugia, la segnalazione di questi dati.

([88]) Cfr. M.A. SALVI, *Delle historie di Pistoia e fazioni d'Italia*, II, Pistoia 1657, pp. 174-175: « Per il 1396 fu eletto potestà Gozzadino Gozzadini da S. Giorgio... ». Egli rimase in carica fino al 7 agosto 1397.

([89]) Non vi è dubbio che il vero nome del padre di Gozzadino fosse Simonino e non Simolino, riportato da alcuni storici (Alidosi e Mazzetti). È tuttavia da segnalare come il nome Simolino figuri anche nel diploma di laurea di Gozzadino (vedi, *supra*, p. 12), nella *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo* (vedi, *infra*, p. 45, nota 129) e come tale nome venga poi imposto da Gozzadino ad un figlio, che nascerà alcuni anni dopo (vedi, *infra*, p. 44).

([90]) Il conte Alberico da Barbiano.

([91]) Questo avvenimento sembrerebbe da collocarsi alcuni mesi più tardi (Cfr. *Cronica volgare di anonimo fiorentino dall'anno 1385 al 1409 già attribuita a Piero di Giovanni Minerbetti*, in *Rerum italicarum scriptores*, n. ed., T. XXVII, P. II, Città di Castello, s.a., p. 216).

([92]) Cfr. G. e B. GATARI, *Cronaca carrarese*, I, cit., p. 452. Ivi l'avvenimento è ampiamente descritto nel cap. « Quando el ducha de Millan mandò el campo so intorno Mantoa e vene lli misser Ugoloto a dì XXX de marzo 1397 ».

([93]) Nicolò d'Este sposò nel 1397 Gigliola, figlia di Francesco Novello da Carrara (Cfr. P. LITTA, *op. cit.*, fasc. « D'Este », Milano 1820, tav. XI).

Die xxiij. augusti Johanes cavalarius emit a me unum roncenum ([94]) pro precio duc. xxvj. et promisit michi dare denarios usque ad duos menses ([95]).

Die xvij. setembris habuit Abram judeus, quas sibi pignoravi, unam stofam de veluto açuro cum perlis, unam aliam stofam de veluto rubeo ([96]) cum argento ([97]), unam taçam seu confeteriam de argento et xvij. maspilos de perlis ([98]) pro l. bononinis auri.

Die j. otubris Nicolaus Bonçohaninus promisit michi dare pro Antonio Conestabili duc. v. usque ad duos menses ([99]).

In MCCC° LXXXXVIIJ ([100])

Die x. februarij habuit Abram de dictis l. bononinis auri ([101]), bononinos auri x.

Die ultimo marcij habuit Abram duc. x. et ipse restituit michi stoffam de veluto rubeo ([102]).

([94]) Ronzino.

([95]) L'annotazione risulta cancellata da alcuni tratti di penna.

([96]) Le parole *unam stofam-rubeo* sono state poi cancellate. In corrispondenza a queste nel margine sinistro è annotato « restituit michi stofam de veluto açuro et capeletum vinari et ego sibi pignoravi unum digestum vetus ».

([97]) Si tratta, come si vede, di tessuti di gran pregio. Ricordo qui, per inciso, che alcuni capi di vestiario di notevole valore saranno presentati da Gozzadino per la registrazione, alcuni anni più tardi, e precisamente nel 1401, secondo le disposizioni dello statuto suntuario dello stesso anno, tendente a limitare il lusso eccessivo nel vestiario e negli ornamenti (Cfr. *Lo Statuto suntuario bolognese del 1401 e il registro delle vesti bollate* pubbl. da L.A. GANDINI e U. DALLARI, in *Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna*, III serie, VII, 1888, pp. 35-36, nu. 98, 99, 100).

([98]) Bottoni di perle. Aggiunge poi nel margine sinistro « et unum capeletum vinari ornatum perlis », poi cancellato.

([99]) La nota appare in seguito cancellata.

([100]) L'indicazione dell'anno è posta all'inizio del f. 3r, dopo le due prime registrazioni che seguono.

([101]) Vedi, *supra*, la registrazione del 17 settembre.

([102]) Questa nota è scritta nel margine sinistro.

3r Die xxvj. aprelis natus est michi unus filius nomine Anibal ([103]), quem levavit de sacro fonte Veneticus de Baxacomariis ([104]).

Die vj. maij dominus Karolus de Çambechariis cum sequacibus suis levaverunt rumorem, ex quo revolutio status facta est ([105]).

Die xj. dicti mensis contracta fuit treugua per decenium inter ducem Mediolani et Ligam ([106]).

Die vij. junij habuit Abram judeus, quod sibi pignoravi, unum gabanum de pano aureo pro meo induere, pro sol. xij.

Die xj. junij habuit Bonaventura, qui stat prope Sanctum Stefanum, ff. meum vetus pro sol. xl.

Die xiij. augusti Astorius de Favencia pacificavit nos cum domino Karlo et sequacibus, quo die promisi dare Cassandram

---

([103]) Vedi, *infra*, p. 45.

([104]) Forse lo stesso Venetico Baciacomari, ricordato come appartenente prima al Consiglio dei Cinquecento (nel 1376), poi al Consiglio dei Seicento (nel 1387) (Cfr. GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 357 e p. 420).

([105]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 461-463; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., pp. 87-88; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 65; GHIRARDACCI, *op. cit.*, pp. 496-497. Gozzadino non dedica più di poche parole a questo avvenimento, nel quale, come si apprende da altre fonti, egli fu drammaticamente coinvolto insieme con Nanne, suo zio. Ne parla invece diffusamente Matteo Griffoni. All'origine della sollevazione sarebbe stato, secondo Matteo Griffoni, un tentativo di Nanne Gozzadini di impadronirsi dello stato (« Dominus Charolus de Zambecariis doctor, Jacobus de Griffonibus et multi alii eorum sequaces senserunt quod Nannes de Gozadinis cum omnibus de septa sua volebant facere guarnimentum et armatam contra ipsos, causa deponendi ipsos de statu suo »). Il tentativo non riuscì ed i Gozzadini si trovarono a mal partito, ma l'intervento di Matteo Griffoni, allora gonfaloniere di giustizia, fu per loro la salvezza (« ... et vere, nisi fuisset dictus Mathaeus, Nannes fuisset dicta nocte mortuus vel confinatus. Sed Mathaeus tenuit dictum Nannem et dominum Goçadinum, eius nepotem, in palatio et numquam permisit ipsos offendi nec aliquem alium de Gozadinis... »).

([106]) Cfr. *Annales mediolanenses*, in *Rerum italicarum scriptores*, XVI, Mediolani 1730, col. 831. L'avvenimento è riportato anche dalla *Cronaca carrarese*, ma con una data sbagliata (Cfr. G. e B. GATARI, *Cronaca carrarese*, I, cit., p. 464 e nota 1).

filiam meam Rainaldo, filio Alberti de Blanchis. Dos autem debet declarari per dictum Astorium ([107]).

Die xxj. setembris Gierardus Sancti de Perugis dal Medexano ([108]) habuit ad çohadegam ([109]) a me unum par bouum, cuius locationis Lodovicus de Codagnelis ([110]) fecit instrumentum; debet retinere boves de marcio proxime venturo usque ad unum annum et pro toto tempore debet michi dare corbes xij. furmenti.

Dicta die Perinus Nanini de Lacte de Massa Lombardorum, nunc habitator in Medexano ([111]), habuit a me unum aliud par bouum cum eisdem condictionibus.

Die xxij. setembris Abram judeus habuit duc. ix. pro merito illorum duc. xl. quos habui die xvij. setembris ([112]).

Die ij. otubris habuit Bonaventura judeus ([113]), quem sibi pignoravit dominus Vitus ([114]), unum Volumen ([115]).

Die xvj. otubris habuit Abram judeus a me unum collum leopardi de argento pro sol. xx. ([116]). f. 3v

Die xvj. otubris habuit Abram judeus a me unum collum aquile, duas taceas, duos scudetos, unum colum leopardi de ar-

([107]) Cfr. MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 88; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 65; GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 497. Nè Matteo Griffoni, nè il Ghirardacci indicano la data dell'avvenimento ed accennano all'intervento di Astorgio Manfredi di Faenza.

([108]) Medexanum = Medesano, castello della pianura bolognese (Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 6).

([109]) Çohadega = forma particolare di soccida *ad laborandum*, detta volgarmente giovatica.

([110]) È ricordato tra gli Anziani eletti nel 1412 (Cfr. MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 100).

([111]) Vedi, *supra*, nota 108.

([112]) Per l'esattezza il 17 settembre 1397, Gozzadino aveva ricevuto 50 bolognini d'oro (vedi, *supra*, p. 41), ma di questi ne aveva restituiti 10 il giorno 10 febbraio 1398 (vedi, *supra*, p. 41).

([113]) Vedi, *supra*, p. 42.

([114]) Potrebbe trattarsi dello stesso *dominus Vitus*, che troviamo citato nelle note di contabilità, che seguono al diario (vedi, *infra*, p. 70).

([115]) Ritengo che si tratti di un *Volumen*, dato che in una precedente occasione, e precisamente l'11 giugno, Gozzadino aveva dato in pegno a Bonaventura un *Digestum Vetus* (vedi, *supra*, p. 42).

([116]) La registrazione è stata poi cancellata con alcuni tratti di penna.

gento ([117]), unam coronam argenteam, unam capelinam copertam veluto veridi et unam lecturam Bartoli super ff. novo, quas res pignoravi sibi pro sol. cxxvj.

MCCCLXXXXVIIIJ

Die iij. marcij habuit dictus Abram sol. xxvj. et restituit michi colum leopardi ([118]).

Die 11 marcij Nanes et Johanes de Bentivoglis cum sequacibus levaverunt rumorem in Bononia, ex quo sequta est expulsio eorum ([119]).

Die j. aprelis natus est michi ex uxore mea Beatrice unus filius nomine Simolinus ([120]) et eum levaverunt de sacro fonte dominus Henricus de Guigliarinis de Lugo, Ravagexius de Bononia ([121]) et Petrus Berçuxij de Bononia.

Die xxj. augusti fuit captus comes Johanes de Barbiano, qui iverat super territorio mutinensi, a gentibus bononiensium ([122]).

Die iiij. setembris mortua fuit Nanilia filia mea ([123]).

Die xxvij. otubris mutatus est status Bononie in artifices et omnes exiticii tunc rediverunt ([124]).

([117]) Le parole *unum colum leopardi de argento* sono state in seguito cancellate.

([118]) Vedi la registrazione precedente e la relativa nota.

([119]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 464-465; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 88; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., pp. 37-38; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., pp. 65-66; GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 500.

([120]) Del figlio Simolino non si trovano più notizie nel diario.

([121]) Dovrebbe essere lo stesso Ravagese da Bologna, ricordato nel 1393, quale capitano delle brigate del marchese di Ferrara contro Opizo da Montecarugli (Cfr. *Le croniche di Giovanni Sercambi lucchese* a cura di S. BONGI, I, Lucca 1892 [= *Fonti per la storia d'Italia pubbl. dall'Istituto Storico Italiano, 19*], p. 297.

([122]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 464-468; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., pp. 88-89; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., pp. 45-46; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 66; GHIRARDACCI, *op. cit.*, pp. 502-503.

([123]) Vedi, *supra*, p. 36.

([124]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 466-467, 469-471; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 89; *Cronaca bolo-*

Die vij. novembris mortuus est michi Anibal filius meus ([125]).

MCCCC^{o} f. 4r

Die xxij. marcij decessit mater mea ([126]).

Die vj. aprelis natus est michi ex Beatrixia uxore mea unus filius nomine Anibal ([127]).

Die xxvij. otubris mortua est Beatrixia uxor mea Rome de peste ([128]).

MCCCCJ

Die xxiiij. januarij duxi Constanciam filiam domini Ugolini in uxorem ([129]).

---

gnese di Pietro di Mattiolo, cit., pp. 55-58; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., pp. 66-67; GHIRARDACCI, *op. cit.*, pp. 505-506. Tra gli *exiticii*, che rientrarono a Bologna, vi era anche Nanne Gozzadini, espulso alcuni mesi prima (vedi, *supra*, p. 44).

([125]) Vedi, *supra*, p. 42. Il nome Annibale verrà nuovamente imposto al figlio che nascerà alcuni mesi dopo, il 6 aprile 1400.

([126]) Secondo il Litta, il padre di Gozzadino, Simonino, ebbe due mogli: Francesca di Bartolomeo Costabili di Ferrara e, nel 1352, « Giovanna di Brandolisi di Cavazzino, che si dice Medici, fuggito da Firenze per le fazioni. Testò nel 1400, 27 marzo » (Cfr. P. LITTA, *op. cit.*, loc. cit.). Essendo Gozzadino nato nel 1367 dovrebbe senz'altro trattarsi della seconda. Ritengo che la data, riportata dal Litta, relativa al testamento, data che risulterebbe di pochi giorni posteriore alla morte, debba essere ritenuta errata, dovendosi escludere l'errore nella annotazione di Gozzadino.

([127]) Vedi, *supra*, nota 125.

([128]) Vedi, *supra*, p. 29.

([129]) Si tratta di Costanza, figlia di Ugolino Scappi e non di Tommaso Scappi, come afferma il Litta (Cfr. P. LITTA, *op. cit.*, loc. cit.). Ugolino Scappi, *doctor legum*, era membro del Collegio dei dottori dello Studio (Cfr. *Il 'Liber secretus'*, I, cit., pp. 25 e segg.) e personalità di rilievo nella vita politica bolognese (Cfr., ad es., *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 214 e segg., e MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., pp. 77 e segg.). Di questo matrimonio si dilunga a parlare la *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, facendolo apparire quasi un avvenimento cittadino:

« MCCCCI, uno lunedì che fo adì xxiiii del mexe de zenaro, tra le vinti e le vinti vna hora, o circha, misser gozadino di gozadini, doctore e chaualiero,

Die v. marcij Johanes de Bentevoglis levavit rumorem et obtinuit ([130]).

Die xiiij. dicti mensis Johanes de Bentevoglis fuit creatus dominus Bononie ([131]).

MCCCCIJ

Die xxj. februarij nata est michi una filia, nomine Francisca ([132]) et eam levavit de sacro fonte domina Nicolosa, mater Dantis ([133]).

Die xv. junij mortua est dicta Francisca ([134]).

Die xxvij. junij reversi fuimus in Bononia cum subsidio domini ducis ([135]).

---

figliolo che fo de symolino di gozadini, acompagnado da tutto lo fiore di cittadini de bollogna chaualieri doturi zudixi procuradori e mechadanti et altra notabele gente assai, si venne acaxa da misser *ugolino dai tauolaci, alora ditto di scappi* el quale misser ugolino era etiamdio doctore de lege e fo figliolo de ser maxe dai tauolaci. E li vignudo lo ditto misser gozadino cusì acompagnado, si spoxò vna figliola del ditto misser vgolino di scapi lo quale ello gli auea doda e permessa per soa mogliere, la quale auea nome ***** E como la fo spoxada, la fo menada incontinenti alla chaxa del ditto misser gozadino spoxo e so marido, acompagnada da certi chaualieri citadini e forastieri e da asai altra gente molto honorevelemente, e li fo fatta grandissima festa el dì seguente ». (Cfr. *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., pp. 76-77).

([130]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 472; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 90; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., pp. 77-78; GHIRARDACCI, *op. cit.*, pp. 517-518. L'inizio della sommossa che portò al potere Giovanni Bentivogli è ricordato dalle cronache con date diverse. Viene anche ricordata dal Ghirardacci la parte importante avuta da Gozzadino in quella occasione, nel tentativo, peraltro fallito, di impedire a Giovanni Bentivogli di impadronirsi del potere.

([131]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 472-473; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 90; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., pp. 78-80; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 68; GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 518.

([132]) Vedi l'annotazione seguente.

([133]) Ritengo si tratti della stessa *Nicholosa, uxor Guidonis Dantis de Florencia*, ricordata in una precedente occasione (vedi, *supra*, p. 35).

([134]) Vedi, *supra*, nota 132.

([135]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 482-483; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 91; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., pp. 110-112; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium*

Die sequenti mortuus fuit Johanes de Bentevoglis ([136]) et civitas pervenit ad dominium dicti domini ducis ([137]).

Die ij. setembris decessit predictus dominus dux ([138]).

Die j. novembris intravi potestariam civitatis Pisarum.

MCCCCIIJ

Die xxiiij. julij nata est michi una filia nomine Francisca ([139]) et eam levavit de sacro fonte Anthonius de Sancto Chassiano ([140]) in Pisis ([141]).

MCCCCIIIJ

f. 4v

Die iiij. setenbris natus est michi inter vj. et vij. horam unus filius ex Constancia, nomine Gabriel Maria ([142]), quem levavit de sacro fonte Jacobus de Mantegaciis, nomine domine

---

civitatis Bononie, cit., p. 68; GHIRARDACCI, *op. cit.*, pp. 531-533. Il giorno precedente, nella battaglia di Casalecchio, Giovanni Bentivogli era stato sopraffatto dalle armi di Gian Galeazzo Visconti. Matteo Griffoni ricorda i Gozzadini tra le famiglie dei *confinati extra civitatem, qui erant in campo ducis Mediolani*, che rientrarono in Bologna in quella occasione.

([136]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 481, 485; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 91; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., p. 116; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., pp. 68-69; GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 535.

([137]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 480-484, 486; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 91; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., pp. 116-117; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 69; GHIRARDACCI, *op. cit.*, pp. 534-535.

([138]) Gian Galeazzo Visconti morì in realtà il 3 settembre: cfr. *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 69.

([139]) Vedi, *infra*, pp. 56, 58, 59, 60.

([140]) Molto probabilmente lo stesso Antonio da San Casciano, che si trova ricordato all'incirca nello stesso periodo nella *Cronaca di Pisa* di Ranieri Sardo (Cfr. *Cronaca di Pisa di Ranieri Sardo*, a cura di O. BANTI, Roma 1963 [= *Fonti per la storia d'Italia pubbl. dall'Istituto Storico Italiano, 99*], p. 280).

([141]) Aggiunto da mano più tarda si legge: *mortua fuit dita Francischa die 25 februari 1462.*

([142]) Vedi, *infra*, p. 48. Al bambino fu imposto il nome di uno dei padrini, in questo caso quello di Gabriele Maria, come il nome del signore di Pisa e di Crema, Gabriele Maria Visconti, qui ricordato insieme con la madre Agnese Mantegazza.

Agnetis ([143]), dominus Gabriel ([144]), dominus Raynerius de Zaçis ([145]) et Marianus de Sancto Cassiano in Pisis ([146]).

MCCCCV

Die xv. julij decessit Gabriel predictus ([147]).

Die xx. julij dominus Gabriel fuit expulsus de Pisis ([148]).

Die xxiij. decembris dissessi de Luca et ivi Mediolanum cum domino Gabriele ([149]).

MCCCCVJ

Die xxiij. januarij inter ij. et iij. horam natus est michi in Luca ex Constancia uxore mea unus filius, nomine Laurencius ([150]), quem levaverunt de sacro fonte Laurencius Trenta ([151]),

---

([143]) Agnese Mantegazza, di nobile famiglia milanese, madre di Gabriele Maria Visconti, figlio naturale di Gian Galeazzo Visconti.

([144]) Gabriele Maria Visconti.

([145]) *Raynerius de Zaciis de Pisis* è ricordato come podestà di Bologna nel 1382 (Cfr. MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 77) e quindi a Pisa nel 1405 (Cfr. *Le croniche di Giovanni Sercambi lucchese*, III, cit., pp. 86-87).

([146]) Nella citata *Cronaca di Pisa di Ranieri Sardo* non trovo ricordato un *Marianus de Sancto Cassiano*.

([147]) Vedi, *supra*, p. 47.

([148]) Sul dominio di Gabriele Maria Visconti in Pisa e sulla sua conclusione, cfr., *Specimen historiae Sozomeni Presbyteri Pistoriensis*, in *Rerum italicarum scriptores*, T. XVI, Mediolani 1730, coll. 1185-1186, nonchè *Storia di Milano*, VI, cit., pp. 113-115.

([149]) Sul rientro di Gabriele Maria Visconti a Milano, cfr. *Storia di Milano*, VI, cit., p. 122.

([150]) Vedi, *infra*, pp. 56-59.

([151]) Non c'è dubbio che debba trattarsi di Lorenzo Trenta, uno dei personaggi più illustri della celebre famiglia lucchese di mercanti e banchieri. Ma certo, ancor più che come banchiere, « più noto è il suo nome di splendido mecenate, per aver commesso, nel 1413, a Jacopo della Quercia, il grande polittico marmoreo della sua cappella di S. Riccardo in S. Frediano di Lucca... » (Cfr. EU. L.[AZZARESCHI], s.v. *Trenta*, in *Enciclopedia italiana*, XXXIV, Roma 1937, p. 261). Ivi è sepolto e Jacopo della Quercia ne scolpì la lastra tombale (Cfr. G. NICCO FASOLA, s.v. *Della Quercia Jacopo*, in *Enciclopedia Universale dell'Arte*, IV, Venezia-Roma 1958, col. 246).

Nicolaus de Guinisis ([152]) et Nicolaus Raolfini ([153]).

MCCCCVIJ

Die xvj. aprelis aplicui Ferarie veniens de Mediolano, unde recessi propter malas conditiones illarum partium ([154]).

Die vj. setembris dominus Nanes, patruus meus, defuntus est veniens Ferariam de Rodigio ([155]).

MCCCCVIIJ

f. 5r

Die xviiij. marcij inter horam xiij. et xiiij. nata est michi una filia nomine Lucrecia ([156]), ex uxore mea Constancia in Feraria et eam levaverunt de sacro fonte Johanes Bertacij de Feraria ([157]), Racelus de Lauro de Bononia et dominus Anthonius de Parma ([158]).

([152]) Nelle *Cronache* di Giovanni Sercambi vengono ricordati un Nicolao di Berla Guinigi ed un Nicolao di Lazzaro Guinigi, vescovo di Lucca. Ritengo possa trattarsi di quest'ultimo, dato che il suo nome si trova ricordato proprio accanto a quello di Gozzadino in un episodio riportato nelle medesime *Cronache*, anche se riguardante un periodo più tardo, e cioè quando Gozzadino fu podestà di Lucca nel 1421-22 (Cfr. *Le croniche di Giovanni Sercambi lucchese*, cit., III, Lucca 1892, p. 346). Il giudizio di Giovanni Sercambi su Gozzadino in quell'occasione non è molto lusinghiero... Cfr., anche F. Ughelli, *Italia sacra*, I, Venetiis 1717, coll. 824-825.

([153]) Nel ms. il cognome *Raolfini* è scritto assai chiaramente e, data la notevole correttezza con la quale i vari nomi sono riportati, non vedo perchè si dovrebbe pensare ad un errore in questo caso. Comunque, ammettendo questa eventualità, penserei che potesse trattarsi di Nicolò Arnolfini, appartenente alla nota famiglia di mercanti lucchese, il cui nome ricorre più volte nelle *Cronache* di Giovanni Sercambi e, tra l'altro, si trova associato, una volta (nel 1408) a quello di Nicolò Guinigi, vescovo di Lucca (vedi, *supra*, nota 152) ed un'altra volta (nel 1422) a quello di Lorenzo Trenta (vedi, *supra*, p. 48, nota 151) (Cfr. *Le croniche di Giovanni Sercambi lucchese*, III, cit., pp. 141 e 317).

([154]) Sulle *malae conditiones* di Milano in quell'anno, vedi *Storia di Milano*, VI, cit., pp. 126-128.

([155]) Nanne Gozzadini si era rifugiato a Ferrara nel 1404 (Cfr. Matthaeus de Griffonibus, *Memoriale historicum*, cit., p. 94; Ghirardacci, *op. cit.*, p. 574). Vedi anche G. Gozzadini, *Nanne Gozzadini e Baldassarre Cossa*, Bologna 1880, pp. 329-330, 348-349.

([156]) Vedi, *infra*, p. 50.

([157]) La famiglia Bertazzi figura tra quelle della nobiltà ferrarese di quei tempi (Cfr. A. Maresti, *Teatro geneologico et istorico dell'antiche e illustri famiglie di Ferrara*, I, Ferrara 1678, pp. 161-163).

([158]) In questi casi l'identificazione appare estremamente incerta. Mi limito

MCCCCVIIIJ

De mense aprelis dominus rex Apulie ([159]) venit in Tuxiam cum magno exercitu ([160]).

Die xviij. aprelis inter vj. et vij. horam nata est michi una filia nomine Jacoba ([161]) ex uxore mea Constancia in Feraria et eam levaverunt de sacro fonte Crestoforus de Valeria de Parma ([162]) et dominus Grassias de Yspania ([163]).

Die *** maij dominus marchio interfecire (*sic*) fecit dominum Otonem de Tercijs ([164]).

Die j. julij defunta est Lucrecia filia mea in Feraria ([165]).

MCCCCX

Die xviiij. januarij intravit Georgius de Ordolafiis in Forlimpopulum ([166]).

---

a segnalare la presenza di un *Anthonius de Parma* in un *instrumentum* del 1407 redatto a Reggio (Cfr. A. PEZZANA, *Storia della città di Parma*, II, Parma 1842, appendice di documenti, p. 15).

([159]) Ladislao d'Angiò Durazzo, re di Napoli.

([160]) La venuta in Toscana del re di Napoli e l'assedio di Arezzo sono ricordati anche nelle cronache bolognesi (Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 530-531).

([161]) Vedi, *infra*, p. 51.

([162]) Cristoforo de' Valera (o de' Valerii), nobile di Parma, si trova più volte ricordato negli anni 1417 e seguenti nelle vicende della storia di Parma (Cfr. A. PEZZANA, *Storia della città di Parma*, II, cit., pp. 172 e segg., nonchè E.P. VICINI, *I podestà di Modena, serie cronologica 1336-1796*, Modena 1918, pp. 89-90).

([163]) Anche in questo caso l'identificazione è praticamente impossibile data la grande diffusione del nome (e del cognome) *Garcia*. Mi limito a segnalare che nel periodo che va dal 1400 al 1430, tra gli studenti del Collegio di S. Clemente degli Spagnoli di Bologna, troviamo i seguenti nomi: *Garsias de Broano* (1400), *Garsias de Palentia* (1402-1404), *Garsias Gundisalvi de Quiros* (1406-1415), *Garsias de Navarra* (1429-1430). Cfr. A. PEREZ MARTIN, *Escolares del Colegio de Espana en Bolonia (1368-1430)* [= *Studia Albornotiana. Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia* in corso di pubblicazione]. Ringrazio il Prof. Evelio Verdera y Tuells, Rettore del R. Collegio di Spagna di Bologna, per avermi cortesemente consentito di consultare le bozze di stampa del suddetto lavoro.

([164]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 531; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 97; GHIRARDACCI, *op. cit.*, pp. 578-579. Il fatto avvenne il 17 maggio.

([165]) Vedi, *supra*, p. 49.

([166]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*. III, cit., pp. 533, 534; MAT-

Die xij. januarij intravit papa Alexander in Bononiam ([167]).

Die xvij. junij defunta est Jacoba filia mea ([168]). t. 5v

Die xv. decembris inter x. et xj. horam nata est michi ex Costancia uxore mea una filia nomine Elisabet Lucrecia ([169]) et eam levavit de sacro fonte domina Jacoba.

MCCCCXJ

Die xxiiij. marcij incepi officium capitaniatus Parme ([170]).

MCCCCXIJ

Die *** januarij Cassandra ([171]) filia mea fuit desponsata per Jacobum domini Lipi de Gisileriis ([172]), ad domum cuius accessit dicto anno die *** februarii.

Die ij. julij inter vj. horam et vij. natus est michi ex Constancia uxore mea unus filius nomine Sismondus ([173]), quem levavit de sacro fonte Fede de Florencia et eius uxor.

MCCCCXIIJ

Steti isto mileximo in Parma.

THAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 97; GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 581.

([167]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 532; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 97; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., p. 206; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 71; GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 580.

([168]) Vedi, *supra*, p. 50.

([169]) *Lucrecia* è scritto nell'interlinea sopra ad Elisabet.

([170]) Cfr. A. PEZZANA, *Storia della città di Parma*, II, cit., p. 109. Vi si legge, a proposito di un atto del 1411: « ... essendo podestà di Parma un Aldobrandino degli Ariosti e capitano un... Gozzadini da Fiorenza... ». Il nome, dice una nota, manca perchè la pergamena è guasta, ma non c'è dubbio che si tratti del Nostro. Cfr. anche E. SCARABELLI-ZUNTI, *Consoli, governatori e podestà di Parma dal 1100 al 1935*, Parma 1935, p. 56.

([171]) Vedi, *supra*, pp. 35, 42 e *infra*, pp. 54, 55, 63.

([172]) Jacopo di Lippo Ghisilieri è ricordato nelle cronache bolognesi. Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 520, 553-554; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 96.

([173]) Vedi, *infra*, p. 57.

MCCCCXIIIJ

Steti ecciam isto mileximo in Parma.

Die j. maij incepi officium capitaniatus Regij ([174]).

f. 0r

MCCCCXV

Die xxvj. junij inter viiij. et x. horam nati fuerunt ex Constan[c]ia uxore mea unus filius et una filia nomine Prosper et Prospera; masculum levavit de sacro fonte Rubeus de Accarixiis ([175]) ed feminam Petrus Cartarius ([176]), qui ambo postea mortui sunt infra paucos dies.

MCCCCXVJ

Die vij. januarij dominus Anthonius de Bentevoglis cum aliis multis civibus expulerunt gubernatorem, qui Bononiam gubernabat pro Ecclesia ([177]).

([174]) Il nome di Gozzadino, come capitano del popolo del Comune di Reggio, ricorre con grande frequenza nel *Liber provisionum et reformationum dominorum Ancianorum communis et civitatis Regii* di quel periodo. Così, ad esempio, nella riunione del 26 ottobre 1414 (Archivio di Stato di Reggio Emilia, *Comunale, Provvigioni* 1413-1415, fol. 90r: *dominus Gozadinus capitaneus de Gozadinis*), del 1° novembre 1414 (*ibid.*, fol. 91v: « Convocatis et congregatis..... dominis ancianis..... de mandato domini Gozadini de Gozadinis capitanei civitatis Regii ») e del 4 novembre dello stesso anno (*ibid.*, fol. 93v). Poi ancora nel 1415, il 12 febbraio (fol. 110v), il 17 marzo (fol. 119r), il 7 aprile (fol. 122v), il 12 maggio (fol. 126v-127v), l'11 giugno (fol. 135r), e l'8 dicembre (*Provvigioni* 1415-1417, fol. 32v). Infine nel 1416, il 7 gennaio (fol. 42v), il 12 aprile (fol. 60r), il 14 aprile (fol. 60v), il 24 aprile (fol. 61v) e l'ultimo di aprile (fol. 63r).

([175]) Gli Accarisi figurano nell'anno 1500 tra le più importanti famiglie bolognesi (Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, IV, a cura di A. SORBELLI in *Rerum italicarum scriptores*, n. ed., T. XVIII, P. I, p. 560).

([176]) Nel *Liber provisionum et reformationum dominorum Ancianorum communis et civitatis Regii*, in data 14 luglio 1415, trovo ricordato un *Petrus de Cartariis* (Archivio di Stato di Reggio Emilia, *Comunale, Provvigioni*, 1415-1417, fol. 3v).

([177]) Si tratta del vescovo di Siena, Antonio Casini, fiorentino (Cfr. A. MASINI, *Bologna perlustrata*, III, Bologna 1666, pp. 164-165). Sull'avvenimento, cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 551; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 103; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., pp. 270-271; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 73; GHIRARDACCI, *op. cit.*, pp. 603-604. Tutte le cronache riportano concordemente l'avvenimento in data 5 gennaio.

Die j. maij explevi officium capitaniatus Regij ([178]) et redivi Bononiam.

MCCCCXVIJ

Die j. januarij incepi officium conducte stipendiariorum, ad quod fui electus pro uno anno.

Die v. januarij inter xv. et xvj. horam natus est michi ex uxore mea Constancia unus filius nomine Brandilisius et eum levaverunt de sacro fonte dominus Baldus Anthonius de Gabrielis de Augubio, qui fuit potestas Bononie ([179]) et Florianus de Mezovilanis ([180]).

Die viij. junij Comune Bononie misit exercitum suum contra Sanctum Johanem ([181]), cuius exercitus fuimus comissarii dominus Bartolomeus de Manzolis et ego ([182]). f. 6v

Die xxj. junij facta fuit intracta et recuperatio castri Sancti Johanis ([183]).

([178]) Alcuni giorni prima si era provveduto a redigere l'inventario dei beni del Comune, che si trovavano nella casa di Gozzadino (Archivio di Stato di Reggio Emilia, *Comunale, Recapiti alle riformagioni* 1398-1425: « MCCCCXVI indictione nona die xxviij aprilis. Infrascriptum est inventarium factum de bonis et rebus communis Regii esistentibus in domo Gozadini capitanei »).

([179]) Baldo Antonio Gabrielli da Gubbio fu eletto podestà di Bologna il 26 luglio 1416 ed il suo nome figura anche tra i podestà nel successivo anno 1417 (Cfr. *Indice dei podestà, capitani, loro vicari e giudici del Comune di Bologna*, ms. presso l'Archivio di Stato di Bologna, pp. 105-106). Non trovo tuttavia riportato questo nome nella serie cronologica dei vari magistrati del Comune di Bologna, contenuta in un recente lavoro. Detta serie presenta infatti una lacuna tra gli anni 1414 e 1418 (Cfr. E. Gualandi, *Podestà, Consoli, Legati pontifici, Governatori e Vice-legati che hanno governato la città di Bologna*, in *L'Archiginnasio*, LV-LVI (1960-61), p. 218).

([180]) Cfr. Matthaeus de Griffonibus, *Memoriale historicum*, cit., p. 105.

([181]) San Giovanni in Persiceto.

([182]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 559-560; Matthaeus de Griffonibus, *Memoriale ristoricum*, cit., pp. 103-104; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., pp. 286-288; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 74; Ghirardacci, *op. cit.*, p. 616.

([183]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 560-561; Matthaeus de Griffonibus, *Memoriale historicum*, cit., p. 104; *Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo*, cit., p. 288; Ghirardacci, *op. cit.*, p. 616. Da alcuni vengono riportate date diverse.

MCCCCXVIIJ

Die xxvj. junij Albertus natus meus ([184]) duxit in uxorem Lenam, nepotem domini Batiste de Bentevoglis ([185]).

Die iiij. setembris tradidi nuptui Tadeam filiam meam ([186]) Raynaldo de Ariostis ([187]).

MCCCCXVIIIJ

De mense februarii papa Martinus quintus venit Ferariam ([188]).

Die iiij. julij hora vj. nata fuit michi ex uxore mea Costancia una filia nomine Elisabet ([189]), quam levaverunt de sacro fonte domina Perlina, uxor Floriani de Mezovilanis ([190]), et Lencius de Rubeis ([191]).

f. 7r

MCCCCXX

Die xxiij. setembris mortua fuit Elisabet filia mea ([192]).

Die iiij. decembris redivit Cassandra filia mea ([193]) domum, vidua propter obitum Jacobi de Gisileriis mariti sui ([194]).

Die xx. februarii natus fuit ex Alberto et Lena ([195]) unus filius nomine Brandelixius ([196]).

([184]) Vedi, *supra*, p. 31.

([185]) Battista Bentivogli è più volte ricordato nel *Memoriale* di Matteo Griffoni (Cfr. MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., pp. 90-108).

([186]) Vedi, *supra*, p. 38 e *infra*, pp. 57, 64.

([187]) È ricordato dal Ghirardacci (Cfr. GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 614).

([188]) L'avvenimento è ampiamente riportato dal Ghirardacci (Cfr. GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. 622).

([189]) Vedi, *infra*, l'annotazione del 23 settembre 1420.

([190]) Vedi, *supra*, p. 53, nota 180.

([191]) È ricordato dal Ghirardacci (Cfr. GHIRARDACCI, *op. cit.*, pp. 585, 590).

([192]) Vedi, *supra*, l'annotazione del 4 luglio 1419.

([193]) Vedi, *supra*, pp. 35, 42, 51 e, *infra*, p. 55.

([194]) Vedi, *supra*, p. 51.

([195]) Vedi, *supra*, note 184, 185.

([196]) Vedi, *infra*, p. 55.

MCCCCXXJ

Die j. otubris intravi officium potestarie civitatis lucane ([197]).

MCCCCXXIJ

Isto tempore steti in Luca ([198]).

Die xxiiij. setembris nata est Bartolomea filia Alberti ([199]).

MCCCCXXIIJ

Die xxj. marcii defuntus est Brandelisius filius Alberti ([200]).

Die vij. augusti defunta est Cassandra filia mea ([201]).

Die xxiij. augusti defuntus est Albertus filius meus ([202]).

MCCCCXXIIIJ

De mense januarii et februarii, existente domino Johane de Guasconibus priore, fui habilitatus quoad civilitatem pro introitu collegii, de quo fuit rogatus Filipus de Marsiliis, notarius collegii ([203]).

([197]) Cfr. S. Bongi, *Inventario dell'Archivio di Stato di Lucca*, II, Lucca 1876, p. 316. Ivi, nell'elenco dei podestà di Lucca, si legge: « 1421: Giovanni Jacopo suddetto [G. Jacopo q. Azzolini de' Marchesi Malaspina di Luzolo], ma sulla fine dell'anno Gozzadino de' Gozzadini da Bologna. 1422-1429: Gozzadino suddetto. 1430... Dai libri che restano di quest'anno, nel quale avvenne la mutazione di stato per la caduta di Paolo Guinigi, non è riuscito di ricavare il nome di chi ebbe l'ufficio di Podestà, che pure non fu vacante come da più documenti apparisce ». Il diario di Gozzadino, testimoniando che egli cessò dall'ufficio di podestà di Lucca il 10 gennaio 1431, consente di colmare questa lacuna (vedi, *infra*, p. 58). Gozzadino è ricordato come podestà di Lucca anche nelle cronache di Giovanni Sercambi (Cfr. *Le croniche di Giovanni Sercambi lucchese*, III, cit., pp. 310, 346).

([198]) Vedi, *supra*, nota 197.

([199]) Vedi, *supra*, p. 54.

([200]) Vedi, *supra*, p. 54.

([201]) Vedi, *supra*, pp. 35, 42, 51, 54.

([202]) Vedi, *supra*, pp. 31, 54.

([203]) La *civilitas*, cioè la condizione di *civis bononiensis* era uno dei requisiti per essere ammessi a far parte del collegio dei dottori. Il *Liber secretus*, in data 30 gennaio 1424, reca annotato che Gozzadino de' Gozzadini, insieme con

Die xvj. maij tradidi Franciscam filiam meam ([204]) nuptui domino Anthonio de Bentevoliis ([205]) et misi eam dicta die Pisis, ubi dictus dominus Anthonius morabatur.

f. 7v

MCCCCXXV

Die xviij. marcij inchoata est guera inter ducem Mediolani ([206]) et florentinos ([207]).

MCCCCXXVJ

Die xv. augusti Laurentius filius meus ([208]) duxit in uxorem Elisabet filiam ([209]) Petri Johanis de Bologninis ([210]) et dicta die tradidi nuptui Lucreciam ([211]) domino Galeoto de Canedulo ([212]).

MCCCCXXVIJ

Die xxv. otubris natus est michi unus nepos ex Elisabet, uxore Laurencij filij mei ([213]), nomine Albertus ([214]).

MCCCCXXVIIJ

Die xviij. aprelis hora vj. noctis fuit conclusa et firmata pax inter ligam Venetorum et Florentinorum et ducem Medio-

---

alcuni altri erano stati dichiarati *habiles ad omnia et per omnia ad introitum collegii, preterquam ad lecturam*. La *lectura* era un altro dei requisiti (Cfr. Il *Liber secretus*, II, cit., p. 24).

([204]) Vedi, *supra*, p. 47 e, *infra*, pp. 58-60.

([205]) È ricordato assai spesso nelle cronache bolognesi (Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 551 e segg., e IV, cit., p. 6 e segg.; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., pp. 103-109). Morirà tragicamente nel dicembre 1435 (vedi, *infra*, p. 60).

([206]) Filippo Maria Visconti.

([207]) Cfr. MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 108.

([208]) Vedi, *supra*, p. 48.

([209]) Agg. *Joha* poi cancellato.

([210]) Cfr. MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 110.

([211]) Vedi, *supra*, p. 51.

([212]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., p. 571 e IV, cit., p. 5 e segg.; MATTHAEUS DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum*, cit., p. 107.

([213]) Vedi, *supra*, l'annotazione del 15 agosto 1426.

([214]) Aggiunto da mano più tarda si legge: *defontus die 4 otobris 1446*.

lani, mediante Reverendissimo domino Cardinali Sancte Crucis in civitate Ferarie ([215]).

Die ij. augusti illi de Canitulo et de Zambechariis levaverunt rumorem in Bononia et expulerunt Reverendissimum dominum Sancte Cicilie Cardinalem Alaratensem legatum ([216]).

Die xij. setembris de nocte defuntus est Sismondus filius meus ([217]).

Die ultima dicti mensis de nocte defunta est Constantia uxor mea ([218]).

Die *** otubris defunta est Tadea filia mea ([219]).

MCCCCXXVIIIJ

Die xxviiij. januarii hora xij. nata est michi una neptis ex Laurentio et Elisabet ([220]) nomine Costantia ([221]).

MCCCCXXX

f. 8r

Die j. marcij nata est michi una neptis ex Laurentio et Elisabet ([222]) nomine Cassandra ([223]).

([215]) Le laboriose trattative che portarono alla pace, firmata in Ferrara il 19 aprile 1428, arrivarono a quella conclusione grazie all'opera di Nicolò Albergati, vescovo di Bologna e cardinale di Santa Croce in Gerusalemme (Cfr. P. DE TÖTH, *Il beato cardinale Nicolò Albergati e i suoi tempi, 1375-1444*, II, Acquapendente 1934, p. 114, dove un ampio resoconto delle laboriose trattative. Cfr. anche *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 76 e E. PASZTOR, *'Albergati Niccolò'* in *Dizionario biografico degli italiani*, I, Roma 1960, p. 620.

([216]) Si tratta del cardinale legato Lodovico Alamandi, vescovo di Arles e monsignore di S. Cecilia. Le cronache riportano l'avvenimento in data 1° agosto. Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, IV, cit., pp. 5-7; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 77; GHIRARDACCI, *Della historia di Bologna parte terza*, a cura di A. SORBELLI, *in Rerum italicarum scriptores*, n. ed., T. XXXIII, P. I, Città di Castello, s.a., p. 33.

([217]) Vedi, *supra*, p. 51.

([218]) Vedi, *supra*, p. 45.

([219]) Vedi, *supra*, pp. 38, 54 e, *infra*, p. 64.

([220]) Vedi, *supra*, p. 56.

([221]) Aggiunto da mano posteriore si legge *defonta die 23 setembris 1446*.

([222]) Vedi, *supra*, p. 56.

([223]) Aggiunto da mano posteriore si legge nel margine sinistro *defonta*. Tra questa e la successiva registrazione figurano alcuni segni indecifrabili.

Die xv. augusti cives lucani levaverunt rumorem et ceperunt Paulum de Guinixiis cum filiis et reduxerunt civitatem ad statum popularem ([224]).

M C C C C X X X J

Die x. januarii finivi officium potestarie civitatis lucane ([225]).

Die xxvj. februarii aplicui Ferrariam.

Die ij. marcij inter horam x. et xj. natus est michi unus nepos ex Laurentio et Elisabet ([226]) nomine Sismondus ([227]).

Die xviiij. februarii decessit papa Martinus ([228]).

Die iij. marcii fuit creatus papa Eugenius quartus.

Die xxij. junij appl[i]cui Bononiam.

Die ij. setembris duxi in uxorem Doroteam Gabrielis magistri Nicolaii ([229]).

Die viij. setembris intravit in Bononia Reverendus dominus Fantinus Dandolo gubernator cum plena potestate legationis legati de latere ([230]).

Die ultimo setembris fui agregatus collegio doctorum juris civilis ([231]).

Die xxv. otubris reversa est Francisca in domo mea ([232]).

([224]) Sulla caduta della signoria dei Guinigi a Lucca il 15 agosto 1430, cfr. *Storia di Milano*, VI, cit., p. 264.

([225]) Vedi, *supra*, p. 55.

([226]) Vedi, *supra*, p. 56.

([227]) In margine sinistro parola indecifrabile.

([228]) Martino V° morì in realtà il 20 febbraio 1431.

([229]) Secondo il Litta si tratta di « Dorotea Gabrielis di maestro Niccolò, donna popolare » (Cfr. P. LITTA, *op. cit.*, loc. cit.).

([230]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, IV, cit., pp. 34, 50-51; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 80; GHIRARDACCI, *op. cit.*, III, p. 30.

([231]) Nel *Liber secretus* è annotato che in data 30 settembre 1431, il collegio dei dottori aveva pronunciato l'*agregatio domini Gozadini de Gozadinis, spectabilis militis et egregii legum doctoris ac elegantissimi atque utriusque juris doctoris* (Cfr. *Il 'Liber secretus'*, II, cit., pp. 112-114).

([232]) Nel margine sinistro.

MCCCCXXXIJ

Die xiiij. augusti dominus abas de Zambechariis ([233]) et Batista de Canidulo ([234]) fecerunt armatum unus contra alium, ex quo secuta est expulsio dicti domini abatis et fratrum ([235]).

Die xxij. decembris Francisca filia mea ivit Lugum ([236]).

MCCCCXXXIIJ

Die xj. januarii inter xiij. et xiiij. horam nata est michi una neptis ex Laurentio et Elisabet ([237]) nomine Tadea.

Die xxviij. januarii dominus Fantinus Dandolo ([238]), guber- *t.* 8v
nator, recessit de Bononia ([239]).

De viij. februarii dominus Tomas Condalmerlio ([240]) intravit in Bononia gubernator cum potestate legati de latere ([241]).

MCCCCXXXIIIJ

Die xiiij. aprelis natus est michi unus nepos ex Laurentio et Elisabet ([242]) inter horam xvj. et xvij. nomine Gabriel Angelus ([243]).

([233]) Si tratta dell'abate Bartolomeo Zambeccari. Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, IV, cit., p. 5 e segg.

([234]) Battista Canetoli è più volte ricordato nelle cronache bolognesi. Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, III, cit., pp. 562, 564 e IV, cit., p. 5 e segg.

([235]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, IV, cit., p. 61; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 81; GHIRARDACCI, *op. cit.*, III, cit., p. 32.

([236]) Nel margine sinistro.

([237]) Vedi, *supra*, p. 56.

([238]) *Dandalo* nel testo.

([239]) Cfr. *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 81; GHIRARDACCI, *op. cit.*, III, cit., p. 33.

([240]) Si tratta invece di Marco Condulmer, vescovo di Avignone, e nipote di papa Eugenio IV°.

([241]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, IV, cit., p. 62; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., p. 81; GHIRARDACCI, *op. cit.*, III, cit., p. 33.

([242]) Vedi, *supra*, p. 56.

([243]) Vedi, *infra*, pp. 60-61.

Die xxvij. aprelis fuit dictus Gabriel Angelus ([244]) traditus allendum Dominico de Sancto Johane in Triaga ([245]) et promissum fuit ei dare de labore suo sol. xviij. annatim.

Die *** setembris Nicolaus Pecininus conflixit exercitum pape Eugenij et Lige ([246]).

M C C C C X X X V

Die vij. novembris Bartolomeus de Banciis fuit rogatus qualiter ([247]) Petrus de Bologninis ([248]) dedit michi in solutum unam possessionem positam in Vilanova ([249]).

Die xxiiij. decembris fuit decapitatus dominus Anthonius de Bentevoglis ([250]) et eadem die reversa est Francisca filia mea ad domum meam ([251]).

M C C C C X X X V J

Die xxx. januarij inter viij. et viiij. horam ([252]), nata est michi una ne[p]tis ex Helisebeti ([253]), nomine Lucrecia, quam tradidi alendam Felici Jacobi castelani de Mon Zorzio ([254]) die viij. ([255]) februarii pro libris xvij. annatim.

Die x. februarii reductus fuit Gabriel per alumpnum suum ([256]).

([244]) Vedi, *supra*, p. 59.

([245]) S. Giovanni in Triario, in comune di Minerbio (Bologna).

([246]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, IV, cit., pp. 74-75. L'avvenimento è riportato in data 28 agosto.

([247]) Agg. *Bartolomeus* poi cancellato.

([248]) Cfr. GHIRARDACCI, *op. cit.*, III, p. 4.

([249]) Villanova, in comune di Castenaso (Bologna).

([250]) Cfr. *Corpus chronicorum bononiensium*, IV, cit., pp. 83-84; *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie*, cit., pp. 81-82; GHIRARDACCI, *op. cit.*, III, p. 45. L'avvenimento è riportato in data 23 dicembre.

([251]) La figlia Francesca aveva sposato Antonio Bentivogli nel 1424 (vedi, *supra*, p. 56).

([252]) *hora* nel testo.

([253]) Vedi, *supra*, p. 56.

([254]) Mongiorgio, in comune di Monte S. Pietro (Bologna).

([255]) Agg. *dicti mensis*, poi cancellato.

([256]) Vedi, *supra*, p. 59.

Die xxij. februarii defunta est Cassandra neptis mea ([257]).

Die ultima marcij habuit dictus Dominicus alumnus Gabrielis ([258]) pro resto sui salarii a Christofalo Anbrosij sol. xij.

Die xxv. madij Capitulum Monasterii Servorum concessit f. 9r
michi unam capelam, que est prope capelam majorem sub vocabulo Sancti Johanis Evangeliste, de qua concessione fuit rogatus Christofalus, filius Ser Anthonij de Medicina ([259]).

MCCCCXXXVIJ.

Die xxviiij. januarij inter xiij. et xiiij. horam natus est michi unus nepos nomine Anibal, qui traditus fuit alendus die *** die viij. februarii pro libris xviij. annatim.

([257]) Vedi, *supra*, p. 57.

([258]) Vedi, *supra*, pp. 59-60.

([259]) La registrazione è stata poi cancellata da un tratto di penna. Il 5 marzo 1441, Gozzadino verrà sepolto con grande onore nella chiesa bolognese di S. Maria dei Servi in strada Maggiore (vedi, *supra*, p. 18, nota 53) ma non è possibile stabilire se in questa cappella di S. Giovanni Evangelista o in altro luogo. La chiesa infatti subì ampliamenti e trasformazioni in seguito, per cui oggi non si ha più ricordo di una cappella di S. Giovanni Evangelista. Una cappella dedicata invece a S. Giovanni Battista era al posto dell'attuale sagrestia. Oggi la lastra tombale di Gozzadino si trova nella stessa chiesa sul pavimento ai piedi dell'altare di S. Andrea nella navata sinistra, altare che il *Libro-campione del convento dei Servi* dice « fu sempre dei Gozzadini » (Cfr. A. Ballottini - A.M. Freddi, *Campione universale del convento de' Servi di Bologna*, ms. presso l'Archivio di Stato di Bologna, Fondo demaniale, Conventi soppressi, 189/6777, fol. 243[v]). L'epitaffio, oggi solo in parte leggibile, è riportato dall'Alidosi (Cfr. G.N. Pasquali Alidosi, *Li dottori bolognesi di legge canonica e civile*, Bologna 1620, p. 110) e si trova manoscritto in forma incompleta e piuttosto scorretta in una miscellanea di note e documenti vari del sec. XVI, conservata presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio in Bologna (Misc. B. 1283, nu. 75, fol. 393[r]). Nel muro a sinistra dello stesso altare di S. Andrea fu collocata nel secolo scorso per volontà del conte Giovanni Gozzadini la lastra tombale di Nanne e Bonifacio, zii di Gozzadino (Cfr. G. Gozzadini, *Nanne Gozzadini e Baldassarre Cossa*, cit., pp. 351-352). Anche la collocazione in quel luogo della lastra tombale di Gozzadino sembrerebbe voluta da Giovanni Gozzadini.

f. 13r

Anno M°CCC°LXXXX° secundo

Die xiiij. aprelis	duc. unum
Die xx. jullij	duc. unum
Die xxv. augusti	duc. x.
Die viij. setembris	duc. unum

Anno M°CCC° nonagesimo secundo

Die xx. octubris	sol. xl.

f. 15r

Anno MCCC° nonagesimo secundo

Infrascripte sunt summe et quantitates expense per me in sumptibus domus.

In primis sex libras quas reccepi a tabula.

Item xx. sol. quos habuit Beatrix ([260]) de quodam resto cuiusdam vitele.

Item libras duas, quas habui de quodam consilio ([261]).

f. 16r

Anno MCCC° nonagesimo iiij

Simon de Saminiato ([262]) promisit michi venire mecum ad Burgum ([263]).

In primis die xx. junij habuit a me ducatos duos.

Item habuit die viij. julij libras iij. pro expensis fiendis per iter.

Item eadem die habuit sol. xxx. quos sibi mutuavi.

MCCC 91° die xii[a] augusti

f. 24r

Johanes de Costa[ncia?] incepit michi scribere lecturam domini Angeli super Volumine pro vj. cum dimidio ([264]).

([260]) Beatrice, prima moglie di Gozzadino (vedi, *supra*, p. 29).

([261]) Vedi, *supra*, p. 15, nota 33.

([262]) Vedi anche, *infra*, pp. 69-70.

([263]) Borgo S. Sepolcro, dove Gozzadino si recò in qualità di vicario (vedi, *supra*, p. 39).

([264]) Vedi, *supra*, pp. 23-24.

In primis eadem die habuit sol. xxxv.
Item die xviiij^{a}. augusti habuit sol. xxxv.
Item die xxvij^{a}. augusti habuit sol. xxxv.
Item die iiij^{a}. setembris habuit sol. xxxv.
Item die viiij^{a}. setembris habuit sol. xxxv.
Item die xx. setembris sol. xv.
Item die xxvj. setembris sol. viij.
Item die iij. otubris sol. x.
Item die vj. otubris sol. xij.
Item die xj. otubris sol. xxv.
Item in summa ducatos vii. ([265]).

Anno M°CCC° octuagesimo viiij° f. 35v

Die xj. decembris reccepi quinternum j. ([266]).

Anno M°CCC° 89°. Die xiij^{a} augusti f. 36r

Jacobus de Flandria incepit michi scribere lecturam domini Nichole de Neapoli super usibus feudorum ([267]).
In primis eadem die habuit sol. xxx.
Item habuit die iij. augusti sol. xl.
Item habuit die xvj. setembris unum ducatum.
Item habuit die viij. novembris ducatos duos.

M°CCC° nonagesimo secundo 37r

Petrus de Varegnana ([268]) die xxviiij. januarii reccepit Cassandram filiam meam ([269]) ad nutriendum pro xvj. libris annatim.
In primis habuit die viij. aprelis libras quattuor cum dimidia.
Item habuit duas ([270]) corbes tritici.

([265]) Il ducato valeva quindi 35 soldi.
([266]) Il quinterno si riferisce evidentemente all'opera seguente.
([267]) Vedi, *supra*, pp. 25-26.
([268]) Vedi, *supra*, p. 35.
([269]) Vedi, *supra*, p. 35.
([270]) *Alias quattuor* nell'interlinea.

Item habuit libras duas.
Item habuit libram unam.
Item die vij. decembris habuit libras duas.
Item die xviij. januarij libras quatuor.
Item die xxx. marcij sol. xij.
Item die xiiij. junii sol. xl.
Item habuit die xvj. augusti libras vj.

M°CCC° nonagesimo iiij°

Bartolomeus de Varegnana die xxiij. januarii recepit Tadeam filiam meam ([271]) nutriendam pro libris xvij.
In primis die xviij. aprelis habuit libras duas.
Item die penultima junij habuit libras tres.

37v

M°CCC° nonagesimo tercio

Johanes de Ligiano die xviiij. januarii reccepit filiam meam Naniliam Johanam ([272]) ad nutriendum pro libris xvj. annatim.
In primis die xvj. junij libras sex.
Item die iiij. novembris libras v.

Mengus de Fontana recepit dictam Naniliam ([273]) ad nutriendum die viij. otubris pro libris xv. cum dimidia anuatim.

f. 47r

Anno M°CCC° nonagesimo tercio

Dona Bartolomea die j. julij pro quatuordecim libris annatim.
In primis habuit die xxvj. junij libras quatuor (iiij^{or}).
Item habuit die vj^{a} augusti sol. xiiij. et den. v. quos solvit Nanes magistro Johani sartori.

47v

Anno M°CCC° nonagesimo secundo

Dona Bitina xxiij. otubris pro x. libris annatim.
In primis habuit die x. decembris sol. xl. quadraginta.

([271]) Vedi, *supra*, p. 38.
([272]) Vedi, *supra*, p. 36.
([273]) Vedi, *supra*, p. 36.

Anno M°CCC° nonagesimo tercio

Lucia die iij. mensis madij pro xij. libris annatim.
In primis habuit die xxv. novembris sol. vij.

Anno domini M°CCC° octuagesimo viiij° f. 48r

Hemricus xxvij. die junij pro xxx. sol.
In primis habuit Favencie libras tres cum dimidia.
Item habuit xxiij. die marcii libras v.
Item habuit die x^a^. jullij ducatum unum.
Item habuit die xx^a^. setembris libras duas.
Item eadem die habuit tot panos qui ascendunt ad valorem librarum x. et sol. xvij.
Item habuit sol. xxx.
Item habuit xxiij. januarii M°CCC° 91 sol. xx.
Item habuit xiiij^a^. marcij tot panum qui ascendit ad valorem librarum trium et sol. xv.
Item habuit die xvj. marcii sol. l.
Item habuit die xij. aprelis sol. xx.
Item habuit die ij^a^ setembris libras viij.

Anno MCCC° nonagesimo secundo

Guilgielmus de Alemania die xxv^a^. aprelis pro sol. xxx.
Im primis habuit die xxvij^a^. junii libras tres et sol. xiiij.
Item habuit die xxvij. augusti libras duas.
Item habuit die v. otubris libras ij. et sol. v.

Gabriel de Alemania die iij. otubris pro sol. xxx.
Im primis die viiij. decembris habuit sol. xxx.
Item die xj. januarii habuit sol. xx.

Georgius de Grecia die xxx. januarii pro sol. xxv.

Gerardus de Castro Coli die xx^a^. marcij.
In primis die xviiij. aprelis habuit sol xx. viginti ([274]).

([274]) Tutte le registrazioni di questo foglio sono cancellate da alcuni tratti di penna.

f. 48v

Anno MCCC° nonagesimo iij°

Federicus die xxj. junij pro xxxviij. sol.
In primis habuit die penultima junij sol. xxx.
Item habuit sol. decem (sol. x.).
Item habuit die xvj. setembris sol. x.
Item habuit die j. novembris sol. xxx.
Item habuit die xxij. januarii sol. xx.
Item habuit die xij. aprilis libras decem = (libras decem cum dimidia).

Anno MCCC° nonagesimo iiij°

Rigus die xvj. junii pro sol. xxx. cum dimidio.
In primis habuit die xxiij. junii sol. xxx.
Item die viij. julii sol. xxx.

. 49r

Anno MCCC° nonagesimo iij°

Cola die j. julii pro ***.
Im primis die xxiiij. novembris habuit florenos tres.
Item die iij. januarii habuit duc. unum.

Anno MCCC° nonagesimo iiiij°

Jacobus die xviiij. januarii pro sol. xxxv.
In primis habuit die xxiij. januarii duc. unum.

Coradus die xv. junii pro sol. xxxiiij.
In primis habuit die xij. setembris libras quattuor bologn. de xxviij. de. sing.
Item habuit die xxiiij. novembris bologn. xvij. de xxx. de. sing.
Item habuit die xxv. novembris bologn. iij. de xxx. sing.
Item eadem die habuit xx. bologn. de xxviij.
Item die xxvj. februarii habuit florenos tres aureos.
Item die xxiij. marcij habuit florenum unum.
Item die vj. aprelis habuit bon. xx. de xxx.
Item habuit die xxvj. junii florenos iij. quos dederunt sibi gabelarij.

Angelinus die x. julij pro sol. xxxiiij. f. 49v
In primis habuit die xviiij. setembris florenum unum.
Item habuit die xiij. otubris bol. x.

Anno MCCC° nonagesimo iiij° f. 50r

Martinus die viij. mensis julij pro sol. xxviij.
In primis habuit die xxj. augusti bologn. x.
Item habuit die ultima augusti bolog. xxxvij. de xxx. de. singulum.
Item habuit die ultima setembris bolog. x.

Anno MCCC° nonagesimo iiij°

Guilgielmus die xiij. julij pro bon. sol. xxx.
In primis habuit die xviij. julij bon. x.
Item die vij. setembris per manus Ser Silvestri bolog. xxxxiiij.

Anno MCCC° nonagesimo iiij° f. 50v

Simon de Saminiato ([275]) die xv. julij pro sol. xxxvij.
In primis die xx. junij habuit ducatos duos.
Item habuit die viij. julij libr. 1 et sol. x.
Item eadem die habuit pro expensis fiendis pro itinere libras tres.
Item die x. augusti habuit bol. xv.
Item pro eo solvi Papi pro zucaro et alia uncione die xj. augusti sol. xxx.
Item die j. otubris sol. x.

Anno MCCC° nonagesimo v°

Dictus Simon ([276]) in primis habuit xxj. januarij bologn. xv. de xxviij. singulum.

([275]) Si tratta dello stesso *Simon de Saminiato* ricordato più sopra (vedi, *supra*, p. 62), dove si trovano già riprodotte alcune delle annotazioni contabili che seguono.

([276]) Vedi, *supra*, nota 275.

Item die iij. februarii habuit bon. decem. x.
Item habuit die xiiij. februarii quos solvi Angelo de Pichis libras xj. sol. vij. et den. vi. den. cor. ([277]).

Anno MCCC° nonagesimo iiij°

Armanus de Alemania die xv. julij pro sol. xxv.
In primis habuit die xx. julij bon. xij.
Item habuit die tercia augusti sol. v. per Si[monem] ([278]).
Item habuit die xvij. augusti bolog. x.
Item habuit die eadem bolog. iij.
Item habuit die xxx. augusti bolog. x.
Item habuit die xxvj. setembris bolog. xxxxij.

f. 51r

Anno MCCC° nonagesimo iiij°

Johanes de Flandria die xvj. julij pro sol. xxx.
In primis habuit die tercia augusti per manus Simonis ([279]) sol. v.
Item die xv. augusti bolog. xij.
Item die ij. setembris habuit bol. quattuor.
Item habuit die xxiij. setembris bolog. viij.

Anno MCCC° nonagesimo iiij°

Romanelus de Roma die xvj. julij pro eo quod dicet Ser Bene, qui declaravit sol. xxx.

([277]) Si tratta, come pure nelle successive registrazioni, di denari cortonesi, che circolavano in diverse parti d'Italia (Cfr. E. MARTINORI, *La moneta*, Roma 1915, p. 81), ed anche a Borgo S. Sepolcro, dove Gozzadino si trovava in quegli anni (vedi, *supra*, p. 39). Segnalo anche, per inciso, che nel periodo della signoria malatestiana (1371-1430), Borgo S. Sepolcro versava alla Camera dei Malatesta un contributo che era proprio in moneta cortonese. Tra i codici malatestiani infatti, facenti parte dell'antico archivio comunale di Fano (oggi presso la Biblioteca Comunale Federiciana di quella città), è conservato un quaderno dei primi anni del '400, ritenuto importante « per il ragguaglio della moneta corrente in Fano con la cortonese, che si ritirava dal contributo di Borgo S. Sepolcro alla Camera del Malatesta » (Cfr. A. ZONGHI, *Repertorio dell'antico archivio comunale di Fano*, Fano 1888, p. 41).

([278]) Vedi, *supra*, p. 67.

([279]) Vedi, *supra*, p. 67.

In primis habuit per manus Simonis ([280]) sol. iiij. den. viij.
Item die xij. augusti bolog. x.
Item die viiij. setembris bolog. xxxxv.

Anno MCCC° nonagesimo iiij° f. 51v

Guido de Florencia die xvj. julij pro eo quod dicet Simon ([281]).
In primis habuit die xxij. augusti bolog. xxxx. de xxviij. den. unum.

Anno MCCC° nonagesimo iiij°

Rigus Pauer de Alemania die xxiiij. julij pro sol. xxv.
In primis die viij. augusti bolog. x. per manus Simonis ([282]).

Anno MCCC° nonagesimo iiij° f. 52r

Anesi Anese de Alemania die xxiiij. julij pro sol. xxv.
In primis habuit die tercia augusti per manus Simonis ([283]) sol. ij. et den. vj.
Item die viij. augusti bolog. xj. per manus Simonis ([284]).

Meus de Florencia die *** pro xxv. bologn.
In primis habuit pro uno pari subtelarium bolog. x.
Item habuit die xxij. setembris bologn. xv.

Anno MCCCLXXXXV°

Nicolaus de Senis pro ***.
In primis die ij. julij bon. viij.

Anno MCCC°LXXXXV° f. 52v

Alouisius de Papia.
In primis habuit die ij. julij bon. xx. ([285]).

([280]) Vedi, *supra*, p. 67.
([281]) Vedi, *supra*, p. 67.
([282]) Vedi, *supra*, p. 67.
([283]) Vedi, *supra*, p. 67.
([284]) Vedi, *supra*, p. 67.
([285]) Tra il fol. 52 ed il fol. 60 ve ne sono alcuni bianchi ed altri in parte scritti, ma da mano assai tarda e comunque diversa da quella di Gozza-

f. 60r

Anno M°CCC° nonagesimo tercio

In primis habuit dominus Vitus die xxv. junij libras xvj.

Item habuit dictus dominus Vitus die xxvij. augusti libras xij.

Item habuit die xviiij. madij libras v.

Item habuit die xxiij. setembris florenum unum.

Item habuit die xvij. novembris libras xl. den. cort. ([286]).

Item habuit die xxiiij. decembris florenos duos.

Item habuit die xij. januarij florenos quattuor.

Item habuit die viij. februarii libras xxx. den. cort.

Item habuit die xv. februarii libras xxviiij. den. cor.

Item habuit die xvj. februarii libras quattuor den. cort.

Item habuit die xxij. madij libras xv. den. cor.

Item habuit die ij. junij libras x. den. cor.

f. 60v

Anno MCCC°LXXXXIIIJ°

In primis habuit die iij. augusti Ser Silvester *** florenum unum.

Item habuit die iij. setembris bologn. xxxxij. de xxviij. singulum.

Anno MCCC° LXXXXV

In primis habuit Ser Brondosinus die xxiij. ([287]) florenum unum et sol. xxxxv. den. cort. ([288]).

Item habuit die xj. madij florenos tres, quos dederunt sibi gabelarii.

Item habuit die ultima junij florenum unum.

f. 61r

Anno MCCC° LXXXXIIIJ°

In primis habuit die xxiiij. setembris Ser Ugo florenum unum.

---

dino. Questi fogli contengono registrazioni di nessuna importanza, che ho ritenuto preferibile non trascrivere.

([286]) Vedi, *supra*, p. 68, nota 277.

([287]) Manca l'indicazione del mese.

([288]) Vedi, *supra*, p. 68, nota 277.

Item solvi Ser Benvenuto pro eo rationem sui sartoris sol. l.

Item habuit die xxiiij. decembris florenos duos.

Anno MCCC°LXXXXV° f. 61v

In primis habuit Ser Andreas quos solvi Angelo de Pichis ([289]) florenos ij. et libr. iiij. et sol. xvij. den. cor. ([290]).

Item habuit die ij. julij quos solvi eidem ([291]) libr. iiij. et sol. xiij.

Item habuit dicta die quos solvi eidem ([292]) flor. v. et libr. j.

Item dicta die habuit flor. viiij. libr. ij. et sol. ij. quos solvi pro eo Francisco de Chastelo.

Anno MCCCLXXXXV°

In primis habuit Ser Ciardus flor. quinque die xvj. junij. f. 62r

Item habuit die iij. julij quos solvi pro eo Francisco de Chastelo flor. iiij. libr. ij. et sol. viiij.

Infrascripti sunt amici mei. f. 68r

Angelus de Seraglis de Florencia [.....] ([293]) fuit potestas civitatis Castri [.....]

Ser Marcus Ceccholini cui d[.....] electionem factam per commune Bur[.....] instanciam domini Jacobi de Rac[.....]

Dominus Matheus de Perusio peritus [.....]

Dinus et
Çovachinus de } Avocatis de Lucha

Dominus Gierardus Mathei de Acerbis de Lucha

Ser Guaspar de Massa.

([289]) Vedi, *supra*, p. 68.

([290]) Vedi, *supra*, p. 68, nota 277.

([291]) Vedi, *supra*, nota 289.

([292]) Vedi, *supra*, nota 289.

([293]) Il fol. è lacero.

INDICE

abbas, abbates: 13, 59 (*v.* Bartholomeus abbas monasterii Sancti Felicis, Bartholomeus de Zambechariis abbas, Johannes abbas monasterii Sancti Proculi, Stephanus abbas monasterii Sancti Stephani).
Abram, judeus: 16, 37, 41, 42, 43, 44.
Accarisi, famiglia bolognese: *v.* Accarixiis (de).
Accarixiis (de): 52 (*v.* Rubeus de Accarixiis).
Acerbis (de): *v.* Gierardus Mathei de Acerbis de Lucha.
Agnes de Mantegaciis: 47, 48.
Alamandi: *v.* Ludovico Alamandi, vescovo di Arles.
Albergati: *v.* Nicolò Albergati.
Alberichus, comes de Barbiano: 40.
Alberto d'Este: 29, 33, 34, 36, 37.
Albertus de Blanchis: 43.
Albertus [Gozadini] de Gozadinis: 31, 54, 55.
Albertus [Laurencii] de Gozadinis: 56.
Aldobrandinus de Ariostis: 51.
Aldrovandis (de): *v.* Nicolaus de Aldrovandis.
Alemania: *v.* Anesi Anese de Alemania, Armanus de Alemania, Gabriel de Alemania, Guilgielmus de Alemania, Rigus Pauer de Alemania.
Alexander papa V: 51.
Alidosiis (de): *v.* Ludovicus de Alidosiis.
Alouisius de Papia: 69.
Anbrosii: *v.* Christofalus Anbrosii.
Andreas: 71.
Andreas de Bobus: 13, 14.
Anesi Anese de Alemania: 69.
Angelellis (de): *v.* Jeremias de Angelellis.
Angelinus: 67.
Angelus de Pichis: 68, 71.
Angelus de Seraglis de Florencia: 71.
Angelus [de Ubaldis] de Perusio: 21, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 62.
—, *disputatio*: 24.
—, *lectura super Volumine*: 24, 25, 62.
Anibal [Gozadini] de Gozadinis (1398-1399): 42, 45.
Anibal [Gozadini] de Gozadinis (1400-?): 45.
Anibal [Laurencii?] de Gozadinis: 61.
Annales mediolanenses, in *Rerum italicarum scriptores*, XVI, Mediolani 1730, coll. 641-840: 42.
Anthonius Conestabilis: 41.
Anthonius Gaitani, Archid. bonon.: 12.
Anthonius de Bentevoglis: 52, 56, 60.
Anthonius de Medicina: 61.
Anthonius de Parma: 49, 50.
Anthonius de Sancto Chassiano: 47.
Antolín G., *Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del Escorial*, I, Madrid 1910: 19.
Antonius: *v.* Anthonius.
Archivio (*L'*) *della famiglia Gozzadini riordinato per cura della contessa Gozzadina Gozzadini Zucchini*, con prefazione di U. Dallari, Bologna 1890: 3, 12, 21.
Archivio di Stato di Bologna: 22, 39, 53.
Archivio di Stato di Perugia: 40.
Archivio di Stato di Reggio Emilia: 52, 53.
Archivio Gozzadini presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna: 6, 9, 11, 21, 39.
Arezzo: 50.
Argelle (de) = Argelato o Castel d'Argile (Bologna)?: *v.* Chelinus de Argelle.
Ariminum *v.* Rimini.
Ariostis (de): *v.* Aldobrandinus de Ariostis, Raynaldus de Ariostis.
Arles: *v.* Lodovico Alamandi, vescovo di Arles.
Armagnac (*Armoniacum*): *v.* comes Armoniaci.
Armanus de Alemania: 68.
Armoniacum: *v.* Armagnac.
Arnolfini (?): *v.* Raolfini.
Astorius [de Manfredis], de Favencia: 42, 43.
Augubium: *v.* Gubbio.
Avocatis (de): *v.* Dinus de Avocatis de Lucha, Çovachinus de Avocatis de Lucha.

Badia (la): *v.* Badia Polesine.
Badia Polesine (Rovigo): 33.
Baia: *v.* Badia Polesine.

Baldus Anthonius de Gabrielis de Augubio: 53.
BALDUS DE UBALDIS: 20.
—, *tractatus de tabellionibus*: 20.
BALLOTTINI A. - FREDDI A. M., *Campione universale del convento de' Servi di Bologna*, ms. presso l'Archivio di Stato di Bologna: 61.
Banciis (de): *v.* Bartholomeus de Banciis, notarius.
Barbiano (de): *v.* Alberichus comes de Barbiano, Johannes comes de Barbiano.
Bargellini: *v.* Barçelinis (de).
Bartholomea: 64.
Bartholomea [Alberti] de Gozadinis: 55.
Bartholomeus abbas monasterii Sancti Felicis: 13.
Bartholomeus de Banciis, notarius: 60.
Bartholomeus de Manzolis: 53.
Bartholomeus de Saliceto: 7, 12, 19, 20, 21, 29.
Bartholomeus de Tornaquincis de Florencia: 37.
Bartholomeus de Varegnana: 64.
Bartholomeus de Zambechariis, abbas: 59.
BARTHOLUS DE SAXOFERRATO: 16, 19, 20, 44.
—, *lectura super Digesto Novo*: 16, 44.
Bartolomea, Bartolomeus: *v.* Bartholomea, Bartholomeus.
Bartolomeo Costabili: 45.
Barçelinis (de): *v.* Guaspar de Barçelinis.
Batista de Bentevoglis: 54.
Batista de Canedulo: 59.
Baxacomariis (de): *v.* Veneticus de Baxacomariis.
Beatrix de Saleta: 29, 31, 35, 36, 38, 44, 45, 62.
Bene: 68.
Bentevoglis (de): *v.* Anthonius de Bentevoglis, Batista de Bentevoglis, Johannes de Bentevoglis, Lena de Bentevoglis.
Benvenutus: 71.
Bertacij: *v.* Johannes Bertacij de Feraria.
Bertazzi, di Ferrara (famiglia): 49 (*v.* Johannes Bertacij de Feraria).
Berçuxij: *v.* Petrus Berçuxij, de Bononia.
Bianchetti: *v.* Blanchitis.
Bianchi: *v.* Blanchis.
Biblioteca Apostolica Vaticana: 20.
Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna: 6, 11, 21.
Biblioteca dell'Escorial (*Spagna*): 19.
Biblioteca Comunale d'Imola: 37.
Bitina: 64.
Blanchis (de): *v.* Albertus de Blanchis, Rainaldus de Blanchis.
Blanchitis (de): *v.* Johannes de Blanchitis.
Bobus (de): *v.* Andreas de Bobus.
Bologna (*Bononia*): 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 57, 58, 59 (*v.* Commune Bononie, Studium bononiense).
Bologninis (de): *v.* Elisabet de Bologninis, Johannes de Bologninis, Petrus Johanis de Bologninis.
Bonaventura, judeus: 16, 42, 43.
BONETTI G. M., *Repertorio o sia somma di tutti gli istromenti e scritture esistenti nell'Archivio della nobile casa Gozzadini*, T. IV, ms. nell'Archivio Gozzadini presso la Bibl. Comunale dell'Archiginnasio di Bologna: 9, 11, 39.
BONGI S., *Inventario dell'Archivio di Stato di Lucca*, II, Lucca 1876: 55.
Bonifaciis (de): *v.* Mateus de Bonifaciis de Sicilia.
Bonifacius papa IX: 13.
Bonifacius de Gozadinis: 9, 30, 31, 38, 61.
Bonifacius de Pidianis de Imola: 38.
Bononia: *v.* Bologna.
bononienses: 44.
Bonçohaninus: *v.* Nicolaus Bonçohaninus.
Borgo S. Sepolcro: *v.* Sansepolcro.
BOSDARI F., *Il Comune di Bologna alla fine del sec. XIV*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per le Provincie di Romagna*, IV serie, IV, 1914, pp. 123-188: 5.
—, *Giovanni I° Bentivoglio, signore di Bologna (1401-1402)*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per le Provincie di Romagna*, IV serie, V, 1915, pp. 199-307: 5.
BOURGIN G., voce *Armagnac* in *Enciclopedia italiana*, IV, Roma 1929: 34.
Brandelixius [Alberti] de Gozadinis: 54, 55.
Brandilisius [Gozadini] de Gozadinis: 53.
Brondosinus: 70.
Burgum Sancti Sepulcri: *v.* Sansepolcro.

Cabrinus [de Robertis]: 37.
CALCATERRA C., *Alma Mater Studiorum. L'Università di Bologna nella storia della cultura e della civiltà*, Bologna 1948: 11.
Caldarinis (de): *v.* Guaspar de Caldarinis.
Canedulo (de): 57 (*v.* Batista de Canedulo, Galeotus de Canedulo).

Canetoli, famiglia bolognese: *v.* Canedulo (de).
Capitulum Monasterii Servorum (*Monastero di S. Maria dei Servi in Strada Maggiore a Bologna*): 61.
Carlo VI, re di Francia: 30.
Carraria (de): *v.* Franciscus de Carraria, Gigliola da Carrara.
Cartarius (de Cartariis?): *v.* Petrus Cartarius.
Casalecchio (di Reno-Bologna): 47.
Casini Antonio, vescovo di Bologna: 52.
Cassandra [Gozadini] de Gozadinis: 35, 42, 51, 54, 55, 63.
Cassandra [Laurencii] de Gozadinis: 57, 61.
Castelbarco: *v.* Castro Barcho (de).
Castelbolognese (Ravenna): 16, 37.
Castro Barcho (de): *v.* Ludovicus de Castro Barcho.
Castrum Bolognesium: *v.* Castelbolognese.
Castrum Coli: *v.* Gerardus de Castro Coli.
Castrum Sancti Johanis: *v.* S. Giovanni in Persiceto.
Chastelo (de): *v.* Franciscus de Chastelo.
Chelinus de Argelle: 7, 29.
Chiesa (*Ecclesia*): 52.
Christofalus Anbrosii: 61.
Christofalus de Medicina, notarius: 61.
Chronicon estense, in *Rerum italicarum scriptores*, XV, Mediolani, 1729, coll. 299-548: 32, 33, 34, 36.
Ciardus: 71.
cives lucani: 58.
Codagnelis: (de): *v.* Ludovicus de Codagnelis.
Cola: 66.
Coluccio Salutati: 11.
comes:
— Alberichus: *v.* Alberichus comes de Barbiano.
— Armoniaci: *v.* Giovanni III, conte d'Armagnac.
— Johanes: *v.* Johanes comes de Barbiano.
— Virtutum: *v.* Gian Galeazzo Visconti.
Commune Bononie: 31, 32, 38, 39, 53.
Condalmerlio: *v.* Condulmer.
Condulmer: *v.* Marco Condulmer.
Constancia [Laurencii] de Gozadinis: 57.
Constancia de Scappis: 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57.
Coradus: 66.
Corpus chronicorum bononiensium III, a cura di A. Sorbelli, in *Rerum italicarum scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento ordinata da* L. A. Muratori, n. ed., T. XVIII, P. I, Città di Castello, s.a.: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 59.
— — —, IV, a cura di A. Sorbelli, in *Rerum italicarum scriptores*, n. ed., T. XVIII, P. I, Città di Castello, s.a.: 52, 56, 57, 58, 59, 60.
Costabili: *v.* Francesca Costabili, Bartolomeo Costabili.
Costa[ncia?]: *v.* Johannes de Costa[ncia?].
Crema: 47.
Crestoforus de Valeria, de Parma: 50.
Cronaca bolognese di Pietro di Mattiolo pubbl. da C. Ricci, in *Curiosità letterarie inedite o rare*, disp. 202, Bologna 1885: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53.
Cronaca di Pisa di Ranieri Sardo a cura di O. Banti, Roma 1963 [= *Fonti per la storia d'Italia pubbl. dall'Istituto storico italiano*, 99]: 47, 48.
Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie edita a fratre Hyeronimo de Bursellis a cura di A. Sorbelli, in *Rerum italicarum scriptores*, n. ed., T. XXIII, P. II, Città di Castello 1911-29: 29, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60.
Cronica volgare di anonimo fiorentino dall'anno 1385 al 1409 già attribuita a Piero di Giovanni Minerbetti in *Rerum italicarum scriptores*, n. ed., T. XXVII, P. II, Città di Castello 1915: 40.
Croniche (*Le*) *di Giovanni Sercambi lucchese* a cura di S. Bongi, I-III, Lucca 1892 [= *Fonti per la storia d'Italia pubbl. dall'Istituto storico italiano*, 19-21]: 44, 48, 49, 55.
Cuturi T., *Angelo degli Ubaldi in Firenze*, in *Bollettino della R. Deputazione di Storia patria per l'Umbria*, VII, 1901, pp. 189-211: 24.

Damiani: *v.* Merchion Damiani.
Dandolo: *v.* Fantinus Dandolo.
Daniel de Placentia, O. M., magister: 36.
De Toth P., *Il beato cardinale Nicolò Albergati e i suoi tempi, 1375-1444*, II, Acquapendente 1934: 57.
Dinus de Avocatis, de Lucha: 71.
doctor, doctores:
— decretorum: *v.* Guaspar de Caldarinis, Laurentius de Pinu.
— legum: *v.* Andreas de Bobus, Bartholomeus de Saliceto, Franciscus de Ramponibus, Gozadinus de Goza-

dinis, Jacobus Angeli de Palarcionibus, Jeremias de Angelellis, Johannes de Fantutiis, Johannes de Lapis, Matheus de Gisso, Nicolaus de Aldrovandis, Nicolaus de Zappolino, Robertus de Salicoto, Tomas de Forlivio, Tomax de Sancto Johane, Ugolinus de Presbiteris, Ugolinus de Scappis.
Dominicus de Sancto Johane in Triaga: 60, 61.
Dorotea Gabrielis magistri Nicolai: 58.
dux Mediolani: *v.* Filippo Maria Visconti, Gian Galeazzo Visconti.
dux Oriens: *v.* Luigi, duca di Turenna e d'Orléans.

Ecclesia: *v.* Chiesa.
Elisabet de Bologninis: 56, 57, 58, 59, 60.
Elisabet [Gozadini] de Gozadinis: 54.
Epistolario di Pellegrino Zambeccari a cura di L. FRATI, Roma 1929 [= *Fonti per la storia d'Italia pubbl. dall'Istituto storico italiano*, 40]: 11, 32.
Este (d'): *v.* Alberto d'Este, Nicolò d'Este.
Eugenius papa IV: 58, 59, 60.

Faenza (Ravenna): 65 (*v.* Astorius [de Mandredis] de Favencia).
Fantinus Dandolo: 58, 59.
Fantutiis (de): *v.* Johannes de Fantutiis.
Favencia: *v.* Faenza.
Fede de Florencia: 51.
Federicus: 66.
Felix Jacobi castelani de Mon Zorzio: 60.
Ferrara (*Feraria, Ferraria*): 5, 10, 31, 32, 36, 37, 49, 50, 54, 56, 58 (*v.* Johannes Bertacij de Feraria, Johannes Cabrini de Robertis de Feraria).
FERRI A., *Chronologica series notariorum*, in *Estratti dagli archivi imolesi*, T. IV, ms. Bibl. Comunale d'Imola, ms. Imol. 72: 38.
—, *Cronologia del dominio e governo d'Imola*, in *Estratti dagli archivi imolesi*, T. V, estr. nu. 1186, ms. Bibl. Comunale d'Imola, ms. Imol. 72: 37.
—, *Estratti dagli archivi imolesi*, vol. II, ms. Bibl. Comunale d'Imola, ms. Imol. 72: 37.
—, *Indici*, I, ms. Bibl. Comunale d'Imola, ms. Imol. 72: 37.
Fieschi: *v.* Taddea Fieschi.
Filippo de' Roberti: 29.
Filippo Maria Visconti (*dux Mediolani*): 56.
Filipus de Marsiliis, notarius: 55.
Firenze (*Florencia*): 13, 23, 34, 45, 51 (*v.* Fede de Florencia, Guido Dantis de Florencia, Meus de Florencia, Angelus de Seraglis de Florencia, Bartholomeus de Tornaquincis de Florencia).
Flandria: *v.* Jacobus de Flandria, Johannes de Flandria.
Florencia: *v.* Firenze.
florentini: 40, 56.
Florianus de Mezovilanis: 53.
Fontana (de): *v.* Mengus de Fontana.
Forli (*Forlivium*): *v.* Tomas de Forlivio.
Forlimpopoli (Forlì): 50.
Forlimpopulum: *v.* Forlimpopoli.
Forlivium: *v.* Forlì.
Francesca Costabili: 45.
Francesco I° Gonzaga: 39.
Francesco Novello da Carrara: *v.* Franciscus de Carraria.
Francisca [Gozadini] de Gozadinis (1402-1402): 35, 46.
Francisca [Gozadini] de Gozadinis (1403-1462): 47, 56, 58, 59, 60.
Franciscus de Carraria: 32, 33, 34, 40.
Franciscus de Chastelo: 71.
Franciscus de Ramponibus: 7, 12, 13, 14, 21, 39.
FRATI L., *La lega dei bolognesi e dei fiorentini contro Gio. Galeazzo Visconti*, in *Archivio storico lombardo*, Anno XVI, 1889, pp. 5-24: 31, 32.

Gabione Gozzadini: 11.
Gabriel de Alemania: 65.
Gabriel Angelus de Gozadinis: 59, 60, 61.
Gabriel Maria de Gozadinis: 47, 48.
Gabriele Maria Visconti: 25, 47, 48.
Gabrielis: *v.* Dorotea Gabrielis.
Gabrielis (de): *v.* Baldus Anthonius de Gabrielis, de Augubio.
Gaitani: *v.* Antonius Gaitani.
Galeotto Malatesta: 39.
Galeotus de Canedulo: 56.
Garsias de Broano: 50.
Garsias de Navarra: 50.
Garsias de Palentia: 50.
Garsias Gundisalvi de Quiros: 50.
GATARI G. e B., *Cronaca carrarese* a cura di A. MEDIN e G. TOLOMEI, I, Città di Castello, 1909, in *Rerum italicarum scriptores*, n. ed., T. XVII, P. I, vol. I: 30, 32, 33, 34, 36, 40, 42.
Georgius de Grecia: 65.
Georgius de Ordolafiis: 50.
Gerardus Mathei de Acerbis, de Lucha: 71.
Gerardus de Castro Coli: 65.
Gerardus Sancti, de Perugis: 43.

Germania: *v.* Alemania.
Gerola G., *Lodovico Castelbarco e la leggenda rodiese della Madonna della Corona*, Ravenna 1914: 37.
Gesso (Zola Predosa-Bologna): *v.* Matheus de Gisso.
Ghisilieri: *v.* Gisileriis (de).
Ghirardacci C., *Della historia di Bologna parte seconda*, Bologna 1657: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54.
—, *Della historia di Bologna parte terza*, a cura di A. Sorbelli, in *Rerum italicarum scriptores*, n. ed., T. XXXIII, P. I, Città di Castello, s.a.: 57, 58, 59, 60.
Gian Galeazzo Visconti (*comes Virtutum, dux Mediolani*): 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 48.
Gierardus: *v.* Gerardus.
Gigliola da Carrara: 40.
Giorgi G., *Alberico e Giovanni da Barbiano nel Bolognese*, in *Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le Provincie di Romagna*, Serie III, vol. XII, 1893-94, pp. 84-124, 250-294: 15, 31.
Giovanna di Brandolisi di Cavazzino: 45.
Giovanna di Cabrino de' Roberti: 37.
Giovanni II, re di Francia: 30.
Giovanni III, conte d'Armagnac: 34.
Giovanni della Sala: 29.
Giovanni Jacopo de' marchesi Malaspina di Luzolo: 55.
Gisileriis (de): *v.* Jacobus de Gisileriis, Lipus de Gisileriis.
Gissum: *v.* Gesso.
Giustiniani L., *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, III, Napoli 1788: 26.
Gonzaga: *v.* Francesco I Gonzaga.
Gothein P., *Zaccaria Trevisan il vecchio. La vita e l'ambiente*, Venezia 1942 [= *R. Deputazione di Storia patria per le Venezie. Miscellanea di Studi e memorie*, vol. IV]: 35.
Gozadinis (de): *v.* Albertus de Gozadinis, Anibal de Gozadinis, Bartolomea de Gozadinis, Bonifacius de Gozadinis, Brandelixius de Gozadinis, Brandilisius de Gozadinis, Cassandra de Gozadinis, Constantia de Gozadinis, Elisabet Lucrecia de Gozadinis, Francisca de Gozadinis, Gabriel Angelus de Gozadinis, Gabriel Maria de Gozadinis, Jacoba de Gozadinis, Gozadinus de Gozadinis, Lassia de Gozadinis, Laurencius de Gozadinis, Lucrecia de Gozadinis, Nanes de Gozadinis, Nanilia Johana de Gozadinis, Nicolaus de Gozadinis, Prosper de Gozadinis, Prospera de Gozadinis, Scipio de Gozadinis, Simolinus de Gozadinis, Simoninus de Gozadinis, Sismondus de Gozadinis, Tadea de Gozadinis.
Gozadinus [Laurencii] de Gozadinis: 15.
Gozadinus [Simonini] de Gozadinis: *passim*.
—, *consilium*: 15, 25, 62.
—, *lecturae*: 19.
—, *liber recordationum*: 3, 15, 19, 20, 27.
—, *tractatus de excussione pignorum* (?): 20.
Gozzadini: *v.* Gozadinis (de) e Gozzadini.
Gozzadini, famiglia bolognese: 5, 16, 21, 24, 36, 39, 42, 47.
Gozzadini Giovanni: 6, 11, 49, 61.
—, *Materiali per la storia della famiglia Gozzadini*, vol. V, ms. presso la Bibl. Comunale dell'Archiginnasio di Bologna (Gozz. 419): 6, 11.
—, *Nanne Gozzadini e Baldassarre Cossa*, Bologna 1880: 49, 61.
Gozzadini Zucchini Gozzadina: 21.
Grassias de Yspania: 50.
Grecia: *v.* Georgius de Grecia.
Griffonibus (de): *v.* Jacobus de Griffonibus, Matthaeus de Griffonibus.
Gualandi E., *Podestà, Consoli, Legati pontifici, Governatori e Vice-legati che hanno governato la città di Bologna*, in *L'Archiginnasio*, LV-LVI (1960-61), pp. 191-236: 53.
Gualterius: 36.
Guasconibus (de): *v.* Johannes de Guasconibus.
Guaspar de Barçelinis: 36.
Guaspar de Caldarinis: 12.
Guaspar de Massa: 71.
Gubbio (*Augubium*): *v.* Baldus Anthonius de Gabrielis, de Augubio.
Guido Dantis de Florencia: 35, 68 (?).
Guigliarinis (do): *v.* Henricus de Guigliarinis, de Lugo.
Guilgielmus: 67.
Guilgielmus de Alemania: 65.
Guinigi: *v.* Guinisiis (de).
Guinisiis (de): *v.* Nicolaus de Guinisiis, Paulus de Guinisiis.

Hemricus: 65.
Henricus de Guigliarinis, de Lugo: 44.

Imola (Bologna): 37 (*v.* Bonifacius de Pidianis de Imola, Johannes de Imola).
Indice dei podestà, capitani, loro vicari e giudici del Comune di Bologna, ms.

presso l'Archivio di Stato di Bologna: 53.
Innocentius de Arimino: 38.
Isabella di Francia: 30.

Jacoba: 51.
Jacoba [Gozadini] de Gozadinis: 50, 51.
Jacobus: 66.
Jacobus de Flandria: 63.
Jacobus de Gisileriis: 51, 54.
Jacobus de Griffonibus: 42.
Jacobus de Mantegaciis: 47.
Jacobus Angeli de Palarcionibus: 13.
Jacobus de Rechaneto: 35.
Jacopo della Quercia: 48.
Jeremias de Angelellis: 13, 14, 15.
Johanes: *v.* Johannes.
Johannes, abbas Sancti Proculi: 13.
Johannes cavalarius: 41.
Johannes sartor: 64.
Johannes Bertacij, de Feraria: 49.
Johannes comes de Barbiano: 13, 15, 31, 44.
Johannes de Bentevoglis: 5, 44, 46, 47.
Johannes de Blanchitis: 7, 29.
Johannes de Bologninis: 56.
Johannes de Costa[ncia?]: 62.
Johannes de Fantutiis: 12, 13, 14.
Johannes de Flandria: 68.
Johannes de Guasconibus, prior [Collegii doctorum juris civilis]: 55.
Johannes de Imola magister: 38.
Johannes de Lapis: 13, 14.
Johannes de Ligiano: 64.
Johannes de Malvasia, notarius: 39.
Johannes de Montirenzio: 39.
Johannes Cabrini [de Robertis], de Feraria: 37.
Johannes de Vilanova: 39.
Johannes de Ysolanis: 31.
Johannes de Zambeccariis: 13.

Karolus de Zambecariis: 42.

Ladislao di Angiò Durazzo, re di Napoli (*Rex Apulie*): 50.
Lapis (de): *v.* Johannes de Lapis.
Lassia de Gozadinis: 36.
Laurencius de Gozadinis: 48, 56, 57, 58, 59.
Laurencius Trenta: 48, 49.
Laurentius de Pinu: 13, 15.
Lauro (de): *v.* Racelus de Lauro.
LAZZARESCHI E. voce *Trenta*, in *Enciclopedia italiana*, XXXIV, Roma 1937: 48.
Lega (*Liga*): 33, 34, 36, 42, 56, 60.
Lena de Bentevoglis: 54.
Lencius de Rubeis: 54.
Lendenara: *v.* Lendinara.
Lendinara (Rovigo): 33.
Lendinaria: *v.* Lendinara.
'*Liber secretus juris caesarei*' (*Il*) *della Università di Bologna* a cura di A. SORBELLI, I-II, Bologna 1938-1942 [= *Universitatis Bononiensis Monumenta*, II-III]: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 29, 30, 35, 37, 45, 55, 56, 58.
Liga: *v.* Lega.
Ligiano: *v.* Johannes de Ligiano.
Lippus de Pidianis: 38.
Lipus de Gisileriis: 51.
LITTA P.: 4, 6, 24, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 58.
—, *Le famiglie celebri d'Italia*, fasc. « Alidosio d'Imola », Milano 1851: 38.
—, — —, fasc. « D'Este », Milano 1820: 37, 40.
—, — —, fasc. « Gonzaga di Mantova », Milano 1834: 39.
—, — —, fasc. « Gozzadini di Bologna », Milano 1839: 4, 6, 29, 30, 36, 45, 58.
Lodovico Alamandi, vescovo di Arles: 57.
Lombardia (*Longobardia*): 34.
Longobardia: *v.* Lombardia.
Luca: *v.* Lucca.
Lucca (*Luca, Lucha*): 6, 16, 48, 55, 58 (v. cives lucani, Gerardus Mathei de Acerbius de Lucha, Dinus de Avocatis de Lucha, Çovachinus de Avocatis
Lucha: *v.* Lucca.
Lucia: 65.
Lucrecia [Gozadini] de Gozadinis: 49, 50.
Lucrecia Elisabet [Gozadini] de Gozadinis: 51.
Lucrecia [Laurencii] de Gozadinis: 60.
Ludovicus de Alidosiis: 38.
Ludovicus de Castro Barcho: 37.
Ludovicus de Codagnelis, notarius: 43.
Lugo (Ravenna): 59 (*v.* Henricus de Guigliarinis de Lugo).
Lugum: *v.* Lugo.
Luigi duca di Turenna e d'Orléans (*dux Oriens*): 30.

Malaspina: *v.* Giovanni Jacopo de' marchesi Malaspina di Luzolo.
Malatesta (famiglia): 31, 39 (*v.* Galeotto Malatesta, Marghorita Malatesta).
Maltraversi (fazione cittadina di Bologna): 5, 31, 37, 39.
Malvasia (de): *v.* Johannes de Malvasia.
Manfredis (de): *v.* Astorius [de Manfredis] de Favencia.
Mantegaciis (de): *v.* Agnes de Mantegaciis, Jacobus de Mantegaciis.

Mantegazza: *v.* Mantegaciis (de).
Mantova: 40.
Manzolis (de): *v.* Bartolomeus de Manzolis.
Marche (*Marchia*): 31.
Marchia: *v.* Marche.
Marco Condulmer: 59.
Marcus Ceccholini: 71.
Maresti A., *Teatro geneologico et istorico dell'antiche e illustri famiglie di Ferrara*, I, Ferrara 1678: 49.
Margherita Malatesta: 39.
Marianus de Sancto Chassiano: 48.
Mariotti A., *Saggio di memorie istoriche civili ed ecclesiastiche della città di Perugia e suo contado*, I, P. II, Perugia 1806: 39.
Marsiliis (de): *v.* Filipus de Marsiliis.
Martinori E., *La moneta*, Roma 1915: 68.
Martinus: 67.
Martinus papa V: 54, 58.
Masini A., *Bologna perlustrata*, III, Bologna 1666: 52.
Massa: *v.* Guaspar de Massa.
Massa Lombarda (Ravenna): *v.* Perinus Nanini de Lacte de Massa Lombardorum.
Massa Lombardorum: *v.* Massa Lombarda.
Materiali per la storia della famiglia Gozzadini: *v.* Gozzadini Giovanni.
Mateus: *v.* Matheus, Matthaeus.
Matheus de Bonifaciis, de Sicilia: 35.
Matheus de Gisso: 7, 17, 29.
Matheus de Perusio: 71.
Matthaeus de Griffonibus: 4, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56.
—, *Memoriale historicum de rebus bononiensium*, a cura di L. Frati e A. Sorbelli, in *Rerum italicarum scriptores*, n. ed., T. XVIII, P. II, Città di Castello 1902: 4, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56.
Maxe dai Tavolaci: 46.
Mazzetti S., *Repertorio di tutti i professori antichi e moderni della famosa Università e del celebre Istituto delle scienze*, Bologna 1848: 38, 40.
Medesano (*Medexanum*), loc. del Bolognese: 43.
Medexanum: *v.* Medesano.
Medicina (Bologna): *v.* Anthonius de Medicina, Christofalus de Medicina notarius.
Mediolanum: *v.* Milano.
Mengus de Fontana: 64.
Merchion Damiani: 38.
Merichion de Saliceto: 31.
Meus de Florencia: 69.
Mezovilanis (de): *v.* Florianus de Mezovilanis, Perlina uxor Floriani de Mezovilanis.
Milano (*Mediolanum*): 30, 34, 48, 49.
Mongiorgio (Monte S. Pietro-Bologna): *v.* Felix Jacobi castelani de Mon Zorzio.
Montecarugli: *v.* Opizo da Montecarugli.
Monterenzio (Bologna): *v.* Johannes de Montirenzio.
Montirenzium: *v.* Monterenzio.
Mon Zorzio: *v.* Mongiorgio.

Nanes de Gozadinis: 3, 5, 38, 42, 44, 45, 49, 61, 64 (?).
Nanilia Johana [Gozadini] de Gozadinis: 36, 44, 64.
Nanini: *v.* Perinus Nanini de Lacte, de Massa Lombardorum.
Napoli (*Neapolis*): *v.* Ladislao di Angiò Durazzo re di Napoli, Nicolaus de Neapoli.
Nicco Fasola G., voce *Della Quercia Jacopo*, in *Enciclopedia Universale dell'Arte*, IV, Venezia-Roma 1958: 48.
Nicholosa: 35, 46.
Nicolaus Bonçohaninus: 41.
Nicolaus de Aldrovandis: 13, 14, 15.
Nicolaus de Gozadinis: 39.
Nicolaus de Guinisiis: 25, 49.
Nicolaus de Neapoli (Nicolò Spinelli): 25, 26, 62.
—, *lectura super usibus feudorum*: 25, 62.
Nicolaus de Senis: 69.
Nicolaus de Zappolino: 13, 14.
Nicolaus Pecininus: 60.
Nicolaus Raolfini (Arnolfini?): 49.
Nicolò Albergati, vescovo di Bologna: 57.
Nicolò d'Este: 29, 40.
notarii: *v.* Bartholomeus de Banciis, Ludovicus de Codagnelis, Johannes de Malvasia, Filipus de Marsiliis, Christofalus de Medicina, Peregrinus de Zambechariis.

Opizo da Montecarugli: 44.
Ordolafiis (de): *v.* Georgius de Ordolafiis.
Orlandelli G., *Note di storia economica sulla signoria dei Bentivoglio*, in *Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna*, nuova serie, III, 1951-53, pp. 205-398: 5.
Oto de Terciis: 50.

Padova (*Padua*): 32, 33, 34.
Padua: *v.* Padova.
PALMIERI A., *La congiura per sottomettere Bologna al Conte di Virtù*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna*, Serie IV, vol. VI, 1915-16, pp. 169-218: 31.
papae: *v.* Alexander V, Bonifacius IX, Eugenius IV, Martinus V.
Palarcionibus (de): *v.* Jacobus Angeli de Palarcionibus.
Papia: *v.* Pavia.
Parma: 16, 22, 50, 51, 52 (*v.* Anthonius de Parma, Crestoforus de Valeria de Parma).
PASINI-FRASSONI F., *Dizionario storico araldico dell'antico Ducato di Ferrara*, Roma 1914: 37.
PASQUALI ALIDOSI G. N., *Li dottori bolognesi di legge canonica e civile*, Bologna 1620: 40, 61.
PASZTOR E., *Albergati Niccolò*, in *Dizionario biografico degli italiani*, I, Roma 1960: 57.
Pauer: *v.* Rigus Pauer de Alemania.
Paulus de Guinisiis (de Guinixiis): 6, 55, 58.
Paulus de Pistorio: 37.
Pavia (*Papia*): *v.* Alouisius de Papia.
Pecininus: *v.* Nicolaus Pecininus.
Peregrinus de Zambechariis, notarius: 11, 13, 32 (*v. Epistolario di Pellegrino Zambeccari...*).
PEREZ MARTIN A., *Escolares del Colegio de España en Bolonia (1368-1430)* [= *Studia Albornotiana. Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia* in corso di pubblicazione]: 50.
PERGAMO B., *I francescani alla facoltà teologica di Bologna (1364-1500)*, in *Archivum franciscanum historicum*, XXVII, 1934, pp. 3-61: 36.
Perinus Nanini de Lacte, de Massa Lombardorum: 43.
Perlina, uxor Floriani de Mezovilanis: 54.
Perugia (*Perusium, Peruxium*): 16, 39, 40 (*v.* Angelus [de Ubaldis] de Perusio, Matheus de Perusio, Gerardus Sancti de Perugis [?]).
Perusium: *v.* Perugia.
Peruxium: *v.* Perugia.
Petrus Berçuxij, de Bononia: 44.
Petrus Johannis de Bologninis: 56, 60.
Petrus Cartarius (Petrus de Cartariis?): 52.
Petrus de Varignana: 35, 63.
PEZZANA A., *Storia della città di Parma*, II, Parma 1842: 50, 51.
Piacenza (*Placentia*): *v.* Daniel de Placentia, O.M., magister.
PIANA C., *Chartularium Studii Bononiensis S. Francisci (sec. XIII-XVI)*, in *Analecta Franciscana*, XI, Quaracchi, 1970: 36.
—, *Lauree in diritto civile e canonico conferite dall'Università di Bologna secondo la relazione del «Liber sapientum» (1419-1434)*, in *Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le Provincie di Romagna*, n.s., XVII-XIX (vol. unico, a.a. 1965-66, 1966-67, 1967-68), pp. 265-350: 18.
—, *Nuove ricerche su le Università di Bologna e di Parma*, Quaracchi-Florentiae 1966 [= *Spicilegium Bonaventurianum II*]: 18.
Pichis (de): *v.* Angelus de Pichis.
Pidianis (de): *v.* Bonifacius de Pidianis, Lippus de Pidianis.
Pinu (de): *v.* Laurentius de Pinu.
Pisa (*Pisae*): 16, 47, 48, 56.
Pisae: *v.* Pisa.
Pistoia (*Pistorium*): 16, 40 (*v.* Paulus de Pistorio).
Pistorium: *v.* Pistoia.
Placentia: *v.* Piacenza.
Poloxene: *v.* Polesine.
Polesine (*Polexene, Polisenum*): 33.
Polisenum: *v.* Polesine.
Presbiteris (de): *v.* Ugolinus de Presbiteris.
Prosper de Gozadinis: 52.
Prospera de Gozadinis: 52.

Quercia (della): *v.* Jacopo della Quercia.

Racelus de Lauro, de Bononia: 49.
Rainaldus: *v.* Raynaldus.
Ramponi (famiglia bolognese): 39.
Ramponibus (de): *v.* Ramponi famiglia bolognese, Franciscus de Ramponibus.
Raolfini (Arnolfini?): *v.* Nicolaus Raolfini.
Ravagexius de Bononia: 44.
Raynaldus de Ariostis: 54.
Raynaldus de Blanchis: 43.
Raynerius de Zaçis: 48.
Recanati (Macerata): *v.* Jacobus de Rechaneto.
Rechanetum: *v.* Recanati.
Reggio Emilia (*Regium*): 16, 50, 52, 53.
Regium: *v.* Reggio Emilia.
Rex Apulie: *v.* Ladislao d'Angiò Durazzo, re di Napoli.
Rigus: 66.
Rigus Pauer de Alemania: 69.

Rimini (Forlì): 39 (*v.* Innocentius de Arimino).
Robertis (de): *v.* Cabrinus de Robertis, Filippo de' Roberti, Giovanna di Cabrino de' Roberti, Johannes Cabrini de Robertis.
Robertus de Saliceto: 11, 13, 14.
Rodigium: *v.* Rovigo.
Roma: 34, 45 (*v.* Romanelus de Roma).
Romagna (*Romandiolla*): 30.
Romandiolla: *v.* Romagna.
Romanelus de Roma: 68.
Romano G., *Niccolò Spinelli da Giovinazzo, diplomatico del sec. XIV*, in *Archivio storico per le provincie napoletane*, XXIV, 1899, pp. 85-121, 351-400; XXV, 1900, pp. 157-194, 276-334, 408-461; XXVI, 1901, pp. 33-91, 223-281, 401-462, 471-542: 26.
Rotuli (I) dei lettori legisti e artisti dal 1348 al 1799 pubbl. da U. Dallari, I-IV, Bologna 1888-1924: 17, 24, 35, 36.
Rovigo (*Rodigium*): 49.
Rubeis (de): *v.* Lencius de Rubeis.
Rubeus de Accarixiis: 52.

Sala (della): *v.* Beatrix de Saleta, Giovanni della Sala.
Saleta (de): *v.* Beatrix de Saleta.
Saletto (Bentivoglio-Bologna): *v.* Bartholomeus de Saliceto, Merichion de Saliceto, Robertus de Saliceto.
Saliceto (de): *v.* Saletto.
Salutati: *v.* Coluccio Salutati.
Salvi M. A., *Delle historie di Pistoia e fazioni d'Italia*, II, Pistoia 1657: 40.
Saminiato: *v.* Simon de Saminiato.
Sancti: *v.* Gierardus Sancti.
Sancto Chassiano (de): *v.* San Casciano (*Pisa*).
San Casciano (Pisa): *v.* Anthonius de Sancto Chassiano, Marianus de Sancto Chassiano.
Sancto Johane: *v.* S. Giovanni in Persiceto.
Sancto Johane in Triaga (de): *v.* San Giovanni in Triario.
San Giovanni in Persiceto (Bologna): 53 (*v.* Tomax de Sancto Johane).
San Giovanni in Triario (Minerbio-Bologna): *v.* Dominicus de Sancto Johane in Triaga.
Sansepolcro (Arezzo): 16, 26, 39, 62.
Scacchesi (fazione cittadina di Bologna): 5, 37.
Scappis (de): *v.* Constancia de Scappis, Ugolinus de Scappis.
Scarabelli-Zunti E., *Consoli, governatori e podestà di Parma dal 1100 al 1935*, Parma 1935: 51.
Schulte (von) J. F., *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts*, II, Stuttgart 1877 [rist. anast. Graz 1956]: 15.
Scipio de Gozadinis: 18.
Senae: *v.* Siena.
Seraglis (de): *v.* Angelus de Seraglis de Florencia.
Sicilia: *v.* Mateus de Bonifaciis de Sicilia.
Siena (*Senae*): 52 (*v.* Nicolaus de Senis).
Silvester: 67, 70.
Simeoni L., *Le signorie*, I-II, Milano 1950: 5.
Simolinus [Gozadini] de Gozadinis: 44.
Simon de Saminiato: 62, 67, 68, 69.
Simoninus de Gozadinis: 3, 11, 12, 29, 30, 38, 40, 45.
Sismondus [Gozadini] de Gozadinis: 51, 57.
Sismondus [Laurencii] de Gozadinis: 58.
Spagna: *v.* Yspania.
Specimen historiae Sozomeni Presbyteri Pistoriensis, in *Rerum italicarum scriptores*, T. XVI, Mediolani 1730, coll. 1063-1198: 48.
Spinelli Nicolò: *v.* Nicolaus de Neapoli.
Statuti della Università e Studio fiorentino, pubbl. da A. Gherardi, Firenze 1881 [= *Documenti di storia italiana a cura della R. Deputazione di storia patria per la Toscana, l'Umbria e le Marche*, T. VII]: 14.
Statuto (Lo) suntuario bolognese del 1401 e il registro delle vesti bollate pubbl. da L. A. Gandini e U. Dallari, in *Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna*, III serie, VII, 1888-89, pp. 1-44: 41.
Stephanus, abbas Sancti Stephani: 13.
Storia di Milano a cura della *Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano*, Milano 1955: 30, 48, 49, 58.
Studio di Bologna: *v.* Studium bononiense.
Studium bononiense: 5, 7, 10, 12, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 31, 35.

Taddea Fieschi: 38.
Tadea [Gozadini] de Gozadinis: 38, 54, 57, 64.
Tadea [Laurencii] de Gozadinis: 59.
Tavolaci (dai): *v.* Maxe dai Tavolaci.
Tercijs (de): *v.* Oto de Tercijs.
Tomas Condalmerlio: *v.* Marco Condulmer.

Tomas de Forlivio: 10.
Tomax de Sancto Johane: 30.
Tornaquincis (de): *v.* Bartolomeus de Tornaquincis de Florencia.
Toscana (*Tuscia, Tuxia*): 40, 50.
Trattato delle azioni di Testa Gozzadini ed altri della famiglia Gozzadini, ms. nell'Archivio Gozzadini, presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna (Arch. Gozzadini, Serie A, II, Materiali, mazzo 1): 6.
Trenta: *v.* Laurencius Trenta.
Trevisan Zaccaria: *v.* Zacharias de Trivisanis de Veneciis.
Trivisanis (de): *v.* Zacharias de Trivisanis de Veneciis.
Tuscia: *v.* Toscana.
Tuxia: *v.* Toscana.

Ubaldis (de): *v.* ANGELUS [DE UBALDIS] DE PERUSIO, BALDUS DE UBALDIS.
UGHELLI F., *Italia sacra*, I, Venetiis 1717: 49.
Ugo: 70.
Ugolinus de Presbiteris: 13, 14.
Ugolinus de Scappis: 45, 46.
Ugolotto Biancardo: 40.

Valentina Visconti: 30.
VALENTINI V., *Il 'tractatus de tabellionibus' di Baldo degli Ubaldi, attribuito anche a Bartolo da Sassoferrato nonché a Gozzadino de' Gozzadini*, in *Studi Urbinati*, XXXIV, 1965-66 [n. s. A. 18] pp. 1-167: 15, 20.
Valeria (de): *v.* Crestoforus de Valeria de Parma.
Varignana (Castel S. Pietro dell'Emilia-Bologna): 35 (*v.* Bartolomeus de Varignana, Petrus de Varignana).
Veneti: 56.
Venetiae: *v.* Venezia.
Veneticus de Baxacomariis: 42.
Venezia (*Venetie*) 31, 35, 39 (*v.* Zacharius de Trivisanis de Veneciis).
VERMIGLIOLI G. B., *Biografie degli scrittori perugini*, I, Perugia 1819: 24.
Verona: 33.
Veronese (*Veronexe*): 34.
Vertus (contea di): 30.
VICINI E. P., *I podestà di Modena, serie cronologica 1336-1796*, Modena 1918: 50.
Villanova (Castenaso-Bologna): 60 (*v.* Johannes de Vilanova, Villanova (da) famiglia bolognese).
Villanova (da), famiglia bolognese: 39.
Visconti: *v.* Filippo Maria Visconti, Gabriele Maria Visconti, Gian Galeazzo Visconti, Valentina Visconti.
Vitus: 43, 70.

Ysolanis (de): *v.* Johannes de Ysolanis.
Yspania: *v.* Grassias de Yspania.

Zacharias de Trivisanis de Veneciis: 35.
Zambeccari, famiglia bolognese: *v.* Zambechariis (de).
Zambechariis (de): 57 (*v.* Bartholomeus de Zambechariis abbas, Johannes de Zambechariis, Karolus de Zambechariis, Peregrinus de Zambechariis,
Zappolino (de): *v.* Nicolaus de Zappolino.
Zaçis (de): *v.* Raynerius de Zaçis.
ZONGHI A., *Repertorio dell'antico archivio comunale di Fano*, Fano 1888: 68.

Çambechariis: *v.* Zambechariis (de).
Çovachinus de Avocatis, de Lucha: 71.

REMO MARTINI

ANCORA SU D. 33. 10. 7. 2 (*)

(*) *Questo scritto apparirà anche sulla rivista romanistica* Labeo.

SOMMARIO: 1. Quali siano, nel famoso brano celsino, i precisi limiti del riferimento a Tuberone e come, in particolare, siano da intendere le affermazioni di quest'ultimo nella sua polemica con Servio. — 2. In che modo Cicerone trattasse effettivamente degli *status* retorici detti *ex scripto* e come sia difficile riconoscere le tracce di alcuni di essi in D. 33. 10. 7. 2.

1. In un recente libro l'Astolfi si sofferma a lungo (1) su un celebre frammento celsino, di cui anch'io, fra i molti, avevo avuto modo di occuparmi (2).

L'interpretazione che egli ne propone non mi è parsa tuttavia convincente, e perciò mi sono indotto a rimeditare sul testo, cercando soprattutto di capir meglio una frase di esso che, in precedenza, mi aveva lasciato — come scrivevo testualmente — « alquanto perplesso » (3).

Rileggiamo ancora una volta il famoso brano.

> D. 33. 10. 7. 2 (Cels. 19 *dig.*): *Servius fatetur sententiam eius qui legaverit aspici oportere, in quam rationem ea solitus sit referre: verum si ea, de quibus non ambigeretur, quin in alieno genere essent, ut puta escarium argentum aut paenulas et togas supellectili quis adscribere solitus sit, non idcirco existimari oportere supellectili legata ea quoque contineri: non enim ex opinionibus singulorum, sed ex communi usu nomina exaudiri debere. Id Tubero parum sibi liquere ait: nam quorsum nomina, inquit, nisi ut demonstrarent voluntatem dicentis? Equidem non arbitror quemquam dicere, quod non sentiret, ut maxime nomine usus sit, quo id*

---

(1) ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati*, II, Padova 1969, p. 164 ss.

(2) MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966, pp. 107 ss., 125 ss., 375 s.

(3) MARTINI, *op. cit.*, p. 127, n. 95.

appellari solet: nam vocis ministerio utimur: ceterum nemo existimandus est dixisse, quod non mente agitaverit. Sed etsi magnopere me Tuberonis et ratio et auctoritas movet, non tamen a Servio dissentio non videri quemquam dixisse, cuius non suo nomine usus sit. Nam etsi prior atque potentior est quam vox mens dicentis, tamen nemo sine voce dixisse existimatur: nisi forte et eos qui loqui non possunt, conato ipso et sono quodam καὶ τῇ ἀνάρθρῳ φωνῇ *dicere existimamus.*

Come appare alla lettura, il discorso prende avvio dalla questione che nasceva quando si dovesse stabilire se certi oggetti, compresi nell'eredità, fossero o meno da far rientrare in un dato legato, legato che, come s'intende già in base alla parte riferita del frammento, era chiaramente quello di suppellettile (4).

Servio — stando a Celso — ammetteva che si dovesse andare a vedere, nei libri di conto, sotto quali voci il testatore considerava quegli oggetti, ma, qualora si trattasse di cose, come ad es. l'*argentum escarium*, che sicuramente rientravano in un *aliud genus*, il fatto che il testatore li avesse eventualmente imputati alla voce suppellettile non avrebbe potuto indurre, secondo lui, a considerarli ricompresi nel legato di suppellettile. E ciò, in quanto le parole vanno intese *ex communi usu*, non *ex opinionibus singulorum*.

Tuberone, invece, si diceva poco persuaso. Ma di che cosa esattamente?

Non trascuriamo che anche per questo giurista, il cui pensiero è quello più difficile a cogliere, ciò che rientrava nell'*argentum* non era in linea di principio suppellettile, come mostra la sua definizione di quest'ultima categoria, riferita al § 1 del

(4) Che così fosse è messo fuor di dubbio dal *pr.* e dal § 1 del medesimo frammento, dove si dà conto di quella che sarebbe stata, secondo Labeone, l'origine della suppellettile, per riferire poi la definizione di questo concetto tentata da Tuberone (vedi nota successiva).

medesimo D. 33. 10. 7 ([5]). Vediamo dunque il suo ragionamento.

« A cosa servono i nomi — avrebbe detto Tuberone — se non ad esplicitare e quindi a far conoscere la volontà di chi li adopera? ».

Secondo Astolfi ([6]), che segue Voci ([7]), il riferimento di Celso all'opinione di Tuberone sarebbe tutto qui, quello che vien dopo (*Equidem non arbitror...*) sembrandogli da intendere come discorso di Celso stesso.

Io, invece, non ne sono persuaso, anche perchè, fra l'altro, se Tuberone si fosse veramente limitato a questo, avrebbe detto ben poco per chiarire il suo dissenso da Servio.

Le ragioni addotte da Astolfi, a sostegno della sua esegesi, non mi paiono del resto convincenti.

« Formalmente — scrive questo autore ([8]) — l'*equidem* iniziale si collega al *sed* del brano successivo (*sed etsi magnopere*) che con sicurezza riproduce il pensiero di Celso: 'certamente' ... 'ma': *equidem* e *sed* introducono, cioè, due parti di una sola argomentazione ([9]). Sostanzialmente poi — continua

---

([5]) *Tubero hoc modo demonstrare supellectilem temptat: instrumentum quoddam patris familiae rerum ad cottidianum usum paratarum, quod in aliam speciem non caderet, ut verbi gratia penum argentum vestem ornamenta instrumenta agri vel domus.* Sul testo cfr. Astolfi, *op. cit.*, p. 157. Ai nostri fini, non ha evidentemente molta importanza che lo stesso Tuberone, come suppone Astolfi, avesse già ammesso come ricompresi nella suppellettile anche alcuni oggetti di argento, non essendovi alcun dubbio che, in via generale, quanto rientrava *in aliam speciem... ut argentum* non era suppellettile, anche se si fosse trattato di *instrumentum patris familiae...* (cfr. ancora Astolfi, *op. cit.*, p. 286 e n. 1).

([6]) *Op. cit.*, p. 168.

([7]) *Diritto ereditario romano*, II², Milano 1963, p. 840.

([8]) Astolfi, *op. cit.*, p. 168.

([9]) Un altro parallelo formale, anche se l'Astolfi vi accenna solo in nota (*op. cit.*, p. 168, n. 31), dopo aver rinviato al Forcellini per la correlazione *equidem-sed*, sarebbe questo: « L'affermazione introdotta da *equidem* (*equidem non arbitror — id appellari solet*) viene giustificata con la proposizione *nam vocis — agitaverit*; l'affermazione introdotta da *sed* (*sed etsi-usus sit*) viene giustificata da quanto scritto dopo *nam etsi* ». Su questo parallelismo anch'io, in certo senso, sono d'accordo, ma per altre deduzioni, come apparirà meglio fra poco.

sempre Astolfi — pur essendo ciò che è scritto nel tratto *equidem-agitaverit* uno sviluppo logico dell'osservazione di Tuberone *nam quorsum nomina...*, la questione in esso trattata è diversa da quella cui si riferiva Tuberone. Tant'è vero che alcuni romanisti non hanno esitato a espungere l'intero brano *equidem-agitaverit* » ([10]).

Ma, rinviando ad un secondo momento per quanto riguarda il rilievo di carattere sostanziale, mi sembrano lecite le seguenti osservazioni.

1) Chi legga spassionatamente non può non pensare d'acchito, per quanto più o meno chiaro risulti il tratto *equidem-agitaverit*, che Celso introducesse il suo pensiero quando nomina di nuovo Tuberone, parlandone *expressis verbis* nei confronti di sè stesso: *Sed etsi magnopere me Tuberonis et ratio et auctoritas movet...*

2) Chi osservi da vicino il modo in cui si esprime Celso non dovrebbe aver difficoltà ad ammettere che egli riferisse il pensiero di Tuberone in tutto il tratto *id Tubero-agitaverit*, pur facendolo dapprima in forma indiretta (*ait*), e ricorrendo poi al discorso diretto (*inquit*), il che potrebbe valere non solo per la frase *nam quorsum-dicentis*, ma anche per la successiva *equidem-agitaverit*.

3) Ammettendo che l'*equidem* sia correlativo, come anche a me par giusto ammettere, potrebbe trovarsene il corrispondente, oltretutto più vicino, nel *ceterum* con cui si apre la frase *ceterum-agitaverit* ([11]), frase che, se ben vedo, Astolfi finisce per lasciare del tutto in ombra ([12]).

([10]) I romanisti in parola sono il BESELER e lo HIMMELSCHEIN: cfr. ASTOLFI, *op. cit.*, p. 169, n. 32, nonchè MARTINI, *op. cit.*, p. 127, n. 95.

([11]) Lo stesso FORCELLINI, già richiamato da ASTOLFI, come correlativi di *equidem* (per il quale è a dire semmai che il *VIR.* II, 519 registra solo il nostro testo) menziona nell'ordine: « *sed, verum, ceterum, tamen, verumtamen* » (cfr. vol. II, *s. h. v.*).

([12]) Come appare leggendo il suo commento alle pagine 165-166 e tenendo soprattutto conto degli espliciti richiami da lui fatti, di volta in volta, alle varie frasi di D. 33. 10. 7. 2 nelle note 22, 24 e 25.

Anche solo in base a questi rilievi, continuerei pertanto a ritenere coi più che Tuberone non si limitasse a chiedersi *nam quorsum nomina nisi ut demonstrarent voluntatem dicentis* ([13]).

Vorrei, tuttavia, aggiungere qualche altra considerazione.

1) Di solito mi par che s'interpreti la frase *equidem-sentiret*, come fa anche Astolfi, lasciandosi guidare dal senso della successiva *ceterum-agitaverit*, nella quale si è infatti portati a scorgere una riaffermazione dello stesso principio, come qualcuno dichiara espressamente ([14]). È, insomma, come se con tali frasi si fosse inteso affermare, per ben due volte, « che a nessuno può essere attribuito un discorso non corrispondente al suo pensiero » ([15]). Ma se questo è effettivamente il valore di *ceterum nemo existimandus est dixisse quod non mente agitaverit*, ben diverso mi sembra quello di *non arbitror quemquam dicere quod non sentiret*, dato che *non arbitror quemquam* e *nemo existimandus est* sono tutt'altro che espressioni sinonime ([16]).

2) La frase *ut maxime nomine usus sit quo id appellari solet*, il cui significato preciso può apparire alquanto oscuro, almeno a prima vista, diventa ancor più difficile a comprendersi dando a *equidem-sentiret* lo stesso senso di *ceterum-agitaverit*, talchè, ad esempio, il Voci e con lui l'Astolfi ([17]) hanno ipotizzato che *ut* abbia qui valore concessivo (ancorchè...). Di questa

([13]) Cfr. in questo senso del resto il *Casus* di Viviano nella *Glossa ad h.l.*: *et certe dicit idem Tubero, non arbitror quenquam... nemo autem existimandus est dixisse quod non agitaverit mente, dicit idem Tubero... Celsus autem conditor huius legis reprobata sententia Tuberonis revertit ad sententiam Servii supradicti curialiter Tuberonem reprehendens, et dicens: quamvis multum me moveat....*

([14]) Cfr. GANDOLFI, *Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano*, Milano 1966, p. 90: « ... anche se, riaffermando il principio, Tuberone si esprime ancora in termini negativi: '*nemo existimandus est dixisse...*' ».

([15]) Sono appunto le parole usate dal VOCI, *op. cit.*, p. 840 e n. 58, per interpretare la frase *equidem-sentiret*.

([16]) Si vedano i numerosi testi catalogati nel *VIR*. I, 489 per *arbitror* nel significato di *puto, censeo*, e II, 702 per *existimandus*, il quale ultimo esprime una valutazione, per così dire, oggettiva sul piano degli effetti giuridici.

([17]) Si vedano rispettivamente *Diritto ereditario* cit., p. 840, n. 58 e *Studi*, cit., p. 166, n. 24.

ipotesi non c'è, invece, alcun bisogno, se il senso delle due frasi è, com'io credo, diverso, potendosi ammettere che l'*ut* in questione abbia un ben più consueto valore temporale ([18]).

3) Quanto all'affermazione *nam vocis ministerio utimur*, a prescindere da quello che potrebbe essere il suo diverso valore a seconda di come s'intenda la frase *equidem-sentiret*, non deve trascurarsi che essa introduce in ogni caso un concetto nuovo, quello di *vox*, in un contesto in cui si trattava del significato dei *nomina* adoperati dal disponente, il che è per lo meno strano ([19]). Anche da un punto di vista formale, del resto, essa non risulta troppo felice, data la sua vicinanza con l'altra frase che si apre con *nam* (*nam quorsum nomina...*), per non dire che la correlazione *equidem-ceterum* appare certo più evidente ed immediata se si prova a saltare la frase in questione *nam vocis-utimur*.

Tenendo conto di tutto quanto sono andato osservando sin qui, mi sentirei di interpretare il discorso fatto da Tuberone, dopo essersi domandato *nam quorsum nomina...*, in questo preciso modo:

« Io non credo, invero, che uno dica una cosa che non intendesse dire, specie quando abbia adoperato il nome con cui si suol designare quella cosa; non si può peraltro considerare che uno abbia detto ciò che non abbia effettivamente pensato ».

Parafrasando: io credo che di solito se uno indica, designandola col nome usuale, una data cosa, è da presumersi che inten-

---

([18]) Cfr. in questo senso, anche se l'interpretazione complessiva è diversa (come dico nella nota successiva), la già richiamata glossa di VIVIANO: ... *et specialiter quando est usus eo nomine....*

([19]) È vero che nel testo ricorre anche il verbo *dicere*, ma esso non può, a mio avviso, intendersi in senso proprio, come allusivo cioè ad una pronunzia orale. Così lo intende invece evidentemente la Glossa la quale riferisce tutto il discorso di Tuberone a quello che sarebbe stato l'uso di parlare del testatore adoperando certi termini in un certo senso (cfr. *Gl. ad h.l.*: *et certe dicit idem Tubero, non arbitror quenquam patremfa. dicere quod non sentit, cum dicit aliquas suas res esse in supellectili... nam quamvis prior et potentior sit mens patrisfa. id est qui legavit suppellectilem, quam vox ipsius patrisfa. dicentis sicut et Tubero dicebat.... ergo si in voce sua annumeret in supellectili, ea de quibus non dubitatur...*).

desse riferirsi anch'egli a quello che comunemente s'intende con quel nome, e cioè a quella tal cosa; ma non si può far dire a nessuno una cosa che in effetti non abbia inteso dire, come invece — è lecito aggiungere — potrebbe verificarsi se, nel caso di un nome adoperato da qualcuno in un senso tutto particolare, si volesse intendere quel nome secondo l'uso comune ([20]).

([20]) L'Astolfi, invece, che, come si è già rilevato, attribuisce tutto il testo da *equidem* in poi a Celso, lo parafrasa e sviluppa nel modo che segue (*op. cit.*, p. 166): « Celso aderisce sostanzialmente a Servio e critica Tuberone. Certamente, egli osserva, le parole sono manifestazioni del pensiero. Quindi non può attribuirsi ad una parola un significato che non ha per il suo autore e affermare che è stata legata una cosa che il testatore non aveva intenzione di lasciare; e ciò è vero anche se nel testamento è scritta una parola che per tutti, nell'uso comune, ha un solo significato, tale da indicare sicuramente quella cosa che appare, ma non è stata legata. Di conseguenza, se il testatore comprendeva l'*argentum escarium* tra la suppellettile, legato l'*argentum*, non sarà dovuto all'onorato anche l'*argentum escarium*. È vero che nel linguaggio comune chi dice *argentum*, almeno ai tempi di Servio, Tuberone e Celso, dice sicuramente anche *argentum escarium*. Ma se si volesse attribuire questo significato alle parole usate dal testatore, si ammetterebbe come valida una disposizione priva, sia pure parzialmente, di una corrispondente volontà. Tuttavia, continua Celso, se le parole non sono che forme di manifestazione del pensiero, il linguaggio costituisce un fenomeno collettivo. Di conseguenza, se uno vuole farsi intendere dagli altri, ha ragione Servio nel sostenere che si deve usare delle parole nel significato loro attribuito dalla collettività. Altrimenti si arriverebbe al punto di riconoscere come parole e linguaggio anche i suoni inarticolati del muto. Quindi, riprendendo il solito esempio, se il legatario dell'*argentum* non avrà diritto all'*argentum escarium*, perchè il testatore non aveva intenzione di lasciargliclo, il legatario della suppellettile non potrà neppure lui pretenderlo. È vero che il testatore aveva intenzione di lasciarlo proprio a lui, ma è anche vero che non ha usato della parola adatta per esprimersi. Nel primo caso manca l'elemento soggettivo (la volontà), nel secondo manca l'elemento oggettivo (la forma) ». È evidente però che Astolfi oltrepassa quantomeno la problematica esposta nel nostro testo, quando viene a parlare di un *legatum* di *argentum*, il quale, secondo Celso, non avrebbe compreso (per difetto di volontà) l'*argentum escarium*, qualora il testatore fosse solito annoverare quest'ultimo nella suppellettile. Resta d'altronde difficile credere che, in un'ipotesi come quella da lui prospettata, di un testatore che dispone sia della suppellettile, in cui secondo il suo intendimento dovrebbe rientrare anche l'*argentum escarium*, sia dell'*argentum*, in cui l'*argentum escarium* avrebbe dovuto di solito considerarsi ricompreso (se è vero che « nel linguaggio comune chi dice *argentum*, almeno ai tempi di Servio, Tuberone e Celso, dice sicuramente anche *argentum escarium* »), l'*argentum escarium* in parola non potesse nella realtà essere vittoriosamente preteso nè dal legatario della suppellettile nè dal legatario dell'*argentum*. Ma, dato che qui verrebbe in discussione la tesi stessa che, circa i rapporti fra volontà e

Se questa interpretazione è esatta, non sembrerebbe dunque — e vengo così al rilievo sostanziale di Astolfi riferito poco sopra — che nella frase *equidem-agitaverit* fosse discussa una questione diversa da quella cui si riferisce il testo nella parte *nam quorsum-dicentis*, trattandosi, come si vede, sempre del medesimo discorso con cui Tuberone svolgeva la sua critica all'affermazione di Servio *ex communi usu nomina exaudiri debere*. Pur ammettendo, infatti, che, di norma, vi sia conformità fra il modo di intendere un nome da parte di chi lo adopera e quello con cui lo si usa comunemente (donde, fra l'altro, il suo tentativo di definire il concetto di suppellettile), Tuberone non era evidentemente disposto a sottoscrivere l'affermazione di Servio, anche quando risultasse che il nome era stato adoperato dal disponente secondo un significato tutto particolare e diverso da quello comune (donde il suo conseguente responso in un altro celebre testo, D. 34. 2. 32. 1: *Tubero autem quod testator auri numero habuisset legatum deberi ait...*) ([21]).

Ci troviamo però di fronte ad una argomentazione che, in certo senso, conduce polemicamente alle estreme conseguenze la tesi di Servio, quasi a dimostrarne l'inaccettabilità con una sorta di ragionamento *ab absurdo*, quando Tuberone obietta appunto che, ad intendere i nomi *ex communi usu*, si potrebbe arrivare a prescindere dalla volontà del disponente, facendogli dire quello che non ha inteso dire.

Lo si ricava indirettamente anche dal seguito del testo dove Celso, passando ad esprimere il suo pensiero, ridimensiona la questione nei suoi termini concreti e ritorna chiaramente al caso pratico da cui era partito Servio, quello di uno che avesse disposto della suppellettile e che fosse uso considerare come

---

manifestazione, l'Astolfi pone a base di tutta la sua ricerca, e secondo cui — come egli sottolinea anche nelle conclusioni — tanto i classici quanto i giustinianei avrebbero considerato « egualmente importanti e la volontà e la dichiarazione » (*op. cit.*, p. 353, nonchè già p. 348 s.), mi asterrò in questa sede da ogni altro commento.

([21]) Su questo testo cfr. ora per tutti ASTOLFI, *op. cit.*, p. 202 e n. 93.

tale anche certi oggetti che normalmente non vi si ritenevano compresi. È abbastanza significativa in questo senso l'affermazione secondo cui, « con tutto il rispetto per le autorevoli argomentazioni di Tuberone, non può considerarsi che uno abbia indicato la cosa cui intendeva riferirsi (come, ad esempio, l'*argentum escarium*), se non si è valso del nome proprio di quella cosa » ([22]).

E qui, dato lo scopo che mi ero prefisso, di chiarire soprattutto il valore della frase *equidem-agitaverit*, potremmo anche fermarci.

Aggiungerò tuttavia che, a mio modo di vedere, il seguito del frammento, da *nam etsi* alla fine, contiene una giustificazione o troppo banale (se si è inteso solo rilevare l'impossibilità di *dicere sine voce*), o troppo filosofeggiante (se, com'è più probabile, s'è voluto equiparare il *dicere* una cosa non usandone il nome consueto ad un *dicere sine voce* e cioè a un *non dicere*), per essere attribuita tranquillamente a Celso.

Essa, d'altronde, si ricollega chiaramente alla frase *nam vocis ministerio utimur*, di cui si è già notato come si inserisca male nel discorso di Tuberone, e che — potremmo aggiungere — ha tutta l'aria di un glossema con cui si ripete, in riferimento alla *vox*, quanto già il medesimo Tuberone aveva affermato circa il carattere strumentale dei *nomina* (*nam quorsum - dicentis*).

Anche supponendo che Celso, per quanto interessato allo specifico problema dell'uso di una parola, cui il disponente avesse attribuito un senso diverso dal comune (venendo perciò ad indicare una cosa *non suo nomine*), si fosse elevato a considerare il medesimo sotto il profilo più ampio dei rapporti fra volontà e manifestazione, rapporti cui parrebbe alludersi nel contrapporre *mens* a *vox*, non andrebbe certo trascurato che in altri frammenti di Celso, o nei quali si riferisce il suo pensiero,

---

([22]) Celso, ma non capisco come, concilierebbe le due tesi di Servio e Tuberone, secondo il VONGLIS, *La lettre et l'ésprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique*, Paris 1968, p. 171, n. 4.

si parla sempre di *verba* o di *scriptura* in contrapposto a *voluntas* (cfr. ad es. D. 28. 5. 52. 1; D. 30. 63; D. 31. 30; D. 45. 1. 99 pr. e 1).

Per ciò che concerne almeno le ultime parole del brano (*nisi - existimamus*), c'era già stato comunque chi ne aveva messa in dubbio la genuinità ([23]), ed io non credo, per mio conto, che si dovrebbero passare del tutto sotto silenzio certi indizi, come il richiamo scolastico alla questione del muto (si potrebbe confrontare in proposito *Paul. Sent.* 4. 1. 6*a*), o come l'erudita citazione in greco, la quale, se ho ben visto, non trova riscontro in altri passi celsini.

2. Venendo ad un altro ordine di problemi, vorrei, dato ormai che ci sono, aggiungere qualcosa anche a proposito dei rapporti fra il nostro testo e la retorica.

Secondo Astolfi, che si rifà all'insegnamento delle *Partitiones oratoriae*, Cicerone avrebbe distinto almeno tre ipotesi, tenendo presente « come esempio proprio i problemi nascenti dalla interpretazione di un legato di una categoria economico-sociale » ([24]):

a) quella in cui la parola, che designa la categoria economico-sociale, viene adoperata dal testatore « attribuendole il significato usuale che essa ha nel linguaggio corrente » ([25]);

b) quella in cui « la parola stessa ha nel linguaggio comune più significati e quindi non si sa quale di questi sia stato usato dall'autore dello scritto » ([26]);

c) quella in cui la parola « ha nel linguaggio un significato univoco, però lo scrittore l'ha usata dandole un significato diverso » ([27]).

([23]) Cfr. BOHÁČEK, *Note esegetiche*, in « Annali Università di Palermo », 11 (1923), p. 378, il quale tuttavia parla e solo entro certi limiti di interpolazione.

([24]) *Op. cit.*, p. 172.

([25]) *Op. cit.*, p. 173.

([26]) *Op. cit.*, p. 175.

([27]) *Op. cit.*, p. 178.

Nel primo caso si sarebbe fatto luogo alla *definitio*, nel secondo allo *status ex ambiguo* e nel terzo a quello *ex scripto et sententia*.

Evidentemente, però, siamo di fronte ad un'interpretazione personale di Astolfi, poichè, in effetti, basta leggersi i paragrafi delle *Partitiones oratoriae* da lui richiamati ([28]), per rendersi conto che:

1) Cicerone non teneva affatto presente i problemi nascenti dalla interpretazione di un legato distinguendo fra le varie ipotesi;

2) le stesse ipotesi distinte da Cicerone non sono per niente quelle che vorrebbe farci credere Astolfi.

La verità è che Cicerone, venendo a trattare in generale e piuttosto sommariamente delle controversie *ex scripto*, osservava preliminarmente — ma lo aveva già fatto nel *de oratore* ([29]) — come esse potessero verificarsi solo a proposito di quello che era, nella classificazione retorica, il tipo di controversia o *status* riguardante il *quale sit* ([30]). Ne escludeva, infatti, la possibilità

([28]) Cic. *Part. orat.* 31. 107-108: *Sed in gravissimis firmamentis etiam illa ponenda sunt, si qua ex scripto legis aut testamenti aut verborum ipsius iudicii aut alicuius stipulationis aut cautionis opponuntur defensioni contraria. Ac ne hoc quidem genus in eas causas incurrit, quae coniectura continentur. Quod enim factum negatur, id argui non potest scripto. Ne in definitionem quidem venit genere scripti ipsius. Nam etiamsi verbum aliquod de scripto definiendum est, quam vim habeat, ut, cum ex testamentis, quid sit penus, aut cum ex lege praedii quaeritur, quae sint ruta caesa, non scripti genus, sed verbi interpretatio controversiam parit. Cum autem plura significantur scripto propter verbi aut verborum ambiguitatem, ut liceat ei, qui contra dicat, eo trahere significationem scripti, quo expediat aut velit: aut, si ambigue scriptum non sit, vel a verbis voluntatem et sententiam scriptoris abducere vel alio se eadem de re contrarie scripto defendere, tum disceptatio ex scripti contentione exsistit, ut in ambiguis disceptetur, quid maxime significetur; in scripti sententiaeque contentione, utrum potius sequatur iudex; in contrariis scriptis, utrum magis sit comprobandum.*

([29]) 2. 26. 110: *Sed in eo genere, in quo, quale sit quid, ambigitur, exsistit etiam ex scripti interpretatione saepe contentio, in quo...*

([30]) Detto ποιότης da Ermagora, *qualitas* da Quintiliano: cfr. WESEL, *Rhetorische Statuslehre und Gesetzesauslegung der römischen Juristen*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1967, p. 26 s., dove si fa una buona esposizione, sia pure sommaria, di tutta la dottrina degli *status* (p. 22 ss.).

sia per la *coniectura* (*an sit*), sia per la *definitio* (*quid sit*), facendo solo a quest'ultimo proposito il seguente discorso, in cui veniva incidentalmente a toccare il problema della interpretazione di un legato di una categoria economico-sociale (per dirla con Astolfi):

« Questo tipo di controversie non viene in considerazione neppure nella *definitio* '*genere scripti ipsius*' ossia come controversia *ex scripto*. Sebbene, infatti, si tratti talora di definire una parola scritta in un testamento, come quando si deve stabilire *quid sit penus*, o in una *lex praedii*, come quando si deve stabilire cosa sono i *ruta caesa*, non è in tali casi lo scritto in sè e per sè a far nascere la controversia, ma la interpretazione della parola ».

Dopo di che Cicerone passava a parlare delle vere e proprie controversie *ex scripto*, che, nell'elenco delle *Partitiones oratoriae* ([31]), risultano essere quella *ex ambiguo*, quella *ex scripto et sententia*, e, infine, quella *ex contrariis scriptis*, senza alcun ulteriore riferimento ai problemi nascenti dalla interpretazione di un legato, nel senso che vorrebbe farci credere l'Astolfi.

Se anche ci rifacciamo, come fa il nostro autore, al *de inventione*, troviamo, sì, per lo *status ex ambiguo*, l'esempio di un legato, ma in cui l'*ambiguitas* non è per niente connessa alla indicazione della categoria economico-sociale, bensì all'impiego di una frase relativa (*quae volet*), suscettibile di essere intesa in duplice maniera e cioè sia in riferimento all'erede che al legatario ([32]).

([31]) Il numero delle controversie in parola non è infatti sempre lo stesso nelle varie opere retoriche ciceroniane: cfr. ASTOLFI, *op. cit.*, p. 173 s. nonchè WESEL, *op. cit.*, p. 18 ss.

([32]) Cfr. Cic. *de inv.* 2. 40. 116: *Ex ambiguo autem nascitur controversia, cum, quid senserit scriptor, obscurum est, quod scriptum duas pluresve res significat, ad hunc modum: Paterfamilias, cum filium heredem faceret, vasorum argenteorum centum pondo uxori suae sic legavit 'heres meus uxori meae vasorum argenteorum pondo centum, quae volet, dato'. Post mortem eius vasa magnifica et pretiose caelata petit a filio mater. Ille se, quae ipse vellet, debere dicit....*

Risulta del resto, secondo me, abbastanza chiaro da quanto Cicerone aveva detto parlando della *penus*, che il problema interpretativo concernente la determinazione del concetto di *penus*, così come, possiamo aggiungere, di suppellettile, di *argentum* etc., si risolveva, secondo la retorica, ricorrendo sempre alla definizione o *status definitivus* (in cui si ricadeva anche quando la parola da definire fosse scritta, donde, appunto, la scomparsa nelle opere ciceroniane successive al *de inventione* di un autonomo *status ex scripto ex definitione*) ([33]).

Non è che — intendiamoci — la parola adoperata per indicare l'oggetto del legato non potesse essere ambigua. Ne potremmo trovare un esempio nelle stesse fonti giuridiche a proposito del termine biblioteca, il quale poteva indicare varie cose nel linguaggio usuale: il luogo, lo scaffale, i libri ([34]). Quello che voglio dire è che Cicerone non risulta essersi mai posto di fronte ad un caso del genere neppure nel *de inventione*, dove la trattazione dei vari *status* è più ampia. Non solo lo escludono gli esempi fatti (oltre quello, già richiamato, del legato, anche quello di una immaginaria legge contenente una frase ambigua) ([35]), ma gli stessi argomenti, suggeriti per risolvere una

([33]) Dicendo la qual cosa, rinuncio alla spiegazione da me avanzata in via di ipotesi altra volta (*op. cit.*, p. 47) e criticata da ASTOLFI (*op. cit.*, p. 174), richiamandomi, peraltro, ad un rilievo che avevo già fatto, quando, sempre a proposito di *Part. orat.* 31. 107 avevo scritto (*op. cit.*, p. 35): « Ora, mentre da una parte ciò significa chiaramente che la *definitio* di una parola scritta non è da riportare fra le contraversie *ex scripto* (cosa che già sapevamo), dall'altra induce a credere che Cicerone faccia implicitamente rientrare nella *constitutio definitiva* l'ipotesi in cui appunto *verbum aliquod ex scripto definiendum est* ». Non direi, comunque, che sia esatto il modo in cui presenta la vicenda di questo *status* l'ASTOLFI, secondo cui la controversia *ex scripto ex definitione* sarebbe rimasta « nella sua sostanza », ma con una « diversa qualificazione formale » (*op. cit.*, p. 174), la quale sarebbe data dal ricorso alla « figura dell'*interpretatio verborum* » (*op. cit.*, p. 185).

([34]) Cfr. D. 32. 52. 7 su cui MARTINI, *op. cit.*, p. 161 s. e ASTOLFI, *op. cit.*, p. 279 ss. Sulla *ambiguitas* nelle fonti retoriche e giuridiche per quanto attiene agli atti privati, con interessanti considerazioni, ancorchè ancorate ad una visione formalistica (uso del termine *ambiguitas*), VONGLIS, *op. cit.*, p. 91 ss.

([35]) Cfr. *de inv.* 2. 40. 118: ... *ut in hac lege* (*nihil enim prohibet fictam exempli loco ponere, quo facilius res intelligatur*): '*Meretrix coronam auream*

questione del genere, fra cui quello consistente nel mostrare come si sarebbe diversamente espresso il disponente, se avesse voluto dire ciò che veniva sostenuto dall'altra parte, facendo caso altresì allo stesso uso di una anzichè di un'altra parola e alla collocazione di una parola in una anzichè in un'altra posizione della frase ([36]).

Quanto si è detto sin qui per lo *status ambiguitatis* potrebbe ripetersi, sempre ponendosi dal punto di vista di Cicerone, per lo *status ex scripto et sententia*, più comunemente noto fra i romanisti come *status verba-voluntas* ([37]).

Nulla, nelle opere retoriche ciceroniane, autorizza, infatti, a credere che questo *status* venisse configurato in ordine al problema nascente dalla interpretazione di un legato, per il caso in cui il testatore avesse adoperato la parola, che ha un significato univoco, in un senso diverso dal consueto. Questo, almeno, non risulta tenendo conto del classico esempio, più volte richiamato da Cicerone al riguardo, della famosa *causa Curiana* ([38]).

Orbene, secondo Astolfi, non solo Cicerone avrebbe distinto le varie ipotesi nel senso da lui enunciato, tenendo presente cioè i problemi nascenti dalla interpretazione di un legato di una categoria economico-sociale, ma, in D. 33. 10. 7. 2 sarebbero individuabili le tracce sia dello *status* retorico *ex ambiguo* sia di quello *ex scripto et sententia* ([39]). Io, invece, non sarei di questo parere.

---

ne habeto; si habuerit publica esto', contra eum, qui meretricem publicari dicat ex lege oportere, possit dici neque administrationem esse ullam publicae meretricis, neque exitum legis in meretrice publicanda, at in auro publicando et administrationem et exitum facilem esse et incommodi nihil inesse. Sul testo VONGLIS, *op. cit.*, p. 82 s.

([36]) Cfr. ancora *de inv.* 2. 41. 120-121: *Permultum autem proficiet illud demonstrare, quemadmodum scripsisset, si id, quod adversarius accipiat, fieri aut intellegi voluisset... Quare hoc genere magno opere talibus in causis uti oportebit: si hoc modo scripsisset, isto verbo usus non esset, non isto loco verbum istud collocasset...*

([37]) Cfr., per gli aspetti terminologici, WESEL, *op. cit.*, p. 30.

([38]) Per cui v. ASTOLFI, *op. cit.*, p. 178 e n. 47 e la bibliografia ivi citata.

([39]) *Op. cit.*, pp. 176 ss., 178 s.

Che nella questione posta da Servio, se nel concetto di suppellettile fossero da ricomprendere, come era uso fare il testatore anche certi oggetti per i quali era lecito il dubbio, potesse vedersi, dal punto di vista retorico, una controversia *ex ambiguo* a me continua, anzitutto, a non sembrar verosimile. Nè mi induce certo a ricredermi il rilievo di Astolfi ([40]), il quale si fonda, ragionando *a contrario*, sulla espressione del nostro testo per il caso diverso: *verum si... non ambigeretur*, dato che, fra l'altro, come mostra lo stesso linguaggio ciceroniano ([41]), l'uso di tale verbo non era affatto indicativo da solo di una *ambiguitas* in senso tecnico.

Stando del resto agli stessi interessanti rilievi di Astolfi circa la evoluzione semantica di suppellettile ([42]), si dovrebbe parlare di un termine indicante una categoria dai confini non ben precisati e che vanno modificandosi nel tempo, non certo di un termine ambiguo (come biblioteca) nel senso che abbia mai avuto due o più significati.

Anche a voler concedere, comunque, che l'incertezza subiettiva sulla determinazione di tali confini, in un dato momento storico, potesse configurarsi come *ambiguitas*, e che cioè il termine stesso potesse sotto tale aspetto — sia pure impropriamente — considerarsi ambiguo, ci sarebbero sempre delle difficoltà a seguire sino in fondo l'Astolfi.

Come si è già detto, secondo lui, in D. 33. 10. 7. 2 sarebbe ravvisabile anche lo *status* retorico *ex scripto et sententia*, e ciò precisamente laddove si fa il caso che si discuta intorno a certi oggetti, che normalmente si ritengono esclusi dalla suppellettile, sempre in considerazione di un diverso modo di adoperare il termine suppellettile da parte del disponente.

Francamente, però, resta difficile credere che lo stesso termine fosse suscettibile di dar luogo nel contempo sia ad una

---

([40]) *Op. cit.*, p. 185, n. 62.

([41]) Si veda il brano del *de orat.* cit. alla precedente n. 29.

([42]) *Op. cit.*, p. 156 ss

controversia del tipo *ex ambiguo*, sia ad una controversia del tipo *verba-voluntas*, la quale ultima presupponeva, come non va trascurato, la non ambiguità delle parole usate!

Direi, insomma, che anche di fronte a D. 33. 10. 7. 2 la configurabilità dei diversi *status* di cui parla Astolfi è frutto di una concezione dei medesimi alquanto personale, la quale ha questo fondamentale difetto, di perdere di vista che, per i retori, sia la controversia *ex ambiguo* sia quella *ex scripto et sententia* non erano costruibili sulla base di un'incertezza subiettiva dell'interprete a seconda che ci si riferisse a questo o a quell'oggetto, ma — proprio perchè controversie nascenti *ex scripto* — sulla base di uno *scriptum* o obiettivamente ambiguo o, in sè non ambiguo, ma in contrasto con quella che si riteneva o si supponeva l'effettiva volontà del disponente.

Lascia d'altronde alquanto perplessi — va detto anche questo — la disinvoltura con cui il nostro autore, rifacendosi alla *causa Curiana*, nella quale si sarebbe discusso se la sostituzione pupillare contenesse implicita la volgare ([43]), procede ad accostare la questione trattata in questa celebre causa e quella discussa, meglio sarebbe dire risolta, da Servio in D. 33. 10. 7. 2. Secondo lui, infatti ([44]), « il problema proposto da Servio... ha in comune con la causa curiana un punto fondamentale: lo scritto inteso nel suo significato letterale e proprio non contiene tutta la volontà: la parola suppellettile non contiene l'*argentum escarium*, così come le parole con cui è disposta la sostituzione pupillare non contengono la sostituzione volgare ».

Ora, il meno che si possa dire è che un simile accostamento è altrettanto legittimo quanto quello che Astolfi aveva fatto, una

---

([43]) Così anche ASTOLFI, *op. cit.*, p. 179. Ma v. AMELOTTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale. I. Le forme classiche di testamento*, Torino 1966, p. 11, il quale giustamente rileva: « La controversia viene esposta da studiosi moderni anche in altri termini — se cioè la sostituzione volgare dovesse essere prevista espressamente accanto a quella pupillare o fosse implicita in essa — che appaion non solo estranei a Cicerone, ma prematuri rispetto al suo tempo ».

([44]) *Op. cit.*, p. 179.

decina di pagine prima ([45]), fra « l'uso di una parola, il cui significato comune sia più esteso di quello attribuitole dal testatore », ed una disposizione in cui si fosse detto semisse anzichè quadrante!

È da aggiungere che lo stesso Astolfi, pur rifacendosi allo *status ex scripto et sententia*, non trascura di mettere in luce alcune differenze che esisterebbero, circa il modo di risolvere una simile controversia, fra i retori e i giuristi, fino al punto di dichiarare testualmente ([46]): « Non è quindi alla retorica che deve essere fatto ricorso per spiegare le scelte operate dalla giurisprudenza e testimoniate dal frammento di Celso, ma occorre rifarsi alla dottrina filosofica del linguaggio e precisamente a quella stoica. Secondo questa dottrina in primo luogo vi deve essere corrispondenza fra pensiero e sua manifestazione e, in secondo luogo, il significato delle parole, attraverso le quali il pensiero si manifesta, non dipende dal singolo, ma dal *consensus communis*. Le tesi di Servio e di Celso si adeguano a questo insegnamento a differenza di Tuberone, che considera le parole sottoposte all'arbitrio dell'individuo, dato che sono i mezzi di cui egli si avvale per manifestare la sua volontà ».

Se così fosse, però, perchè rifarsi alla filosofia del linguaggio, anzichè alla retorica, solo per « le scelte operate dalla giurisprudenza », e non anche per la stessa impostazione del problema di cui ci dà conto il celebre frammento di Celso?

([45]) *Op. cit.*, p. 169.
([46]) *Op. cit.*, p. 180 s.

SILVANO BOSCHERINI

« PEDEM STRUERE » (*)

(*) Questo scritto fa parte degli « *Studia Florentina* Alexandro Ronconi Sexagenario *Oblata* ».

SOMMARIO: L'a. intende dimostrare che nel testo delle XII tavole « *Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito* », *pedem struere* non può essere inteso come « fugere » secondo l'interpretazione risalente a Servio Sulpicio Rufo ed accolta dai moderni, ma che — in relazione all'unione contestuale di *struere* con *pedem*, che rappresenta l'atto di alzare (o portare avanti) il piede in modo che costituisca un ostacolo — esso ha il valore di preciso simbolo giuridico e significa « fare opposizione ».

> Nam longa aetas verba atque mores veteres obliteravit, quibus verbis moribusque sententia legum comprehensa est. (Gell., *Noct. Att.* 20, 1, 6).

Espressi per la prima volta l'interpretazione che di seguito espongo in un seminario tenuto da Alessandro Ronconi (1) sulle leggi delle XII Tavole e sono lieto di presentare in onore dell'illustre amico questa ricerca, cui ha dato occasione il suo insegnamento.

Il testo della legge, cui l'espressione che è oggetto della ricerca appartiene, è tramandato per intero, com'è noto, da Festo (408 Lindsay): *Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito.* Le altre citazioni, parziali (2), della legge confermano, nei loro limiti, questo testo. Incerto invece è il senso e contrastata l'interpretazione giuridica del testo stesso.

Cominciamo con l'esaminare la prima ipotesi: *si calvitur.* È sorprendente come si sia inteso il senso di questo verbo in modo sempre vago e generico e che non si sia dato peso alla sua connessione con il *nomen actionis* che ne deriva: *calumnia* (3). Il rapporto fra le due parole è ancora sentito vivo nel Digesto,

(1) Nell'anno accademico 1967-1968.

(2) Gaio, presso *Dig.* 50, 16, 233; Lucil., *Sat.* 17, 582 Terzaghi.

(3) Da **calnomnia*. Vedi: WALDE-HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, p. 143.

50, 16, 233: *Idem* [scil. *Gaius*] *libro primo ad legem duodecim Tabularum.* « *Si calvitur* » *ut* (4) *moretur et frustretur. Inde et calumniatores appellati sunt, quia per fraudem et frustrationem alios vexarent litibus: inde et cavillatio dicta est.* Ovviamente *calumniator* presuppone *calumnia*, attraverso *calumniari* (5).

In diritto romano la *calumnia* è atto volontario e doloso con il quale si accusa falsamente l'avversario o falsamente si respinge e si nega l'accusa (6). In determinati casi anzi il pretore consentiva all'attore di esigere dal convenuto il giuramento di *non calumniae causa infitias ire.* Anche se Gaio, che è qui il nostro testimone (*Inst.* 4, 172) rappresenta una fase diversa, più avanzata, della procedura, tuttavia il valore giuridico di *calumnia* appare chiaro e certo e non v'è ragione di dubitare che esso sia molto antico. La stessa formula *N*(*on*) *K*(*alumniae*) *C*(*ausa*) che è nel repertorio di Valerio Probo (7), con la grafia *K*, che sino al V secolo rappresentava la velare dinanzi ad *a*, mostra quanto fosse sentito antico il termine (8).

Appunto per la sua connessione con *calumnia*, nei testi giuridici *calvi* deve avere un significato preciso ed esprimere l'azione dolosa che si propone di alterare quella verità oggettiva sulla quale sola è lecito giudicare. Il senso che a *calvi* danno i lessicologi latini e che noi d'altra parte conosciamo in poesia comica e tragica antica (9), quello cioè di *frustrari, decipere* — di « ingannare » dunque — è letterale ma non tecnico.

Per comprendere questo valore giuridico di *calvi*, a me sembra molto utile il passo di Lucilio, *Sat.* 582-83 Terzaghi. Il

(4) Accetto l'emendamento proposto, con qualche esitazione, da R. SCHOELL, *Legis duodecim tabularum reliquiae*, Lipsiae 1866, in luogo del tradito *et*. Mi sembra l'unico modo possibile per giustificare i due congiuntivi che seguono.

(5) D'altra parte nei grammatici è frequente l'affermazione che *calumnia* deriva da *calvor*. Così in Carisio, *G.L.* 1,58,15; in Prisciano, *G.L.* 2,506,14; in Albino, *G.L.* 7,300,2.

(6) Vedi: Gaio, *Inst.* 4,171 segg.

(7) *De litteris singularibus fragmentum*, ed. H. KEIL, *G.L.* 4,274.

(8) La stessa grafia arcaica in *C.G.L.* 5, 214, 14: *ideo kalumnia appellata est a kalvendo.*

(9) Per esempio: Pacuv., *Trag.* 240 Ribbeck; Plaut., *Cas.* 167.

testo, così come è tramandato da Nonio (11,1 Lindsay), è il seguente:

> *Si non it, capito, inquit, eum et si calvitur ergo*
> *fur dominum ....*

Il desiderio di far coincidere le parole di Lucilio con quelle della legge ha sospinto alcuni dotti a portare correzioni arbitrarie al testo tradito. A parte ogni altra considerazione, *endo/ferto manum* del Carrion ([10]) e *endo/manum iacito* di F. Dousa non tengono conto del metro ([11]). Ma l'errore di tali emendamenti sta innanzitutto nel metodo — ché non si emenda là dove non c'è necessità — e nell'insufficienza di gusto e di conoscenza della tecnica letteraria. Come si può vedere anche da Orazio ([12]), un poeta inserisce nel suo discorso la formula giuridica nei limiti di una brevità essenziale, direi anche allusivamente, poiché la conoscenza del testo delle leggi fa parte della coltura di ogni lettore. Pretendere di intervenire sul testo di Lucilio per ricondurlo alla completezza, o quasi, della formulazione della legge è veramente ingiustificato ([13]).

Tuttavia l'interpretazione di questo passo, così come è stata proposta da F. Marx ([14]) ed è generalmente accettata, non appare

([10]) L. Carrio, *Emendationum et observationum libri*, Lutetiae 1583, 2, 12. L'emendamento del Carrion, accolto da C.G. Bruns-O. Gradenwitz, *Fontes iuris Romani antiqui*, e da S. Riccobono, *Fontes iuris Romani anteiustiniani*, I, è conservato anche in opere recentissime, per es., in C. Gioffredi, *Diritto e processo nelle antiche forme romane*, Roma 1956, p. 89.

([11]) Per questo, e non volendo d'altra parte allontanarsi troppo dalla formula giuridica, Th. Bergk, *Kritische Studien zu Ennius* (in « Jahrbücher für classische Philologie » 83, 1861, p. 632 n. 81) suggeriva: *endo/fure manum* (scil. *iacito*). E. K. Lachmann nell'edizione berlinese del 1876 (vv. 467-468) per i medesimi motivi scriveva:

> « *si non it, capite* » *inquit* « *cum et si calvitur endo*
> *ferte manum* »

Ma già L. Müller, *Lucilii saturarum reliquiae*, Lipsiae 1872, aveva proposto: *endo/ferte manum*.

([12]) *Serm.* 1, 9, 82. Cfr. Enn., *Ann.* 272 (= *Leg. XII*, VI, 5).

([31]) In questo senso si era espresso anche P. Huvelin, *Études sur le* furtum *dans le très ancien droit romain*, I, Lyon-Paris 1915, p. 77.

([14]) *C. Lucilii carminum reliquiae*, II, Lipsiae 1905, p. 206.

convincente. Il Marx suppone che in questa parte del XVII libro Lucilio se la prenda con un ladro di versi, quello stesso cui il poeta si rivolge nel verso 549 (= 581 Terzaghi). Questo è ragionevole e può essere accettato. Il derubato può citare in giudizio il ladro e, secondo il Marx, viene riportata la legge sulla procedura in una forma nella quale si fondono le prime due norme: «se il convenuto non va, afferralo, anche se *calvitur*» [15]. Ma il reo potrebbe affermare — continua ancora il Marx — «ambiguam esse legis sententiam», perché «e legis verbis efficias furem licere domino rei manum inicere, ni iturus sit». Di qui la domanda: *ergo/ fur dominum* (scil. «in ius rapiet»)?

La interpunzione data al frammento è ovviamente la conseguenza di questo modo di interpretare:

> «*Si non it, capito*» *inquit* «*eum, et si calvitur*». *Ergo fur dominum?*

Ora non è affatto vero che il testo della legge sia ambiguo. L'altro passo di Lucilio (519-520 = 555-556 Terzaghi) invocato dal Marx rispecchia una situazione del tutto differente. Qui veramente si discute del valore da dare ad alcuni vocaboli della legge:
legavit quidam uxori mundum omne penumque.
Quid «mundum» (atque «penum»)? quid non? quis dividet istuc?

Nessuna ambiguità di questo genere invece nel nostro passo. E nemmeno si può pensare che il poeta intenda dire che il ladro, valendosi della lettera della legge, prenda lui l'iniziativa di citare in giudizio il proprietario della cosa. Infatti qui Lucilio cita della legge la parte che contempla il rifiuto a venire dinanzi al pretore: *ni it, etc.*

Inoltre nella interpretazione del Marx è arbitraria la fusione delle due norme della legge. Senza dubbio *manum endo*

---

[15] Nel suo commento (*l.c.*) il Marx non precisa il significato di *calvitur*.

iacito è diverso da *capito* ed esprime di fronte alla disposizione precedente almeno una « formale Steigerung » ([16]), come vedremo più avanti.

Se poi si intende *et si calvitur* come frase concessiva ([17]), non solo il senso generale non soddisfa, ma anche si urta contro l'*usus scribendi* di Lucilio, il quale introduce questo tipo di frasi, almeno nei frammenti che possediamo, con *tametsi* ([18]).

A mio vedere, tuttavia, il difetto più grave dell'interpretazione volgata è che non si è considerato attentamente come e perché Nonio citi questo passo di Lucilio. Il lessicologo antico intende chiarire con questo esempio il significato da lui attribuito a *calvitur*, quello cioè di *frustratur*. Con il medesimo intento egli cita altri passi di poesia (di Pacuvio e di Accio), che sono riportati nella misura che permette di cogliere appieno il valore semantico di *calvi*. Questo scopo non è raggiunto con il verso di Lucilio, se si racchiude *calvitur* nella citazione della formula della legge, in posizione del tutto secondaria e semanticamente quasi irrilevante. Al contrario *calvitur* deve essere parola essenziale nel discorso.

Per tutte queste considerazioni mi sembra che la interpunzione del passo luciliano debba essere la seguente:

> « *si non it, capito* » *inquit* « *eum* ». *Et* « *si calvitur* », *ergo fur dominum...*

Ed è verisimile che il poeta argomenti così: « È vero che la legge dà la facoltà di trascinare in giudizio il colpevole (di furto, nella fattispecie) anche con la forza. Ma se costui ricorre alla

---

([16]) L'espressione è di M. KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1966, p. 48.

([17]) La interpunzione data dal Marx implica questa struttura. N. TERZAGHI, *Lucilio*, Torino 1934, p. 367, traduce: « anche se cerca di sottrarsi », D. DAUBE, *Forms of Roman Legislation*, Oxford 1956, p. 60: « also if he devises tricks ».

([18]) *Sat.* 186 Terzaghi: *quo me habeam pacto, tametsi non quaeris, docebo Ibid.* 928: ... *auxilium, tametsi est indigna, ut feram.*

menzogna, negando e ritorcendo l'accusa, allora il ladro trae lui in giudizio il proprietario della cosa» ([19]). Né fa difficoltà dare a *et* la funzione di congiunzione avversativa; ché è fatto ricorrente nello stesso Lucilio, per esempio in 17-19 Terzaghi:

si me nescire hoc nescis...../ et si scis...

Naturalmente la ricostruzione generale della situazione cui allude il passo da noi esaminato rimane sul piano delle ipotesi ragionevoli; ma indiscutibile mi sembra e che *et si calvitur* sia la condizione di un discorso di cui *ergo fur dominum* introduce la conseguenza, e che *calvitur* vi abbia lo stesso significato giuridico che abbiamo veduto nel testo della legge.

Ai romanisti non sfuggirà quale conseguenza comporti sul piano della procedura processuale l'aver restituito all'espressione *si calvitur* il suo preciso valore. In questa ipotesi della legge è implicito che il convenuto conosca il motivo della *in ius vocatio*. In effetti non è che gli studiosi del diritto neghino questo in modo assoluto; solo ne escludono la necessità ([20]). Questa posizione è in sé accettabile, anche se i passi di Plauto ([21]), che più dovrebbero documentare l'assenza di una comunicazione del fondamento della contesa da parte dell'attore, sono in realtà scarsamente probanti, sia perché in essi la *in ius vocatio* è il travestimento di una ἀπαγωγή ([22]), sia perché Plauto mira soprattutto al fine di creare effetti comici, teatralmente validi ([23]).

([19]) Ovviamente sul piano del diritto questa *calumnia* porterà a un aggravamento della sua posizione, in quanto provocherà la *manus iniectio* da parte dell'accusatore. Ma non è questo il punto che qui interessa al poeta. Il richiamo alla legge, nel contesto satirico, è ristretto nei limiti in cui serve a costruire una situazione o assurda, o ridicola, o di effetto.

([20]) Vedi: M.A. VON BETHMANN-HOLLWEG, *Der römische Civilprozess*, Bonn 1864, p. 105; E. COSTA, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, Torino 1890, p. 447; P. NOAILLES, *Fas et Ius*, Paris 1948, p. 171.

([21]) *Persa* 745-746; *Poen.* 1233 segg.

([22]) Vedi: U.E. PAOLI, *La « in ius vocatio » dans les comédies de Plaute*, in « Studi Senesi » 63, 1952, pp. 291 segg., e, per il problema generale, sempre del PAOLI, *Comici latini e diritto attico*, Milano 1962.

([23]) È vero che nel *Persa* alla domanda di Dordalo: *Quid me in ius vocas?*

Non è difficile invece alla luce della ragione vedere quale dové essere la realtà della situazione. Indubbiamente la motivazione della chiamata in giudizio da parte dell'attore non era necessaria; è anzi da credere che nel corso dei tempi, con il prevalere delle forme giuridiche sull'aspetto di contesa privata che aveva il processo originario, essa fosse sempre più evitata. Ma d'altra parte è assurdo pensare che, soprattutto nella fase più antica, il convenuto accettasse di venire in giudizio senza pretendere di conoscerne il motivo ([24]).

Accanto a *calvitur* è posto dal legislatore *pedem struit*. Quasi universalmente si pensa che questa espressione significhi: « fugge » o, per meglio aderire al contesto, « tenta di fuggire » ([25]). Tale interpretazione, per quello che noi sappiamo, risale al giureconsulto di età ciceroniana, Servio Sulpicio Rufo ([26]).

Saturione risponde: *Illi apud praetorem dicam; sed ego in ius voco* (v. 746). Ma alla successiva richiesta dello stesso Dordalo: *Nonne antestaris?* egli oppone ancora un rifiuto: *Tuan ego caussa, carnufex,*

quoiquam mortali libero auris atteram,
qui hic commercaris civis homines liberos? (vv. 747-49).

Se prendessimo la commedia plautina come fonte certa di diritto, dovremmo concludere, contro verità, che lo *antestari* non fosse elemento necessario della *in ius vocatio*. Si osserverà poi che qui la motivazione della contesa, prima negata, finisce per essere espressa. Così anche in *Poen.* 1237 e in *Rud.* 870.

([24]) Cfr.: L. Wenger, *Institutes of the Roman Law of Civil Procedure*, (rev. ed., translated by O.H. Fisk) New York 1940, p. 94.

([25]) Vedi: M. Voigt, *Geschichte und allgemeine juristische Lehrbegriffe der XII Tafeln*, Leipzig 1883, p. 87: « den Fuss bereit machen (nämlich zur Flucht) »; G.I. Luzzatto, *Procedura civile romana*, II, Bologna 1948, p. 14: « tenta di sottrarsi con la fuga »; P. Noailles, *op. cit.*, p. 193: « une tentative de fuite »; *The Institutes of Gaius*. Commentary by F. De Zulueta, Oxford 1953, p. 301: « he tried to escape »; C.W. Westrup, *Introduction to Early Roman Law*, IV, London-Copenhagen 1950, p. 153: « attempts evasion or flight »; R. Düll, *Das Zwölftafelgesetz*, München 1959, p. 27: « fliehen will »; H. Lévy-Bruhl, *Recherches sur les actions de la loi*, Paris 1960, p. 163: « tentative de fuite »; G. Pugliese, *Il processo civile romano*, Roma 1962, p. 37: « tentava di fuggire »; M. Kaser, *op. cit.*, p. 48: « zu fliehen sucht ». È sorprendente che manchi un qualsiasi tentativo di interpretazione nello studio semantico di J. Guillen, *El latín de las XII Tablas*, in « Helmantica » 58, 1967, pp. 43 segg.

([26]) Festo, 232, 3 Lindsay: « *pedem struit* » *in XII significat fugit, ut ait Ser. Sulpicius.*

Invero il lessico di Festo ci dà notizia anche di altri modi in cui veniva intesa questa frase: *alii putant significare retrorsus ire: ali in aliam partem: ali fu<ge>re: ali gradum augere: ali minuere; †ac† vix pedem pedi praefert* ([27]), *otiose it, remoratur* (410, 1-5 Lindsay). Solo l'ultimo di essi si stacca sostanzialmente da quello di Sulpicio Rufo. L'azione espressa da *pedem struere* è vista non come fuga ma come resistenza. In effetti, se non si vuol fare violenza alla lingua, *pedem struere* non può essere inteso come «*fugere*». In latino antico *struere*, di per sé, rappresenta l'azione di erigere qualcosa di solido, di materiale ([28]). Si allineano con questo valore semantico e lo confermano sia l'antica parola cultuale *strues*, sia il deverbativo *struix* ([29]). In unione poi contestuale con *pedem* è logico pensare che esprima l'atto di alzare o portare avanti il piede, in modo che questo costituisca una massa, un ostacolo.

Se questo è l'atto, nel testo della legge esso deve avere il valore di preciso simbolo giuridico ([30]), allo stesso modo di *ma-*

([27]) Alla corruzione evidente del testo non si porta un adeguato rimedio correggendo *ac* in *cum* (Müller) o in *si* (Schoell, *Leg. duod. tab. reliquiae*, p. 115). A parte il fatto che non si vede come queste congiunzioni potessero essersi corrotte in *ac*, io non ho mai trovato in Festo l'omissione del soggetto della frase. Il mio sospetto è che la corruttela fosse più ampia. Sul fondamento di un attento esame dell'*usus scribendi* di Festo oserei proporre, dopo *minuere*: *quia gradum qui minuit ac vix pedem pedi praefert, otiose it, remoratur*. A me parte chiaro che *vix pedem pedi praefert* altro non può essere se non la precisazione di *gradum minuere*, «procedere a brevi passi». Cfr.: Quintiliano, *Inst.* 2, 3, 7.

Se il testo proposto è quello giusto, si comprenderebbe anche come si è prodotta la corruttela: l'occhio dello scriba può aver saltato da *minuere* a *minuit* e poi aver proseguito.

([28]) Cfr. Catone, *De agr. cult.* 18,7; 38,1.

([29]) Liv. Andr., *Trag.* 37 Ribbeck: *struices saxeas*; Plaut., *Men.* 102: *tantas struices concinnat patinarias*

([30]) Uso questa espressione nel senso definito da G. MACCORMACK, *Formalism, Symbolism and Magic in Early Roman Law*, in «Revue d'histoire du droit» 37, 1969, p. 440: «Such symbols have to be understood not in terms of the beliefs associated with them, but in terms of their function in legal context in wich they occur».

Non si vuole peraltro escludere che in alcuni atti sia stato presente, originariamente, un elemento magico o sacrale. Cfr. M. KASER, *Das altrömische Jus*,

num inicere, *manus depellere*, *opponere auriculam*, *manum conserere*, ecc. Mi sembra che su questo piano non possa significare altro che « fare opposizione » ([31]). Tale atto formale esprimerà resistenza a venire in giudizio ma verisimilmente anche opposizione all'accusa o alla pretesa dell'attore, la quale di fatto, come abbiamo veduto, anche se non formalmente, il convenuto doveva conoscere. Tutto questo era ormai remoto e estraneo per Sulpicio Rufo, il quale, partendo dalla lettera della formula, ne ha forzato il senso, per sostituire a un atto giuridico a lui incomprensibile un altro informale, cui era più facile pensare.

A questo punto si comprende anche l'azione coercitiva di *manum endo iacere*. La prima norma: *ni it, antestamino, em capito* dispone il ricorso alla forza contro colui che, chiamato, non va in giudizio. Solo la presenza necessaria di testimoni fa sì che l'atto di forza non sia contro il diritto, non si configuri come *iniuria*. La seconda invece contempla due precisi atti, la ritorsione fraudolenta dell'accusa e l'opposizione ad essa, i quali, perché sia assicurata la presenza del convenuto dinanzi al magistrato, richiedono un gesto rituale severo e grave qual'è la *manus iniectio*.

Ipotizzare una *manus iniectio vocati* ([32]) ricalcando punto per punto la procedura della *manus iniectio iudicati*, di cui ci dà notizia Gaio (*Inst.* 4, 21) è senza dubbio azzardato ([33]).

Göttingen 1949, pp. 301 segg., e, su un'azione particolare: S. Tondo, *Aspetti simbolici e magici nella struttura della « manumissio vindicta »*, Milano 1967.

([31]) Mi conforta vedere ora che l'amico G. Pascucci in una nota del suo importante articolo *Aspetti del latino giuridico* (in « Studi italiani di filologia classica » 40, 1968, p. 41, n. 1) si muove nella direzione da me indicata. Anche se io non scorgo nell'atto di *struere pedem* una componente magica.

Inoltre A. Carcaterra, *Struttura del linguaggio giuridico-precettivo romano*, Bari 1968, p. 28 e p. 40, movendo da considerazioni generali sui due piani, letterale e giuridico, della lingua dei testi di legge, anche se erra nel dare inizialmente a *struere* il senso di « fissare », giunge a una traduzione di *pedem struit* che si avvicina a quella da me proposta e cioè: « punta il piede ».

([32]) Così P. Noailles, *op. cit.*, pp. 169 segg.

([33]) Le obbiezioni più decise, ma non perentorie, alla tesi del Noailles sono state portate ultimamente da H. Lévy-Bruhl, *Recherches*, pp. 164-165 e 284-285.

Tuttavia non è ammissibile che nel testo della legge *manus inicere* non abbia valore giuridico ([34]). L'errore degli interpreti antichi e moderni è stato, a mio vedere, quello di non cogliere o riconoscere il senso vero, sia quello letterale che quello tecnico, di *si calvitur pedemve struit*. Una volta banalizzato o frainteso questo, in *manum endo iacito* non si è veduto che una ripetizione di *capito*. Alla seconda norma non si è fatto dire nulla di sostanzialmente diverso dalla prima. Come se questo fosse lecito in un testo giuridico essenziale, qual'è il libretto delle dodici Tavole.

([34]) Di questa opinione è anche J. JUNCKER, *Haftung und Prozessbegründung im altrömischen Rechtsgang*, in « Gedächtnisschrift für E. Seckel », Berlin 1927, p. 206 n. 1.

ALESSANDRO GALLERANI VALERI

LA DELEGA DI ATTRIBUZIONI NELLA SOCIETA' PER AZIONI E L'ART. 2381 C.C.

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Legislazione straniera. — 3. Precedenti storici. — 4. Istituti affini. — 5. Natura giuridica e struttura della delega. — 6. Delegabilità di poteri da parte dell'amministratore delegato o del comitato esecutivo.

1. L'inespressa previsione legislativa, se non nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., della facoltà o potere dell'organo amministrativo nella società per azioni di effettuare deleghe in senso lato in capo a soggetti esterni o interni alla struttura societaria, ha comportato e tutt'ora comporta un dibattito in sede dottrinale e giurisprudenziale alla cui risoluzione occorrono precise impostazioni e netti confini. E nello sviluppo di una indagine sulla natura e struttura della delega quale essa viene legislativamente concepita nell'articolo 2381 c.c. necessaria alla risoluzione del tema sulla delegabilità e sua estensione di poteri amministrativi nella società per azioni, non è inutile in primo luogo uno sguardo comparativo alla principale legislazione straniera vigente, anche in vista ad un coordinamento nell'ambito delle società per azioni «a statuto europeo», ed uno retrospettivo al codice di commercio del 1882. In secondo luogo s'impone l'urgenza di additare una netta separazione, se ed in quanto fondata ed opportuna, della figura della delega contemplata dall'art. 2381 c.c. dai concetti di rappresentanza, procura, mandato, preposizione institoria i cui confini, se non ben delineati, possono sortire confusione di idee ed affermazioni lontane da rigore giuridico.

2. Prendendo in esame le leggi sulle società per azioni in vigore nei paesi del Mercato Comune Europeo, si trova come l'istituto della «delega» da parte del consiglio di amministra-

zione sia espressamente previsto anche se con diversa strutturazione a seconda delle singole legislazioni (1).

Il codice di commercio belga (2) nella sezione IV sulle società anonime all'art. 63 (3) considera la delega da parte degli amministratori (4) della gestione giornaliera degli affari e della rappresentanza sociale in capo a direttori, senza recepire le figure dell'amministratore delegato e del comitato esecutivo.

La legge francese (5) prevede (6) che il consiglio di amministrazione possa nominare *a latere* del presidente a titolo di direttore generale sia uno dei membri del consiglio sia un mandatario scelto al di fuori del proprio seno; in caso di impedimento temporaneo o di morte del presidente, è disciplinata la

---

(1) Esorbita invece dal tema, la materia sul potere di rappresentanza degli amministratori delle società per azioni dei paesi del Mercato Comune Europeo che involge un problema di proiezione esterna. Il GUGLIELMUCCI, *Il potere di rappresentanza degli amministratori nella s.p.a. a statuto europeo*, in *Annuario di Diritto Comparato e di Studi legislativi*, 1963, p. 172, riscontra come la disciplina adottata dai singoli paesi del Mec è ispirata a criteri contrastanti. Delle tre soluzioni vigenti *a*) limitata capacità sociale e pertanto limitati poteri degli amministratori al compimento di atti pertinenti all'oggetto sociale; *b*) illimitata capacità sociale, ma limitati poteri di rappresentanza alle operazioni di cui all'oggetto sociale; *c*) illimitata capacità sociale e illimitato potere di rappresentanza, esclusa quella sub *a*), accolta nel diritto inglese, detta teoria dell'*ultra vires* che attribuisce alle persone giuridiche una capacità funzionale, cioè relativa al fine perseguito e che nega alla società la capacità di compiere atti esorbitanti dall'oggetto sociale; scartata quella sub *c*) recepita dal diritto tedesco; sembra accolta quella sub *b*) dal diritto italiano (v. art. 2384 c.c.).

(2) Arrêté royal du 30 novembre 1935, modifié par les lois des 7 juin 1949, 9 février 1953, 10 novembre 1953, 1 décembre 1953, 6 janvier 1958, 30 juin 1961, 14 mars 1962 et 23 juillet 1962.

(3) Art. 63: « La gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à des directeurs, gérants et autres agents, associés ou non associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées par les statuts ».

(4) In base al codice di commercio belga, gli amministratori devono essere almeno in numero di tre, con esclusione della previsione dell'amministratore unico.

(5) Loi n. 537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

(6) Art. 115: « Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut donner mandat à une personne physique d'assister le président à titre de directeur général ».

Art. 112: « En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le

nomina da parte del consiglio di un amministratore delegato con poteri limitati al periodo di impedimento, o alla nomina del successore.

La legge concernente le società anonime ([7]) del Lussemburgo, contiene una disposizione ([8]) identica a quella in vigore nel codice belga, con possibilità di delega a favore di amministratori, direttori ed altri agenti; la delega a un membro del consiglio è subordinata ad autorizzazione dell'assemblea generale.

Il codice di commercio dei Paesi Bassi, alla sezione III relativa alla società anonima, non regola la figura della delega onde dovrà valutarsene il fondamento ed i confini in relazione alle norme generali sul mandato; indirettamente dagli articoli 48 *b* e 52 *a* ([9]) può sostenersi la legittimità di una delega prevista dallo statuto sociale, poichè in essi si contempla sia una sostituzione dell'amministratore assente od impedito, sia una attività amministrativa temporanea e provvisoria da parte di soggetti estranei all'organo amministrativo.

La figura dell'amministratore delegato è disciplinata dal codice tedesco delle leggi commerciali ([10]) secondo il quale il consiglio di amministrazione (*Vorstand*) può delegare uno dei

---

conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas d'empêchement temporaire, cette delegation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président ».

([7]) Loi du 10 aout 1915, modifiée par les lois des 13 avril 1922, 15 janvier 1927; 20 juin 1930, 18 septembre 1933 et 2 avril 1948.

([8]) Art. 60.

([9]) Art. 48 b « les statuts doivent prévoir la manière dont il sera pourvu à l'administration provisoire de la société en cas d'absence ou d'empêchement des administrateurs ».

Art. 52 a: « Tous ceux qui, commissaires ou autres, sans faire partie de l'administration de la société anonyme, out procédé à des actes d'administration pendant un certain temps ou dans certaines circonstances, en vertu d'une disposition des statuts ou en vertu d'une décision de l'assemblée générale, sont considérés à cet égard comme administrateurs, en ce qui concerne leurs droits et obligations vis-à-vis de la société et vis-à-vis des tiers ».

([10]) AktG 1965.

suoi membri per l'esecuzione di atti determinati o di certe categorie di atti sociali.

Esaminando la legislazione in vigore in altri paesi al di fuori del Mercato Comune, si trova analoga disciplina nella legge federale svizzera ([11]) in forza della quale ([12]) l'assemblea o il consiglio di amministrazione, debitamente autorizzati dallo statuto, possono affidare in tutto od in parte la gestione sociale ad uno o più amministratori delegati o a terze persone.

Espressa menzione del comitato esecutivo e dei consiglieri delegati è contenuta nel codice di commercio spagnolo ([13]) per il quale, salvo diversa disposizione statutaria, tale nomina spetta al consiglio di amministrazione.

Per la legislazione americana sulle società per azioni ([14]) (*corporations*) gli statuti possono autorizzare il consiglio di amministrazione (*board of directors*) a delegare taluni dei propri poteri ed attribuzioni od un comitato esecutivo (*executive commitee*) composto di alcuni dei propri membri o ad un amministratore delegato (*director*); costoro non possono tuttavia sostituirsi interamente al consiglio di amministrazione nel controllo e nell'amministrazione (*management*) della società; ai quali, poi, talune attribuzioni non possono essere delegate. Determinati poteri sono spesso delegati anche ad uno o più di-

([11]) Code fédéral des obligationes.

([12]) Titolo XXVI, cap. III, art. 717: « au surplus, les statuts ou le réglement, peuvent autoriser l'assemblée générale ou l'administration à confier tout ou partie de la gestion et la représentation à un ou plusieurs administrateurs (délégués), ou à des tiers qui ne sont pas nécessairement actionnaires (directeurs) ».

([13]) Codigo de Comercio, legge sulle società anonime 17 luglio 1951: art. 77 « cuando los estatutos de la sociedad no dispusieran otra cosa, el consejo de administracion podrà designar a su presidente, regular su proprio funcionamiento, aceptar la dimision de los consejeros y designar de su seno una comisión ejecutiva o uno o más consejeros delegados sin perjuicio de los adoperamientos que pueda conferir a cualquier persona. En ningun caso podrà ser objecto de delegación la rendictión de cuentas y la presentación de balances a la junta general, ni las facultades que ésta conceda al consejo, salvo que fueze expresamente autorizado por ella ».

([14]) A.P. SERENI, *Le società per azioni negli Stati Uniti*, in *Saggi di diritto commerciale raccolti dal prof. T. Ascarelli*, Milano 1951, pp. 72-79.

rettori generali che esercitano così funzioni amministrative (*officers*), pur essendo soltanto degli impiegati della società e non dei membri del consiglio di amministrazione.

3. Riguardo al codice di commercio abrogato, questo sotto le rubriche « Della società anonima » e « Disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime » dettava agli artt. 121-125 e 139-153 la disciplina relativa agli amministratori dalla quale veniva a bella posta escluso il sistema della delega, sistema invece contemplato all'art. 138 del precedente codice di commercio del 1865 che recitava: « Gli amministratori non possono cedere nè delegare ad altri l'amministrazione senza il consenso della società. Possono però nominare delegati e costituire procuratori per affari speciali ».

È sorprendente constatare come già con il codice del 1865, presentatosi il problema, esso veniva risolto con l'art. 138 che evidenziava e separava il potere di delega dell'amministrazione da quello della nomina di procuratori per affari speciali, per cui il commentatore ([15]) dell'articolo poteva affermare « altro è la facoltà di amministratore ed altro quella di trattare un negozio speciale; la prima non si può delegare neppure in parte; la delegazione anche parziale del totale amministrativo importa una facoltà, per quella parte, illimitata; è ciò che la legge non permette senza il consenso della società; chi delega un negozio speciale prescrive dei limiti ».

Ancorchè il codice di commercio del 1882 non considerasse il sistema della delega, pur tuttavia era comunemente ammessa la possibilità che il consiglio di amministrazione delegasse i propri poteri ad uno o più amministratori con qualche riserva, però, sulla validità di una delega totale, con la conseguenza che erano entrate nel linguaggio comune le figure dell'amministra-

([15]) *Codice di Commercio del Regno d'Italia* annotato da Luigi Borsari, I, Torino 1868, p. 440.

tore delegato e del comitato esecutivo ([16]). A favore di tale prassi si potevano citare l'art. 368 che ammetteva per una società di commercio la nomina di un institore, con la deduzione che a maggior ragione si potesse delegare ad uno o più amministratori parte di quelle facoltà che sarebbero state concesse ad un institore; l'art. 89, n. 8 il quale supponeva che solo alcuni tra gli amministratori avessero la firma sociale e non distingueva secondo che questa fosse o no accompagnata dalla facoltà di deliberare atti di amministrazione; l'art. 147 n. 5 che contemplava l'evenienza di un ufficio determinato e personale idoneo a escludere la responsabilità dei restanti amministratori. La giurisprudenza ([17]), poi, ammetteva, quando fosse stata prevista dallo statuto, anche una delega totale delle facoltà del consiglio arrivando così alla sostituzione di un organo sociale ad un altro. La dottrina, più cauta, ammessa come regola generale la possibilità della delega dei poteri, la escludeva ogni qual volta equivalesse ad una completa eliminazione della funzione giuridica del consiglio di amministrazione, oppure importasse la privazione di compiti collegialmente affidati dalla legge, oppure non fosse prevista dallo statuto una delega in blocco di una notevole parte dei poteri del consiglio, senza confondere, poichè esorbitante dai limiti della questione, quella delega di singoli atti non rientrante fra quelle fondamentali attività giuridiche del consiglio e come tale sempre permessa e concretizzantesi attraverso l'emissione di mandati speciali affidati a persone estranee.

([16]) DE GREGORIO, *Delle Società e delle associazioni commerciali*, in *Il codice di commercio commentato*[6], IV, Torino 1938, p. 284; VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*[5], II, Milano 1923, p. 285; NAVARRINI, *Diritto Commerciale*, IV, Torino 1919, p. 388; MARGHIERI, *Delle Società*, Torino 1929, p. 358; MOSSA, *Diritto Commerciale*, I, Milano 1937, p. 202; ASCARELLI, *Appunti di diritto commerciale*[3], Roma 1936, p. 147-148; PIPIA, *Trattato di diritto commerciale*, II, Torino 1914, p. 545; SALANDRA, *Diritto Commerciale*, Padova 1936, p. 531; FRÈ, *L'organo amministrativo nelle società anonime*, Roma 1938, p. 183 ss.

([17]) Cass., 27 luglio 1927, in *Giur. it.* 1927, I, 1, 1302; 24 gennaio 1936, in *Mass. Foro it.*, 1936, n. 282.

4. Come si è accennato poi, la delega *ex* art. 2381 c.c. deve tenersi differenziata dagli istituti formalmente affini, ma concettualmente diversi della rappresentanza, della procura, del mandato e della preposizione institoria.

L'opportunità di tale separazione scaturisce dalla osservazione che mentre la delega comporta la costituzione di un rapporto organico ed una proliferazione di un altro organo che in essa (ma non solo in essa) trova la sua fonte, le richiamate figure concretizzano una collaborazione negoziale tramite una sostituzione rappresentativa o non nell'attività gestoria. Mentre con la prima nasce un nuovo organo, con le seconde si creano dei soggetti legittimati ad operare nella sfera del *dominus*; mentre la delega comporta dei limiti congeniti sia nella sfera interna (ridotta delegabilità di attribuzioni) che in quella esterna (l'organo delegato può a sua volta delegare?) ciò non si verifica nelle altre figure nell'ambito della disciplina per esse tracciata. In altri termini con la delega si dilata la struttura organica interna della società, quando invece con gli altri istituti si realizza una proiezione esterna del soggetto.

Infatti, allorchè il consiglio di amministrazione attribuisce una sua sfera di potere amministrativo ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati, si allarga la struttura interna societaria con la creazione di un nuovo organo amministrativo che sostituisce, ma non esclude, l'organo delegante che conserva una competenza concorrente: in tal caso l'organo delegato non agisce in nome di quello delegante e nemmeno in nome della società, bensì è veicolo materiale della volontà sociale.

Diversamente accade nella rappresentanza negoziale, ove il rappresentante spende il nome del rappresentato con il risultato che gli effetti giuridici ed economici, attivi e passivi del negozio si producono direttamente nella cerchia giuridica di costui; ed il potere di cui il procuratore è investito verso i terzi gli proviene da un atto unilaterale, normalmente revocabile,

astratto, non recettizio che è la procura ([18]). Rappresentanza e procura rappresentano l'aspetto sostanziale e strumentale perchè il procuratore sia legittimato allo svolgimento dell'attività gestoria.

Diverso ancora è il mandato definito quale contratto avente come contenuto l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici, in cui è di regola incluso il conferimento del potere di agire oltre che per conto, anche in nome del mandante a mezzo del negozio procura distinto dal rapporto di mandato. Dal concetto di delega *ex* art. 2381 c.c. esorbita quello di mandato-contratto con o senza rappresentanza, talchè il comitato esecutivo o l'amministratore delegato sorgono come organi societari non appena effettuata la delega, senza che occorra accettazione alcuna, la quale comporta solo concreto investimento nella persona fisica designata delle funzioni delegate: l'accettazione od il diniego di questa non condiziona l'organo già costituito che rimane soltanto in attesa della investitura personale.

Con la preposizione institoria si inserisce l'istituto della rappresentanza nell'attività commerciale, poichè è institore il rappresentante permanente dell'imprenditore commerciale preposto ad una sede secondaria o ad un ramo particolare dell'impresa: valgono anche qui i concetti delineati sulla rappresentanza divergenti da quelli sulla delega da parte del consiglio di amministrazione.

5. Alla luce di quanto esposto si deve constatare, in merito alla delega del potere amministrativo nella s.p.a., sia un sostanziale parallelismo con la legislazione straniera comparata; sia la codificazione nell'attuale normativa del sottinteso istituto della delega nell'ambito del vecchio codice di commercio; sia

---

([18]) Mentre la delega è un atto interno della società, la procura invece è posta in essere da chi esercita il potere rappresentativo e costituisce un rapporto tra l'ente società ed il procuratore: v. *Il Notaro* 1966, voce *Delega*, p. 66.

una distinzione concettuale con le delineate figure della rappresentanza, procura, mandato e preposizione institoria. Ciò facilita quella indagine sulla natura e struttura della delega cui si era accennato all'inizio.

Dalla legislazione comparata scaturisce senza dubbi o perplessità di sorta un concetto della delega pressochè identico di devoluzione di poteri spettanti ad un organo in capo a persone ricomprese nello stesso, onde la comune piattaforma di partenza nell'esame sulla natura della delega senza ulteriori divagazioni concettuali. Lo stesso dicasi per il codice di commercio abrogato dalla cui tacita ammissione sulla delegabilità dei poteri del consiglio di amministrazione è derivato senza novità alcuna l'attuale art. 2381 c.c. Infine, si è esclusa ogni possibilità di equiparazione della delega con le altre figure solo in apparenza affini.

Il consiglio di amministrazione, suona l'art. 2381 c.c., se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

L'organo consiglio di amministrazione conferisce i propri poteri a suoi componenti che assurgono ad unità organica collegiale (comitato esecutivo) o ad unità organica individuale (amministratore delegato) uniti al consiglio delegante da un rapporto organico. Poichè il comitato esecutivo e l'amministratore delegato sono ricompresi nell'ambito dell'apparato amministrativo sociale, ancorchè in veste autonoma con propri limiti di attribuzioni, confini di competenze e propria denominazione, quello stesso rapporto organico che unisce il consiglio di amministrazione alla società unisce alla stessa anche costoro con identico legame. Attraverso la delega il membro del consiglio di amministrazione da elemento compositivo dell'organo diviene o elemento compositivo di altro organo (comitato esecutivo) od organo esso stesso (amministratore delegato), con una

proliferazione organica nell'ambito dell'apparato amministrativo la cui struttura assume una configurazione più complessa ed articolata, ma sempre uguale nell'originaria impostazione organica.

Il rapporto delegativo, pertanto, è un rapporto organico che unisce organo delegante, organo delegato e società e che si esprime in un conferimento autorizzato di potere amministrativo. La natura giuridica della delega ([19]), quale è definita dall'art. 2381 c.c., si identifica nell'accennato rapporto organico che ha come presupposto un conferimento di poteri legittimato esclusivamente dall'atto costitutivo o da una delibera assembleare e che non può qualificarsi, per sua stessa definizione, come un mandato con rappresentanza.

La dottrina non è sempre concorde ([20]) sulla natura della delega quale rapporto organico instaurato con l'attribuzione di poteri amministrativi; e se da alcuni ([21]) si accede a tale tesi, da altri ([22]) si indugia su una particolare figura di conferimento

---

([19]) Sulla natura giuridica della delega si è espressa la Cass., 6 agosto 1962, n. 2402, in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 1843, con l'affermare che essa non può qualificarsi come un mandato con rappresentanza, nè può equipararsi integralmente ad una delega di diritto amministrativo; trattasi di un'ipotesi tipica che ha natura di una autorizzazione diretta ad attribuire ad uno dei soggetti già investito dei poteri di amministrazione dell'ente sociale, quale componente dell'organo collegiale, la facoltà di esercitarli da solo.

([20]) Secondo LA LUMIA, *Trattato di Diritto Commerciale*, Milano 1940, p. 323, i rapporti fra gli amministratori delle anonime e le stesse sono regolati dal mandato e su tale terreno deve essere risolto il problema della loro natura e non va arbitrariamente ricercato nell'ambito della c.d. teoria organica.

([21]) FANELLI, *La delega di potere amministrativo nella società per azioni*, Milano 1952, p. 69 ss.; *Effetti della delega di potere amministrativo sulla struttura organica delle società per azioni*, in *Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja*, II, Bologna 1953, p. 299 ss.: l'A., esaminando la natura giuridica dei singoli elementi che compongono la delega (vedi infra), adotta la concezione organica dei rapporti scaturienti da questa; FRÈ, *L'organo amministrativo nelle società anonime*, Roma 1938, p. 183 ss.; nulla invece da rilevare dello stesso A., *Società per azioni, articoli 2325-2461*, in *Commentario del codice civile* SCIALOJA e BRANCA, Bologna 1961, p. 357 ss.; GRAZIANI, *Diritto delle Società*[5], Napoli 1963, p. 382.

([22]) MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*[8], III, Milano 1954, § 152, p. 457: per l'A. dubbia è la natura della « delegazione » o « delega » di

di procura nell'esclusivo interesse del *dominus* (consiglio di amministrazione) sotto forma di sostituzione a sensi dell'articolo 1717 c.c.

Quest'ultima affermazione unitamente a quanto contenuto nella nota 24) non convince. Anzitutto è da notarsi che quelle attribuzioni che appartengono organicamente al consiglio di amministrazione e che vengono delegate al comitato esecutivo o all'amministratore delegato rappresentano, avvenuta la delega, non un mero esercizio di attribuzioni, ma qualcosa di più pregno e, cioè, l'espressione attiva e concreta dell'attività di gestione di un nuovo ufficio creato non per desiderio arbitrario del consiglio di amministrazione, ma per espressa previsione dell'atto costitutivo o dell'assemblea che conferiscono all'ufficio di nuova istituzione, anche se la nomina dei componenti è dovuta al consiglio stesso, un'impostazione esclusivamente organica. Poi non può parlarsi di sostituzione a sensi dell'art. 1717 c.c., sia perchè la sostituzione del mandatario è generalmente totale ed avviene nei confronti di estranei, mentre il comitato esecutivo o l'amministratore delegato hanno una competenza non sostitutiva bensì concorrente, sempre parziale e non totale ed i singoli componenti debbono essere elementi interni dell'organo; sia perchè la sostituzione del mandatario *ex* art. 1717 c.c. avviene per sua indipendente decisione, mentre la delega dell'art. 2381 c.c. opera per esclusiva previsione dell'atto costitutivo o dell'assemblea; sia perchè la sostituzione è figura eccezionale contravvenendo alla natura del mandato basato sull'*intuitus personae*, mentre la delega è fattispecie normale data la permanenza di quell'*intuitus* nei nuovi organi delegati formati dagli stessi componenti dell'organo delegante; sia perchè la sostituzione del mandatario, se non autorizzata, rappresenta un eccesso dai limti del mandato del quale risponde lo stesso mandatario, mentre degli eccessi del comitato esecutivo o del-

---

attribuzioni; di certo vi è che si tratta del mero esercizio di attribuzioni le quali organicamente appartengono al consiglio di amministrazione in quanto collegio.

l'amministratore delegato risponde la società, cui direttamente vanno riferiti gli atti esorbitanti e non l'organo delegante; sia perchè il sostituto del mandatario è a questi vincolato da un rapporto di subordinazione, tanto è vero che il terzo comma dell'art. 1717 c.c. accenna ad istruzioni impartite al sostituto, mentre il comitato esecutivo o l'amministratore delegato, quali organi societari, adempiono ad una funzione costituzionalmente determinata che rientra, nell'ambito societario, in un rapporto di struttura e non di subordinazione; sia infine e, soprattutto, perchè la sostituzione in tema di mandato sottintende un rapporto contrattuale, quando la delega interna di società sottintende un rapporto organico.

L'accoglimento del concetto organico insito nella delega di attribuzioni, ovvero di quello di mero conferimento di poteri tramite procura inquadrato nella figura della sostituzione nel mandato comporta, oltre naturalmente una diversa risoluzione del tema proposto, anche diverse conseguenze nell'ambito della revoca dell'organo delegato. Infatti a seconda che si acceda all'una od all'altra impostazione, dovrà non ammettersi od ammettersi la revoca dello stesso.

In forza di contratto o di delibera sociale si crea l'ufficio delegato, con determinazione della sua competenza e con preposizione di alcuni membri del consiglio di amministrazione, che nella struttura societaria si erge ad organo amministrativo istituito a snellire nei rapporti con i terzi la gestione, a semplificare le decisioni, a provvedere più rapidamente alle esigenze dell'attività esecutiva; e poichè codesto ufficio, ancorchè affiancato dal consiglio di amministrazione, riveste una posizione di autonomia organica legittimata non dalla nomina dei componenti da parte del consiglio, bensì dalla previsione statutaria od assembleare, ne deriva l'impossibilità da parte di questo di revocarne la costituzione la cui inopportunità o non necessità dovrà esclusivamente valutarsi dalla società con delibera assembleare straordinaria, mentre lo stesso consiglio potrà ovviamente provvedere

alla sostituzione dei membri delegati, considerando che la nomina e quindi la revoca è di sua spettanza. La revoca della delega ([23]), invece, vista come sostituzione e conferimento di procura nell'esclusivo interesse del *dominus* (consiglio di amministrazione) comporta la cessazione dei membri *uti singuli* dalle loro mansioni, determinando un attrito fra la situazione di fatto della concreta estinzione del comitato esecutivo o amministratore delegato e quella di diritto non modificabile sorta da contratto sociale o da sede assembleare ([24]).

Passando all'esame strutturale della delega, è da notarsi come questa venga rilasciata dal consiglio di amministrazione in capo ad alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, mediante delibera presa a maggioranza assoluta dei presenti costituenti la maggioranza degli amministratori in carica e legittimata dal contratto sociale o dall'assemblea. L'atto costitutivo o l'assemblea legittimanti la delibera del consiglio costituiscono il presupposto o fattispecie semplice della delega da parte di questo, il quale a sua volta con la deliberazione di delega delle proprie attribuzioni a favore del comitato esecutivo o dell'amministratore delegato sia l'uno che l'altro nominati nella stessa od

([23]) MESSINEO, *op. cit.*, p. 457: in tema di revoca, il consiglio di amministrazione potrebbe *ad nutum* privare il comitato esecutivo o il consigliere delegato dell'esercizio delle attribuzioni delegate ed avocarle a sè senza che i delegati possano invocare il principio relativo alla revoca degli amministratori. Affermazione conseguente a quella del mero esercizio di attribuzioni ed alla sostituzione a sensi dell'art. 1717 c.c. Parrebbe, nonostante la revoca, la permanenza del comitato esecutivo o consigliere delegato: in tal caso scaturirebbe quel concetto di « organo » incompatibile con quanto dall'A. scritto.

([24]) Cass., 6 agosto 1962, n. 2402, cit.: l'autorizzazione diretta ad attribuire al componente dell'organo collegiale la facoltà di esercitare da solo poteri di amministrazione è destinata a perdere efficacia sia per la revoca della delega che può avvenire in qualsiasi momento, sia per il venir meno della qualità di amministratore nei deleganti e nel delegato e ciò per modificazione della composizione del consiglio di amministrazione; la facoltà di cui era investito il singolo membro si deve considerare ormai estinta *ipso iure* in dipendenza di quell'evento. Anche qui la stessa precedente osservazione: con la revoca della delega si ha la revoca del titolare preposto, ovvero quella dell'ufficio? La sentenza accenna ad un'ipotesi tipica che ha natura di una autorizzazione, senza soffermarsi sulla natura del rapporto organico o di semplice delega.

ulteriore delibera, dà origine alla fattispecie complessa della creazione dell'ufficio e della preposizione della persona del titolare.

Atto costitutivo o delibera assembleare da un lato, delibera del consiglio di amministrazione, formazione dell'ufficio delegato e relativa investitura del soggetto fisico dall'altro, concretizzano gli antecedenti estrinseci e gli elementi intrinseci della struttura della delega che si identifica in una fattispecie complessa necessariamente correlata ad un presupposto indefettibile ([25]).

6. La prospettata natura giuridica della delega quale rapporto organico intercorrente fra società, consiglio di amministrazione ed amministratore delegato o comitato esecutivo, rappresenta la chiave per la risoluzione del problema dell'ulteriore delegabilità di poteri da parte del comitato esecutivo o dell'amministratore delegato.

Dubbio, invece, sulla delegabilità totale dei poteri del consiglio di amministrazione non può sorgere, stante il disposto dell'art. 2381 c.c. che, nei limiti in esso previsti, legittima l'attribuzione parziale del potere amministrativo. A tale riguardo è da notarsi che le funzioni delegabili ovviamente sono quelle di cui è investito il consiglio di amministrazione sulle quali la dottrina ([26]) non è sempre concorde e che a loro volta potranno eventualmente essere trasmesse dall'organo delegato.

([25]) La dottrina (FANELLI, *op. cit.*, p. 69 ss.) nell'analisi strutturale della delega sottolinea una fattispcie complessa ed a formazione successiva e precisamente un « atto autorizzativo » dei soci in sede di contratto sociale ovvero della società in sede di assemblea ed un « negozio di delega » che consta *a*) dell'atto di costituzione dell'ufficio e cioè di creazione dell'organo attraverso la determinazione della sua competenza e *b*) dell'atto di preposizione di determinate persone all'organo delegato.

([26]) Per il GRECO, *Corso di Diritto Commerciale*[2], Milano 1948, p. 330, la funzione amministrativa si può suddistinguere in deliberativa, esecutiva e rappresentativa a seconda che implichi il potere, discrezionale entro certi limiti, di decidere sul compimento degli affari sociali o di attuare le decisioni adottate dai soci o dagli stessi amministratori o, infine, di agire nei confronti dei terzi in nome

Il tema proposto ([27]) non sembra sia stato trattato dalla dottrina ([28]) che nell'esame dell'art. 2381 c.c. si è limitata a sviscerare la natura ed il contenuto del rapporto di delega dall'organo delegante a quello delegato, dal consiglio di amministrazione al consigliere delegato, col tracciare una netta separazione della delega *ex* art. 2381 c.c. da quella ordinaria attività di amministrazione consistente nella costituzione di un rapporto di mandato con o senza rappresentanza, estrinsecazione della regola generale di cui all'art. 1717 c.c., in base al quale rapporto il soggetto investito del potere di agire nel nome della società esercita un potere altrui e non invece un potere proprio in attuazione di una propria funzione, come si verifica nell'ambito del rapporto organico sottinteso dall'art. 2381 c.c.

Ugualmente dicasi della giurisprudenza ([29]) la quale, limita-

---

e per conto della società. Il GUGLIELMETTI, *Delegabilità di poteri per il compimento di affari sociali nelle società per azioni*, in *Riv. delle Società*, 1958, p. 498 ss., riporta i vari orientamenti della dottrina secondo cui *a*) si nega agli amministratori potere deliberativo; *b*) si attribuiscono ad essi cinque funzioni: attività deliberativa, esecutiva, tenuta dei libri sociali, attività di vigilanza e di rappresentanza; *c*) si limitano ad essi tre attività: deliberativa, esecutiva, rappresentativa. Per l'A. il potere di vigilanza permane anche in caso di delega; il potere di rappresentanza non può essere delegato dal consiglio di amministrazione a terzi poichè detto potere non spetta al consiglio, ma individualmente a taluni membri.

([27]) Vedi, da ultimo, ANGELO PESCE, *Amministrazione e delega di potere amministrativo nelle società per azioni*, Milano 1969.

([28]) FANELLI, *op. cit.*; FRÈ, *op. cit.*; FERRARA jr., *Gli imprenditori e le società*[4], Milano 1962, p. 437; MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano 1956; GORLA, *Le società secondo il nuovo codice*[2], Milano 1942, p. 56; FIORENTINO, *Gli organi delle società di capitali*, Napoli 1950, p. 127; GRAZIANI, op. cit.; MOSSA, *La rappresentanza degli amministratori della società per azioni*, in *Nuova Riv. di Dir. comm.*, 1955, I, p. 207 e *Società per azioni*, Padova, 1957, p. 415; FERRI, *Manuale di diritto commerciale*[2], Torino 1960, p. 294; SALANDRA, *Manuale di diritto commerciale*[3], Bologna 1949, p. 313; VALERI, *Manuale di diritto commerciale*, I, Firenze 1945, p. 148; il MESSINEO, *Manuale*, cit., p. 457, considera invece, la fattispecie ed afferma che il consigliere delegato o il componente del comitato esecutivo non potrebbe delegare ad altri i poteri a lui conferiti dal consiglio argomentando dal terzo comma dell'art. 2388 c.c. che esclude nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione la validità del voto dato per rappresentanza.

([29]) Vedi: Cass., 3 gennaio 1966, n. 15, in *Foro it.*, 1966, I, c. 1100; 12 marzo 1964, n. 535, in *Foro it.*, 1965, I, c. 1790 et 2135 con nota di ALESSANDRO NIGRO; 8 luglio 1963, n. 1833, in *Rep. Foro it.*, 1964, voce *Società*, n. 176; 23 luglio

tasi al problema della delegabilità dei poteri da parte dell'amministratore che ha la rappresentanza della società, si è pronunciata nel senso che questi può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura, tra cui anche la stipulazione di negozi di mandato che per il loro contenuto siano in rapporto funzionale con la gestione dell'ente.

Una sola sentenza ([30]), sia pure incidentalmente, constatata la diversa posizione della delega conferita dall'amministratore delegato, ha apoditticamente osservato che a sensi dell'art. 2381 c.c. questi non può, ove non lo consentano l'atto costitutivo o l'assemblea, delegare ad altri le proprie attribuzioni. Dal quale assunto derivano due gravi conseguenze in stridore tanto con la struttura societaria quanto con i principi generali: l'una consistente nell'ammissione della legittimità della clausola statutaria che conferisca all'organo amministrativo la facoltà di delegare totalmente le proprie attribuzioni; l'altra nella negazione di ogni delega di potere, senza una espressa previsione statutaria.

L'organo amministrativo unipersonale o pluripersonale nominato a sensi dell'art. 2383 c.c., dapprima nell'atto costitutivo, e, successivamente, dall'assemblea ordinaria in quelle particolari persone fisiche che per competenza ed esperienza diano affidamento al buon espletamento dell'incarico, non può delegare *in toto* e quindi sostituire di propria iniziativa i componenti pre-

---

1962, n. 2056, in *Rep. Foro it.*, 1962, voce *Società*, n. 175; 15 aprile 1959, n. 1112, in *Rep. Foro it.*, 1959, voce *Società*, n. 258; 31 ottobre 1956, n. 4091, in *Giust. civ.*, 1957, I, p. 886; 22 ottobre 1956, n. 3816, in *Rep. Foro it.*, 1956, voce *Società*, n. 279; 7 giugno 1956, n. 1949, in *Rep. Foro it.*, 1956, voce *Società*, n. 274; 27 ottobre 1955, n. 3522, in *Rep. Foro it.*, 1955, voce *Società*, n. 142; 22 febbraio 1955, n. 517, in *Rep. Foro it.*, 1955, voce *Società*, n. 144; 28 febbraio 1952, n. 534, in *Rep. Foro it.*, 1952, voce *Società*, n. 157-158; 8 febbraio 1943, n. 288, in *Rep. Foro it.*, 1943-45, voce *Società*, n. 158; Trib. Roma, 1° giugno 1952, in *Rep. Foro it.*, 1959, voce *Società*, n. 256; App. Roma, 15 febbraio 1954, in *Foro it.*, 1955, I, c. 1322; App. Caltanisetta, 11 aprile 1949, in *Foro it.*, 1950, I, c. 80; App. Milano, 6 marzo 1946, in *Rep. Foro it.*, 1946, voce *Società*, n. 59.

([30]) Cass., 25 gennaio 1965, n. 136, in *Foro it.*, 1965, I, c. 1599 et in *Riv. not.*, 1965, p. 1031 con nota di A. GIULIANI.

posti con altri, se non alterando quel fondamentale ed imprescindibile rapporto di fiducia che sta alla base della preposizione amministrativa e reso palese dalla durata della nomina non superiore a tre anni proprio per evitare una permanenza eccessiva non corrispondente alle capacità del soggetto e dalla possibilità di una rielezione per l'apprezzato svolgimento dell'attività.

Operando, nella scelta degli amministratori, quell'*intuitus personae* congenito alla struttura dell'organo cui sono destinati, è ovvio come l'alternarsi dei preposti, come conseguenza di una delega totale, senza preventiva approvazione assembleare, comporti uno scavalcamento dell'organizzazione sociale ed in ultima analisi uno sviamento dei poteri dell'organo amministrativo tramite l'avvicendarsi dei singoli titolari, eludendo quell'*intuitus personae* che è alla base del rapporto genetico che unisce gli amministratori alla società e che lo si ritrova durante lo svolgimento del rapporto funzionale di cui è espressione, per esempio, il divieto di voto per rappresentanza nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione sanzionato dall'art. 2388 c.c. ultimo comma. Dalla considerazione dell'*intuitus personae* a fondamento della nomina dei componenti l'organo amministrativo inteso quale elemento essenziale del rapporto fiduciario società-organo, discende l'incompatibilità di una delega totale amministrativa con l'essenza stessa della struttura sociale e, quindi, l'illegittimità della clausola statutaria che la preveda, poichè una delega totale di poteri comporta di fatto una sostituzione ammissibile solo se regolarmente deliberata. È vero che con la delega di poteri il delegante conserva sempre la sua facoltà di controllo ed una competenza concorrente con quella del delegato ([31]); pur tuttavia praticamente esso non ha più ingerenza

([31]) Il potere di controllo del delegante è previsto indirettamente dall'articolo 1711 c.c. nel divieto per il mandatario di eccedere i limiti del mandato che comporta l'esame del suo operato; dall'art. 1712 c.c. sull'obbligo del mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato; dall'art. 1713 c.c. sul suo obbligo di rendiconto; dall'art. 1723 c.c. sulla revocabilità del mandato che presuppone la sorveglianza del mandante.

nella gestione sociale con conseguente esautoramento del suo potere essenziale di amministrazione diretta; e di ciò i riflessi immediati si manifesteranno anzitutto nello svolgimento economico sociale condotto da persone non scelte dalla società il cui incarico era stato affidato altrimenti. Uguale discorso vale, come è ovvio, anche per il comitato esecutivo o per l'amministratore delegato che sono essi stessi già amministratori quali componenti il consiglio di amministrazione; anzi proprio nei confronti di costoro con maggior rigore va considerato l'*intuitus personae* a base del rapporto fiduciario nato dalla loro nomina, in quanto sugli stessi si concentrano con maggiore intensità e delicatezza i poteri di spettanza del consiglio.

L'altra conseguenza accennata e, cioè, il divieto di ogni delega di potere, ove non lo consentano l'atto costitutivo o l'assemblea, è in contrasto con quei principi generali scaturenti in tema di rappresentanza e di mandato in forza dei quali è lecito nell'attività giuridica ([32]) l'agire in nome e per conto altrui; non solo, ma altresì è lecito che chi agisce nell'interesse altrui possa a sua volta sostituire altri a sè stesso nei limiti degli artt. 1711 e 1717 c.c. che sanzionano una responsabilità di colui che sostituisce per l'operato del sostituto: i quali principi aderiscono perfettamente alla figura dell'amministratore cui si applicano in tema di responsabilità le norme sul mandato per espressa previsione dell'art. 2392 c.c. L'amministratore delegato potrà, quindi, nell'esecuzione dei compiti inerenti al proprio ufficio delegare singole funzioni a singoli sostituti ([33]) senza una specifica previsione statutaria, previsione anzi che se contenuta nel-

([32]) Più precisamente l'istituto della rappresentanza è circoscritto ai negozi patrimoniali tra vivi; in taluni atti giuridici non negoziali, come negli atti reali quale il pagamento nell'adempimento nelle obbligazioni, nelle dichiarazioni di scienza, quale il voto assembleare; in materia processuale; con esclusione per i negozi di diritto familiare, per quelli a causa di morte, per la donazione; in materia di diritti di partecipazione nell'ambito societario la regola varia a seconda che operi o meno l'accennato *intuitus personae*.

([33]) Su tal punto non vi sono dissensi in dottrina.

l'atto costitutivo oppure oggetto di delibera assembleare va intesa quale superfluo dettato.

Alla luce della delega intesa nella sua intima struttura organica ed alla luce delle obiezioni mosse alla sentenza della S.C. con l'indicazione delle accennate conseguenze, è possibile sciogliere il quesito della delegabilità di poteri da parte dell'amministratore delegato o del comitato esecutivo.

Il rapporto organico che intercorre fra consiglio di amministrazione e comitato esecutivo o amministratore delegato conferisce a questi ultimi nella struttura societaria natura di organi cui può essere attribuita nei limiti dell'art. 2381 c.c. ogni più ampia facoltà tranne quelle incompatibili con la loro stessa natura e funzione: e tra queste rientra senza dubbio alcuno la facoltà di una c.d. subdelega. Infatti questa comporterebbe la sostituzione radicale ([34]) di altra persona all'amministratore delegato o comitato esecutivo con alterazione della nomina fatta *intuitus personae* e creazione di un nuovo organo subdelegato non previsto da alcuna norma legislativa. La sostituzione di colui che è preposto all'amministrazione della società o, meglio, di colui cui sono stati conferiti in forza della previsione legislativa *ex* art. 2381 c.c. più intensi poteri mediante concentrazione degli stessi in una stessa persona tramite delega organica espressamente disciplinata, diventa illegittima poiché non solo non prevista, ma esclusa dalla stessa norma che ha inteso regolare una sola delega sostitutiva e non più deleghe in ordine successivo. Ugualmente dicasi della creazione dell'organo subdelegato, quale esso diventerebbe con una delega di poteri da parte dell'amministratore delegato o comitato esecutivo, dato che l'art. 2381 c.c. nella sua stesura cogente disciplina uno specifico organo delegato; in altre parole la previsione della parti-

([34]) Lo stesso principio opera anche in altre materie; così la Cass., 14 giugno 1966, n. 1540, in *Le Massime*, 1956, c. 538 ha statuito che il tutore non può conferire ad altri, spogliandosi del proprio ufficio, un mandato generale relativo alla intera gestione tutelare, in quanto questo importerebbe la sostituzione di un'altra persona al tutore.

colare delega *ex* art. 2381 c.c. sta a significare l'esclusione di ogni altra.

Diversamente deve dirsi riguardo la possibilità per l'organo delegato di servirsi dell'opera di terzi nell'espletamento delle proprie funzioni mediante rilascio di procure speciali, in quanto la legittimità del conferimento di singoli poteri trova riscontro sia nella previsione normativa, sia nella posizione della persona delegata che può avvalersi di volta in volta di un mezzo strumentale in armonia con quel rapporto fiduciario a fondamento della sua preposizione. Il conferimento di procura generale invece, quale delega di poteri e quindi quale sostituzione con altra persona, diventerebbe incompatibile con il delineato rapporto organico e, pertanto, carente di legittimità.

TITO BALLARINO

LA NAZIONALITA' DELLE SOCIETA' E LA CONDIZIONE DELLE SOCIETA' STRANIERE. PROBLEMI GENERALI IN CHIAVE COMPARATISTICA (*)

(*) *Relazione generale presentata al convegno di Sanremo (16-21 dicembre 1970) organizzato dall'Istituto Sraffa nel quadro dell'inchiesta del Consiglio Nazionale delle Ricerche sulle società commerciali.*

SOMMARIO: *Problemi di diritto internazionale privato relativi alle società commerciali*: 1. Premessa. — 2. La nazionalità delle società commerciali come criterio di collegamento. — 3. Nazionalità e personalità giuridica. — 4. Lo statuto personale delle società commerciali. Ampiezza del concetto e criteri di collegamento utilizzabili. — 5. Pluralità di leggi regolatrici di una società. — 6. Condizione delle società straniere per fini estranei al diritto commerciale. — 7. Le imprese internazionali. — 8. Condizione giuridica delle imprese internazionali. — *Analisi delle legislazioni*: 9. Norme di diritto internazionale privato. — 10. Riconoscimento delle società straniere. — 11. Determinazione del carattere straniero delle società.

PROBLEMI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO RELATIVI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI

1. Per ragioni di chiarezza sistematica si è ritenuto opportuno suddividere la presente esposizione in due parti: la prima dedicata ai problemi di diritto internazionale privato relativi alle società commerciali — a quelli di portata piú generale che sono evocati dal concetto della nazionalità delle società —, la seconda all'analisi ed alla comparazione delle legislazioni positive. Questa *summa divisio* coincide soltanto in parte con lo schema, del quale verremo subito a parlare, che può ricavarsi dalla differente utilizzazione del concetto della nazionalità della società: rispettivamente come criterio di collegamento rilevante per i conflitti di leggi, e come elemento del regime giuridico concernente gli stranieri. La distinzione — lo vedremo meglio in seguito (n. 10) — ha un valore relativo: la nazionalità, considerata come presupposto per l'applicazione di un regime particolare alle società straniere, postula un criterio di identificazione del carattere estraneo delle società commerciali, criterio il quale — dati i caratteri particolari di questa categoria di soggetti di diritto — non può non coincidere con i criteri rilevanti

(o che potrebbero essere rilevanti) ai fini del diritto internazionale privato. La suddivisione che seguiamo, quindi, obbedisce a motivi di carattere pratico: o, per meglio dire, cerca di contemperare i dati della pratica (ai quali è riservata la seconda sezione) con le esigenze di inquadramento sistematico che si colgono nelle trattazioni scientifiche.

La nazionalità della società può dunque venire in considerazione, a seconda dei casi, come criterio di collegamento utilizzato dal diritto internazionale privato, oppure come presupposto per l'applicazione di determinate norme interne — nel primo caso siamo, come dicono i francesi, nel campo dei conflitti di leggi; nel secondo in quello della « condizione dello straniero » —, oppure ancora, aggiungiamo, come presupposto per l'applicazione di norme di diritto internazionale pubblico — norme nelle quali, in ogni caso, le società commerciali figurano come oggetto e non come soggetto — o di norme interne di adattamento al diritto internazionale (1).

(1) La letteratura che esamina la nazionalità della società — nei diversi aspetti che abbiamo cercato rapidamente di lumeggiare — è sterminata. Ci limitiamo a riferire qualche titolo recente (altre opere particolarmente significative saranno citate in seguito): R. ABRAHAMS, *Les sociétés en droit international privé*, Paris-Liège 1957; J. HAMEL, *Faut-il parler de « nationalité » des sociétés commerciales?*, in *Jus et Lex - Festgabe zum 70. Geburtstag von M. Gutzwiller*, Basel 1959, pp. 365-371; F. CAPOTORTI, *La capacité en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, vol. 110 (1963-III), pp. 191-202; IDEM, *Considerazioni sui conflitti di leggi in materia di società*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1965, pp. 623-640; G. BEITZKE, *Les conflits de lois en matière de fusion de sociétés*, in *Revue critique de droit international privé*, 1967, pp. 1-22; L. CAFLISCH, *La nationalité des sociétés commerciales en droit international privé*, in *Schweizerisches Jahrbuch für internationales Recht*, vol. XXIV, 1967, pp. 119-160; B. GROSSFELD, *Die Anerkennung der Rechtsfähigkeit juristischer Personen*, in *Rabels Zeischrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1967, pp. 1-48; A. SANTA MARIA, *Le società nel diritto internazionale privato*, (ed. provv.), Milano 1968; P. DORALT, *Anerkennung ausländischer Gesellschaften*, in *Juristische Blätter*, 1969, pp. 181-200; J. FROSSARD, *Un vide législatif: la nationalité des sociétés*, in *Dalloz*, 1969, Chronique 9-18; G. GRASMANN, *System des internationalen Gesellschaftsrechts*, Herne-Berlin 1970.

Sulle regole recentemente elaborate dall'*Institut de Droit international* (1965), v. T.C. DRUCKER, *Companies in Private International Law*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1968, pp. 28-57.

2. Come criterio di collegamento, la nazionalità delle società svolge un compito non dissimile da quello degli altri criteri di collegamento: funge da elemento necessario e sufficiente per riconnettere una data situazione (una fattispecie, come si dice comunemente) con un sistema giuridico individuato attraverso di essa.

La materia che viene in considerazione, per questa eventuale funzione della nazionalità, è prevalentemente quella del cosiddetto « statuto personale ». Non esclusivamente, tuttavia, ché l'appartenenza ad uno Stato — cittadinanza o nazionalità a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche — può fornire il criterio di collegamento idoneo per valutare altri rapporti o situazioni. Ad esempio, in Italia la cittadinanza comune dei contraenti è uno dei criteri di collegamento previsti dall'art. 25 disp. prel. — nell'ordine particolare istituito da questa norma — per disciplinare le obbligazioni da contratto. Sempre nell'ordinamento italiano — dove l'influenza del principio di nazionalità si fa sentire ben oltre i limiti dello statuto personale — la cittadinanza comune dei contraenti oppure quella dell'autore di un atto unilaterale assumono rilievo anche per il giudizio relativo alla forma di un determinato atto negoziale: l'atto è valido se risponde alle prescrizioni di forma stabilite da questa legge oppure da una delle altre leggi richiamate in concorso alternativo.

Alla nazionalità delle società può riconoscersi una notevole importanza pure nel campo del processo (è noto che anche a questo proposito, benché in un senso molto diverso da quello del diritto internazionale privato, si parla di « collegamenti »). Un esempio famoso ci è dato dall'art. 14 del codice civile francese (2) che accorda ad ogni francese un vero e proprio privi-

(2) « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».

legio di giurisdizione, consentendogli di convenire lo straniero avanti al giudice francese per l'esecuzione delle obbligazioni contratte in Francia o all'estero. La Corte di cassazione francese ha stabilito ripetutamente che la norma si applica ugualmente alle persone fisiche ed a quelle giuridiche: finora, però, non è stato fissato il criterio di distinzione fra persone giuridiche (fra cui società commerciali) francesi e persone giuridiche straniere.

Si potrebbe osservare che l'esempio che abbiamo portato esorbita dal campo dei conflitti di leggi e rientra in quello della condizione dello straniero. Vale forse la pena, quindi, di soffermarsi su di un caso tratto dalla piú recente pratica italiana. Il diritto italiano (art. 2 codice di procedura civile) riconosce la « deroga della giurisdizione » — l'accordo, cioè, di non sottoporre una controversia ai tribunali italiani — solamente se la lite presenta certe caratteristiche. Di queste ci interessano ora solo quelle che riguardano i litiganti: la deroga è consentita se si tratta di una causa fra due stranieri o fra uno straniero ed un cittadino non residente né domiciliato nello Stato. Nel nostro caso, si aveva una controversia fra uno straniero ed una notissima società di consulenza aziendale — la Georges S. May — avente filiali in tutto il mondo e particolarmente in Italia. L'attore, già dipendente della società, sosteneva la nullità del patto di deroga della giurisdizione italiana contenuto nel contratto di lavoro — i due contraenti si erano impegnati a portare le loro controversie avanti i tribunali dell'Illinois (U.S.A.) —, ponendo in rilievo che la Georges S. May, avendo stabilito una sede in Italia, doveva considerarsi una società italiana. La Corte di Cassazione ([3]) rifiutò l'argomentazione dell'attore.

3. L'utilizzazione della nazionalità come criterio di collegamento presuppone l'esistenza della società come persona giuridica. Sorge quindi il problema della legge chiamata a stabi-

([3]) Cass. 26 maggio 1969, n. 1857, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1970, p. 359.

lire se una società commerciale abbia la personalità giuridica. Si tratta di una questione la quale: *a*) assume rilievo anche al di fuori della utilizzazione della nazionalità come collegamento; *b*) ha importanza per la pratica non meno che per la teoria.

Limitandoci al secondo punto — le implicazioni del primo possono dirsi evidenti — osserviamo che personalità significa autonomia patrimoniale e quindi irresponsabilità dei soci per i debiti della società. Ecco un esempio: in Francia la « société civile » e la « société commerciale en nom collectif » hanno la personalità giuridica, mentre l'ordinamento italiano personifica solamente le società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Si supponga che una società francese del tipo indicato concluda un affare in Italia e poi non adempia le proprie obbligazioni. Sarà la società o saranno i singoli a rispondere in sede legale?

Esaminiamo anche il problema risolto dalla Corte di cassazione italiana in una sua bella sentenza del 1933 (4). Due fratelli, cittadini francesi, esercitavano il commercio in società. Alla morte di uno dei due, il fisco italiano chiese al fratello superstite la tassa di successione sui beni lasciatigli dal defunto. Egli eccepì di aver ricevuto una quota di partecipazione in una società straniera, non soggetta pertanto ad una tassa che colpiva i beni mobili esistenti in Italia. Nella fattispecie, aveva importanza decisiva stabilire se la società dei due fratelli avesse la personalità giuridica: se la risposta fosse stata affermativa, non si sarebbe potuta disconoscere alla società la titolarità dei beni. Ma in base a quale legge doveva formularsi questo giudizio circa la personalità della società? La Corte, muovendo dall'art. 6 delle disposizioni preliminari al codice del 1865, giudica la condizione della società in base alle leggi francesi e conclude — con pieno fondamento, ci pare — per l'inesistenza della sua personalità causa la mancata osservanza di formalità prescritte da quel diritto.

(4) Cass. 29 aprile 1933, *Nizard* c. *Finanza*, in *Giurisprudenza comparata di diritto internazionale privato*, vol. III (1938), p. 23.

Nel caso concreto, la questione di diritto internazionale privato costituiva soltanto un punto pregiudiziale all'applicazione della legge italiana — le norme fiscali sulla successione —: non per questo, tuttavia, essa è meno interessante. In base a quali criteri si doveva stabilire se la società avesse o meno la personalità e quindi potesse considerarsi straniera ai fini dell'applicazione della legge italiana? Il ricorrente — il fratello superstite — aveva sostenuto davanti alla Cassazione, e già in precedenza avanti alla Corte d'appello, che la possibilità di far ricorso alla legge nazionale della società — individuata dalla Cassazione nella legge francese — era subordinata all'esistenza della società come soggetto di diritto. Questo punto doveva dunque essere risolto in base ad una legge diversa, la quale — in forza dell'art. 9 disp. prel. che regolava le obbligazioni da contratto — poteva essere la legge nazionale comune dei contraenti-soci (i due fratelli). Ora, la legge nazionale comune dei due fratelli — israeliti tunisini — era la legge ebraica che a quanto pare conferiva la personalità alle società irregolari. Ma si poteva — sempre secondo il ricorrente — risolvere il problema anche secondo la legge italiana, *lex fori*, che conferiva la personalità a tutte le società commerciali, regolari o irregolari. La Cassazione, come abbiamo detto, ha respinto queste soluzioni e si è decisamente messa — affrontando l'inevitabile obiezione di incorrere in un circolo vizioso — sulla strada della competenza della legge nazionale: a questo fine essa ha assunto, come criteri della nazionalità, quelli fissati dal codice di commercio italiano ai fini della attribuzione della qualifica di italiana ad una società commerciale.

Non si deve tuttavia credere — notiamo incidentalmente — che l'accennata problematica sia esclusiva alle persone giuridiche: al contrario essa si pone anche per le persone fisiche. Qualunque criterio di collegamento si voglia utilizzare per disciplinare il loro statuto personale — cittadinanza, domicilio, residenza — si deve preliminarmente affrontare il problema

della loro esistenza come soggetti di diritto, problema che in una serie di ipotesi (momento di inizio della personalità, presunzione di commorienza etc.) acquista anche un rilevante significato pratico.

È noto come diverse soluzioni siano state avanzate per risolvere questo problema: alcuni autori si rifanno alla legge regolatrice dello statuto personale — ciò presuppone, evidentemente, un'applicazione di questa legge in via provvisoria e in certo modo ipotetica: la si applica a patto che dia risposta affermativa al quesito relativo alla sussistenza della personalità —, altri autori preferiscono ricorrere alla legge regolatrice del rapporto concretamente in discussione, altri ancora (particolarmente in Italia) ritengono che l'attribuzione della personalità sia fatta dalla *lex fori*, per tutti gli essere umani che rispondono ai requisiti da essa fissati nelle proprie norme materiali.

Non vogliamo comunque insistere troppo su questo parallelismo. In generale, la comparazione fra le persone fisiche e le persone giuridiche — nella materia particolarmente importante dello « statuto personale » — non è possibile senza molte cautele. Gli stessi criteri di collegamento utilizzabili per la determinazione dello statuto personale — nazionalità, domicilio, residenza — non potrebbero essere applicati alle persone giuridiche senza una certa modificazione del loro significato originario, della ragione per la quale si sono affermati nella teoria e nella pratica dei conflitti di leggi. A questo motivo « di fondo », se ne deve aggiungere un altro. Il riconoscimento della soggettività di una persona fisica « straniera », cioè che non presenta nessun contatto o presenta elementi di contatto insufficienti con gli elementi (territorio e popolazione) propri dell'ordinamento giuridico dal cui angolo visuale si esamina la questione, non dà luogo a particolari difficoltà. Si tratta solo, in certi casi, di stabilire la misura in cui il soggetto straniero è ammesso a godere dei diritti civili. Riferita alle persone giuridiche, la que-

stione assume un carattere piú complesso a motivo di due elementi: l'uno teorico-dottrinale, l'altro squisitamente politico.

Aspetto dottrinale. È noto a tutti che nel secolo scorso, sotto l'influenza di Savigny e dei suoi seguaci, prevalse l'opinione secondo la quale le persone giuridiche devono considerarsi una « finzione » dell'ordinamento che conferisce loro la soggettività. Da questa premessa si traeva comunemente la conseguenza che la finzione non poteva avere effetto oltre l'ambito di vigore dell'ordinamento ([5]): le persone giuridiche dovevano pertanto considerarsi fenomeni « territoriali ». Una persona giuridica straniera poteva godere dei diritti, poteva stare in giudizio solamente a seguito di un riconoscimento, da parte delle autorità del luogo, che equivaleva ad una nuova attribuzione della personalità.

Aspetto politico. Da quando l'espansione dell'industria ed i progressi del capitalismo hanno determinato lo stabilimento di imprese estere costituite nella forma di società anonime, le autorità di molti paesi si sono trovate davanti ad un dilemma. Da una parte, non si volevano perdere i vantaggi della industrializzazione realizzabile attraverso i capitali e le conoscenze tecniche straniere; dall'altra si temevano — il pericolo era tanto piú avvertito trattandosi di enti non sempre riducibili alla responsabilità personale di individui — la dipendenza dell'economia

([5]) Cfr. per esempio G. WALKER, *Die rechtliche Stellung ausländischer juristischer Personen, insbesondere ausländischer Aktiengesellschaften*, in *Allgemeine österreichische Gerichtszeitung*, 1897, p. 394: « Die juristische Person dagegen — so ist oft gesagt worden — sei das Produkt einer konkreten Gesetzgebung, eine künstliche Schöpfung des Rechtes; sie beruhe auf der Autorität des Gesetzgebers. Wo die Macht des Gesetzgebers aufhöre, an den Grenzen des Rechtsgebietes, endet auch ihr Dasein. Der Gesetzgeber müsse dem künstlichen Geschöpfe einer ausländischen Gesetzgebung für sein Gebiet das Leben verleihen ».

L'opinione è ancora frequente negli Stati Uniti. Sono rimaste famose le parole del Giudice Taney (*Bank of Augusta* v. *Earle* (1839) 13 Pet. S.C. 519, a p. 588): « A company can have no legal existence out of the boundaries of the sovereignty by which it is created. It exists only in the contemplation of the law, and by the force of the law, and where that law ceases to operate and is no longer obligatory the company can have no existence. It must dwell in the place of its creation and cannot migrate to another sovereignty ».

nazionale dal capitale straniero ed i turbamenti della fiducia pubblica che una improvvisa sparizione delle società poteva provocare.

Per illustrare le difficoltà proprie di una fase, per cosí dire, pionieristica, delle relazioni commerciali internazionali, ricordiamo l'incidente franco-belga del secolo scorso. Nel 1846, il Tribunale belga di Namur respingeva la domanda di una società francese intesa ad ottenere il saldo di certi crediti verso il convenuto, agente della società nel Belgio ([6]), osservando che la società, priva dell'autorizzazione ex art. 37 del codice di commercio belga ([7]), doveva considerarsi inesistente in Belgio e quindi incapace di stare in giudizio.

L'opinione del tribunale fu difesa, nel successivo giudizio avanti alla Corte di Cassazione, dal Procuratore generale il quale osservava che la differenza di natura fra persone fisiche e giuridiche rendeva inapplicabile a queste la norma di diritto internazionale privato sullo stato e la capacità disposta per quelle. Le persone giuridiche sono delle *fictiones iuris*, delle creazioni della volontà nazionale, le quali non possono esistere che nell'ambito del territorio in cui la legge d'origine ha vigore: pertanto, concludeva il procuratore, una società straniera può avere vita in un altro Stato, giuridicamente, soltanto ricostituendosi *ex novo* secondo le prescrizioni del diritto di questo Stato.

Nella sentenza che concludeva la controversia ([8]), la Corte di Cassazione belga opinò che alle società commerciali potesse applicarsi l'art. 3 del *Code Napoléon*, vigente anche nel Belgio, in base al quale lo stato e la capacità delle persone sono soggetti

---

([6]) Trib. Namur 10 giugno 1846, in *Pasicrisie Belge*, 1847, I, p. 392. Sulla questione, si veda da ultimo SANTA MARIA, *Le società nel diritto internazionale privato* cit., p. 6 ss.

([7]) L'art. 37 del codice di commercio belga (identico a quello napoleonico del 1807) stabiliva: « La société anonyme ne peut exister sans l'autorisation du Roi, et sans son approbation pour l'acte qui la constitue; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique ».

([8]) Cass. Belgio 22 luglio 1847, in *Pasicrisie belge*, 1847, I, p. 404.

alla loro legge nazionale. Quanto all'obbligo dell'autorizzazione, stabilito dall'art. 37 del codice di commercio, la Corte ritenne che esso si riferisse solamente alle società da costituirsi nel Belgio e non a quelle già costituite in un altro Stato.

La questione si ripresentò, tuttavia, a due anni di distanza. Questa volta la Cassazione, a sezioni unite, adottò la tesi opposta (9) negando ad una società francese, priva dell'autorizzazione del governo belga, il diritto di stare in giudizio in Belgio. La sentenza provocò un certo scalpore: ne nacque un incidente diplomatico per appianare il quale fu necessario un accordo fra i governi. Il trattato franco-belga di commercio del 1854 conteneva un allegato in cui il governo belga si impegnava a presentare al parlamento un progetto di legge che rimediasse « moyennant réciprocité de la part de la France » la situazione creata dalle decisioni della Cassazione. La legge belga fu emanata nel 1855, quella francese nel 1857.

È interessante notare che, in conseguenza di questa legge, la Francia ha abbandonato l'atteggiamento liberale che aveva assunto in precedenza. Dal 1857, la legislazione francese conobbe una serie di decreti che riconoscevano la personalità delle società aventi una data nazionalità straniera.

Rinviamo l'esame delle legislazioni — ancora numerose — che riconoscono la personalità giuridica delle società straniere soltanto in conseguenza di uno specifico atto di riconoscimento, o di un obbligo di carattere internazionale stipulato in un trattato, alla parte della nostra relazione specificamente dedicata alla condizione giuridica delle società straniere. Ripetiamo, per il momento, che si tratta di un problema che interessa anche i conflitti di leggi: non soltanto, come già abbiamo rilevato, perché le norme restrittive della capacità delle persone giuridiche straniere presuppongono la loro qualità di straniere, ma anche perché la determinazione della condizione giuridica di una so-

(9) Cass. Belgio 8 febbraio 1849, in *Pasicrisie belge*, 1849, I, p. 221.
La soluzione fu confermata in una sentenza di due anni dopo: Cass. 30 gennaio 1851, in *Pasicrisie belge*, 1851, I, p. 307.

cietà straniera si pone anche per le imprese che non esplicano un'attività continuativa all'interno del paese: basti pensare, per fare un esempio, ad un contratto concluso per corrispondenza con una società straniera, oppure ad una garanzia prestata da una società straniera a favore di una società avente la nazionalità del foro.

4. A parte la questione della soggettività, non ci siamo chiesti, finora, quali materie facciano parte dello statuto personale di una società. Diciamo quindi, conformemente all'opinione piú diffusa, che rientrano in esso le condizioni necessarie affinché la società esista, la determinazione dei « tipi » ai quali deve rispondere, l'individuazione degli organi per mezzo dei quali agisce e delle persone preposte agli uffici, le prescrizioni relative al modo di sottoscrivere le azioni. Con formula generale si può dire che nello statuto personale delle società rientrano tipicamente la costituzione ed il funzionamento dell'ente sociale.

Per quanto attiene alla costituzione, vi è però da tener presente la concorrenza della legge — individuata mediante i vari criteri appositamente stabiliti — la quale regola il contratto di società (*pactum de condenda universitate*). Per fare un esempio: l'errore e gli altri vizi della volontà saranno giudicati in base alla *lex contractus* se riguardano il contratto sociale come tale; in base alla legge della società se riguardano la sottoscrizione delle azioni.

Il funzionamento della società è invece il campo esclusivo di azione della legge personale. La Corte d'appello di Parigi ha avuto modo di porlo in rilievo nella questione della Banca ottomana ([10]), respingendo la domanda di annullamento di deliberazioni dell'assemblea generale formatesi in base a modalità contrarie alla legge francese ma conformi alla legge turca regolatrice della società.

([10]) Cour d'appel de Paris 19 marzo 1965, in *Revue critique de droit international privé*, 1967, p. 85 con nota di P. LAGARDE.

Alla legge regolatrice dello statuto personale della società si deve pure far capo per stabilire quali diritti una società straniera possa acquistare ed esercitare (ad es. quali contratti possa concludere). Non intendiamo, naturalmente, parlare delle limizioni imposte alle società straniere che intendono operare nel paese, dei vari permessi ed autorizzazioni che si richiedono ad esse: per il momento ci interessano quelle stabilite dalla legge della società. Per esempio, in Inghilterra il « power of a registrated company » è limitato attraverso il « *memorandum* »: tutti gli atti che non vi sono contemplati (« *ultra vires* ») sono nulli. Una simile disposizione vale anche in Francia e in Italia se si tratta di una società inglese (cioè di una società il cui statuto personale sia retto dalla legge inglese). Fra le altre materie che si devono giudicare in base allo statuto della società ricordiamo ancora, per la loro importanza, i mutamenti dello statuto sociale. Fra le varie eventualità possibili vi è quella, assai frequente, del mutamento della sede da un paese ad un altro (secondo la legge di certi paesi, il trasferimento della sede all'estero comporta la estinzione della società).

I criteri di collegamento utilizzabili per determinare lo statuto personale di una società sono di vario tipo. Parlando in generale, si può dire che quattro sono le soluzioni possibili: una fondata sull'appartenenza dell'ente allo Stato (nazionalità), un'altra su circostanze ed elementi connessi con il procedimento di costituzione dell'ente (scelta della legge del luogo di costituzione o di registrazione), un'altra ancora su circostanze o dati tratti dal funzionamento dell'ente (sede, centro principale di attività), un'ultima, infine, fondata su circostanze inerenti agli individui che controllano la società: la cittadinanza o la residenza delle persone che hanno il controllo del consiglio di amministrazione oppure che detengono la maggioranza del capitale sociale (teoria del *controllo* creata dalla prassi degli anni della guerra mondiale).

È da notare che salvo la nazionalità — la quale può essere

determinata soltanto sulla base di qualche elemento « ulteriore » (come la sede sociale) — i collegamenti che abbiamo enunciato sono tutti « semplici », si fondano cioè su di una circostanza, « di fatto » o « giuridica », immediatamente percepibile.

Il criterio della nazionalità non è molto diffuso nella pratica dei conflitti di leggi (diverso discorso dovrebbe farsi in sede di norme fiscali, di diritto pubblico ecc.). In dottrina è stato sostenuto in special modo nella particolare prospettiva data dalla esistenza di norme positive regolatrici dello statuto personale in termini generali (così in Italia Capotorti). Ma è evidente che il concetto di nazionalità non potrebbe, senza sensibili deformazioni, essere adattato alle persone giuridiche ([11]) (ricordiamo il detto di Samuel Johnson: « Corporations have no soul to save and no bottom to kick »). D'altra parte, gli stessi partigiani della nazionalità sono costretti a riconoscerne il valore « provvisorio »: essa non è altro che il velo formale che copre un procedimento fondato su elementi differenti, caratterizzati da una propria individualità ([12]).

([11]) Critiche recise alla utilizzazione del concetto della nazionalità per le persone giuridiche sono state formulate dal Niboyet in uno studio rimasto classico: *Existe-t-il vraiment une nationalité des sociétés?* (in *Revue de droit nternational privé*, 1927, pp. 402-417). Secondo Niboyet, la « nazionalità » indica un legame unitario fra l'individuo e lo Stato: essa non potrebbe quindi adattarsi alle società le quali possono essere considerate nazionali in una determinata materia e straniere in altre. In secondo luogo, secondo Niboyet, la nazionalità è un legame di natura politica che può aver rilievo soltanto per la determinazione dello statuto politico di una società e non per il suo statuto giuridico, disciplinato dalle norme relative alla condizione dello straniero. Infine la nazionalità di una società non sarebbe determinata — come avviene per le persone fisiche — in base alla *lex causae*, ma in base alla *lex fori*.

([12]) Si legga quanto scrive lo stesso Capotorti, *Considerazioni sui conflitti di leggi* cit., p. 631: « A proposito del fondamento della nazionalità, notiamo che si ritrovano come criteri di attribuzione quelle stesse circostanze che possono anche fungere da autonomi criteri di collegamento: sede, luogo di costituzione o di registrazione, luogo di svolgimento dell'attività principale ». Il Beitzke (*Juristische Personen im Internationalprivatrecht und Fremdenrecht*, München und Berlin 1938, p. 28) rileva che l'utilizzazione della nazionalità per le persone giuridiche è un passaggio superfluo: « ... wenn man das Personalstatut von der Staatsangehörigkeit abhängig machte, diese aber wieder durch ein anderes Merkmal wie den Sitz bestimmen musste, so schaltete man ein unnützes Bindeglied ein ».

Assai piú diffuso è il criterio del centro dell'amministrazione (*siège social*). Lo accolgono, infatti, quasi tutti i paesi del continente europeo: Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria, Svizzera etc. Fra i vantaggi « obiettivi » — non legati cioè all'interesse particolare di uno Stato — di questo metodo, si annovera in primo luogo la possibilità di metterlo agevolmente in pratica: sarà lo statuto stesso della società, il piú delle volte ([18]), ad individuare la sede sociale.

La preferenza per la legge della sede sociale si giustifica anche in base ad argomenti di carattere economico: lo Stato della sede è quello piú interessato alla vita di una società che tocca da vicino il suo sistema economico, le sue leggi sulla concorrenza, i sindacati e le associazioni industriali operanti nel suo territorio. Per contro, applicata in maniera rigida, questa legge può rendere difficili i trasferimenti da un paese all'altro, oppure condurre al diniego del riconoscimento a danno di società esistenti secondo le leggi di un altro ordinamento: si prenda come esempio una società per azioni costituita secondo il diritto olandese che abbia la sua sede in Italia (ciò è possibile per l'Olanda in base alla legge del 25 luglio 1959). Detta società non sarà considerata esistente nel nostro paese (articolo 2506 cod. civ.) se non risponde ai requisiti della legge italiana; se non è iscritta, in particolare, nel registro delle imprese italiano.

Pressoché abbandonato è invece il criterio, diffuso in passato fra gli scrittori francesi, del luogo in cui viene svolta la prevalente attività — industriale, commerciale, etc. — della società (*siège d'exploitation*). Questo concetto, ancorché importante, per esem-

([18]) Vi è da tener conto anche dei casi di designazione fittizia: la sede effettiva può essere in uno Stato diverso da quello esplicitamente indicato. In questo caso le persone che entrano in rapporti commerciali con la società, nel luogo dove questa svolge effettivamente la propria attività, potrebbero trovarsi prive di mezzi di soddisfazione: può accadere che un'azione legale intentata contro la società venga respinta a causa della mancanza di capacità processuale. Per ovviare a questo inconveniente le leggi di molti paesi (fra cui l'Italia; art. 2508 cod. civ.) prevedono la responsabilità completa e solidale di coloro che hanno agito per conto della società.

pio, ai fini fiscali, è insoddisfacente per molte altre ragioni: in primo luogo perché non tutte le attività commerciali si prestano ad essere localizzate in un punto (il caso di scuola è quello delle imprese di trasporto); in secondo luogo perché una società può avere, anche nell'ambito della medesima attività, diversi centri di produzione e di vendita; in terzo luogo perché tutte le imprese che raggiungono una certa dimensione hanno la tendenza a stabilire la loro sede in un centro commerciale — diverso da quello della produzione — in cui possano facilmente allacciare rapporti con banche, compagnie di assicurazioni etc. D'altronde, anche nei paesi le cui leggi fanno riferimento allo « stabilimento principale » come criterio di particolare preminenza — così in Belgio — la pratica si discosta in genere da una interpretazione puramente letterale: e dove l'esistenza nel paese del preminente *centre d'exploitation* provoca l'applicabilità delle leggi interne, la regola di diritto internazionale privato è nondimeno favorevole alla legge della sede sociale (così in Italia).

Nei paesi anglosassoni — ma anche al di fuori della cerchia di essi ([14]) — il regime di diritto internazionale privato per lo statuto personale delle società, è fornito dalla legge del luogo in cui sono state costituite (« incorporated »). Alla base di questa opinione — notiamo incidentalmente — sta l'antiquato concetto secondo il quale la concessione della personalità ad una entità priva degli attributi della persona umana costituisce un atto del potere pubblico.

La « *law of incorporation* » può valutarsi positivamente sotto il profilo della certezza del diritto — infatti l'indagine sul paese le cui leggi hanno dato legale esistenza alla società si

---

([14]) Nei paesi latino-americani (Brasile, Perú, Cuba, Guatemala) e nell'Unione Sovietica. Per quest'ultimo paese risulta che la legge del luogo di costituzione della società fornisce il principio di carattere generale, affermato da una serie di decisioni dalle commissioni arbitrali; negli accordi internazionali viene sovente seguito il criterio della sede (v. L. A. Lunz, *Internationales Privatrecht*, vol. 2°. *Besonderer Teil*, trad. tedesca, Berlin 1964, p. 47).

presenta relativamente semplice ([15]) —; essa presenta altresì dei vantaggi per quanto riguarda i trasferimenti di sede. Talvolta la dottrina la combatte con l'argomento del circolo vizioso: non si può stabilire — si sostiene — il paese in cui una società è creata se prima non si risolve il quesito relativo alla sua esistenza giuridica ([16]). L'argomento sembra acquistare un valore persuasivo anche superiore se si tiene presente che la *law of incorporation* non è intesa, dalla dottrina inglese, come legge del paese in cui la società è venuta ad esistenza, ma come legge sotto l'impero della quale (*under which*) essa è stata creata. Abbiamo però già rilevato che in questa, come in altre materie del diritto internazionale privato, l'impiego di argomenti di carattere puramente logico non è possibile senza alcune cautele.

La preferenza per la legge del luogo della incorporazione è caratteristica, come abbiamo detto, dei paesi di *common law*. Alla diffusione del principio ha contribuito la circostanza che le leggi sulle società di quei paesi sono in larga misura uniformi; per gli Stati Uniti vi è da aggiungere l'effetto della « Full faith and credit clause » della Costituzione federale che impone di riconoscere le manifestazioni della potestà pubblicistica di un altro Stato (tale si considera anche la creazione di una persona giuridica).

([15]) Non sempre tuttavia. Ricordiamo ad esempio le discussioni provocate dalla Compagnia Universale del Canale di Suez, costituita a Parigi ma preceduta da un firmano delle autorità ottomane che stabiliva le condizioni generali per la costituzione. Sulla questione, v. G. CASSONI, *La nazionalizzazione delle società e il diritto internazionale privato*, Padova 1959, p. 52 ss.

Un caso analogo è quello della società delle ferrovie turche: cfr. CASSONI, *op. cit.*, p. 60 nota 25.

([16]) L'argomento non si potrebbe invece opporre, con altrettanto successo, al criterio del luogo della sede sociale, dal momento che questo è un dato a sé, che prescinde dalla giuridica esistenza della società come persona. Una società ha una propria sede, facilmente individuabile, anche se non è personificata: attraverso la sede si può individuare l'ordinamento che la regge, al quale si richiederà la soluzione del quesito pregiudiziale relativo alla personalità. D'altra parte, la disciplina della società può essere desunta dalla legge della sede anche quando questa non le conferisce la personalità: la disciplina degli enti collettivi non deve essere identificata con quella del loro statuto personale.

Il luogo della creazione può, naturalmente, essere differente da quello della sede: la società, cioè, può essere costituita secondo le leggi di uno Stato A e, se queste non si oppongono, fissare la propria sede e svolgere la propria attività in uno Stato B. Questa possibilità viene sovente sfruttata per fruire di una legislazione fiscale meno severa: tutti sono a conoscenza delle società (chiamate in America «corporations Renos») immatricolate nel Liechtenstein, nel Lussemburgo, nel Panama o nel Principato di Monaco. Alcune volte, però, la ricerca di un luogo di incorporazione diverso da quello in cui l'attività commerciale o industriale deve essere svolta risponde al criterio di assicurare alla società un miglior funzionamento: è nota la tendenza degli uomini d'affari americani a costituire delle società nel New Jersey, a New York oppure nel Delaware, dove vi sono leggi che proteggono la direzione della società dalle interferenze, sovente importune, di piccoli gruppi di *outsiders* e dove, a quanto pare, vi sono tribunali particolarmente esperti nel diritto delle società.

5. Vogliamo chiederci, ora, se la legge regolatrice di una società — ciò che abbiamo chiamato lo «statuto personale» — sia necessariamente unica o se possa darsene una duplicità.

La risposta al quesito deve essere differenziata e tener conto di una serie di fattori. Ad esempio, non è pensabile che una società alla quale la legge competente — scelta mediante uno dei criteri di collegamento possibili — nega la soggettività giuridica, riceva poi questa qualità ad opera delle leggi di un paese, fosse pure la *lex fori*, in cui ha aperto una succursale ([17]): la

([17]) È accaduto spesso, tuttavia, che si riconoscesse la sopravvivenza di una società, estinta nel suo ordinamento di origine, attraverso le filiali da essa istituite nel paese. Così fecero spesso le corti inglesi e francesi rifiutandosi di prendere atto dei provvedimenti di estinzione delle società commerciali adottati dal governo sovietico. Negli Stati Uniti, questa tendenza è stata spesso giustificata con la contrarietà dei provvedimenti di confisca all'ordine pubblico: v. M. WOLFF, *Private International Law*, 2ª ediz. Oxford Univ. Press., 1950, p. 306.

legge regolatrice dello statuto personale, per quell'importante effetto che è l'attribuzione della personalità, deve essere unica.

Può accadere, per effetto della diversità delle norme di diritto internazionale privato, che in due paesi si dia una disciplina diversa — e in certi casi completamente divergente — della condizione di una società: limitandoci ad una ipotesi relativamente semplice, osserviamo che una società creata sotto l'impero delle leggi inglesi, ma avente la propria sede sociale in Francia, sarà considerata francese in Francia ed inglese in Inghilterra.

Non è questa però la figura della quale intendiamo ora parlare. Invero, nell'ipotesi che abbiamo fatto, la soluzione è univoca per entrambi i paesi, anche se la comparazione ne rivela il senso discordante. La diversità delle norme « nazionali » di diritto internazionale privato rende questo stato di cose normale per tutta la nostra disciplina: un caso particolarmente significativo è dato, in tema di statuto personale delle persone fisiche, dalla divisione dei paesi del mondo fra partigiani del domicilio e partigiani della cittadinanza.

Prendiamo come termine di confronto — per illustrare la nostra ipotesi — ciò che avviene per le persone fisiche. Quando assume la cittadinanza a criterio per la determinazione della legge applicabile ad una certa fattispecie — diversamente stanno le cose quando si tratta del domicilio o della residenza — la legge del foro deve rimettersi a quanto stabilisce l'ordinamento straniero che attribuisce la cittadinanza. Se più ordinamenti stranieri, basandosi su differenti elementi di fatto, oppure su di una diversa valutazione degli stessi elementi, considerano una stessa persona proprio cittadino, la *lex fori* dovrà nuovamente prendere atto della situazione creata dal concorso di due leggi estere e, al piú, potrà decidere quale sia la cittadinanza della quale occorre tener conto.

Le caratteristiche proprie delle società commerciali come soggetti di diritto sembrerebbero escludere alla radice queste si-

tuazioni di concorso di leggi: abbiamo visto, infatti, che anche la nazionalità si determina, in ultima analisi, in base a circostanze « semplici » (sede, luogo di costituzione) delle quali, in ultima analisi, dovrebbe sempre giudicare la *lex fori*. Non sempre, tuttavia, le cose si svolgono in maniera cosí semplice e piana: accade anzi che la situazione creata da una certa legge esiga rispetto, richieda di esere tenuta in considerazione, nel modo in cui si è costituita secondo una legge straniera e non soltanto come risulta dall'applicazione dei criteri della *lex fori*.

Può servire di esempio una recente sentenza della Corte di cassazione belga ([18]). Una impresa commerciale, destinata ad operare nel Belgio, era stata costituita in Inghilterra, nel 1927, come società di diritto inglese. Piú che per frodare la legge inglese, questo espediente venne adottato per potere fare ricorso al capitale inglese. Nel 1932 la sede della società venne trasferita nel Belgio. Nel 1962 l'assemblea dei soci decise di prorogare la società per altri 30 anni (secondo il diritto belga le società di capitali hanno la durata di 30 anni). Ancora prima, però, di questa delibera, e precisamente nel 1959, uno dei soci intentò una azione giudiziaria tendente a far dichiarare la società estinta perché la sua durata, calcolata a partire dal 1927, eccedeva i trent'anni. La Corte rileva che il trasferimento non aveva provocato l'estinzione della società: che questa, pur trovandosi dal 1932 soggetta alla legge belga come società commerciale fruente della personalità giuridica, nello stesso tempo però non aveva cessato di essere una persona giuridica di diritto inglese. La situazione è dunque perfettamente comparabile a quella che si ha quando una persona fisica possiede una doppia nazionalità.

6. Prima di passare alla parte speciale della nostra ricerca, nel corso della quale le società verranno in considerazione

([18]) 1re chambre 12-XI-1965, in *Revue critique de jurisprudence belge*, 1966, p. 392 con nota di J. Van Ryn, *Conséquences juridiques du transfert en Belgique du siège social d'une société étrangère et du transfert à l'étranger du siège social d'une société belge*, pp. 399-410.

prevalentemente come oggetto di una particolare normativa concernente la loro condizione « civile », ricordiamo che vi sono altri casi in cui determinate caratteristiche inerenti ad un raggruppamento sociale — operante nell'ambito del commercio o dell'industria — costituiscono la condizione per l'applicazione di un regime giuridico speciale.

Sarebbe certamente istruttiva una comparazione completa fra questa figura e quella tipica della nostra indagine: il carattere della nostra esposizione ci impone però di limitarci ad alcuni rapidi cenni.

Una prima ipotesi interessante ci è fornita dalle norme fiscali. È noto a tutti che il diritto tributario fa generalmente uso di criteri differenti da quelli dell'armamentario del diritto internazionale privato: il domicilio fiscale delle persone (indipendentemente dalla loro cittadinanza), il luogo in cui il reddito è « prodotto », la possibilità di far valere in giudizio un certo atto o un certo documento. Lo stesso vale, naturalmente, per le società commerciali, le quali sono soggette alle norme fiscali vigenti nel paese anche se non sono considerate « appartenenti » ad esso ([19]).

Vengono in considerazione, poi, le misure della « guerra economica » — sequestro dei beni nemici, proibizione del commercio con il nemico — frequentemente adottate nei due conflitti mondiali. Ad esse si aggiungono, in sede di negoziazione e poi di applicazione dei trattati di pace, le questioni, pertinenti alle società, connesse con il problema della riparazione dei danni di guerra. Ricordiamo le misure emanate nei paesi belligeranti per sollevare il « *corporate veil* »: esse condussero spesso a porre in rilievo il carattere « nemico » di una società indipendentemente dalla sede e dal luogo di costituzione.

([19]) Interessanti anche i criteri impiegati nei trattati per la prevenzione della doppia imposizione: su di essi, v. K. GINTHER, *Nationality of Corporations*, in *Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht*, 1966, spec. pp. 40-46.

Nel 1917, dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti, i tribunali americani, per stabilire il carattere nemico di una società commerciale, fecero ricorso ai normali criteri del diritto internazionale privato: cosí vennero considerate tedesche le società costituite in Germania o aventi la sede amministrativa in quel paese. I tribunali francesi e inglesi, invece, si mossero sin d'allora con maggior libertà. Una circolare del Guardasigilli francese del 29 febbraio 1916 confermava l'orientamento giurisprudenziale, ammoniva di non fermarsi ai criteri solitamente seguiti nel diritto civile per determinare la nazionalità di una società « dal momento che si trattava di accertare il reale carattere di una società dal punto di vista del diritto pubblico » ed avvertiva di considerare nemica ogni società di cui la direzione o i capitali fossero notoriamente, nella totalità o in maggior parte, nelle mani dei sudditi nemici.

La giurisprudenza inglese andò ancora piú in là: una decisione del 1919 del « Privy Council » considerava suddito nemico una società olandese perché « tutti i suoi affari erano controllati da soci tedeschi ». Questa teoria del « controllo » — che pone e risolve il problema della nazionalità di una società indipendentemente dallo statuto personale — si affermò anche nel Trattato di pace di Versailles ([20]). Essa riapparve, nel corso della seconda guerra mondiale, nella legislazione e nella pratica americana. Il *Trading with the Enemy Act* inglese del 1939 indica come « nemico » ai sensi della legge « any body of persons (whether corporate or unicorporate) carrying on business in any place, if and so long as the body is controlled by a person who, under this section, is an enemy... » (la soluzione seguita tiene conto della concezione inglese per la quale i provvedimenti bellici colpiscono anche le persone che si trovano nel territorio controllato dal nemico). Nei trattati di pace con l'Italia, la Romania, la Bulgaria etc. in cui gli Stati vinti sono obbligati a risarcire le Nazioni Unite ed i loro cittadini per le perdite subite nel territorio,

([20]) Art. 297, lett. *b*.

si precisa che l'espressione si riferisce anche alle « persone giuridiche e società ».

È da notare che nelle ipotesi da ultimo menzionate sovente si evita di parlare della « nazionalità » delle società. Il concetto ha importanza fondamentale, invece, per tutta la materia della protezione diplomatica. L'esercizio di quest'ultima, come è ben noto, è riservato allo Stato della nazionalità. Ora, l'esame della pratica internazionale — particolarmente di quella di paesi « investitori » ([21]) — mostra che in molti casi il problema della determinazione della nazionalità delle società commerciali si pone anche quando per queste ultime, in sede puramente privatistica, viene seguito il criterio della costituzione o della sede sociale. Sovente, soprattutto ad opera degli Stati Uniti, la richiesta di esercitare la protezione appare infatti suffragata dall'interesse economico di cittadini statunitensi relativamente a società di cui possedevano la maggioranza azionaria.

7. Un altro argomento di cui merita occuparsi prima di concludere la prima parte della nostra esposizione, ci è offerto dalle imprese internazionali ([22]), cioè da quegli enti previsti da un accordo interstatale per realizzare particolari finalità di cooperazione economica che, nell'accordo istitutivo, non ricevono

---

([21]) V. GINTHER, *op. cit.*, spec. pp. 59-76.

([22]) Sul tema delle imprese internazionali, si veda da ultimo, nella ricca letteratura dedicata al tema: H. T. ADAM, *Les établissements publics internationaux*, Paris 1957; IDEM, *Les organismes internationaux spécialisés*, 3 voll., Paris 1965-67; A. VALENTI, *Le società a carattere internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1960, pp. 465-487; F.A. MANN, *International Corporations and National Law*, in *British Yearbook of International Law*, vol. 42, 1967, pp. 145-174; G. L. TOSATO, *Sulla nozione di impresa comune nel diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1967, pp. 632-652; G. BEITZKE, *Zivilrechtsfähigkeit von auf Staatsvertrag beruhenden internationalen Organisationen und juristischen Personen*, in *Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht*, Helft 9, Karlsruhe, 1969, pp. 77-117 (dove si parla, in conformità con quanto risulta dal titolo, anche degli enti creati per svolgere funzioni attinenti alla cooperazione fra gli Stati come tali: v. la nota 23 che segue); B. CONFORTI, *Le imprese internazionali*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1970, pp. 229-249.

la personalità internazionale ([23]). Si tratta di un fenomeno relativamente recente: in passato la costituzione di imprese destinate a compiere attività — finanziarie, industriali, edili — di rilievo internazionale (ci è capitato di far cenno alla Compagnia universale del Canale di Suez e alla Banca ottomana) avveniva con mezzi semplicemente « privatistici » ancorché a monte di questi ci fossero solitamente intese fra governi ([24]). Nei tempi

---

([23]) Tuttavia, il problema della condizione giuridica secondo il diritto privato si pone anche per gli enti che hanno la personalità di diritto internazionale pubblico. In base a quali norme si dovranno valutare — dal punto di vista dei vari ordinamenti statuali dai quali ci si pone — questioni come la personalità dell'ente, l'estensione della sua capacità, la rilevanza dell'organizzazione interna?

Solitamente, i trattati istitutivi contengono delle norme le quali prevedono che queste organizzazioni, nei territori degli Stati membri, abbiano la posizione giuridica necessaria per esercitare le loro funzioni. L'art. 104 dello Statuto dell'ONU stabilisce: « L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ». Analogamente dispongono gli statuti di numerose altre cosiddette « istituzioni specializzate » dell'ONU e quelli delle Comunità europee. Cfr. ad esempio l'art. 6 del Trattato CECA che dispone nel terzo alinea: « Dans chacun des Etats membres, la Communauté jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales nationales; elle peut, notamment, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice ».

Siffatte norme determinano l'attribuzione all'organizzazione, nel territorio di tutti i membri simultaneamente, dello stato di una persona giuridica di diritto interno. Esse però dispongono soltanto per il riconoscimento della persona giuridica: quale sarà lo « statuto personale » di essa? In assenza di disposizioni specifiche del trattato istitutivo, o di un regolamento adottato dall'Organizzazione facendo uso della propria autonomia, si deve pensare che la determinazione dei soggetti che rappresentano l'ente, dei limiti in cui possono farlo etc., debba essere fatta in base alla legge dello Stato dove l'organizzazione ha la propria sede. Questo criterio potrà seguirsi anche nel caso che debba giudicarsi della stessa questione — al di fuori dell'ipotesi, nella quale non vi sono rapporti giuridicamente rilevanti con l'Organizzazione, di uno Stato che non riconosce personalità all'Organizzazione — dall'angolo visuale di uno Stato « terzo ». Una recente codificazione del diritto internazionale privato — quella portoghese, entrata in vigore il 1° giugno 1967 — prevede il caso e dispone (art. 34): « A lei pessoal das pessoas colectivas internacionais é a designada na convenção que as criou ou nos respectivos estatutos e, na falta de designação a do país onde estiver a sede principal ».

([24]) Nella controversia anglo-iraniana per il petrolio provocata dalla nazionalizzazione del 1951, il governo inglese ha sostenuto che alla base del contratto di concessione intervenuto fra il governo persiano e la Anglo-Iranian Oil Co. vi era

più recenti si è manifestata la tendenza ad organizzare e a garantire queste forme di collaborazione economica mediante lo strumento del trattato internazionale ([25]).

Insistiamo, anche se può sembrare una ripetizione superflua, che deve trattarsi di enti costituiti secondo il diritto interno di uno degli Stati contraenti e con la struttura tipica della società per azioni. Ciò esclude dal nostro campo di osservazione gli enti creati per fini di cooperazione internazionale — talvolta si tratta di operazioni finanziarie garantite dagli Stati fondatori a beneficio di soggetti privati — ma dotati della personalità internazionale (menzioniamo la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Società finanziaria internazionale, l'Associazione internazionale per lo sviluppo). Restano escluse, pure, le imprese « radicate » nell'ordinamento interno di uno degli Stati contraenti per le quali è stata scelta una forma pubblicistica. Ricordiamo, fra queste, l'aeroporto di Basilea-Mulhouse creato con la convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 nelle forme di un « établissement public » di diritto francese (art. 1, n. 2); ricordiamo pure l'amministrazione del porto di Kehl costituita come « Körperschaft des öffentlichen Rechts » da un accordo — a sua volta meritevole del massimo interesse

---

un accordo internazionale tacito fra la Gran Bretagna e la Persia. Si veda *I.C.J. Pleadings*, « Anglo-Iranian Oil Co. Case », 74 ss., 341 ss.

Per un caso di accordo esplicito si veda, nella pratica recente, l'art. 2 dell'accordo franco-britannico del 29 novembre 1962 per la costruzione del « Concorde »: « Les Gouvernements ayant pris connaissance de l'accord passé le 25 octobre 1962 entre la Société Sud-Aviation et la Société British Aircraft Corporation (B.A.C.) d'une part e l'accord passé le 28 novembre 1961 entre la Société Bristol Siddeley et la Société Nationale d'Etudes et de Constructions de Moteurs d'Aviation (S.N.E.C.M.A.) d'autre part, les approuvent, sauf en ce qui pourrait être contraire aux dispositions qui font l'objet d'accord à l'échelon des Gouvernements ».

([25]) Ciò implica che non prenderemo in esame le società costituite nelle forme del diritto commerciale del paese della sede da imprese nazionali pubbliche (o comunque sotto il pubblico controllo) mediante accordi non imputabili direttamente allo Stato al quale appartengono. Queste figure sono particolarmente frequenti nel campo dell'attività di ricerca del petrolio.

per alcune anomalie che lo caratterizzano ([26]) — fra autorità francesi e tedesche ([27]).

Le convenzioni che istituiscono vere e proprie società commerciali di diritto interno sono assai differenti l'una dall'altra, anche se l'identità del mezzo prescelto per conseguire la finalità di cooperazione pone inevitabilmente in rilievo affinità e punti in comune.

Grosso modo può dirsi che tutte le convenzioni delle quali in questa sede ci occupiamo hanno in comune da una parte di predisporre la costituzione di una società per azioni di diritto interno, dall'altra di fissare i criteri ai quali l'impresa dovrà attenersi ed i caratteri fondamentali del suo statuto. La diversa misura in cui la convenzione si avvale di ciascuno di questi metodi fornisce, forse, il piú convincente criterio di classificazione per le imprese « internazionali ».

Citiamo qualche esempio ([28]). La convenzione italo-francese del 14 marzo 1953 per il traforo del Monte Bianco stabilisce che la costruzione del tunnel venga affidata a due società — l'una italiana ([29]) e l'altra francese — responsabili per ciascuno dei

([26]) Figurano infatti come stipulanti di esso il Land di Baden ed il porto autonomo di Strasburgo. Su questo accordo cfr. W. WENGLER, *Bemerkungen zu den Verträgen nichtstaatlicher Verbände und ihrer Organe mit Staaten und Staatsorganen*, in *Scritti di diritto internazionale in onore di T. Perassi*, Milano 1957, II, pp. 421-446.

([27]) A volte non è possibile definire, sulla base di un modello prefissato, le caratteristiche dell'ente istituendo, al quale si vuole comunque conferire uno *status* di maggiore rilievo, dal punto di vista pubblicistico, rispetto a quello di una semplice società commerciale. Si veda ad esempio l'art. 3 della convenzione 26 febbraio 1960 per la creazione di una società di navigazione aerea per l'America centrale nel quale si dice che la società sarà considerata « organismo di pubblica utilità ».

([28]) I testi delle convenzioni delle quali si riportano sotto alcuni articoli, sono raccolti nei volumi di H.T. ADAM che abbiamo citato alla nota 22.

([29]) Il carattere puramente « italiano » dello statuto di questa società è posto in rilievo da App. Torino 14 giugno 1967 (in *Diritto internazionale*, 1969, II, p. 133) contro l'opinione — sostenuta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta — che in considerazione dell'accordo internazionale preesistente ne affermava il carattere « sui generis ». Correttamente la Corte conclude per la validità di certe modifiche statutarie adottate senza preventivi accordi con il governo francese. Sulla controversia si veda da ultimo Cass. 3 maggio 1969, n. 1464.

due versanti. Il processo verbale finanziario che integra la convenzione contiene disposizioni relative alla sottoscrizione del capitale sociale, alla composizione del Consiglio di amministrazione di queste società etc. Per quanto riguarda, poi, la gestione del tunnel, l'art. 7 dispone: « Les sociétés concessionaires confieront l'exploitation du tunnel à une société anonyme dont elles souscriront chacune la moitié du capital et dont le conseil d'administration comprendra un nombre égal de représentants de chacune d'elles. Le président du conseil d'administration, nommé pour cinq ans, sera alternativement français et italien. Le directeur général adjont sera de l'autre nationalité. Cette société répartira par moitié les recettes entre les deux sociétés concessionaires après déduction des sommes nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage ».

Quasi analoga, ma in taluni aspetti piú precisa, la convenzione italo-svizzera del 23 maggio 1958 per la costruzione del tunnel sotto il Gran San Bernardo, la quale affida la sfuttamento dell'opera ad una società anonima, avente la propria sede legale in Svizzera, da costituirsi ad opera delle società incaricate dei lavori di costruzione.

La convenzione conclusa fra la Francia, la Germania ed il Lussemburgo per effettuare lavori di canalizzazione della Mosella fra Thionville e Coblenza, dopo di aver stabilito (art. VIII) che i lavori vengano affidati ad un'apposita impresa — la « Société Internationale de la Moselle » — dispone circa quest'ultima: « La Société sera une société à responsabilité limitée de droit allemand (G.m.b.H.). Le régime de la société est défini par les dispositions de la présente Convention, par ses statuts et subsidiairement par les dispositions de la loi allemande relative aux G.m.b.H. ». Analogamente dispone la convenzione franco-svizzera del 23 agosto 1963 per la sistemazione idroelettrica dell'Emosson (art. 7): « Le concessionaire ne pourra être qu'une société anonyme ayant son siège social en Suisse et faisant en outre élection de domicile en France. Cette Société sera régie par le

droit suisse, sauf en ce qu'il aurait de contraire aux dispositions de la présent convention et aux actes de concession ».

Fra le convenzioni che seguono la stessa falsariga merita ancora di essere ricordata come una curiosità — per il particolare del rinvio ad un testo di legge non ancora entrato in vigore — la convenzione fra la Francia e l'Etiopia (12 novembre 1959) per la gestione della ferrovia Gibuti-Addis Abeba. L'articolo 1° stabilisce: « La Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibuti à Addis-Abéba est régie par le présent traité et son annexe qui en fait partie intégrante. Ces textes fixent les statuts et les règles de fonctionnement de la Société qui ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des deux Gouvernements. En cas de silence du traité ou des statuts, les dispositions du projet de code de commerce éthiopien sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le traité et son annexe ». E l'art. 2 stabilisce: « La Société acquiert la nationalité éthiopienne et sera enregistrée en Ethiopie. Son siège social est fixé à Addis-Abéba. Son capital est statutairement réparti à l'égalité entre les actionnaires français et les actionnaires éthiopiens ».

In un gruppo distinto, si possono ricordare le società create mediante atti internazionali che ne fissano nei dettagli lo statuto, rinviando alle leggi dello Stato della sede soltanto « a titolo sussidiario ». Si verifica, se si vuole, una situazione analoga a quella del diritto interno allorché vengono creati, con apposite leggi, degli enti forniti di uno statuto particolare. Come in questo caso — pensiamo, a titolo di esempio, alle banche di emissione dei vari paesi, agli enti previdenziali etc. — le leggi generali non bastano per conseguire le particolari finalità che lo Stato si propone, così, nel nostro, i « tipi » giuridici posti a disposizione dalle leggi interne dei due Stati non sono considerati sufficienti per conseguire gli obiettivi di cooperazione che essi si propongono in guisa che ne vengono creati di nuovi. Esemplificando, ricorderemo la convenzione 20 ottobre 1955 relativa alla costituzione di « Eurofima » (società euro-

pea per il finanziamento del materiale ferroviario) conclusa dai principali Stati dell'Europa occidentale e del Nord (piú la Jugoslavia). L'art. 1° di essa dispone: «Les Gouvernements parties à la présente Convention approuvent la constitution de la Société qui sera régie par les Statuts annexés à la présente Convention et, à titre subsidiaire par le droit de l'Etat du siège, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente Convention. Le Gouvernement de l'Etat du siège prendra les mesures nécessaires pour permettre la constitution de la Société dès l'entrée en vigueur de la présente Convention». Nello statuto allegato sono stabilite norme per quanto riguarda: la sede della società, l'oggetto sociale e la durata di essa, la ripartizione delle azioni fra i sottoscrittori (le aziende ferroviarie dei vari paesi), le modalità necessarie per aumentare il capitale sociale etc. Un'altra impresa «comune» internazionalizzata in notevole misura è l'Eurochemic (Società europea per il trattamento chimico dei combustibili irradiati) istituita con la convenzione di Parigi del 20 dicembre 1957. La convenzione, conclusa sotto gli auspici dell'OECE, richiama da vicino l'accordo istitutivo di Eurofima e perciò non è necessario riprodurne le statuizioni piú significative.

8. Le disposizioni che abbiamo riprodotte consentono di stabilire la condizione giuridica delle imprese internazionali. Nell'ambito degli Stati contraenti essa è fissata dalle norme convenzionali (debitamente eseguite mediante la creazione e la registrazione della società, la sottoscrizione delle azioni etc.). Se queste stabiliscono che sarà creata una società con sede in Svizzera, la società dovrà considerarsi svizzera; se dispongono che venga creata una società a responsabilità limitata tedesca, l'impresa creata dovrà considerarsi una G.m.b.H. tedesca.

Piú che per l'attribuzione della nazionalità — la quale, come abbiamo visto, ha poco senso o non ne ha alcuno per le società commerciali —, questo giudizio vale (con la riserva, naturalmente, che le materie non siano regolate dal trattato istitu-

tivo) per la determinazione dello statuto personale (capacità e organizzazione dell'impresa, responsabilità degli amministratori etc.).

Il particolare indirizzo seguito dai paesi anglosassoni per la determinazione dello statuto delle società commerciali, potrebbe forse avere delle conseguenze in questo campo — almeno nel senso di rendere problematica la determinazione della *law of incorporation* di una società il cui statuto è prevalentemente fissato nell'accordo mentre le leggi dello Stato della sede sono dichiarate applicabili « a titolo sussidiario » —: occorre però tener presente che gli Stati sostenitori di quel principio non figurano generalmente fra i firmatari degli accordi istitutivi di imprese internazionali. Anche se cosí fosse, tuttavia, la questione potrebbe risolversi agevolmente in base al trattato.

Nell'ambito degli Stati contraenti, l'impresa godrà della capacità giuridica piú ampia riconosciuta alle persone giuridiche nazionali. Questo principio è sovente fissato nel trattato istitutivo: in mancanza, deve ritenersi implicito.

La problematica relativa alla condizione delle società create mediante accordi internazionali, si pone con maggiore evidenza dal punto di vista degli Stati terzi. Come abbiamo già accennato, e diremo ancora in seguito, in essa rientrano questioni che possono considerarsi distintamente: il « riconoscimento » delle società straniere, la determinazione del loro statuto personale, la concessione dei diritti civili e del diritto di stabilimento. Ora, dall'angolo visuale di uno Stato « terzo », l'impresa « internazionale » potrà essere considerata società anonima francese o a responsabilità limitata tedesca se gli accordi (attuati nel loro preciso tenore) cosí dispongono. Restano, è vero, le prescrizioni — spesso le piú importanti — relative alla costituzione delle società etc. poste direttamente dall'accordo. Ma nulla impedisce che tali norme, inserite nell'ordinamento interno degli Stati contraenti, siano considerate richiamabili delle norme di diritto internazionale privato di un paese terzo. Occorrerà soltanto che

queste adottino un criterio « non incompatibile » (che consenta, cioè, di rifarsi alle procedure ed alle regole seguite dall'accordo).

ANALISI DELLE LEGISLAZIONI

9. I paesi che per definire la condizione giuridica delle società straniere fanno impiego di norme complete di diritto internazionale privato — designanti, cioè, la legge applicabile anche quando esse non abbiano aperto succursali nel paese né vi esercitino attività commerciali o industriali — costituiscono la minoranza, o addirittura l'eccezione. Una norma completa è, per esempio, l'art. 11, 2° comma, del codice civile egiziano: « Le statut juridique des... sociétés... est soumis à la loi de l'Etat sur le territoire duquel se trouve le siège d'administration principal et effectif... Toutefois, si cette personne exerce son activité principal en Egypte, la loi égyptienne sera appliquée ». L'ultimo inciso ravvicina la soluzione del legislatore egiziano a quella che si può dire corrente, informata al criterio di fissare le ipotesi di applicazione della legge nazionale piuttosto che di disciplinare lo statuto della società in generale.

Solitamente l'estraneità di una società commerciale è il presupposto il quale — ricorrendo altre specifiche condizioni come l'avere aperto una filiale, o un'agenzia nel paese — rende possibile l'applicazione della legge interna. Occorre notare che frequentemente questo presupposto della estraneità viene espresso con la qualifica di straniero riferita all'ente sociale preso in considerazione. La determinazione di questa qualifica rende quindi possibile l'applicazione di norme relative alla condizione « civile » delle società, al controllo di esse sul piano pubblicistico etc.: di un settore, in breve, di tutta quella normativa, che i francesi raccolgono sotto l'espressione « droit des étrangers » ed i tedeschi designano come « Fremdenrecht », la quale si distingue dal diritto internazionale privato per essere costituita da disposizioni « dirette » (cioè descritte esattamente nella fattispecie e nella conseguenza, senza il metodo del rinvio ad un'altra legge).

Questa impostazione — corrente nella legislazione e nella dottrina — deve essere completata mediante due osservazioni. In primo luogo, bisogna tener presente che per le società commerciali si pone spesso, a parte il loro trattamento dal punto di vista delle norme che regolano l'attività delle società commerciali, una questione di riconoscimento pregiudiziale; in secondo luogo, che il carattere straniero di una società commerciale, l'eventuale sua sottoposizione a certe norme etc. presuppongono un giudizio circa tale carattere formulabile mediante una vera e propria norma «completa» di diritto internazionale privato.

È possibile estendere alle persone giuridiche — particolarmente: alle società commerciali — il regime di diritto internazionale privato stabilito per lo statuto personale delle persone fisiche? Abbiamo già avvertito che i collegamenti normalmente utilizzati a questo scopo subiscono, riferiti alle società commerciali — e in generale alle persone giuridiche — una trasformazione netta e sensibile. Se è vero, infatti, che il domicilio delle persone corrisponde alla sede della società, è vero pure che bisognerebbe scegliere fra sede statutaria e sede effettiva; se è vero che si parla di nazionalità delle persone giuridiche come di nazionalità (o cittadinanza) delle persone fisiche, non si deve però dimenticare che tale concetto si è affermato nel contesto di una problematica fondamentalmente diversa da quella del diritto internazionale privato.

Pensiamo, comunque, che per rispondere al quesito che abbiamo posto giovi, assai piú che una discussione astratta, l'osservazione della pratica. Esaminiamo separatamente — anche se, come vedremo, i risultati sono concordi — i due collegamenti che si dividono il campo in tema di determinazione dello statuto personale degli individui. *Domicilio*: fra i paesi che si basano su questo criterio spiccano, come è noto, quelli della cerchia anglosassone. Senonché proprio questi paesi adottano, per le società, la legge del luogo di costituzione («law of incor-

poration ») e non la legge della sede sociale che si presenta come una logica estensione di quella del domicilio. *Cittadinanza.* Di tutti i sistemi giuridici che seguono il principio della cittadinanza, tre occupano un posto particolare sia per i motivi che hanno ispirato la scelta di questa soluzione, sia per l'approfondimento che essa ha avuto attraverso l'analisi della dottrina (alla quale, come tutti sanno, nel diritto internazionale privato spetta un posto particolare): alludiamo al sistema francese, a quello italiano ed a quello tedesco. Ora, nonostante la scelta della cittadinanza sia stata ispirata, in questi tre paesi, da motivi diversi ([30]), nonostante essi si distinguano, pure, per la diversa misura in cui sono propensi a far ricorso alla legge della cittadinanza — oltre il campo proprio dello statuto personale —, vi è piena armonia, fra di essi, nell'escludere l'estensione del collegamento della cittadinanza alle società commerciali e nel servirsi, a questo scopo, del criterio della sede sociale, oppure nell'identificare la nazionalità con la legge della sede.

10. Il riconoscimento delle società verrà inteso, in questo paragrafo, nel senso ristretto e specifico proprio delle trattazioni correnti. L'espressione, infatti, può indicare sia il problema di diritto internazionale privato relativo allo statuto personale delle società straniere, sia quello inerente alla loro condizione giuridica secondo le norme (materiali) della *lex fori.* Avendo già preso in esame il primo aspetto della questione, nelle pagine che seguono — servendoci di testi legislativi ma anche, quando

([30]) Basterà soltanto ricordare come in Italia il principio della cittadinanza si sia affermato nel quadro delle ben note concezioni manciniane (competenza della legge nazionale dell'individuo per tutta quanta la « parte necessaria » del diritto privato); in Francia, invece, attraverso l'estensione di una norma del codice Napoleone di derivazione chiaramente « statutaria » (l'art. 3, 3° comma: « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger »). In Germania, la scelta della *lex civitatis*, con un raggio d'azione meno ampio che in Italia, è chiaramente legata alla promulgazione di un codice unico per l'impero.

questi non esistono, della pratica intesa nel senso piú lato — esamineremo il secondo.

Con questo non intendiamo, tuttavia, negare le connessioni che esistono fra i due momenti del problema. Che vi siano, risulta dalla impostazione stessa che vi si dà, e anche dal testo delle norme positive concernenti il trattamento delle società straniere. Prendiamo ad esempio l'art. 116 delle « Lois coordonnées sur les sociétés commerciales » belghe, secondo il quale ogni società regolarmente costituita in base alla legge che la regola può « faire ses opérations et ester en justice en Belgique ». Per effetto di questa norma, la personalità giuridica della società è riconosciuta se sussiste secondo la legge che ne disciplina lo statuto personale; il riconoscimento, in altre parole, si risolve nella conferma dei criteri del diritto internazionale privato (i quali sono spesso presupposti, come dicevamo, nella qualifica della società come straniera).

Come subito mostreremo, questa forma di riconoscimento non è l'unica possibile: in taluni casi, si rende necessario un altro atto di autorizzazione piú o meno discrezionale. Comunque, il riconoscimento, anche quello automatico, non esclude che le società straniere siano sottoposte a limitazioni, anche gravi, per quanto riguarda l'esercizio di singole attività oppure la facoltà di « stabilirsi » nel paese (in questa ipotesi, le società straniere potranno concludere contratti, ricevere ed effettuare pagamenti, agire in giudizio etc., mentre non potranno esercitare la loro attività aprendo una filiale oppure sfruttando uno stabilimento). E infine, il riconoscimento della facoltà di agire delle società straniere — e piú in generale delle persone giuridiche — può essere subordinato ad una clausola generale — che potrebbe dirsi della « assimilazione » alle persone giuridiche interne — per la quale le società straniere non possono compiere atti che sono preclusi a quelle nazionali.

Riconoscimento automatico. A questo criterio si ispirano i seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Inghil-

terra, Paraguay, Paesi Bassi, Svizzera, Venezuela. Ad essi si dovrebbe aggiungere la Francia. Nonostante, infatti, la ricordata legge del 30 maggio 1857 stabilisse che la personalità doveva essere riconosciuta per decreto ([31]), i numerosi decreti collettivi ed il funzionamento della clausola della nazione piú favorita hanno svuotato di contenuto la disposizione: una società straniera può senz'altro, in Francia, far valere la propria personalità.

Il riconoscimento automatico della personalità giuridica è previsto dalle clausole di svariate convenzioni internazionali. Di esse ne citeremo una sola particolarmente importante — nonostante non sia entrata in vigore per mancanza di ratifiche —: quella relativa al riconoscimento della personalità giuridica delle società, associazioni e fondazioni straniere elaborata dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato ed aperta alla firma il 1° giugno 1956. L'art. 1° di questa convenzione dispone (è degna di nota, in esso, la utilizzazione simultanea della legge della sede e della « law of incorporation », cioè dei due collegamenti di piú comune impiego) ([32]): « La personnalité juridique, acquise par une société, une association ou une fonda-

(31) L'art. 1° disponeva: « Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises à l'autorisation du Gouvernement belge et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'Empire ». L'art. 2 stabiliva: « Un décret impérial, rendu au Conseil d'Etat, peut appliquer à tous autres pays le bénéfice de l'article 1er ».

(32) Il liberalismo dell'art. 1° è temperato dalle limitazioni e precisazioni dell'art. 2°: « Toutefois, la personnalité, acquise conformément aux dispositions de l'article premier, pourra ne pas être reconnue dans un autre Etat contractant dont la loi prend en considération le siège réel, si ce siège y est considéré comme se trouvant sur son territoire.

La personnalité pourra ne pas être reconnue dans un autre Etat contractant dont la loi prend en considération le siège réel, si ce siège y est considéré comme se trouvant dans un Etat dont la loi le prend également en considération.

La société, l'association ou la fondation est considérée comme ayant son siège réel au lieu où est établie son administration centrale.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables, si la société, l'association ou la fondation transfère, dans un délai raisonnable, son siège réel dans un Etat qui accorde la personnalité sans prendre ce siège en considération ».

tion en vertu de la loi de l'Etat contractant où les formalités d'enregistrement ou de publicité ont été remplies et où se trouve le siège statutaire, sera reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants, pourvu qu'elle comporte, outre la capacité d'ester en justice, au moins la capacité de posséder des biens et de passer des contrats et d'autres actes juridiques.

La personnalité juridique, acquise sans formalité d'enregistrement ou de publicité sera, sous la même condition, reconnue de plein droit, si la société, l'association ou la fondation a été constituée selon la loi qui la régit».

Il riconoscimento automatico è stabilito generalmente da una norma tacita; una eccezione è costituita dall'art. 16 delle «disposizioni sulla legge in generale» italiane il quale stabilisce: «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere». La norma è interessante anche perché contiene una formulazione esplicita del limite della reciprocità al quale sovente è condizionato il riconoscimento delle società straniere. Fra gli altri limiti che possono operare nel senso di escludere il riconoscimento delle società straniere merita attenzione, come sempre, quello dell'ordine pubblico ([33]).

([33]) In una circostanza, fu negato il riconoscimento ad una società straniera perché non corrispondeva ad alcun tipo della *lex fori*. Si trattava di una banca del Tennessee ed il tribunale investito della controversia era tedesco (Oberlandesgericht Hamburg 23-VI-1903, in *Zeitschrift für internationales Privat- und Strafrecht*, vol. 14, p. 64). La decisione è criticata dal Beitzke (*Juristische Personen im Internationalprivatrecht und Fremdenrecht* cit., p. 60): «es musste genügen, dass sie den Grundmerkmalen entsprach, die überhaupt für Handelsgesellschaften typisch sind». Il Beitzke pone pure in rilievo che in Svizzera sono state spesso riconosciute le società a responsabilità limitata (GmbH.) tedesche nonostante le leggi del paese non conoscessero questo tipo di società. Vorremmo però ricordare la problematica giurisprudenziale e dottrinale che si pose intorno alla questione se le azioni di società a responsabilità limitata tedesche potessero essere trasferite all'estero con l'osservanza delle forme locali genericamente prescritte per il trasferimento di azioni: in proposito ci permettiamo di rinviare al nostro libro *Forma degli atti e diritto internazionale privato*, Padova 1970, pp. 38 nota 70, 156 ss.

Riconoscimento previa autorizzazione. Le leggi di molti paesi subordinano la facoltà di svolgere attività nel territorio dello Stato al compimento di qualche formalità. Si tratta di oneri variamente configurati, anche se la forma tipica può dirsi consista nella iscrizione nel registro delle società. Una certa varietà di configurazioni ha anche il divieto di operare nel paese fatto alle società non registrate e l'indicazione degli enti per i quali esso vale. Secondo la legge brasiliana (art. 64 *Decreto-lei* n. 2627 del 1940) nessuna società straniera può « funzionare » nel paese senza l'autorizzazione del governo federale. Analogamente, il *Código de comercio* del Cile (1865) dispone che le società anonime straniere non possono nominare degli agenti nel Cile senza l'autorizzazione del Presidente della Repubblica. I requisiti per l'autorizzazione consistono, nel Brasile, nella esibizione dei seguenti documenti debitamente legalizzati: *a*) prova che la società è costituita in conformità con la legge del proprio paese; *b*) statuto sociale; *c*) elenco degli azionisti; *d*) copia della delibera che autorizza l'attività in Brasile e fissa gli stanziamenti relativi; *e*) prova di avere nominato un rappresentante in Brasile dotato dei poteri necessari; *f*) copia dell'ultimo bilancio. Una documentazione pressoché identica è richiesta dalla legge cilena ([34]). L'istanza di autorizzazione deve infatti essere accompagnata dai seguenti documenti: *a*) copia autentica dell'atto costitutivo della società; *b*) documenti comprovanti che la società si è costituita regolarmente nel paese di origine ed indicanti il modo in cui si è formato il capitale sociale; *c*) procura generale all'agente incaricato di rappresentare la società nel paese; *d*) situazione dei versamenti effettuati; *e*) copia dell'ultimo bilancio; *f*) certificato di esistenza della società. L'istante deve inoltre dichiarare, per conto della società: *a*) il nome sotto il quale questa opererà nel Cile con l'indicazione, in lingua spagnola, dell'oggetto sociale; *b*) che la società è a conoscenza delle

([34]) Lo stesso si può dire per l'Honduras: artt. 237-8 del *Código de comercio*.

leggi cilene che la reggono; *c)* le garanzie che la società offre per svolgere le sue attività nel paese; *d)* il capitale effettivo che la società intende impiegare nel paese; *e)* il domicilio dell'agenzia principale; *f)* l'impegno di far conoscere tutte le eventuali modificazioni dello statuto sociale.

Un sistema piú spedito è in vigore nei paesi che impongono alle società straniere di iscriversi, previa esibizione di una apposita documentazione, nel registro delle imprese: abbiamo, fra questi, Argentina, Colombia, Iran, Israele, Perú, Uruguay e Danimarca. La legge di quest'ultimo paese subordina l'iscrizione alla reciprocità. Inoltre essa richiede (art. 75-77 *Lov om aktieselskaber*) che la filiale, nella sua ragione sociale, indichi il carattere nonché la nazionalità della società per azioni estera, dichiari di essere diretta da uno o piú gerenti responsabili dell'osservanza della legge i quali devono adempiere alle disposizioni riguardanti i direttori, ed infine che si sottometta alla giustizia danese ed alle sentenze dei tribunali danesi per tutte le questioni connesse con l'attività svolta in Danimarca.

Alcune leggi, sempre fra quelle dei paesi che subordinano la facoltà delle società straniere di operare nel paese all'iscrizione nel registro, impongono delle prescrizioni ulteriori. Fra queste la legge egiziana la quale stabilisce (art. 94 della legge del 1954 sulle società per azioni) che le filiali, le succursali etc. autorizzate devono avere un bilancio indipendente ad essere sottoposte al controllo di un commissario egiziano, e la legge svedese (§ 8 *Lag om Aktiebolag*) per la quale è necessario, per le società che vogliono compiere delle operazioni in Svezia, avere la sede ed essere registrate in Svezia. Questo sistema è alquanto rigido in quanto impone alle società commerciali straniere di « nazionalizzarsi »: una legge del 1955 ha concesso alle compagnie straniere la possibilità, previa speciale autorizzazione, di aprire delle filiali in Svezia.

Dobbiamo però chiederci, a conclusione di questa parte, se il regime dell'autorizzazione equivalga ad un assoluto impedi-

mento, per le società straniere, di venire in considerazione come un centro unitario, un punto di imputazione di diritti ed obblighi. Ciò soprattutto per quanto riguarda degli atti isolati, come la conclusione di un singolo negozio giuridico, l'iniziativa di un'azione giudiziaria etc.

La Cassazione del Belgio, nella decisione che abbiamo ricordato (v. par. 3 i.f.), stabilí che le società commerciali straniere non autorizzate non avevano il diritto di agire in giudizio. Non crediamo però che tutti i paesi che abbiamo ricordato come sostenitori del principio della necessità dell'autorizzazione siano altrettanto conseguenziali: indicazioni precise a conferma di questa impressione si posseggono però soltanto per Brasile ed Israele, due paesi caratterizzati da leggi abbastanza rigorose.

D'altra parte, si deve dire che anche le legislazioni che adottano l'atteggiamento piú liberale, in tema di riconoscimento delle società straniere, si riservano sempre la facoltà di escluderle dall'esercizio di determinate imprese o dal godimento di certi diritti. Qui vengono in gioco anche le norme relative alla condizione dello straniero, unitamente alle considerazioni di vario tipo che sovente trasferiscono il problema della « nazionalità » di una società al di fuori del campo del diritto internazionale privato vero e proprio. Un esempio famoso è dato dalla giurisprudenza francese relativa alla proroga dei contratti di locazione commerciale: la legislazione francese che riservava questo beneficio ai soli francesi era applicabile alle società aventi determinate connessioni con Stati esteri? La Corte di Cassazione dapprima (1928) dichiarò francesi, ai fini del beneficio della legge, una società avente la sede in Francia con capitale in gran parte inglese ([35]) ed una società in nome collettivo costituita da cittadini svizzeri ma avente in Francia la sede sociale ed il « centre d'exploitation » ([36]), successivamente, con la sentenza del 12 maggio 1931, dichiarò straniera la società *Remington Typewriter* la

([35]) 24-XII-1928, in *Sirey*, 1929, 1, 121 con nota di J.-P. NIBOYET.
([36]) 17-VII-1930, in *Sirey*, 1931, 1, 4.

quale aveva bensí la sede sociale in Francia, ma all'estero il proprio « centre principal d'exploitation » ([37]) ([38]).

Sovente lo Stato del foro, pur adottando una posizione liberale sul riconoscimento delle società straniere, si riserva il diritto di stabilire un limite per quanto riguarda l'esplicazione della loro attività. La questione sconfina in quella, piú larga, concernente il trattamento delle persone giuridiche straniere (categoria comprensiva delle associazioni e delle fondazioni non aventi fini di lucro, come pure degli enti personificati di diritto pubblico). Si tratta di una questione che si è talvolta imposta all'attenzione nei paesi dell'Europa: il Rabel ricorda che il progetto del codice civile svizzero riconosceva la personalità delle società e delle fondazioni aventi la sede all'estero soltanto nei limiti stabiliti dalla legge svizzera (l'idea fu respinta in sede stessa di stesura definitiva ma si affermò in altri testi legislativi) ([39]); nota è pure una sentenza olandese che rifiuta la personalità giuridica ad una società francese perché la *lex fori* conosceva soltanto società prive della piena personalità ([40]). La questione viene però avvertita, potremmo dire con maggiore intensità, negli Stati della federazione americana, le cui leggi contengono, spesso, delle clausole esplicite che con varie formule ([41]) limitano il godimento della capacità di agire di società ed associazioni straniere — il riconoscimento delle quali è automatico per effetto della « Full faith and credit clause » — alla misura caratteristica stabilita dalla *lex fori*.

([37]) *Sirey*, 1932, 1, 57, con nota di J.-P. Niboyet. La società era stata costituita in Francia per iniziativa della *Remington* americana che aveva sottoscritto 16/18 del capitale. Si aggiunga che la società francese aveva per solo scopo la vendita di macchine da scrivere fabbricate negli Stati Uniti.

([38]) Per la giurisprudenza successiva, v. H. Batiffol, *Droit international privé*, 4ª ediz., Paris 1967, pp. 229-230.

([39]) E. Rabel, *The Conflict of Laws*, II, Ann Arbor-Chicago 1947, p. 151.

([40]) Rechtbank Amsterdam 19-XII-1924, in *Bulletin de l'Institut intermédiaire international*, vol. 13, 1925, p. 279.

([41]) Si veda, per un quadro d'insieme, Rabel, *op. cit.*, pp. 152-153 (a p. 154 ss. v. anche riferimenti di giurisprudenza).

11. Resta da vedere in base a quali elementi una società debba essere considerata straniera e quindi assoggettata alle norme che regolano la condizione delle società straniere piuttosto che a quelle relative alle società nazionali. La legislazione di numerosi paesi dà una risposta al quesito, sovente, in connessione con le prescrizioni relative alla facoltà di aprire filiali o succursali nel paese. Cosí la legge argentina (*Código de Comercio*) stabilisce che le società si considerano costituite nel paese se in esso è stata raccolta la maggior parte del capitale sociale oppure vi è la sede centrale o l'assemblea dei soci; le società straniere che vogliono aprire delle filiali o delle rappresntanze stabili possono farlo senza necessità di autorizzazione governativa.

Cominciando dal luogo dell'incorporazione (o registrazione), questo criterio appare adottato dalla Cecoslovacchia (articolo 8 della legge sul commercio internazionale 101/63), dalla Finlandia, da Israele e dalla Svizzera e dai paesi socialisti ([42]) (oltre, naturalmente, ai paesi di *Common law* ed alla maggioranza degli Stati latino-americani) ([43]). Le leggi di certi paesi stabiliscono espressamente che una società registrata nel paese deve tenervi la propria sede — cosí la Svezia (§ 8, 5 *Lag om Aktiebolag*) —; in altri vale la regola che la nazionalità è conferita alle società che riuniscono il duplice requisito della costituzione secondo la legge del paese e dell'avervi il domicilio (cosí la Spa-

([42]) In base all'accordo di Montevideo del 12 febbraio 1889 (art. 2), valido oggi soltanto nei rapporti fra la Bolivia ed il Perú, la condizione giuridica delle persone morali si giudica in base alla legge dello Stato in cui sono state costituite. Il Codice Bustamante (Convenzione dell'Avana 20 febbraio 1928) in vigore per 15 Stati sudamericani, stabilisce all'art. 33 che la capacità delle persone giuridiche si giudica secondo le leggi in base alle quali esse sono state costituite, mentre l'art. 34 rinvia per la capacità delle società civili, commerciali o industriali alle stipulazioni del contratto. Indipendentemente dagli obblighi internazionali, alcuni Stati latino-americani hanno adottato delle norme ispirate al principio della competenza del luogo dell'incorporazione: la Bolivia (art. 4 legge 13 novembre 1886 sulle società per azioni), il Brasile (art. 11 *Lei da Introducão ao Codigo civil brasileiro* del 26 aprile 1926), Panama, Perú (art. IX *Titulo preliminar Código civil*), Uruguay.

([43]) Informazioni in GRASMANN, *System des internationalen Gesellschaftsrechts* cit., p. 256.

gna e la Danimarca: art. 5 *Lov om aktieselskaber*). In Olanda, invece, la legge emanata per l'esecuzione della convenzione dell'Aja del 1956 dispone che non si possa negare il riconoscimento alle persone giuridiche a motivo del fatto che la loro sede reale non si trova nel paese di costituzione. Per effetto di questa norma, la dottrina ritiene che sia definitivamente superato il criterio della sede sociale.

Numerosissimi paesi seguono il criterio della sede. Con qualche differenza di accento, però. La legge belga (*Lois coordonnées sur les sociétés commerciales*, art. 197) parla di « principal établissement » (analogamente dispone la Colombia), mentre in altri paesi si precisa che deve essere il domicilio statutario. Le norme di diritto internazionale privato del nuovo codice civile del Portogallo, entrato in vigore il 1° giugno 1967, danno competenza alla legge della « sede principal e efectiva » dell'amministrazione.

Una società straniera che intenda aprire delle filiali in uno dei paesi che seguono il principio della sede è generalmente tenuta ad iscriversi nel registro delle imprese: così in Austria (§ 37, 1 *Aktiengesetz*), in Germania (§ 44 *Aktiengesetz*), nell'Uruguay (art. 398, 2, *Código de Comercio*) ed in numerosi altri paesi.

In una posizione a parte si possono ricordare i paesi, le cui leggi predispongono diversi criteri in forza dei quali le società straniere vengono assoggettate alle norme interne. In questo sistema, la determinazione della nazionalità della società gioca un ruolo affatto secondario: se per gli ordinamenti che si basano, a titolo esclusivo, sulla « law of incorporation » oppure sulla legge della sede, si può parlare di nazionalità della società facendola coincidere con il paese al quale porta il collegamento rilevante, nell'ipotesi che stiamo facendo ora essa non ha alcun significato. Ciò che interessa al foro è infatti estendere alle società straniere le proprie prescrizioni relative all'iscrizione nel registro delle imprese, alla pubblicità del bilancio, alla responsabilità degli amministratori etc.

La previsione simultanea di diversi punti rilevanti, ai fini dell'applicazione delle leggi interne, rende impossibile l'elaborazione di un sistema di diritto internazionale privato fondato sui medesimi criteri. Se, ad esempio, uno Stato considera nazionali, e sottopone alle proprie leggi, le società che sono incorporate nel paese, si potrà far giocare lo stesso collegamento anche nei confronti dell'estero e concludere che la legge regolatrice delle società è la « law of incorporation ». Ma se, come avviene in Italia, si considerano sottoposte alla legge italiana tutte le società che hanno nel paese la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, non si potrà con altrettanta facilità estrarre da questa regola un sistema completo di diritto internazionale privato. La sede dell'amministrazione ed il luogo in cui si trova l'oggetto principale dell'impresa possono infatti non coincidere; verrebbero, così, individuati due ordinamenti giuridici diversi che non possono simultaneamente reggere una stessa società.

Diverse legislazioni seguono il principio che abbiamo illustrato. La legge giapponese (art. 482 codice civile) dispone che una società la quale stabilisce la propria sede principale nel Giappone o ha per scopo prevalente di compiere affari nel Giappone è sottoposta alle leggi giapponesi anche se « incorporata » all'estero. Il codice civile egiziano (art. 11, 2), pur fissando come legge competente per lo statuto delle società la legge del luogo della sede, soggiunge che la legge egiziana si applica alle società che esercitano la loro principale attività in Egitto. Nell'Uruguay sono considerate nazionali (art. 398, 2, *Código de Comercio*) le società costituite nel paese e quelle che hanno in esso il domicilio. In questa categoria si possono annoverare anche le legislazioni nelle quali l'inesistenza di un domicilio legale nel paese è condizione affinché la società possa essere considerata straniera (Honduras), e così pure quelle che, ai fini dell'attribuzione della nazionalità, guardano, in via alternativa, al controllo esercitato su di essa (Norvegia).

Non abbiamo parlato, finora, della Francia. Una recente legge di questo paese, riformando il diritto delle società, dispone: «Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu» (art. 3, legge 24 luglio 1966).

Nonostante la formulazione della norma — intesa solamente a delimitare il campo d'applicazione della legge francese — la dottrina piú diffusa, appoggiandosi anche al famoso precedente dell'art. 3 *Code civil* ([44]), scorge in essa una vera e propria norma di conflitto, idonea ad individuare la legge che regola una società avente la propria sede all'estero. La norma non consente invece in alcun modo — sempre secondo la dottrina — di determinare la nazionalità delle società per fissare la loro condizione in Francia. L'importanza di questa disposizione è comunque notevole, dal momento che viene consacrato definitivamente il principio della sede, prevalente nella giurisprudenza anche se non mancava qualche voce in contrario. Degna di nota è pure la disposizione che consente ai terzi di prevalersi a piacimento tanto della legge della sede sociale reale, quanto di quella della sede straniera.

([44]) Cfr. da ultimo J. DE GRANDCOURT, in *Dalloz. Répertoire de Droit international*, II, 1969, p. 854.

GIUSEPPE AGRESTI

CONFLITTO DI VALUTAZIONI SUL CRITERIO DI COMPETENZA APPLICABILE E REGOLAMENTO D'UFFICIO (*)

(*) Nota di commento a Cass. 31 gennaio 1969 n. 295 (in *Foro it.*, 1969, I, 275), la quale ha posto il principio che « è ammissibile il regolamento di competenza, richiesto d'ufficio dal giudice avanti al quale il processo è stato riassunto, anche se il primo giudice, pur essendosi dichiarato incompetente per titolo diverso dalla materia e dal criterio territoriale inderogabile, ha violato la sfera della sua competenza per questi ultimi titoli ».

SOMMARIO: 1. Ammissibilità della richiesta del regolamento di competenza d'ufficio nell'ipotesi di declinatoria di competenza per un titolo diverso. Analisi della rilevanza della decisione del giudice *a quo*: interpretazione degli artt. 44 e 45 c.p.c. — 2. Poteri di decisione del giudice *ad quem*; disamina delle opinioni della dottrina e della giurisprudenza. — 3. Ammissibilità della richiesta d'ufficio nell'ipotesi di *conflitto a tre*.

1. La sentenza commentata ripropone all'attenzione il problema della sfera di applicazione dell'art. 45 cod. proc. civ. Nel caso di specie, il pretore, investito della causa a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo rilevato che la domanda riconvenzionale, proposta assieme all'opposizione, eccedeva i limiti della sua competenza per valore, rimetteva, con ordinanza, tutta la causa al tribunale. Riassunto il processo, il tribunale decideva di conoscere della causa limitatamente alla domanda riconvenzionale e, ritenuta l'opposizione al decreto ingiuntivo di competenza esclusiva del pretore, in ordine a quest'ultima chiedeva d'ufficio il regolamento di competenza; precisava, altresì, sulla scorta del principio — ricordato nella motivazione della sentenza annotata — che « la competenza del giudice che ha emesso il decreto a decidere sulla relativa opposizione, così come prevista dall'art. 645 cod. proc. civ., è una competenza funzionale, per cui non può subire deroga nè per ragioni di connessione generica (art. 40 c.p.c.), nè per ragioni di connessione particolare previste negli artt. 34, 35 e 36 dello stesso codice di rito ».

L'ipotesi propone una problematica che, inserita in un quadro più generale, si delinea in questi termini: il giudice innanzi al quale il processo è stato riassunto a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza, può chiedere d'ufficio il regolamento di competenza, qualora ritenga di essere « assolutamente » incompetente a decidere di una causa per la quale il primo giudice abbia dichiarato la propria incompetenza « relativa »?

Il quesito richiede che siano precisati i limiti della forza vincolante della sentenza dichiarativa d'incompetenza del giudice *a quo* e, correlativamente, in ordine a questa, l'ambito dei poteri di valutazione e decisione del giudice *ad quem*.

Accolto parzialmente nel nostro codice di procedura civile (1) il principio secondo cui ogni giudice giudica della propria competenza, si è pervenuti alla formulazione degli artt. 44-45: la disciplina attuata prevede una competenza relativa (per valore o per territorio derogabile) in ordine alla quale si sancisce «l'incontestabilità della competenza del giudice indicato» (art. 44) ed una competenza assoluta (per materia e territorio funzionale) (art. 45) la cui dichiarazione non è vincolante per il giudice designato, il quale potrà chiedere d'ufficio il regolamento di competenza, se si ritenga a sua volta incompetente.

Ora è evidente che la soluzione del problema, posto dalla sentenza che si annota, è affidata alla interpretazione degli articoli 44 e 45 c.p.c.

A prima vista, dato il diverso tenore letterale delle due disposizioni sopra citate, sembrerebbe possibile sostenere che, mentre nel caso previsto dall'art. 45 si riscontra un'indicazione del giudice competente, fatta dal giudice *a quo*, avente un carattere ordinatorio, nel senso comunemente accolto in dottrina (2), cosicchè al secondo giudice sarebbe consentito di chiedere il regolamento, nella ipotesi regolata dall'art. 44, sembrerebbe doversi invece parlare di indicazione avente carattere decisorio.

---

(1) Si legge infatti nella relazione del Guardasigilli n. 26: «il principio secondo cui ogni giudice è competente a decidere sulla propria competenza è abolito, quando si tratta di ordinaria competenza territoriale o di quella per valore, mentre è conservato quando si tratta di competenza per materia e di quella territoriale determinata da ragioni di ordine pubblico».

(2) LENER, *Regolamento d'ufficio e declinatoria del giudice della riassunzione*, in *Foro it.*, 1958, I, 905; ACONE, *Ancora sull'eccezione di incompetenza per territorio e sulla indicazione del giudice ritenuto competente*, in *Foro it.*, 1962, I, 1345; CAMBER, *Rapporti tra competenza e merito*, Padova 1960, p. 10, 14, 22 e segg.

Approfondendo l'indagine, l'assunto trova però una precisa confutazione sullo stesso piano della norma contenuta nell'art. 44 cit..

In essa ricorre infatti l'uso dell'espressione « indicato » riferita al giudice cui viene attribuita la competenza a decidere della causa: e ciò suggerisce che si tratti non già di una enunciazione « decisoria » di competenza, bensì solo di una indicazione « ordinatoria », perchè ogni qualvolta il legislatore ha voluto richiamare il primo concetto, ha sempre usato una terminologia diversa da quella in questione ([3]).

Tuttavia bisogna dire anche che l'indicazione non è irrilevante, in quanto il giudice, designato come competente, rimane entro certi limiti da essa vincolato.

Infatti il vincolo per il secondo giudice si concretizza in una preclusione, che deriva la sua efficacia dalla pronuncia ([4]),

---

([3]) Argomento contrario potrebbe desumersi dal dettato dell'art. 50 c.p.c. in cui esplicitamente si parla di giudice « dichiarato » competente. Ma come giustamente osserva il LENER, *l. ult. cit.*, nota 12, l'uso di tale termine viene ad essere giustificato « con il fatto che la legge, per amore di brevità, ha voluto includere in un'unica disposizione i casi di statuizione e quelli di mera indicazione. Ciò che, del resto, è giustificato dall'identità di trattamento sotto il profilo che la norma considera ».

In senso contrario il CAMBER, *op. cit.*, p. 10 ss. e p. 53, afferma che l'indicazione del primo giudice si concretizza in una vera e propria decisione giudiziale, in una statuizione sulla competenza altrui, eliminando così qualsiasi differenziazione tra il regolamento di competenza operato dal giudice di merito e quello operato dalla S.C..

Conforme a quest'ultima opinione lo SCHWARZENBERG, *Sui rapporti tra l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile e l'indicazione del giudice che il convenuto ritiene competente*, in *Giur. It.*, 1964, I, 1445.

([4]) Conforme il LENER, *op. cit.*, p. 902 e segg.

L'AZZARITI, *Della competenza e del regolamento di competenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1941, I, p. 89, sebbene sia sostanzialmente d'accordo con la teoria sopra accennata (« l'indicazione non è un ordine diretto all'altro giudice » bensì « soltanto la ragione e non il contenuto della sentenza »), tuttavia da questa si discosta, in quanto fa discendere l'efficacia vincolante, prevista dall'art. 44, dal « comportamento delle parti che, prestando acquiescenza alla designazione dell'altro giudice e riassumendo il processo dinanzi a lui, si precludono ogni ulteriore contestazione sulla competenza di lui ».

e che non copre tutti i titoli di competenza, ma concerne solo le questioni di competenza realmente prese in esame, sicchè il giudice *ad quem* dovrà considerarsi vincolato solo per quei titoli di competenza sui quali il giudice *a quo* ha portato effettivamente la sua cognizione.

Allineandoci con una parte della dottrina ([5]), riteniamo quindi che « il primo giudice se non decide sulla competenza altrui, coopererà però alla decisione del secondo giudice sulla competenza propria, determinando la preventiva fissazione di uno dei punti dell'indagine a ciò necessaria » ([6]).

2. Esposti brevemente i limiti di applicabilità dell'articolo 44 c.p.c., cercheremo ora di dedurre da una retta applicazione dell'art. 45 quale sia l'ambito dei poteri riconosciuti al giudice *ad quem*.

In particolare occorre stabilire se il giudice della riassunzione abbia la facoltà di chiedere d'ufficio il regolamento di competenza anche nei casi in cui non esista una identità di titolo tra le due decisioni.

A prima vista, seguendo una interpretazione strettamente letterale dell'art. 45 (tassativo nell'elencazione dei casi in cui è ammissibile la richiesta al Supremo Collegio), sembrerebbe che tale possibilità debba essere esclusa.

Tuttavia la soluzione prospettata è tutt'altro che pacifica, avendo la questione dato adito, soprattutto in giurisprudenza, a numerosi dissensi.

In un primo tempo la Suprema Corte ha riconosciuto la possibilità della richiesta del regolamento d'ufficio anche in casi

---

Tuttavia, una critica sorge immediata: tale concezione palesemente contrasta con il fatto che il vincolo, in base all'art. 44, si estende anche alla competenza per valore, la quale, è noto, non è soggetta al potere dispositivo delle parti.

([5]) LENER, *op. cit.*, p. 906; ACONE, *l. ult. cit.*; GIONFRIDA, voce *Competenza civile*, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, 1961, p. 81; SATTA, *Commentario al Cod. proc. civ.*, vol. I, p. 189.

([6]) LENER, *op. cit.*, p. 906.

non contemplati testualmente dall'art. 45, affermando che possono sussistere i presupposti di un conflitto negativo di competenza, e ciò in quanto la dichiarazione di incompetenza del primo giudice per un titolo « relativo » presuppone implicitamente, ma necessariamente, la sua incompetenza anche per un titolo « assoluto ».

La Corte di Cassazione, sulla base di argomentazioni non certo nuove per il Supremo Collegio (7), in una recentissima decisione su un caso analogo a quello esaminato dalla sentenza annotata, ha affermato che « ... il pretore, col dichiararsi incompetente per valore, negò, quanto meno implicitamente, la propria competenza funzionale, giacchè la dichiarazione d'incompetenza per valore presuppone ed implica la risoluzione in senso negativo, da parte dello stesso giudice, della questione, rilevabile d'ufficio e sottratta alla disponibilità delle parti, relativa alla propria competenza esclusiva per materia, che è determinata dall'oggetto della lite, indipendentemente dal valore di questa; ed il secondo giudice, col rilevare che la competenza spettava, invece, funzionalmente al primo, pose in essere sostanzialmente quel conflitto negativo di competenza per materia, che è previsto, appunto, dall'art. 45 cod. proc. civ. e che giustifica la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza: richiesta che era, pertanto, pienamente ammissibile nella specie » (8).

Tuttavia tale soluzione ha suscitato e suscita non lievi perplessità: a prescindere dall'ammissibilità in generale della figura del « giudicato implicito » (9), nel caso di specie si tende a de-

---

(7) Cass. 6 marzo 1943, n. 513, in *Foro it.*, 1943, I, 664; 11 dicembre 1957, n. 4668, in *Foro it.*, 1958, I, 900; 9 aprile 1966, n. 978, in *Foro it.*, 1966, I, 1451; 18 maggio 1967, n. 1069, in *Foro it.*, Rep. 1967, voce *Competenza civile*, n. 386; 1° giugno 1968, n. 1665, in *Foro it.*, 1968, Mass. 422.

(8) Cass. 28 maggio 1968, n. 1621, in *Foro it.*, 1969, I, 276.

(9) Secondo tale teoria, decisa una determinata questione e passata la relativa sentenza in cosa giudicata formale, non possono più venir proposte, nel corso del giudizio, tutte le questioni che risultano esserne un antecedente logico.

durre dall'espressa pronuncia sulla competenza per valore una tacita risoluzione, implicita ma necessaria, della questione della incompetenza per materia; costruzione questa che, in definitiva, si sostanzia in una vera e propria finzione, là soprattutto dove risulti chiaro che il giudice, nel declinare la propria competenza, abbia ignorato, senza averne avuta alcuna percezione, il titolo di competenza assoluta ed inderogabile ([10]).

In seguito il Supremo Collegio, mutato il proprio orientamento, ha propugnato la tesi, oggi generalmente accolta, della interpretazione strettamente letterale dell'art. 45 cod. proc. civ., venendo così a limitare la richiesta di ufficio del regolamento di competenza alle sole fattispecie contemplate espressamente dalla norma in esame.

Si afferma inoltre che la teoria in questione è applicabile, non nel caso in cui tra la questione espressamente decisa e quella non decisa esista un nesso di semplice coordinazione, bensì quando tra le due questioni vi sia un rapporto di dipendenza.

Con molta chiarezza l'ALLORIO, *Critica della teoria del giudicato implicito*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1938, II, 245, obietta che « tra due questioni di fatto, tra loro distinte e rilevanti rispetto al rapporto litigioso, corre una relazione che è sempre di « coordinazione », che non è mai di subordinazione dell'una all'altra, sì che nella discussione di due questioni di tal genere, non si profila alcun ordine necessario di precedenza ».

Sostanzialmente d'accordo il BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma 1936, p. 588.

([10]) Accetta la teoria della pronuncia implicita sulla competenza l'ANDRIOLI, *Commento al Cod. proc. civ.*, 1954, I, p. 162, affermando che di giudicato implicito nelle sentenza definitive e parziali può parlarsi solo a proposito della incompetenza per territorio inderogabile e per materia, mentre formano materia di eccezione soggetta a decadenza sia la competenza per territorio derogabile che quella per valore.

Parimenti il MARTINELLI, in *Foro it.*, 1966, I, 140, dopo avere esaminato l'opinione contraria all'ammissibilità del regolamento nei casi in cui non esistano i presupposti dell'art. 45, ed averne indicati gli « inconvenienti », trova « preferibile » il principio della pronuncia implicita sulla competenza.

Contra, e più persuasivamente, il BETTI, *op. cit.*, p. 136, nota 25, motivando che se « una preclusione si operi per implicito, anche quando la questione della competenza assoluta non sia stata neppure proposta, si viene a togliere praticamente valore al potere-dovere del giudice di rilevare, sempre d'ufficio, la propria incompetenza e a sacrificare all'economia dei giudizi una fondamentale garanzia di giustizia ».

Si è quindi deciso che, in quanto « il conflitto negativo di competenza considerato nell'art. 45 c.p.c., ricorre soltanto in relazione alla competenza per materia o a quella territoriale inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c...., non è proponibile il regolamento d'ufficio della competenza quando — (come nella specie) — il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore ed il secondo si sia ritenuto incompetente per materia » ([11]).

In tal caso il secondo giudice, ritenutosi « assolutamente » incompetente, deve dichiarare tale incompetenza con sentenza, lasciando alle parti, ove dissentano, di proporre l'istanza di regolamento di competenza, ovvero al giudice ritenuto competente di sollevare conflitto a norma del surricordato art. 45 c.p.c.

In dottrina, di massima concorde con tale opinione, il Moreno ([12]) afferma che il regolamento d'ufficio può essere ammesso solo se tra le decisioni di entrambi i giudici vi sia identità di titolo. Così, testualmente, l'autore: « se il primo giudice si è ritenuto non competente per valore ed il secondo ravvisa una ipotesi di incompetenza per materia, non è ammessa l'ordinanza che investe la Cassazione del regolamento, ma doverosa è la sentenza declinatoria anche del giudice *ad quem* », successivamente lasciando alla parte la facoltà di optare tra il ricorso in base all'art. 42 c.p.c. e la riassunzione dinanzi al nuovo giudice indicato come competente ([13]).

([11]) Cfr. Cass. 1 agosto 1958, n. 2840, in *Foro it.*, Rep. 1958, voce *Comp. civ.*, n. 510; Cass. 6 ottobre 1958, n. 3123, *ibid.*, n. 508; 16 febbraio 1959, *ibid.*, Rep. 1959, *v. cit.*, n. 375; 15 gennaio 1962, n. 45, *ibid.*, 1962, I, 688; 21 dicembre 1962, n. 3407, *ibid.*, Rep. 1962, *v. cit.*, n. 498; 10 dicembre 1963, n. 3121, *ibid.*, Rep. 1963, *v. cit.*, n. 477; 22 ottobre 1955, n. 3438, *ibid.*, Rep. 1955, *v. cit.*, n. 480; 14 giugno 1967, n. 1370, *ibid.*, 1967, I, 2389.

([12]) Voce *Competenza* (*Regolamento di*), in *Enciclopedia del diritto*, VIII, 1961, p. 92-93.

([13]) Conformi ANDRIOLI, *op. cit.*, I, p. 166, secondo il quale « l'unica ipotesi di conflitto è quella negativa e virtuale, contemplata dall'art. 45 e risolta mediante la preliminare proposizione del regolamento; ipotesi la quale ricorre solo a proposito della competenza per territorio inderogabile e per materia »;

Il Satta ([14]), solitaria voce dissenziente, ammette invece la possibilità di una richiesta di regolamento fuori dei casi esplicitamente fissati dall'art. 45, adducendo che « l'interpretazione data all'art. 45 è da rigettarsi poichè è troppo restrittiva, e va sicuramente contro lo spirito della norma e lo scopo generale dell'istituto, in quanto non importa tanto che il primo giudice si sia dichiarato incompetente per ragioni di materia o territorio funzionale, quanto che il giudice della riassunzione abbia ravvisato nella fattispecie una siffatta incompetenza, anche se il giudice *a quo* abbia ritenuto trattarsi di competenza per valore o territorio derogabile ».

La sentenza qui annotata si discosta nettamente dall'opinione che si basa sull'interpretazione letterale dell'art. 45, avvicinandosi nella soluzione (ammissibilità del regolamento), alla teoria della pronuncia implicita sulla competenza, ma distaccandosene nell'argomentazione, in quanto l'indagine, dal contenuto (eventualmente « implicito ») della decisione del giudice viene ad essere spostata al contenuto della norma.

Si afferma infatti che la disciplina dell'art. 45 c.p.c., per la *ratio* cui si ispira, è suscettibile di estensione oltre i limiti della previsione legislativa e che, quindi, la sua interpretazione strettamente letterale non può in alcun modo essere accettata ([15]).

Nella motivazione la sentenza recita testualmente: « la finalità precipua del regolamento di competenza è, in vero, quella

---

DEL GROSSO, *Applicabilità « integrale » dell'art. 38 ultimo comma C.P.C., all'opposizione a decreto ingiuntivo ed inammissibilità del regolamento d'ufficio sollevato dal giudice della riassunzione*, in *Foro it.*, 1966, I, 1924; AZZARITI, *op. cit.*, p. 81.

([14]) SATTA, *op. cit.*, I, p. 191. In posizione critica nei suoi confronti, il MASSARI, voce *Regolamento di giurisdizione e di competenza*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XV, 1968, p. 314 e segg., obietta che « non sembra sovvengano sufficienti ragioni per superare il rigoroso dettato della legge, che ipotizza il regolamento d'ufficio soltanto in relazione alla sentenza declinatoria per ragioni di materia e territorio funzionale ».

([15]) Su questo punto si trova sostanzialmente d'accordo il LENER, *op. cit.*, p. 906-907.

di concludere nel modo più spedito la controversia sulla competenza nei suoi multiformi profili e non su un solo aspetto di essa.

Per altro il principio fondamentale che influenza l'intero sistema della competenza è quello di provocare una sola e non più sentenze sulla competenza, senza distinzione alcuna tra sentenza per un titolo e sentenza per un titolo diverso.

Se tutto ciò si tiene presente, la *ratio* dell'art. 45 c.p.c. non può essere intesa nel senso di far rimettere la causa al primo giudice — che se ne è, comunque, spogliato — con una nuova sentenza di incompetenza, che può essere, a sua volta, oggetto di impugnazione o di conflitto. Perciò l'art. 45 deve, per coerenza logica e giuridica, essere interpretato nel senso che la disposizione, nella sostanza abbraccia tutti i casi in cui il primo giudice, pur quando si dichiara incompetente per titolo diverso dalla materia e dal territorio inderogabile, viola, in ultima analisi, la sfera della sua competenza per questi ultimi titoli».

Indubbiamente la soluzione prospettata dalla sentenza in esame è affascinante; tuttavia sarà bene soffermarsi a considerare se tale estensione del regolamento d'ufficio fuori dei casi contemplati dall'art. 45 sia giustificata.

Nel caso deciso dalla sentenza annotata, se si dovesse seguire l'opinione che non ammette il regolamento d'ufficio, il giudice *ad quem* avrebbe dovuto emanare una sentenza declinatoria di competenza senza investire della questione il Supremo Collegio.

Avremmo avuto, in tal modo, due sentenze che contemporaneamente avrebbero negato la competenza (conflitto reale negativo), e le parti non avrebbero potuto fare altro che proporre istanza di regolamento di competenza oppure riassumere la causa dinanzi al giudice che era indicato dall'ultima sentenza.

Questo nuovo giudice, se si fosse ritenuto, a sua volta, incompetente per una delle ipotesi descritte dall'art. 45 avrebbe dovuto richiedere d'ufficio il regolamento.

In quest'ordine di idee, si dovrebbe attendere, per giungere al regolamento, una rinnovata manifestazione del conflitto negativo, ormai non più virtuale ma reale; e ciò per rispettare delle esigenze che, a nostro avviso, sono più di natura formale che sostanziale.

Infatti, a ben vedere, quando si nega la richiesta d'ufficio del regolamento in casi come quello previsto dalla sentenza in esame, non si esclude in maniera definitiva ed assoluta l'ammissibilità del regolamento, ma lo si differisce ad un momento successivo. Ed infatti il regolamento potrà essere richiesto dal primo giudice, quando, investito nuovamente della causa, dopo che il giudice *ad quem* abbia declinato la propria competenza per ragioni di materia o territorio inderogabile, ritenga, a sua volta, di essere incompetente per uno dei suddetti titoli.

Il sistema qui discusso ci sembra, oltre tutto, in netto contrasto con il principio ispiratore dell'istituto del regolamento, che è di determinare « *al più presto possibile* » e senza possibilità di ulteriori impugnative il giudice competente a conoscere della controversia ([16]).

3. Nella fattispecie prospettata nella sentenza in esame, si delinea anche il problema se il regolamento di competenza possa venir chiesto nel caso di « conflitto negativo a tre »: quando cioè il giudice *ad quem* ritiene che la competenza spetti non già al primo, bensì ad un terzo giudice.

L'opinione dominante in dottrina ed in giurisprudenza ([17]) nega, in questo caso, la proponibilità d'ufficio del regolamento,

---

([16]) Cass. 3 agosto 1942 n. 2397, in *Foro it.*, 1942, I, 1065.

([17]) Cass. 22 ottobre 1955, n. 3438, in *Mass. Giur. It.*, 1955, 843; 29 maggio 1962, n. 1279, in *Foro it.*, 1962, Rep., voce *Competenza civile*, n. 489; 25 maggio 1961, n. 1249, in *Mass. Giur. It.*, 1961, 539.

In dottrina MASSARI, *voce ult. cit.*, p. 314; GIONFRIDA, *voce cit.*, p. 81; LENER, *op. cit.*, p. 906 e segg., il quale in parte si distacca dalla citata dottrina in quanto afferma che « bisogna distinguere a seconda che la competenza del terzo giudice sia fondata sullo stesso titolo su cui il giudice originariamente adito dichiarò la propria incompetenza o su un titolo diverso: nel primo caso il giudice

sia che la competenza venga attribuita al terzo giudice per lo stesso titolo, sia che gli venga attribuita per un titolo diverso da quello indicato nella sentenza declinatoria del primo giudice.

Si reputa possibile la richiesta del regolamento « soltanto quando il giudice della riassunzione ritiene rientrare la causa nella competenza dello stesso giudice che se ne è spogliato per rimettergliela » ([18]).

Due sono, quindi, gli argomenti posti a fondamento di tale teoria, sulla scorta della interpretazione letterale dell'art. 45 c.p.c.: che il contrasto di opinioni tra i due giudici deve cadere sullo stesso titolo di competenza, e che il conflitto deve avvenire necessariamente tra il primo giudice ed il giudice successivamente adito.

Per quanto riguarda il secondo punto, e cioè sulla necessità del conflitto tra il primo e il secondo giudice, esaminando attentamente l'art. 45, si nota che esso richiede sì, come presupposto, un conflitto di competenza, ma non specifica che questo debba esistere solamente e necessariamente tra il giudice originariamente adito e quello della riassunzione, in quanto si afferma soltanto che il giudice della riassunzione, per richiedere il regolamento, deve ritenersi a sua volta incompetente: e nient'altro! ([19]).

---

ad quem potrà chiedere il regolamento di competenza, nel secondo caso ciò gli sarà impedito dall'art. 45 che nel delineare la fattispecie del regolamento richiesto d'ufficio, presuppone che il giudice della riassunzione si ritenga incompetente per il medesimo titolo dell'indicazione ».

([18]) MASSARI, *voce ult. cit.*, p. 314.

([19]) L'opinione che ammette l'ipotesi del « conflitto a tre » e la conseguente richiesta d'ufficio del regolamento è seguita da una parte della giurisprudenza, la quale, tuttavia, fonda tale ammissibilità sul concetto di « pronuncia implicita » già precedentemente criticato: cfr. Cass. 4 aprile 1957, n. 1159, in *Giust. Civ.*, 1958, Rep., voce *Competenza civile*, n. 553; 30 maggio 1958, n. 1822, *ibid.*, 1958, v. *Contratti Agrari*, n. 1; 11 dicembre 1957, n. 1159, in *Foro it.*, 1958; I, 900; 1° giugno 1968, n. 1640, in *Foro it.*, 1969, I, 178, la quale riassume gli argomenti svolti in tutte le altre varie pronuncie: « È ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio se il giudice, avanti al quale le parti sono rimesse in seguito a dichiarazione di incompetenza di materia, ritenga sussistere la competenza territoriale inderogabile di un terzo giudice ».

Per quanto riguarda l'identità del titolo di competenza invocato, la tesi dell'interpretazione estensiva dell'art. 45, accolta nella sentenza commentata, e le argomentazioni recate a sostenerla, ci impediscono di ritenere indispensabile tale requisito anche nell'ipotesi ora esaminata.

La *ratio* dell'art. 45 è infatti quella di eliminare definitivamente ogni incertezza sulla competenza, prescindendo dalla identità dei titoli di competenza richiamati nelle pronunce: presupposto, questo, che varrebbe soltanto a ritardare la realizzazione della funzione specifica dell'istituto del regolamento di competenza.

In conclusione dobbiamo dire che tra l'ipotesi considerata nella sentenza e quella dianzi ipotizzata, sussiste indubbiamente una affinità ben precisa, in quanto il giudice *ad quem* viene a trovarsi nella medesima posizione sia quando ritiene competente il primo giudice che quando ritiene competente un terzo giudice, ed inoltre in quanto, in entrambe le ipotesi, ricorrono i presupposti affinchè vengano a realizzarsi le finalità proprie del regolamento di competenza.

E si motiva tale affermazione adducendo che il pretore « nell'attribuire la competenza, pur non facendone esplicito cenno, ha dovuto procedere all'esame della questione di competenza pure sotto il profilo della competenza territoriale inderogabile ».

Il SALMÈ, nella nota redazionale, aderisce alla soluzione sostenuta dalla sentenza, in quanto afferma che essa è « corretta sia dal punto di vista interpretativo seguito, con cui si è giustamente respinto una limitazione contraria allo stesso chiaro tenore della norma, sia dal punto di vista dei principi tenuti presenti »; infatti, continua l'autore, « non può negarsi che tale soluzione aderisce alla *ratio* e alle finalità del regolamento ».

Riguardo al concetto di « pronuncia implicita » cui si fa ricorso per giustificare la proposizione del regolamento, egli afferma che il dubbio sulla sua accettabilità « può essere superato con facilità, partendo da una visione meno volontaristica della natura della sentenza ».

ALDO SANTEUSANIO

LO SVILUPPO DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI SECONDO LA DESTINAZIONE ECONOMICA DEI BENI IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DI ALCUNI PRINCIPALI AGGREGATI DEL CONTO ECONOMICO NAZIONALE DAL 1861 AL 1960

Sommario: 1. Premessa. — 2. Fonte dei dati. — 3. Metodi di calcolo. — 4. Risultati: *a*) Commercio estero. *b*) Commercio estero e conto economico nazionale. - *Appendice statistica.*

1. Al fine di analizzare lo sviluppo del commercio con l'estero si è proceduto a classificare i beni importati ed esportati secondo la loro destinazione economica.

Tale classificazione fornisce una visione, attraverso il tempo, dell'andamento del commercio estero che meglio risponde a criteri economici e fornisce la possibilità di metterne in relazione il loro sviluppo con quello dei corrispondenti aggregati del conto economico nazionale.

La classificazione considerata si articola in:

1) beni di consumo;

2) beni di investimento;

3) materie ausiliarie

al fine di sapere quanta parte dei consumi nazionali di beni è costituita da beni di provenienza estera, quanta parte dei nuovi capitali è costituita da beni capitali stranieri; l'analisi delle esportazioni consente di conoscere quanta parte dei beni prodotti per il consumo e per l'investimento è assorbita dai mercati esteri. Le materie ausiliarie, che intervengono nei processi produttivi, sono state considerate a parte.

2. I dati di base utilizzati sono stati desunti dai volumi annuali del commercio estero dell'Italia, disponibili a partire dal 1862; dalle pubblicazioni ISTAT «*Cento anni di sviluppo economico e sociale dell'Italia*» e «*Indagine statistica sullo sviluppo del reddito nazionale dell'Italia dal 1861 al 1956*».

3. Ciascun gruppo della precedente classificazione è stato ulteriormente analizzato, sia per snellire le elaborazioni sia per avere una migliore conoscenza nell'ambito di ciascun gruppo.

I beni di consumo sono stati distinti in:

1) beni di consumo non durevoli;
2) beni di consumo durevoli.

Nei beni di consumo non durevoli sono stati inclusi i prodotti alimentari, i prodotti tessili, i prodotti igienico-sanitari e varie; nei beni di consumo durevoli sono stati compresi i mobili, i prodotti metalmeccanici per uso domestico e i mezzi di trasporto destinati alle famiglie.

I beni capitali sono stati suddivisi in:

1) materiali da costruzione;
2) mezzi di trasporto;
3) impianti macchine ed attrezzature.

Nei materiali da costruzione sono stati considerati i legnami per costruzione, i prodotti metallici e non metallici destinati alle costruzioni; nei mezzi di trasporto sono stati considerati quegli stessi mezzi che vengono inclusi, in sede di contabilità nazionale, nel capitale di nuova formazione. Gli impianti macchine ed attrezzature comprendono, infine, macchine motrici e non motrici, impianti, attrezzature, rottami e prodotti siderurgici, materiali non ferrosi destinati all'investimento.

Le materie ausiliarie sono infine costituite da:

1) combustibili, carburanti e lubrificanti;
2) altre materie ausiliarie.

Le altre materie ausiliarie comprendono a loro volta i prodotti cartari e i prodotti chimici destinati all'agricoltura ed all'industria, quali consumi, acidi sali e simili.

Una volta determinati i valori, all'importazione ed alla esportazione, sono stati determinati per ciascun anno i valori percentuali, dei vari gruppi, rispetto al totale-anno. Tali per-

centuali sono state infine, utilizzate per ripartire la voce « merci » della Bilancia dei pagamenti, quale risulta dal Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1955. L'utilizzazione delle percentuali, desunte dal commercio di importazione ed esportazione per ripartire la voce « merci » della Bilancia dei pagamenti dell'Italia, è stata fatta ipotizzando un'uniforme distribuzione, nei vari gruppi, degli aggiustamenti che vengono eseguiti per passare da un aggregato ad un altro. È appena il caso di avvertire che i dati del commercio estero non sono uguali a quelli corrispondenti contenuti nella bilancia dei pagamenti, poichè le importazioni comprendono, nel commercio estero, anche i noli e le assicurazioni che, nella bilancia dei pagamenti, non sono compresi.

Inoltre sia nelle esportazioni che nelle importazioni vanno sottratte o aggiunte, per passare dai dati del commercio estero a quelli della bilancia dei pagamenti, alcune partite, quali, ad esempio, la pesca atlantica, che va detratta dalle importazioni, l'energia elettrica, l'oro per uso industriale, le donazioni gratuite ed altre.

Il motivo per cui si è proceduto a suddividere i dati della Bilancia dei pagamenti risiede nel fatto che tale tavola è costruita con criteri omogenei a quelli con cui si costruiscono le altre tavole di presentazione della contabilità nazionale. Sono quindi possibili confronti ed esami che, altrimenti, sarebbero inficiati dalla eterogeneità dei dati messi a confronto.

La deflazione è stata eseguita separatamente per i beni di consumo, i beni di investimento e le materie ausiliarie. Per i beni di consumo sono stati utilizzati gli indici impliciti nell'aggregato dei consumi (privati e pubblici), disponibili a prezzi correnti e a prezzi costanti del 1938 (1); per i beni di investimento e le materie ausiliarie sono stati utilizzati analoghi indici dell'aggregato degli investimenti della contabilità nazionale

(1) L'adozione degli indici impliciti dei consumi comporta una distorsione, in quanto tali consumi comprendono sia le spese per beni che quelle per servizi.

TABELLA 1

BILANCIA DEI PAGAMENTI

Merci importate ed esportate per destinazione economica

(Medie quinquennali a prezzi correnti)

Quinquenni	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale
	Milioni di lire							
1861-65	720	89	55	864	475	18	72	565
1866-70	677	99	82	858	628	33	77	738
1871-75	874	144	119	1.137	941	52	83	1.076
1876-80	881	144	126	1.151	940	60	75	1.075
1881-85	928	176	156	1.260	970	59	76	1.105
1886-90	937	207	180	1.324	848	49	59	956
1891-95	782	136	183	1.101	864	57	56	977
1896-900	844	226	240	1.310	1.059	97	74	1.230
1901-05	1.166	299	279	1.744	1.322	103	99	1.524
1906-10	1.660	681	465	2.806	1.667	118	123	1.908
1911-15	1.900	598	647	3.145	1.930	214	155	2.299
1916-20	8.411	2.263	2.561	13.235	4.511	440	399	5.350
1921-25	12.891	2.726	3.017	18.634	10.358	1.012	608	11.978
1926-30	13.900	3.895	3.326	21.121	12.787	1.325	741	14.853
1931-35	5.145	1.712	1.692	8.549	5.204	827	385	6.416
1936-40	4.469	2.452	2.830	9.751	5.810	1.133	459	7.402
1941-45	15.678	14.172	14.047	43.895	12.819	1.690	1.027	15.536
	Miliardi di lire							
1946-50	443	111	164	718	339	121	33	493
1951-55	622	398	345	1.365	643	222	116	981
1956-60	857	639	525	2.021	1.040	457	193	1.690

disponibili anch'essi a prezzi correnti e a prezzi 1938, desumibili dal citato Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1955.

4. *a*) I risultati delle elaborazioni eseguite per la classificazione delle merci importate ed esportate sono riportati nella Tav. I dell'Appendice a prezzi correnti e nella Tav. II a prezzi 1938. Per consentire un più rapido esame dei risultati conseguiti, nella Tab. 1 sono riportati, a partire dal 1861, i valori a prezzi correnti delle medie dei dati annuali per i vari quinquenni.

Per una prima analisi dei mutamenti avvenuti nell'ambito delle varie classi, è opportuno tener presente la distribuzione percentuale nei vari quinquenni dei beni di consumo, dei beni di investimento e delle materie ausiliarie, sia all'importazione che all'esportazione.

Nella Tab. 2 che segue sono, appunto, riportati i valori percentuali dei dati riportati nella precedente tavola.

L'esame della composizione percentuale delle importazioni mette in risalto l'importanza relativa che ha assunto, nel corso del tempo, il gruppo dei beni capitali, il quale è passato dal 10,3 % al 31,6 %, un terzo circa dell'intero ammontare delle importazioni. Analoga evoluzione ha avuto il gruppo delle materie ausiliarie, il quale è passato dal 6,4 % al 26,0 %, un quarto dell'intero ammontare delle importazioni. Tali aumenti nella composizione percentuale dei beni capitali e delle materie ausiliarie hanno dato luogo ad una contrazione dell'importanza relativa alle importazioni dei beni di consumo, che sono passati da oltre i 4/5 iniziali ai 2/5 finali del totale delle importazioni.

Un diverso andamento presentano le esportazioni, ove a fianco ad un notevole aumento dei valori percentuali dei beni di investimento, che da un modesto 3,2 % iniziale sono giunti al valore del 27,0 %, si nota una stazionarietà del gruppo delle

TABELLA 2

BILANCIA DEI PAGAMENTI

Merci importate ed esportate per destinazione economica

(Valori percentuali)

Quinquenni	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale
1861-65	83,3	10,3	6,4	100,0	84,1	3,2	12,7	100,0
1866-70	78,9	11,5	9,6	100,0	85,1	4,5	10,4	100,0
1871-75	76,9	12,7	10,4	100,0	87,5	4,8	7,7	100,0
1876-80	76,5	12,5	11,0	100,0	87,4	5,6	7,0	100,0
1881-85	73,7	14,0	12,3	100,0	87,8	5,3	6,9	100,0
1886-90	70,8	15,6	13,6	100,0	88,7	5,1	6,2	100,0
1891-95	71,0	12,4	16,6	100,0	88,4	5,8	5,8	100,0
1896-900	64,4	17,3	18,3	100,0	86,1	7,9	6,0	100,0
1901-05	66,9	17,1	16,0	100,0	86,7	6,8	6,5	100,0
1906-10	59,2	24,3	16,5	100,0	87,4	6,2	6,4	100,0
1911-15	60,4	19,0	20,6	100,0	83,9	9,3	6,8	100,0
1916-20	63,6	17,1	19,3	100,0	84,3	8,2	7,5	100,0
1921-25	69,2	14,6	16,2	100,0	86,5	8,4	5,1	100,0
1926-30	65,8	18,4	15,8	100,0	86,1	8,9	5,0	100,0
1931-35	60,2	20,0	19,8	100,0	81,1	12,9	6,0	100,0
1936-40	45,8	25,1	29,1	100,0	78,5	15,3	6,2	100,0
1941-45	35,7	32,3	32,0	100,0	82,5	10,9	6,6	100,0
1946-50	61,7	15,5	22,8	100,0	68,8	24,5	6,7	100,0
1951-55	45,6	29,1	25,3	100,0	65,5	22,6	11,9	100,0
1956-60	42,4	31,6	26,0	100,0	61,5	27,0	11,5	100,0

materie ausiliarie (eccezion fatta per il primo e l'ultimo decennio) ed una non forte contrazione dei beni di consumo.

In base ai valori riportati nella Tab. 2, è stato fatto il Graf. 1, che consente un rapido esame delle variazioni intervenute, nel corso del tempo, nella composizione delle importazioni ed esportazioni classificate secondo la destinazione economica dei beni.

Al fine di consentire un esame delle diverse evoluzioni manifestatesi nei vari gruppi, considerati nella classificazione delle importazioni ed esportazioni, è opportuno tener presente i valori a prezzi costanti che sono riportati, per i vari anni, nella Tav. 2 dell'Appendice e per medie quinquennali nella Tab. 3. È facile verificare come le variazioni intervenute nella composizione percentuale dei valori a prezzi correnti, che hanno messo in risalto l'importanza relativa dei beni di investimento, si manifestino anche nei valori a prezzi costanti.

Nella Tab. 4 sono, infine, riportati i numeri indici dei valori espressi a prezzi costanti del 1938 (quinquennio 1861 - 65 = 100).

Tali numeri indici mettono ancor meglio in risalto il diverso evolversi, attraverso il tempo, dei vari gruppi considerati. Accanto ad un aumento dei beni di consumo importati, pari al 190 %, fa riscontro un incremento del 465 % nei beni di consumo esportati. I beni di investimento importati presentano un notevole incremento, essendo passato, il corrispondente numero indice, da 100 a 2063; un più forte incremento si presenta nei beni di investimento esportati, il cui numero indice è passato da 100 a 7144,5.

Nel corso del tempo l'economia italiana ha fatto ricorso ai mercati esteri per costituire il proprio capitale; tale tendenza è stata in via di continua espansione. In pari tempo le esportazioni di beni capitali hanno raggiunto, in questi ultimi tempi, livelli piuttosto ragguardevoli. Notevole è stata, infine, l'espansione delle importazioni di materie ausiliarie.

GRAFICO 1

BILANCIA DEI PAGAMENTI
Merci importate ed esportate secondo la destinazione economica
1861-1960

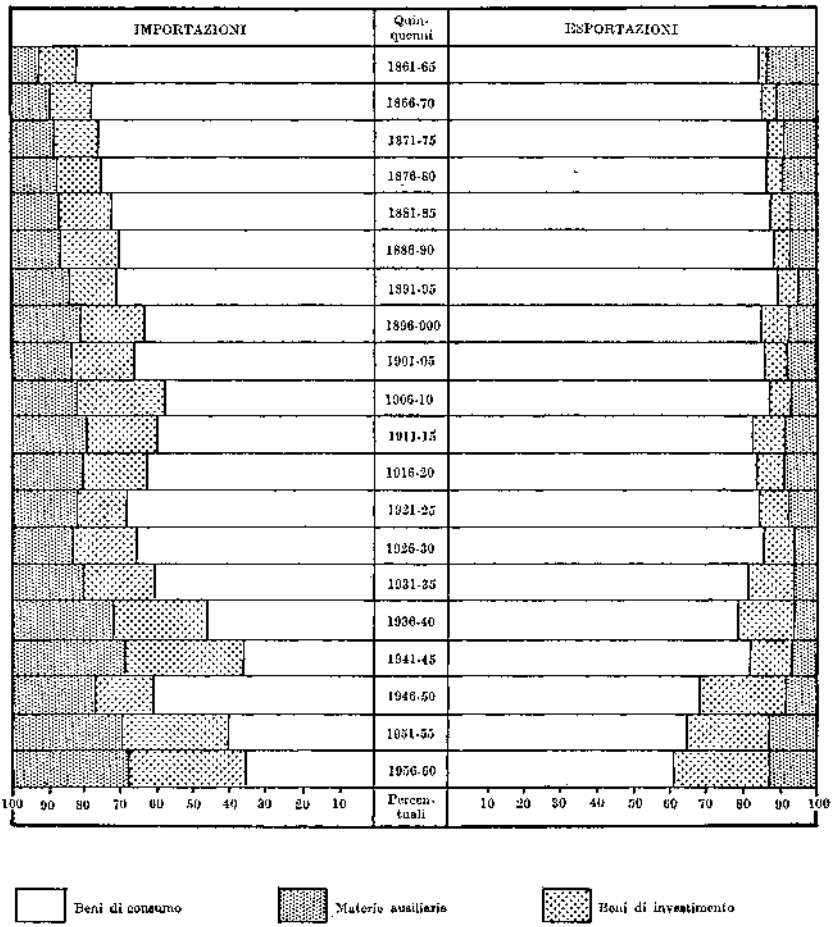

TABELLA 3

BILANCIA DEI PAGAMENTI

Merci importate ed esportate per destinazione economica

(Medie quinquennali in milioni di lire 1938)

Quinquenni	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale
1861-65	4.835	462	291	5.588	3.183	92	378	3.653
1866-70	4.167	510	417	5.094	3.855	167	395	4.417
1871-75	4.725	650	543	5.918	5.119	237	376	5.732
1876-80	4.913	692	608	6.213	5.245	288	359	5.892
1881-85	5.457	851	751	7.059	5.702	287	369	6.358
1886-90	5.446	1.239	1.083	7.768	4.926	294	349	5.569
1891-95	4.564	809	1.080	6.453	5.049	337	328	5.714
1896-900	4.917	1.212	1.288	7.417	6.171	526	397	7.094
1901-05	6.855	1.568	1.461	9.884	7.772	539	522	8.833
1906-10	8.995	3.292	2.252	14.539	9.045	571	597	10.213
1911-15	9.041	2.697	2.867	14.605	9.163	951	691	10.805
1916-20	13.423	2.620	3.124	19.167	7.268	493	484	8.245
1921-25	12.804	2.196	2.478	17.478	10.181	824	497	11.502
1926-30	12.923	3.381	2.868	19.172	11.852	1.155	643	13.650
1931-35	6.509	2.024	2.006	10.539	6.543	973	449	7.965
1936-40	4.446	2.400	2.764	9.610	5.654	1.105	441	7.200
1941-45	2.031	2.318	2.253	6.602	4.070	661	411	5.142
1946-50	9.928	2.410	3.541	15.878	7.416	2.522	682	10.620
1951-55	10.997	6.632	5.761	23.390	11.374	3.708	1.938	17.020
1956-60	14.027	9.531	8.021	31.580	16.643	6.573	3.014	26.230

TABELLA 4

BILANCIA DEI PAGAMENTI

Merci importate ed esportate per destinazione economica

(Numeri indici 1861-65 = 100)

Quinquenni	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale
1861-65	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1866-70	86,2	110,4	143,3	91,1	121,1	181,5	104,5	120,9
1871-75	97,7	140,7	186,6	105,9	160,8	257,6	99,5	156,9
1876-80	101,6	149,8	208,9	111,2	164,8	313,0	95,0	161,3
1881-85	112,9	184,2	258,1	126,3	179,1	312,0	97,6	174,0
1886-90	112,6	268,2	372,2	139,0	154,8	319,6	92,3	152,5
1891-95	94,4	175,1	371,1	115,5	158,6	366,3	86,8	156,4
1896-900	101,7	262,3	442,6	132,7	193,9	571,7	105,0	194,2
1901-05	141,8	339,4	502,1	176,9	244,2	585,9	138,1	241,8
1906-10	186,0	712,6	773,9	260,2	284,2	620,7	157,9	279,6
1911-15	187,0	583,8	985,2	261,4	287,9	1.033,7	182,8	295,8
1916-20	277,6	567,1	1.073,5	343,0	228,3	535,9	128,0	225,7
1921-25	264,8	475,3	851,5	312,8	319,9	895,7	131,5	314,9
1926-30	267,3	731,8	985,6	343,1	372,4	1.255,4	170,1	373,7
1931-35	134,6	438,1	689,3	188,6	205,6	1.057,6	118,8	218,0
1936-40	92,0	519,5	949,8	172,0	177,6	1.201,1	116,7	197,1
1941-45	42,0	501,7	774,2	118,1	127,9	718,5	108,7	140,8
1946-50	205,3	521,6	1.216,8	284,1	233,0	2.741,3	180,4	290,7
1951-55	227,4	1.435,5	1.979,7	418,6	357,3	4.030,4	512,7	465,9
1956-60	290,1	2.063,0	2.756,3	565,1	522,8	7.144,5	797,3	718,0

b) Per il periodo in esame, è opportuno confrontare l'evoluzione dei beni di consumo importati con l'aggregato dei consumi nazionali espressi a prezzi costanti del 1938. Nella Tab. 5 sono riportate oltre alle importazioni di beni di consumo anche le importazioni nette per il periodo 1861-1960.

TABELLA 5

IMPORTAZIONI DI BENI DI CONSUMO
E CONSUMI NAZIONALI
(Milioni di lire a prezzi 1938)

Quinquenni	Importazioni di beni di consumo Ic	Importazioni nette $Ic - Ec$	Consumi nazionali C	Rapporti percentuali	
				$\frac{Ic}{C} \times 100$	$\frac{Ic - Ec}{C} \times 100$
1861-65	4.835	+ 1.652	48.979	9,87	+ 3,37
1866-70	4.167	+ 312	49.685	8,39	+ 0,63
1871-75	4.725	— 394	51.522	9,17	— 0,76
1876-80	4.913	— 332	53.864	9,12	— 0,62
1881-85	5.457	— 245	54.244	10,06	— 0,45
1886-90	5.446	+ 520	56.396	9,66	+ 0,92
1891-95	4.564	— 485	58.290	7,83	— 0,83
1896-900	4.917	— 1.254	60.644	8,11	— 2,07
1901-05	6.855	— 917	66.950	10,24	— 1,37
1906-10	8.995	— 50	75.999	11,84	— 0,07
1911-15	9.041	— 122	86.695	10,43	— 0,14
1916-20	13.423	+ 6.155	105.590	12,71	+ 5,83
1921-25	12.804	+ 2.623	99.549	12,86	+ 2,63
1926-30	12.923	+ 1.071	109.449	11,81	+ 0,98
1931-35	6.509	— 34	113.593	5,73	— 0,03
1936-40	4.446	— 1.207	124.779	3,56	— 0,97
1941-45	2.031	— 2.039	107.874	1,88	— 1,89
1946-50	9.928	+ 2.512	123.982	8,01	+ 2,03
1951-55	10.997	— 377	162.733	6,76	— 0,23
1956-60	14.027	— 2.616	198.695	7,06	— 1,32

In molti quinquenni le importazioni nette sono negative, anche se di modesta entità. Ciò sta a significare che, per quanto concerne il gruppo dei beni di consumo, l'economia italiana è stata creditrice verso l'estero. Il massimo valore delle importazioni nette di beni di consumo si riscontra nel periodo 1916-20; valori notevolmente elevati si presentano nel periodo 1921-25 e nel periodo 1946-50.

Il rapporto tra le importazioni di beni di consumo ed i consumi nazionali presenta valori intorno al 9 % nel periodo che va dal 1861 al 1900, raggiungendo valori intorno all'11-12 % nel periodo che va dal 1900 al 1930. Successivamente il rapporto assume valori più bassi e decrescenti fino al 1945; nel dopoguerra i valori sono intorno al 7 %. Si può dedurre, da un primo esame, che le importazioni di beni di consumo sono state la decima parte dei consumi nazionali per i primi 70 anni dell'economia dell'Italia unita, mentre sono stati raggiunti valori più modesti in seguito alla particolare politica economica seguita negli anni 1930-1945.

I valori negativi delle importazioni nette stanno ad indicare che l'economia italiana, pur ricorrendo ai mercati esteri per quanto concerne l'approvvigionamento dei consumi nazionali, è stata in grado di far fronte alle richieste dei mercati esteri per i nostri beni di consumo.

Per quanto riguarda i beni di investimento si nota, dall'esame dei dati riportati nella Tab. 6, che le importazioni nette sono sempre di segno positivo. Inoltre l'incidenza delle importazioni e quella delle importazioni nette rispetto agli investimenti lordi presentano valori elevati ed, in alcuni periodi abbastanza prossimi fra loro. Il fatto che le importazioni nette siano sempre positive sta ad indicare che l'Italia, nel periodo di tempo esaminato, ha utilizzato beni prodotti da altre economie per la formazione del proprio capitale.

Il rapporto tra le importazioni di beni di investimento e gli investimenti lordi presenta valori intorno al 15 %, nei primi 35 anni, e valori più elevati, sia pure con qualche oscillazione fino al 1920. Nel periodo 1916-20 le importazioni di beni di investimento hanno rappresentato oltre il 50 % degli investimenti lordi: tale valore dà una misura, sia pure indiretta, degli aiuti ricevuti dalla nostra economia durante la prima guerra mondiale. La politica economica seguita dopo il 1930 ha determinato una contrazione anche del rapporto tra le importazioni

di beni di investimento e gli investimenti lordi. Negli ultimi anni i valori di tale rapporto si sono stabilizzati intorno al 15 %. Si può concludere che l'economia italiana, in genere, ha fatto sempre ricorso ai mercati esteri di beni capitali per la formazione del proprio capitale.

TABELLA 6

IMPORTAZIONI DI BENI DI INVESTIMENTO ED INVESTIMENTI LORDI
(Milioni di lire a prezzi 1938)

Quinquenni	Importazioni di beni di investimento Ii	Importazioni nette $Ii - Ei$	Investimenti lordi I.L.	Rapporti percentuali	
				$\frac{Ii}{\text{I.L.}} \times 100$	$\frac{Ii - Ei}{\text{I.L.}} \times 100$
1861-65	462	+ 370	4.132	11,18	8,95
1866-70	510	+ 343	4.781	10,67	7,17
1871-75	650	+ 413	4.672	13,91	8,84
1876-80	692	+ 404	4.780	14,48	8,45
1881-85	851	+ 564	5.924	14,37	9,52
1886-90	1.239	+ 945	7.374	16,80	12,82
1891-95	809	+ 472	5.664	14,28	8,33
1896-900	1.212	+ 686	6.197	19,56	11,07
1901-05	1.568	+ 1.029	9.900	15,84	10,39
1906-10	3.292	+ 2.721	14.688	22,41	18,53
1911-15	2.697	+ 1.746	13.877	19,44	12,58
1916-20	2.620	+ 2.127	4.974	52,67	42,76
1921-25	2.196	+ 1.372	16.878	13,01	8,13
1926-30	3.381	+ 2.226	22.422	15,08	9,93
1931-35	2.024	+ 1.051	20.506	9,87	5,13
1936-40	2.400	+ 1.295	29.235	8,21	4,43
1941-45	2.318	+ 1.657	13.390	17,31	12,37
1946-50	2.410	− 112	29.559	8,15	0,38
1951-55	6.632	+ 2.924	43.091	15,39	6,79
1956-60	9.531	+ 2.958	67.015	14,22	4,41

Mettendo a confronto le materie ausiliarie importate con il reddito nazionale, si nota come l'incidenza delle importazioni di tali materie, rispetto all'ammontare del reddito, sia stato notevolmente stabile attraverso il tempo, oscillando intorno al 2 %; fanno eccezione il periodo 1911-1920 ed il periodo 1951-60.

Da notare inoltre che, eccezion fatta per il periodo 1861-65, le importazioni nette presentano sempre segno positivo.

TABELLA 7

IMPORTAZIONI DI MATERIE AUSILIARIE E REDDITO NAZIONALE
(Milioni di lire a prezzi 1938)

Quinquenni	Importazioni di materie ausiliarie I	Importazioni nette $I - E$	Reddito nazionale R.N.	Rapporti percentuali	
				$\frac{I}{\text{R.N.}} \times 100$	$\frac{I-E}{\text{R.N.}} \times 100$
1861-65	291	— 87	48.845	0,60	— 0,18
1866-70	417	+ 22	51.138	0,82	0,04
1871-75	543	+ 167	53.403	1,02	0,31
1876-80	608	+ 249	55.877	1,09	0,45
1881-85	751	+ 382	56.665	1,33	0,67
1886-90	1.083	+ 734	58.600	1,85	1,25
1891-95	1.080	+ 752	60.674	1,78	1,24
1896-900	1.288	+ 891	64.378	2,00	1,38
1901-05	1.461	+ 939	74.500	1,96	1,26
1906-10	2.252	+ 1.655	84.589	2,66	1,96
1911-15	2.867	+ 2.176	92.340	3,10	2,36
1916-20	3.124	+ 2.640	91.828	3,40	2,87
1921-25	2.478	+ 1.981	105.395	2,35	1,88
1926-30	2.868	+ 2.225	118.442	2,42	1,88
1931-35	2.006	+ 1.557	120.832	1,66	1,29
1936-40	2.764	+ 2.323	137.662	2,01	1,69
1941-45	2.253	+ 1.842	108.481	2,08	1,70
1946-50	3.541	+ 2.859	136.217	2,60	2,10
1951-55	5.761	+ 3.823	184.484	3,12	2,07
1956-60	8.021	+ 5.007	240.083	3,34	2,09

APPENDICE STATISTICA

BILANCIA DEI PAGAMENTI

Merci importate ed esportate per destinazione economica

(Milioni di lire correnti)

Anni — Quinquenni	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale
1861	659	81	51	791	403	14	61	478
1862	664	88	48	800	502	13	62	577
1863	730	87	48	865	541	17	76	634
1864	780	95	66	941	469	27	78	574
1865	769	92	64	925	458	16	84	558
1861-65 . . .	**720**	**89**	**55**	**864**	**475**	**18**	**72**	**565**
1866	669	101	66	836	510	22	85	617
1867	693	92	64	849	631	27	82	740
1868	679	92	87	858	685	27	75	787
1869	697	110	86	893	675	52	65	792
1970	650	102	105	857	642	35	79	756
1866-70 . . .	**677**	**99**	**82**	**858**	**628**	**33**	**77**	**738**
1871	744	88	92	924	961	41	74	1.076
1872	870	133	128	1.131	1.021	61	84	1.166
1873	941	165	123	1.229	987	55	91	1.133
1874	953	172	119	1.244	846	52	82	980
1875	863	161	132	1.156	892	50	82	1.024
1871-75 . . .	**874**	**144**	**119**	**1.137**	**941**	**52**	**83**	**1.076**
1876	996	155	122	1.273	1.080	52	79	1.211
1877	824	162	121	1.107	813	50	73	936
1878	777	130	114	1.021	891	63	73	1.027
1879	951	126	131	1.208	946	73	68	1.087
1880	858	146	143	1.147	970	62	80	1.112
1876-80 . . .	**881**	**144**	**126**	**1.151**	**940**	**60**	**75**	**1.075**

Segue: TAVOLA I

Anni — Quinquenni	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale
1881	882	166	144	1.192	1.028	56	81	1.165
1882	871	177	140	1.188	1.015	59	78	1.152
1883	898	183	158	1.239	1.040	66	82	1.188
1884	922	181	172	1.275	933	63	75	1.071
1885	1.065	174	164	1.403	837	51	63	951
1881-85 . . .	**928**	**176**	**156**	**1.260**	**970**	**59**	**76**	**1.105**
1886	1.038	199	164	1.401	905	52	71	1.028
1887	1.071	267	188	1.526	886	47	69	1.002
1888	774	182	161	1.117	803	44	50	897
1889	929	204	184	1.317	851	51	52	954
1890	876	181	204	1.261	794	51	54	899
1886-90 . . .	**937**	**207**	**180**	**1.324**	**848**	**49**	**59**	**956**
1891	761	136	176	1.073	765	60	54	879
1892	813	130	177	1.120	845	58	56	959
1893	821	137	181	1.139	857	51	59	967
1894	727	126	189	1.042	919	58	56	1.033
1895	787	154	190	1.131	933	60	54	1.047
1891-95 . . .	**782**	**136**	**183**	**1.101**	**864**	**57**	**56**	**977**
1896	780	165	180	1.125	914	81	62	1.057
1897	744	175	195	1.144	932	95	69	1.096
1898	885	191	235	1.311	1.024	114	72	1.210
1899	877	267	263	1.407	1.260	96	80	1.436
1900	933	334	325	1.592	1.166	98	84	1.348
1896-900 . .	**844**	**226**	**240**	**1.310**	**1.059**	**97**	**74**	**1.230**

Anni — Quinquenni	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale
1901	1.065	297	269	1.631	1.212	96	77	1.385
1902	1.110	273	250	1.633	1.288	97	82	1.467
1903	1.213	259	258	1.730	1.299	84	107	1.490
1904	1.158	323	306	1.787	1.340	121	112	1.573
1905	1.285	343	310	1.938	1.469	117	118	1.704
1901-05 . . .	**1.166**	**299**	**279**	**1.744**	**1.322**	**103**	**99**	**1.524**
1906	1.466	544	386	2.396	1.664	116	122	1.902
1907	1.576	732	443	2.751	1.713	111	114	1.938
1908	1.563	750	477	2.790	1.501	105	125	1.731
1909	1.786	693	497	2.976	1.636	114	128	1.878
1910	1.907	686	524	3.117	1.820	142	127	2.089
1906-10 . . .	**1.660**	**681**	**465**	**2.806**	**1.667**	**118**	**123**	**1.908**
1911	1.962	690	570	3.222	1.837	201	149	2.187
1912	2.088	713	661	3.462	1.924	231	152	2.307
1913	2.080	683	669	3.232	2.072	215	154	2.441
1914	1.526	511	558	2.595	1.794	188	154	2.136
1915	1.844	392	778	3.014	2.022	235	167	2.424
1911-15 . . .	**1.900**	**598**	**647**	**3.145**	**1.930**	**214**	**155**	**2.299**
1916	3.432	1.088	1.667	6.107	2.501	205	261	2.967
1917	5.762	2.579	1.733	10.074	2.626	297	268	3.191
1918	6.716	1.969	2.379	11.064	2.762	188	288	3.238
1919	9.282	2.143	2.225	13.650	5.159	329	388	5.876
1920	16.863	3.615	4.804	25.282	9.505	1.183	792	11.480
1916-20 . . .	**8.411**	**2.263**	**2.561**	**13.235**	**4.511**	**440**	**399**	**5.350**

Segue: TAVOLA I

Anni — Quinquenni	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale
1921	11.731	1.909	2.813	16.453	6.541	899	517	7.957
1922	11.226	1.882	2.571	15.679	7.812	760	480	9.052
1923	11.591	2.139	2.852	16.582	9.398	855	562	10.815
1924	13.092	2.971	3.105	19.168	12.332	1.071	691	14.094
1925	16.816	4.729	3.742	25.287	15.707	1.474	791	17.972
1921-25 . . .	**12.891**	**2.726**	**3.017**	**18.634**	**10.358**	**1.012**	**608**	**11.978**
1926	16.625	4.809	4.143	25.577	16.024	1.483	806	18.313
1927	13.066	3.488	3.609	20.163	13.201	1.250	793	15.244
1928	15.211	3.642	2.819	21.682	12.127	1.368	755	14.250
1929	13.825	4.040	3.177	21.042	12.429	1.381	727	14.537
1930	10.764	3.496	2.880	17.140	10.156	1.144	620	11.920
1926-30 . . .	**13.900**	**3.895**	**3.326**	**21.121**	**12.787**	**1.325**	**741**	**14.853**
1931	7.205	2.184	2.047	11.436	8.372	1.085	593	10.050
1932	5.121	1.484	1.460	8.065	5.419	862	401	6.682
1933	5.548	1.478	1.419	8.445	4.658	806	337	5.801
1934	4.229	1.548	1.629	7.406	4.071	648	301	5.020
1935	3.623	1.864	1.908	7.395	3.499	732	290	4.521
1931-35 . . .	**5.145**	**1.712**	**1.692**	**8.549**	**5.204**	**827**	**385**	**6.416**
1936	2.580	1.493	1.476	5.549	2.754	519	165	3.438
1937	6.597	2.601	3.132	12.330	6.333	1.120	493	7.946
1938	4.553	2.686	3.133	10.372	6.303	1.327	461	8.091
1939	4.017	2.315	2.819	9.151	6.397	1.360	486	8.243
1940	4.598	3.167	3.587	11.352	7.266	1.338	688	9.292
1936-40 . . .	**4.469**	**2.452**	**2.830**	**9.751**	**5.810**	**1.133**	**459**	**7.402**

Anni — Quinquenni	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale
1941	2.833	3.314	3.110	9.257	10.677	1.292	697	12.666
1942	4.141	3.700	3.474	11.315	11.730	1.355	1.030	14.115
1943	6.410	5.731	5.713	17.854	16.953	2.360	1.387	20.700
1944	17.311	15.479	15.431	48.221	14.742	2.052	1.206	18.000
1945	47.686	42.638	42.505	132.829	9.992	1.391	817	12.200
1941-45 . . .	**15.676**	**14.172**	**14.047**	**43.895**	**12.819**	**1.690**	**1.027**	**15.536**
	(Miliardi di lire)							
1946	138	38	53	229	76	27	7	110
1947	515	140	199	854	236	85	23	344
1948	548	98	181	827	408	167	44	619
1949	548	97	181	826	424	182	36	642
1950	463	183	206	852	552	144	54	750
1946-50 . . .	**443**	**111**	**164**	**718**	**339**	**121**	**33**	**493**
1951	616	280	301	1.197	709	215	102	1.026
1952	622	383	323	1.328	529	230	103	862
1953	640	400	343	1.383	610	207	104	921
1954	593	439	362	1.394	655	207	126	988
1955	640	488	397	1.525	713	252	146	1.111
1951-55 . . .	**622**	**398**	**345**	**1.365**	**643**	**222**	**116**	**981**
1956	726	561	472	1.759	825	331	146	1.302
1957	814	658	558	2.030	980	404	166	1.550
1958	762	572	481	1.815	946	450	181	1.577
1959	825	584	462	1.871	1.089	488	211	1.788
1960	1.160	820	650	2.630	1.359	610	263	2.232
1956-60 . . .	**857**	**639**	**525**	**2.021**	**1.040**	**457**	**193**	**1.690**

TAVOLA II

BILANCIA DEI PAGAMENTI

Importazioni ed esportazioni per destinazione economica

(Milioni di lire a prezzi 1938)

Anni — Quinquenni	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale
1861	4.252	426	268	4.946	2.600	74	321	2.995
1862	4.312	419	229	4.960	3.260	62	295	3.617
1863	5.000	446	246	5.692	3.705	87	390	4.182
1864	5.342	516	359	6.217	3.212	147	424	3.783
1865	5.267	505	352	6.124	3.137	88	462	3.687
1861-65 . . .	**4.835**	**462**	**291**	**5.588**	**3.183**	**92**	**378**	**3.653**
1866	4.316	532	347	5.195	3.290	116	447	3.853
1867	5.331	465	323	5.119	3.944	136	414	4.494
1868	3.925	444	420	4.789	3.960	130	362	4.452
1869	4.276	579	453	5.308	4.141	274	342	4.757
1870	3.988	528	544	5.060	3.939	181	409	4.529
1866-70 . . .	**4.167**	**510**	**417**	**5.094**	**3.855**	**167**	**395**	**4.417**
1871	4.482	447	467	5.396	5.789	208	376	6.373
1872	4.628	633	610	5.871	5.431	290	400	6.121
1873	4.590	724	539	5.853	4.815	241	390	5.446
1874	4.789	714	494	5.997	4.251	216	340	4.807
1875	5.137	735	603	6.475	5.310	228	374	5.912
1871-75 . . .	**4.725**	**650**	**543**	**5.918**	**5.119**	**237**	**376**	**5.732**
1876	5.791	791	622	7.204	6.279	265	403	6.947
1877	4.292	747	558	5.597	4.234	230	336	4.800
1878	4.341	588	516	5.445	4.978	285	330	5.593
1879	5.403	630	655	6.688	5.375	365	340	6.080
1880	4.740	702	688	6.130	5.359	298	385	6.042
1876-80 . . .	**4.913**	**692**	**608**	**6.213**	**5.245**	**283**	**359**	**5.892**

Anni — Quinquenni	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale
1881	5.069	843	731	6.643	5.908	284	411	6.603
1882	4.949	859	680	6.488	5.767	286	379	6.432
1883	5.377	901	778	7.056	6.228	325	404	6.957
1884	5.588	1.000	950	7.538	5.655	348	414	6.417
1885	6.302	652	614	7.568	4.953	191	236	5.380
1881-85 . . .	**5.457**	**851**	**751**	**7.059**	**5.702**	**287**	**369**	**6.358**
1886	5.966	966	796	7.728	5.201	252	345	5.798
1887	6.491	1.517	1.068	9.076	5.370	267	392	6.029
1888	4.720	1.011	894	6.625	4.896	244	278	5.418
1889	5.161	1.729	1.559	8.449	4.728	432	441	5.601
1890	4.894	973	1.097	6.964	4.436	274	290	5.000
1886-90 . . .	**5.446**	**1.239**	**1.083**	**7.768**	**4.926**	**294**	**349**	**5.569**
1891	4.251	613	793	5.657	4.274	270	243	4.787
1892	4.782	647	881	6.310	4.971	284	279	5.534
1893	4.858	783	1.034	6.675	5.071	291	337	5.699
1894	4.353	851	1.277	6.481	5.503	392	378	6.273
1895	4.576	1.149	1.418	7.143	5.424	448	403	6.275
1891-95 . . .	**4.564**	**809**	**1.080**	**6.453**	**5.049**	**337**	**328**	**5.714**
1896	4.699	982	1.071	6.752	5.506	482	369	6.357
1897	4.429	989	1.102	6.520	5.548	537	390	6.475
1898	5.028	1.055	1.298	7.381	5.818	630	398	6.846
1899	5.069	1.362	1.342	7.773	7.283	490	408	8.181
1900	5.362	1.670	1.625	8.657	6.771	490	420	7.611
1896-900 . .	**4.917**	**1.212**	**1.288**	**7.417**	**6.171**	**526**	**397**	**7.094**

Segue: TAVOLA II

Anni — Quinquenni	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale
1901	6.377	1.515	1.372	9.264	7.257	490	393	8.140
1902	6.727	1.422	1.302	9.451	7.806	505	427	8.738
1903	6.931	1.455	1.449	9.835	7.423	472	601	8.496
1904	6.812	1.631	1.545	9.988	7.882	611	566	9.059
1905	7.428	1.815	1.640	10.883	8.491	619	624	9.734
1901-05 . . .	**6.855**	**1.568**	**1.461**	**9.884**	**7.772**	**539**	**522**	**8.833**
1906	8.144	2.761	1.959	12.864	9.244	589	619	10.452
1907	8.707	3.486	2.110	14.303	9.464	529	543	10.536
1908	8.732	3.521	2.239	14.492	8.385	493	587	9.465
1909	9.707	3.380	2.424	15.511	8.891	556	624	10.071
1910	9.680	3.314	2.531	15.525	9.239	686	614	10.539
1906-10 . . .	**8.995**	**3.292**	**2.252**	**14.539**	**9.045**	**571**	**597**	**10.213**
1911	9.761	3.224	2.664	15.649	9.129	939	696	10.774
1912	10.136	3.212	2.977	16.325	9.340	1.041	685	11.066
1913	9.952	3.162	3.097	16.211	9.914	995	713	11.622
1914	7.372	2.366	2.583	12.321	8.667	870	713	10.250
1915	7.983	1.519	3.016	12.518	8.753	911	647	10.311
1911-15 . . .	**9.041**	**2.697**	**2.867**	**14.605**	**9.163**	**951**	**691**	**10.805**
1916	10.792	2.618	4.330	17.740	7.865	532	678	9.075
1917	13.007	2.541	1.707	17.255	5.928	293	264	6.485
1918	11.540	2.355	2.846	16.741	4.746	225	344	5.315
1919	13.854	2.381	2.472	18.707	7.700	366	431	8.497
1920	17.920	3.205	4.259	25.384	10.101	1.049	702	11.852
1916-20 . . .	**13.423**	**2.620**	**3.124**	**19.167**	**7.268**	**493**	**484**	**8.245**

Anni — Quinquenni	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale
1921	12.467	1.637	2.413	16.517	6.951	771	443	8.165
1922	11.867	1.689	2.308	15.864	8.258	682	431	9.371
1923	11.974	1.870	2.493	16.337	9.709	747	491	10.947
1924	13.387	2.354	2.460	18.201	12.609	849	548	14.006
1925	14.324	3.432	2.716	20.472	13.379	1.070	574	15.023
1921-25 . . .	**12.804**	**2.196**	**2.478**	**17.478**	**10.181**	**824**	**497**	**11.502**
1926	13.353	3.342	2.879	19.574	12.871	1.031	560	14.462
1927	11.814	2.859	2.958	17.431	11.936	1.025	650	13.611
1928	14.749	3.329	2.577	20.655	11.751	1.250	690	13.691
1929	13.567	3.915	3.078	20.560	12.197	1.338	704	14.239
1930	11.131	3.458	2.849	17.438	10.503	1.132	613	12.248
1926-30 . . .	**12.923**	**3.381**	**2.868**	**19.172**	**11.852**	**1.155**	**643**	**13.650**
1931	8.417	2.252	2.110	12.779	9.780	1.119	611	11.510
1932	6.385	1.767	1.738	9.890	6.757	1.026	477	8.260
1933	7.467	1.816	1.743	11.026	6.269	990	414	7.673
1934	5.609	1.940	2.041	9.590	5.399	812	377	6.588
1935	4.669	2.342	2.397	9.408	4.509	920	364	5.793
1931-35 . . .	**6.509**	**2.024**	**2.006**	**10.539**	**6.543**	**973**	**449**	**7.965**
1936	3.097	1.730	1.710	6.537	3.306	601	191	4.098
1937	7.140	2.767	3.332	13.239	6.854	1.191	524	8.569
1938	4.553	2.685	3.133	10.372	6.303	1.327	461	8.091
1939	3.837	2.259	2.750	8.846	6.110	1.327	474	7.911
1940	3.603	2.556	2.895	9.054	5.694	1.080	555	7.329
1936-40 . . .	**4.446**	**2.400**	**2.764**	**9.610**	**5.654**	**1.105**	**441**	**7.200**

Segue: TAVOLA II

Anni — Quinquenni	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale	Beni di consumo	Beni di investimento	Materie ausiliarie	Totale
1941	1.829	2.503	2.349	6.681	6.893	976	526	8.395
1942	2.040	2.562	2.406	7.008	5.778	938	713	7.429
1943	2.116	2.800	2.791	7.707	5.973	1.153	678	7.804
1944	1.860	1.663	1.658	5.181	1.287	179	106	1.572
1945	2.309	2.064	2.059	6.432	418	58	34	510
1941-45 . . .	**2.031**	**2.318**	**2.253**	**6.602**	**4.070**	**661**	**411**	**5.142**
1946	5.525	1.491	2.086	9.102	3.046	1.059	275	4.380
1947	11.721	3.216	4.571	19.508	5.371	1.953	528	7.852
1948	11.514	1.909	3.526	16.949	8.573	3.254	857	12.684
1949	11.469	1.898	3.542	16.906	8.871	3.562	705	13.138
1950	9.410	3.536	3.980	16.926	11.219	2.782	1.043	15.044
1946-50 . . .	**9.928**	**2.410**	**3.541**	**15.878**	**7.416**	**2.522**	**682**	**10.620**
1951	11.480	4.812	5.173	21.465	13.213	3.695	1.753	18.661
1952	11.100	6.432	5.425	22.957	9.441	3.863	1.730	15.034
1953	11.244	6.698	5.744	23.686	10.717	3.466	1.742	15.925
1954	10.331	7.267	5.992	23.590	11.431	3.410	2.086	16.927
1955	10.832	7.952	6.469	25.253	12.068	4.106	2.379	18.553
1951-55 . . .	**10.997**	**6.632**	**5.761**	**23.390**	**11.374**	**3.708**	**1.938**	**17.020**
1956	11.861	8.866	7.459	28.186	13.478	3.733	2.307	19.518
1957	13.082	9.996	8.477	31.555	15.750	6.137	2.522	24.409
1958	14.086	6.997	6.906	27.989	15.612	5.954	2.887	24.453
1959	13.033	8.988	7.111	29.121	17.190	7.511	3.248	27.949
1960	18.084	12.809	10.154	41.047	21.186	9.529	4.108	34.823
1956-60 . . .	**14.027**	**9.531**	**8.021**	**31.580**	**16.643**	**6.573**	**3.014**	**26.230**

GRAZIELLA PENT FORNENGO

IL CONTRIBUTO DEL PROGRESSO TECNICO ALLO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA ITALIANA

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Le stime del fattore residuo. — 3. Le componenti del residuo. — 4. Il progresso tecnico nelle industrie manifatturiere. — 5. Il progresso tecnico indotto dallo sviluppo della produzione. — 6. Cenni all'analisi delle variazioni strutturali. — 7. Limiti dell'approccio macroeconomico.

1. La stima del contributo del progresso tecnico allo sviluppo dell'economia, ed in particolare del settore industriale che più è interessato da questo fenomeno, è da oltre un decennio uno dei temi più frequentemente affrontati dagli econometrici, sulla scia della crescente attenzione che al progresso tecnico veniva dedicata dai teorici dello sviluppo. Anche le analisi elaborate con riferimento alla economia italiana mostrano una evoluzione parallela a quella degli analoghi studi svolti in altri paesi: dai modelli che si proponevano semplicemente una stima del fattore residuo, cioè dell'aumento del prodotto non spiegato da semplici aumenti delle quantità di fattori impiegati a quelli che si sono proposti di scomporre tale «fattore residuo» nelle sue diverse componenti causali, fra cui il progresso tecnico in senso stretto.

All'affinamento metodologico dei criteri di stima si è accompagnato anche uno sforzo di disaggregazione dell'analisi, specie nei modelli elaborati più di recente, grazie sia alla maggiore disponibilità dei dati statistici necessari per la stima, sia alla crescente percezione della diversa importanza che il progresso tecnico assume nei diversi settori industriali.

Esistono così oggi numerosi studi volti a stimare il contributo del progresso tecnico allo sviluppo dell'industria italiana negli ultimi venti anni, che dovrebbero poter fornire sia delle indicazioni di carattere predittivo sulle prospettive del progresso tecnico nell'industria italiana, sia degli orientamenti per una politica industriale, la cui esigenza è vieppiù sentita a livello

nazionale (1) e a quello comunitario (2). Ad entrambi i livelli si è infatti riconosciuto che il progresso tecnico rappresenta sempre più una delle variabili strategiche dello sviluppo economico, manovrabile dalle scelte pubbliche attraverso:

— una politica dell'innovazione mirante ad assicurare una costante acquisizione di nuove conoscenze scientifiche e tecniche e quindi una autonoma capacità di progresso organizzativo e tecnologico;

— una politica di ristrutturazione e diversificazione industriale tendente ad aumentare la produttività del settore industriale attraverso una modificazione delle proporzioni in cui sono presenti nella struttura industriale processi nuovi, ad alto sviluppo e maturi.

Le analisi econometriche sul ruolo del progresso tecnico nella economia italiana non offrono peraltro nè delle stime soddisfacenti, nè delle indicazioni atte ad orientare la politica industriale. I modelli adottati, che si fondano per lo più sull'assunto della esistenza di funzioni aggregate di produzione, a livello della intera economia o di singoli settori industriali, hanno infatti una modesta capacità interpretativa. Se le ipotesi drasticamente semplificatrici su cui essi si fondano possono essere accettate nell'analisi teorica, per ragioni di convenienza metodologica, nelle analisi econometriche forniscono una interpretazione distorta delle caratteristiche del sistema economico e quindi del ruolo in esso attribuibile al progresso tecnico.

Anche quando viene abbandonato l'uso di uno strumento di analisi discutibile come la funzione di produzione aggregata, si mantiene un approccio macro-economico, trasponendo a livello aggregato, senza alcuna qualificazione, concetti elaborati con riferimento alla singola impresa. Il progresso tecnico viene

(1) Si veda in proposito il paragrafo « Efficienza dell'industria » al capitolo V del *Progetto '80*.

(2) *Commission des Communautés européennes. La politique industrielle de la Communauté*, Bruxelles 1970, ch. III.

stimato indirettamente, attraverso i suoi effetti sullo sviluppo industriale; sorge così l'esigenza di isolare il contributo degli altri fattori di sviluppo, che dal progresso tecnico sono spesso difficilmente scindibili. Il ruolo del progresso tecnico risulta quindi tanto più ridotto quanto più il modello utilizzato è in grado di esplicitare il ruolo degli altri fattori di sviluppo, senza che peraltro si possa pervenire a una definizione esaustiva.

Le assunzioni sulla natura e le caratteristiche del progresso tecnico sottostanti i modelli utilizzati limitano inoltre la gamma dei fenomeni che è possibile trattare, trascurando proprio quelli più rilevanti ai fini della politica industriale. Esaminando i più significativi contributi alla stima del progresso tecnico nella economia italiana emergono quindi profondi motivi di insoddisfazione, che inducono a ritenere più proficui, a questi fini, indirizzi di studio diversi da quelli finora seguiti.

2. Il primo tentativo organico di valutare quantitativamente il contributo del progresso tecnico allo sviluppo dell'economia italiana è, a quanto ci risulta, quello del Graziani ([3]).

Riferendosi al periodo 1951-1961 il Graziani ha calcolato per l'Italia in complesso e per rami di attività economica (oltre che per circoscrizioni territoriali) l'incremento di produttività totale, scindendo il saggio di incremento del prodotto nella quota imputabile all'aumento fisico dei fattori della produzione (capitale e lavoro) e nella quota attribuita al «fattore residuo», con un metodo analogo a quello suggerito da Abramovitz ([4]), utilizzando il concetto di indice globale di produttività.

L'indice di produttività globale risulta dal rapporto fra il prodotto effettivo e quello teoricamente ottenibile mediante il semplice incremento fisico nella quantità dei fattori, nell'ipotesi

([3]) A. Graziani, *Sviluppo del Mezzogiorno e produttività delle risorse*, Napoli 1964.

([4]) M. Abramovitz, *Resources and output trends in the United States since 1870*, in *AER Paper and Procedings*, 1956. V. anche J.W. Kendrick, *Productivity trends in the United States*, Princeton 1961.

che la struttura produttiva sia rappresentabile mediante una funzione di Cobb-Douglas ([5]).

Secondo i calcoli del Graziani, nel periodo 1951-1961 la produttività totale dell'industria è aumentata al tasso medio annuo del 5,2 % ([6]). Dato che nello stesso periodo il valore aggiunto industriale è aumentato al tasso medio dell'8,2 %, la produttività ha contribuito per il 65,2 % all'aumento del prodotto industriale, mentre il contributo proveniente dall'aumento della quantità fisica di lavoro raggiunge il 20,5 % e quello dovuto all'aumento della quantità di capitale il 14,2 %. Per la sola industria manifatturiera si registra nel periodo 1951-1961 un tasso di incremento annuo medio della produttività pari al 5,1 %, che spiega il 69,3 % dell'incremento del prodotto totale; il contributo dell'aumento di lavoro è pari al 19,5 % e quello dell'aumento di capitale è dell'11,2 % ([7]).

A risultati analoghi giungono gli studi del De Meo ([8]), che adottano un metodo di valutazione della produttività del tutto equivalente a quello del Graziani, pur riferendosi ad un periodo più ampio (1951-1966) e avvantaggiandosi della disponibilità di alcuni dati originali e di apposite elaborazioni dell'ISTAT.

Il progresso tecnico è stimato attraverso gli spostamenti che subisce nel tempo una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas, secondo il metodo indicato dal noto lavoro di Solow ([9])

([5]) A. GRAZIANI, *op. cit.*, p. 30.

([6]) I dati citati sono quelli ottenuti stimando lo stock di capitale in base agli ammortamenti. Stimandolo in base agli investimenti si ottengono risultati analoghi.

([7]) I successivi sviluppi dell'analisi del Graziani, intesi a discutere le diverse cause dell'aumento di produttività, saranno richiamati in seguito.

([8]) G. DE MEO, *Produttività e distribuzione del reddito in Italia nel periodo 1951-1963*, Roma 1965, e G. DE MEO, *Redditi e produttività in Italia (1951-1966)*, Roma 1967. Il secondo studio non differisce dal primo per quanto concerne la metodologia utilizzata nella stima del progresso tecnico, ma, oltre che per il maggior numero di anni considerato, per l'impiego di dati della contabilità nazionale dell'Italia revisionati per il periodo 1961-65.

([9]) R.M. SOLOW, *Technical change and the aggregate production function*, in *Review of Economics and Statistics*, 1957.

che si propone di misurare il progresso tecnico neutrale nel senso di Hicks sulla base di una funzione di produzione aggregata:

$$Y = A\,(t)\,K^{1-\alpha}\,L^{\alpha}$$

I calcoli effettuati secondo questo metodo dal De Meo, che si riferiscono al periodo 1951-1966, attribuiscono alla produttività globale del settore industriale un tasso di incremento medio annuo del 4,49 %.

L'applicazione del metodo Solow consente di scindere l'incremento di prodotto per unità di lavoro nelle due quote imputabili al progresso tecnico ed alle variazioni di intensità di capitale per addetto. Nel settore industriale il progresso tecnico determina l'88,5 % dell'incremento della produttività del lavoro, mentre il restante 11,5 % è attribuibile all'aumento dell'intensità di capitale. Esprimendo i risultati della ricerca con riferimento all'aumento totale del prodotto industriale, si può affermare che il contributo della variazione di produttività è pari al 61 %, quelli dell'aumento del lavoro e del capitale sono invece del 19 % e 20 %.

Utilizzando il metodo di stima e i dati forniti dal De Meo, il Depollo ([10]) ha recentemente valutato il contributo dell'incremento della produttività dei fattori anche nell'industria manifatturiera. Nel periodo 1951-1966 il tasso di incremento della produttività globale in questo settore sarebbe pari al 5,13 % medio annuo e contribuirebbe a spiegare il 67 % dell'aumento di prodotto, mentre il restante 33 % sarebbe spiegato dall'incremento nelle quantità dei fattori impiegate (precisamente per il 15 % dal lavoro e per il 18 % dal capitale).

Comune agli studi citati, come del resto a tutti quelli che utilizzano il primo metodo di stima del progresso tecnico pro-

---

([10]) A. Depollo, *Una valutazione dei contributi della variazione delle risorse e dell'aumento della produttività all'incremento di prodotto italiano dal 1951 al 1966*, in *Rivista di Politica economica*, febbraio 1970.

posto da Solow, è la conclusione che la maggior parte dell'incremento del prodotto industriale non è spiegata dall'incremento delle quantità di fattori utilizzate, ma dal fattore residuo, che riassume gli effetti di qualsiasi spostamento della funzione di produzione nel tempo e rappresenta quindi una misura del progresso tecnico in senso molto lato. La conclusione risulta peraltro implicita nello stesso metodo adottato, che incorpora nel fattore di *trend* tutte le deviazioni non spiegate dalle variazioni di quantità omogenee di fattori, inglobando nel fattore residuo un insieme di cause di aumento della produttività che solo in parte sono collegate a vere e proprie innovazioni nei processi di produzione. Di qui la necessità di indagini più approfondite per scomporre il tasso di progresso tecnico così stimato nelle diverse sue componenti, attribuibili a diversi fattori causali.

3. Fra i fattori di aumento della produttività che dovrebbero essere considerati ai fini di una migliore conoscenza del ruolo del progresso tecnico nello sviluppo industriale italiano si possono annoverare: i miglioramenti qualitativi dei fattori, i movimenti settoriali e territoriali delle risorse, i rendimenti crescenti, il grado di utilizzazione della capacità produttiva e infine l'innovazione in senso stretto.

L'influenza delle variazioni qualitative dei fattori capitale e lavoro sull'aumento della produttività industriale è analizzata da Arcelli ([11]) in due saggi, uno di carattere prevalentemente teorico e l'altro a maggiore contenuto empirico. Quest'ultimo ha lo scopo di fornire una misurazione delle variazioni qualitative del capitale, cioè del cosiddetto progresso tecnico incorporato, relativamente all'industria italiana nel periodo 1951-1963 attraverso un modello del tipo ad annate.

([11]) M. ARCELLI, *Variazioni qualitative dei fattori e progresso tecnico*, Milano 1969. Il primo contributo all'analisi empirica del progresso tecnico in base ai modelli ad annate è di R.M. SOLOW, *Investment and technical progress*, in *Mathematical methods of the social sciences*, ed. by K. J. ARROW, S. KARLIN, P. SUPPES, Standford 1960.

Per la misurazione del saggio di progresso tecnico incorporato, viene utilizzato un modello del tipo:

$$Y = A\,(t)\,L^{\alpha}\,J_i^{\beta}$$

stimato in due diverse ipotesi:

— assumendo che la somma delle elasticità del prodotto rispetto ai fattori sia uguale all'unità, cioè che i rendimenti siano costanti;

— non imponendo questo vincolo e permettendo così ai valori stimati di α e β di misurare la presenza di economie o diseconomie di scala.

Per la valutazione simultanea del tasso di progresso tecnico incorporato e non incorporato si utilizza un modello del tipo:

$$Y = A\,(1 + p_a)^t\,L^{\alpha}\,J_i^{\beta}$$

anch'esso stimato nelle due ipotesi di rendimenti costanti o variabili. Le funzioni aggregate di produzione utilizzate non presentano dal punto di vista formale delle differenze rispetto a quelle ottenibili nell'ipotesi di beni capitali omogenei: la differenza consiste infatti nel significato di $J\,(t)$, quantità effettiva di capitale, o capitale equivalente.

Mentre nell'ipotesi di beni capitali omogenei la quantità $K\,(t)$ non rappresenta altro che una semplice somma di beni capitali esistenti, la quantità $J\,(t)$ si ottiene applicando la legge del deperimento fisico a una somma ponderata dei beni capitali prodotti nelle diverse annate, in cui i pesi sono rappresentati dal fattore di miglioramento $(1 + i)$, la cui importanza decresce quanto più lontana dal tempo t è l'annata di costruzione dei beni capitali ([12]).

([12]) Le differenze fra le due concezioni di beni capitali scompaiono in regime di concorrenza perfetta, se il sistema cresce secondo un'età dell'oro, per cui le aspettative degli imprenditori sono tali da uguagliare il prezzo di mercato dei beni capitali in uso alla ridotta produttività marginale che essi registrano per effetto del progresso tecnico. In questo caso infatti sia K(t) che J(t) espri-

Il saggio di progresso tecnico incorporato i viene stimato attraverso la costruzione di serie alternative di stock di capitale equivalente, al fine di pervenire indirettamente alla valutazione di i, attraverso la selezione della regressione più soddisfacente, che comporta la contemporanea scelta di una serie di stock equivalente cui corrisponde un certo i.

Dall'analisi delle regressioni stimate senza imporre vincoli alla somma delle elasticità del prodotto rispetto ai fattori emerge nettamente la rilevanza delle economie di scala.

La somma di α e β, rispettivamente elasticità del prodotto rispetto al lavoro e al capitale, assume infatti costantemente valori superiori, e spesso molto superiori all'unità. È però interessante notare che al crescere di i, cioè del saggio di progresso tecnico che si suppone incorporato nei beni capitali, i valori dei parametri α e β possono essere ordinati in progressione decrescente.

La parte predominante delle economie di scala non potrebbe cioè considerarsi autonoma rispetto al progresso incorporato nei nuovi beni capitali, ma l'aumento della scala della produzione sarebbe il veicolo del progresso tecnico incorporato nei nuovi beni capitali. Resterebbe peraltro una seconda componente delle economie di scala, che l'analisi tradizionale delle funzioni di produzione include nel residuo ([13]).

Più significative appaiono le regressioni basate sull'ipotesi $\alpha + \beta$ sia uguale all'unità ([14]). Adottando l'ipotesi che il progresso tecnico sia di natura esclusivamente incorporata, i tests statistici utilizzati risultano massimi per la stima corrispondente a un tasso del 13 %. Questa stima implica peraltro una soprav-

---

mono lo stock netto di capitale esistente, calcolato mediante una legge di ammortamento che tiene conto non solo del deperimento fisico ma anche dell'obsolescenza tecnica, cioè della ridotta produttività marginale per effetto del progresso tecnico.

([13]) M. ARCELLI, *op. cit.*, pp. 77-78.

([14]) Sotto il profilo statistico in tal caso infatti si elimina la collinearità tra capitale equivalente e lavoro.

valutazione della componente incorporata a scapito di quella autonoma, che non figura nelle valutazioni.

Più soddisfacente appare quindi la stima simultanea delle due componenti del progresso tecnico, che offre i migliori risultati statistici in corrispondenza di un tasso di progresso tecnico incorporato del 4 % e di progresso tecnico autonomo anche del 4 %.

La funzione di produzione corrispondente è:

$$Y = 0{,}98867\ 1{,}04^{t}\ L^{0{,}54}\ J_{4}^{0{,}46}$$

L'incremento della produttività globale generato dalla componente incorporata del progresso tecnico risulta pari all'1,85 % annuo. La somma degli incrementi di produttività generati dalla componente autonoma e incorporata diviene pertanto pari a circa il 5,85 %.

Assumendo che tutto il progresso tecnico sia di natura autonoma, il risultato sarebbe analogo: 5,88 % annuo. La componente incorporata spiega quindi circa 1/3 del residuo.

Anche l'indagine di Arcelli, come tutte le analisi econometriche del progresso tecnico elaborate nel quadro dei vintage models, consegue il risultato di ridimensionare l'effetto del progresso tecnico non incorporato nei beni capitali ([15]).

Nei vintage models infatti si attribuisce all'investimento un'importanza di molto superiore a quella che gli derivava dalle stime fondate su modelli con beni capitali omogenei: l'investimento contribuisce all'incremento di produttività non solo attraverso un aumento dell'intensità di capitale per addetto, ma anche attraverso un miglioramento qualitativo del capitale per effetto del progresso tecnico in esso incorporato.

Una volta determinato il contributo del progresso tecnico

([15]) A questo proposito si possono confrontare i risultati ottenuti da R.M. Solow in *Technical change and the aggregate production function*, cit., e in *Investment and technical progress*, cit.

incorporato all'aumento del prodotto, restano peraltro da analizzare tutte le altre componenti del residuo.

Il miglioramento qualitativo del fattore lavoro può essere valutato in modo del tutto analogo alle variazioni qualitative del fattore capitale. Si tratta infatti di sostituire nella funzione aggregata di produzione alla variabile $L(t)$ una quantità $M(t)$ che tiene conto delle variazioni qualitative della forza lavoro ([16]).

$$Y(t) = A(t) J_i(t)^{\alpha} M_{\gamma}(t)^{\beta}$$

ove γ può rappresentare un indice di miglioramento o della qualità media del lavoro o dell'efficienza produttiva dei nuovi lavoratori.

Tentativi di stima di questo tipo sono stati svolti negli Stati Uniti ([17]) ma non, a quanto ci risulta, in Italia.

È stata invece riconosciuta l'opportunità di distinguere un progresso tecnico intrasettoriale, attribuibile a vere e proprie innovazioni nell'ambito dei settori, dalla componente intersettoriale delle variazioni di produttività, attribuibile agli spostamenti dei fattori produttivi capitale e lavoro dai settori a produttività meno elevata a quelli a produttività più elevata.

Un metodo per valutare l'influsso dei movimenti settoriali dei fattori sull'aumento della produttività globale è stato suggerito dal Massel ([18]) ed applicato tanto dal Graziani che dal De Meo. I risultati delle loro indagini non sono però illuminanti per quanto riguarda le cause dell'aumento di produttività del settore industriale, dato che si riferiscono ai rapporti tra rami di attività economica (agricoltura, industria, trasporti e fabbri-

([16]) M.D. INTRILIGATOR, *Embodied technical change and productivity in the United States 1929-1958*, in *Review of Economics and Statistics*, 1965, p. 65.

([17]) M.D. INTRILIGATOR, *op. cit.*; E.F. DENISON, *The sources of the economic growth in the United States and the alternatives before us*, New York 1962 e *Why growth rates differ*, New York 1966.

([18]) B.F. MASSELL, *A disaggregated view of the technological change*, in *Journal of Political Economy*, 1962, p. 547.

cati nell'analisi del Graziani e agricoltura, industria e servizi nell'indagine del De Meo) e non ai rapporti fra i vari settori dell'industria.

La logica dell'approccio che perviene ad isolare le componenti dell'aumento globale di produttività nell'ambito del residuo, determinato assumendo che tutti gli incrementi di prodotto non spiegati dall'incremento nelle quantità fisiche dei fattori produttivi utilizzati siano da attribuire al progresso tecnico, non appare molto soddisfacente.

Il metodo di scomposizione adottato per isolare il contributo dei diversi fattori all'aumento di produttività non è infatti in grado di cogliere le complesse interrelazioni tra i vari fattori che concorrono a determinare lo sviluppo economico. Come si è visto, esistono notevoli difficoltà concettuali nel separare l'influenza di fenomeni quali il progresso tecnico incorporato e le economie di scala; essi sono in parte indistinguibili, data la indivisibilità dei beni capitali, per cui talune innovazioni nei processi produttivi possono essere introdotte solo con l'aumento della scala di produzione. Analoghi problemi pone il tentativo di valutare il ruolo attribuibile alle variazioni qualitative della forza lavoro. Il miglioramento qualitativo del fattore lavoro dipende infatti da precedenti investimenti nell'educazione, e quindi da un aumento del capitale impiegato dal sistema economico in complesso. Il metodo di scomposizione adottato finisce con l'attribuire al fattore lavoro degli aumenti di produttività che sono invece dipendenti dall'impiego di una maggiore quantità di capitale.

Le stime dell'effetto separato di ciascun fattore, e quindi anche del progresso tecnico, non offrono quindi una valutazione corretta della sensitività del tasso di sviluppo alle variazioni di uno qualsiasi dei fattori esaminati.

Alle difficoltà concettuali inerenti la logica del metodo di scomposizione del fattore residuo, si accompagnano le difficoltà connesse all'uso della funzione di produzione, che appare uno

strumento quanto mai insoddisfacente, in quanto non consente di trattare un problema essenzialmente dinamico come quello del progresso tecnico altro che sotto un profilo di statica comparata. La possibilità di isolare le trasposizioni della curva di produzione che si verificano nel tempo per effetto del progresso tecnico dagli spostamenti lungo la curva originaria che si verificano per effetto di una modifica nelle quantità dei fattori impiegati è assai discutibile. Nelle analisi empiriche si dispone infatti solo di osservazioni sulle effettive quantità di fattori produttivi che sono state impiegate e sui loro prezzi: assumendo che le diverse combinazioni osservate appartengano a funzioni di produzione diverse, si ipotizza, senza verifica, che nei diversi momenti a confronto il sistema produttivo sia in equilibrio ([19]).

Dato che il prodotto teorico può divergere da quello effettivo per la presenza di capacità produttive inutilizzate, le variazioni del grado di utilizzazione della capacità produttiva finiscono quindi col confluire nella stima del progresso tecnico, distorcendo la stima. La funzione di produzione assume poi, come è noto, che la produzione si sviluppi in tutti i settori allo stesso saggio, in modo da lasciare inalterata la composizione del mix di prodotti, implica cioè che il progresso tecnico si diffonda in tutti i settori allo stesso saggio e le domande dei diversi beni crescano tutte allo stesso saggio. Quindi le stime sono incapaci di cogliere quella che è, probabilmente, la causa principale delle variazioni nella produttività media industriale: i mutamenti di struttura, in virtù dei quali i settori produttivi tradizionali cedono il passo a quelli ad alti tassi di sviluppo. Variazioni della produttività media del settore industriale possono, infatti, verificarsi anche in assenza di qualsiasi innovazione, per una semplice modificazione nella composizione qualitativa della produzione, che aumenta il peso dei settori a più elevata produttività nei confronti di altri.

([19]) Si veda in proposito L. PASINETTI, *On concepts and measures of changs in productivity*, in *Review of Economics and Statistics*, agosto 1959.

Il progresso tecnico implica inoltre continue modificazioni strutturali, sia dal lato dell'offerta, che da quello della domanda ([20]). La struttura della produzione si modifica per effetto del diverso contributo e andamento nel tempo del progresso tecnico nei diversi settori, a causa delle nuove invenzioni, della creazione di nuovi prodotti, della scomparsa di prodotti tecnicamente obsoleti. Il progresso tecnico, quale che sia il suo andamento e la sua distribuzione per settori, si traduce inoltre in un aumento del reddito pro capite, che modifica la struttura della domanda in funzione del diverso livello di saturazione dei vari beni: da quelli di prima necessità a quelli via via più superflui.

Alla luce delle precedenti considerazioni sono, quindi, da ritenersi più soddisfacenti le stime del progresso tecnico condotte a un maggior livello di disaggregazione, riferite cioè ai singoli settori industriali.

4. Già nell'indagine del Graziani ([21]), con lo stesso metodo utilizzato per valutare la produttività globale del settore industriale, vengono calcolate le variazioni di produttività globale intervenute nel periodo 1953-1959 nelle varie industrie manifatturiere, separatamente per le grandi imprese (imprese che nel 1958 avevano un fatturato superiore al miliardo) e per le piccole.

I risultati di questa indagine mettono in primo luogo in evidenza come il contributo all'aumento del prodotto derivante dalla maggiore produttività sia in quasi tutti i settori sistematicamente più elevato nel gruppo delle piccole imprese.

Riunendo le classi di industria manifatturiera considerate in 5 raggruppamenti (alimentari, tessili, legno, metalmeccani-

([20]) L. Pasinetti, *A new theoretical approach to the problems of economic growth*, in *Semaine d'études sur le rôle de l'analyse économétrique dans la formulation de plans de développement* [Pontificia Academia Scientiarum], Città del Vaticano 1965.

([21]) A. Graziani, *op. cit.*, Appendice III.

che, chimiche), si rileva che, fatta eccezione per l'industria del legno, gli altri quattro raggruppamenti mostrano tassi di accrescimento della produttività globale assai simili (intorno al 35 %), che rappresentano un cospicuo contributo all'aumento di prodotto di ciascun settore. Sembrerebbe cioè potersi concludere che nel periodo 1953-1959 il progresso tecnico in senso lato si è manifestato con intensità all'incirca equivalente nei vari settori industriali. Ma se si fa riferimento alle classi di industrie comprese in ciascun raggruppamento si rilevano invece differenze sensibili nei tassi di incremento della produttività globale, e si conferma così che la validità delle conclusioni consentite da questo tipo di stime dipende dal livello di disaggregazione dell'analisi.

Una misura del ruolo esercitato dalle economie di scala e dal progresso tecnico nella crescita del valore aggiunto nelle diverse industrie manifatturiere nel periodo 1951-1961 è fornita dall'indagine del Vicarelli ([22]), che utilizza delle funzioni di produzione ad elasticità di sostituzione costante.

Questa funzione di produzione, che rappresenta una generalizzazione della Cobb-Douglas, assume la forma:

$$Y = e^{\gamma t} [\delta K^{-t} + (1 - \delta) L^{-t}]^{-v/\rho}$$

ed è omogenea di grado v. Per $v = 1$ si hanno dunque rendimenti di scala costanti; per $v > 1$ rendimenti crescenti e per $v < 1$ rendimenti decrescenti. Una variazione di γ, che viene chiamato parametro di efficienza, rappresenta un progresso tecnico di tipo neutrale, così come una variazione nel parametro v, poichè entrambi lasciano inalterato il saggio marginale di sostituzione tra i fattori. Una variazione non neutrale è invece rappresentata da una variazione nel parametro di distribuzione δ $(0 \leq \delta \leq 1)$

([22]) F. VICARELLI, *La funzione di produzione a elasticità di sostituzione costante e la stima del tasso di progresso tecnico*, in *Rivista di Politica Economica*, luglio 1967.

o da una variazione nel parametro di sostituzione, che è legato alla elasticità della relazione: $\rho = 1/(1 + \sigma)$ ([23]).

A causa delle carenze della documentazione statistica disponibile, l'indagine empirica ha dovuto essere condotta introducendo una ipotesi piuttosto restrittiva: cioè l'ipotesi della uguaglianza tra salario e produttività marginale del lavoro. Gli effetti del progresso tecnico neutrale vengono introdotti facendo variare nel tempo il parametro γ, che rappresenta appunto un indice di efficienza. Viene assunta l'ipotesi che l'intera funzione di produzione si sposti nel tempo secondo una legge esponenziale, in modo che il tasso relativo di variazione vi risulti costante. Assumendo, a livello di industria, una funzione CES omogenea di primo grado, si ottiene una stima del tasso di progresso tecnico statisticamente significativa per le seguenti industrie: costruzione mezzi di trasporto (30,6 %), metallurgiche (15,0 %), carta e cartotecnica (12,6 %), chimica ed affini (11,6 %), gomma elastica (9,7 %), pelli e cuoio (9 %), fotofono-cinematografiche e varie (7,5 %) ([24]).

Quanto all'elasticità di sostituzione dei fattori, essa risulta significativamente diversa da 1 per tutte le industrie citate, ad eccezione della costruzione di mezzi di trasporto, confermando che la Cobb-Douglas non costituisce una buona rappresentazione dello schema produttivo a livello industriale.

L'ipotesi di omogeneità di primo grado della funzione di produzione stimata costringe la stima del tasso di progresso tecnico a valori assai alti. Infatti, nel periodo 1951-1961 molte delle industrie esaminate hanno registrato economie di scala di notevole entità, che non potendo essere considerate dalla funzione di produzione utilizzata, vengono di fatto ricomprese nel fattore residuo.

([23]) A.A. WALTERS, *Productivity and cost functions: an econometric survey*, in *Econometrica*, 1963.

([24]) F. VICARELLI, *op. cit.*, pp. 1014-1016.

Per tener conto dell'influenza delle economie di scala e migliorare così l'efficacia interpretativa del modello, Vicarelli prosegue lo studio attraverso l'analisi di funzioni di produzione CES omogenee di grado v, lasciando che sia l'analisi empirica a stabilire in concreto il valore di v nelle diverse industrie.

Il tasso annuo di variazione dell'indice di progresso tecnico assume valori statisticamente significativi nelle seguenti industrie: costruzione mezzi di trasporto (12,9 %), chimiche ed affini (10,4 %), carta e cartotecnica (12,3 %), gomma elastica (9,9 %), meccaniche (3,8 %).

I tassi di progresso tecnico risultano peraltro minori di quelli stimati nella ipotesi di omogeneità di grado della funzione di produzione. Infatti la possibilità di isolare la presenza delle economie di scala (v assume in tutte le industrie considerate valori superiori all'unità) consente di depurare di questa componente l'indice del fattore residuo. Quest'effetto è chiarissimo nell'industria della costruzione di mezzi di trasporto, che mostra la presenza di forti economie di scala ($v = 3{,}045$) e per la quale il tasso di progresso tecnico si è ridotto dal 30,6 % al 10,4 %.

Le industrie che non forniscono stime statisticamente soddisfacenti per il tasso di progresso tecnico presentano peraltro notevoli rendimenti di scala (il valore di v è sempre superiore all'unità, fatta eccezione per l'industria dei minerali non metalliferi) cui sono evidentemente associati gli incrementi di produttività.

Il metodo di analisi non consente peraltro una distinzione netta tra effetti dovuti a progresso tecnico ed effetti dovuti ad ingrandimenti di scala delle unità economiche. Può infatti accadere che innovazioni di carattere tecnico ed organizzativo si accompagnino ad aumenti delle dimensioni d'impresa: ciò causa un aumento del valore assunto dall'indice v, dando così l'impressione di trovarsi esclusivamente in presenza di economie di scala ([25]).

([25]) F. VICARELLI, *op. cit.*, pp. 1052-1053.

Per quanto il metodo di stima del progresso tecnico utilizzato presenti tutti i limiti connessi al ricorso a una funzione aggregata di produzione, il livello di disaggregazione cui è condotta l'analisi fornisce quanto meno una prima indicazione utile ai fini concreti di politica industriale, individuando i settori in cui il progresso tecnico inteso in senso lato si è manifestato in modo più intenso, ed isolando l'effetto delle economie di scala.

Il grado di confidenza che può essere attribuito alla stima dipende, tuttavia, dalla capacità interpretativa del modello sottostante, e quindi del maggiore o minore realismo delle ipotesi che sono implicite all'uso di funzioni aggregate di produzione a livello di industria.

Anche operando a livello di industria, la funzione di produzione, che deriva da un approccio micro-economico, richiede che siano rispettate le condizioni di un'aggregazione coerente.

Come è noto ([26]) tali condizioni sono assai restrittive, in quanto le relazioni empiriche accertate a livello aggregato riflettono esattamente le relazioni esistenti a livello delle singole imprese solo se la funzione aggregata è omogenea di primo grado.

Anche quando queste difficoltà vengano superate, come da Vicarelli, assumendo la relazione aggregata non derivata in maniera esatta dalle relazioni micro-economiche mediante un rigoroso procedimento analitico, ma come una semplice relazione statistica fra gli aggregati empirici osservati, permangono tuttavia i problemi connessi alla misurazione aggregata di quantità non omogenee di prodotto, lavoro e capitale.

Una prima difficoltà nasce dalla eterogeneità del prodotto: anche operando a livello di industria, è possibile confrontare la produzione di tempi diversi, nei quali sono avvenuti mutamenti anche nella composizione del prodotto, solo attraverso la discutibile tecnica dei numeri indici.

([26]) Si veda G. GREEN, *Aggregation in economic analysis, an Introductory survey*, Princeton 1964.

Analoghi problemi sorgono dall'aggregazione del lavoro: miglioramenti qualitativi della forza di lavoro che possono intervenire nel periodo considerato per aumentato livello di scolarità, migliore qualificazione professionale, ecc. rendono il lavoro qualitativamente non omogeneo. Il problema diviene però più grave quando si tratta dell'aggregazione del capitale, come è stato messo in luce dalla celebre critica della Robinson.

Quale il significato da attribuire all'indice di progresso tecnico così ottenuto? Assumendo che le funzioni di produzione delle singole imprese siano diverse, che diversi siano anche gli indici di progresso tecnico delle varie imprese, se le variabili aggregate esprimono un valore medio degli inputs di capitale, di lavoro, e di prodotto, la funzione aggregata dovrebbe rappresentare, sebbene in maniera distorta, la struttura media dell'intero sistema produttivo considerato e l'indice di progresso tecnico una media degli indici di progresso tecnico delle varie imprese.

Gli errori sitsematici che possono inficiare questa stima del progresso tecnico sono elencati dallo stesso Vicarelli ([27]):

a) errori di aggregazione;

b) errori di specificazione connessi con l'omissione di variabili esplicative nella funzione di produzione e con la mancata considerazione di variazioni qualitative dei fattori;

c) errori dovuti alla presenza di relazioni simultanee;

d) errori connessi con la mancata considerazione di variazioni qualitative del prodotto e con mutamenti nel tempo della composizione del prodotto;

e) errori conseguenti a variazioni diverse nel tempo del grado di imperfezione del mercato del prodotto e del mercato dei fattori;

f) errori connessi con la presenza di un progresso tecnico non neutrale;

g) errori dovuti alla posibilità che i parametri stimati non appartengano alla funzione CES proposta.

([27]) F. VICARELLI, *op. cit.*, pp. 1052-1053.

5. La crescente insoddisfazione nei confronti dei criteri di stima del progresso tecnico elaborati in base a modelli che presuppongono l'esistenza di una funzione aggregata di produzione ha riacceso nei tempi più recenti l'interesse per l'ipotesi che l'incremento di produttività sia indotto dagli incrementi di produzione. In questo filone di studi si colloca lo studio di Palmerio ([28]) sul ruolo del progresso tecnico e delle economie di scala nello sviluppo della produttività del lavoro nel settore industriale in Italia nel periodo 1951-1965, la cui peculiarità dipende dal rifiuto della rappresentazione della struttura produttiva mediante una funzione aggregata di produzione.

Gli effetti dell'aumento della produzione sull'aumento della produttività del lavoro sono stimati attraverso l'analisi di regressioni del tipo:

$$\lg P = \alpha \lg Y_t + \lambda t + b$$

dopo P è la produttività misurata come prodotto per occupato, Y è la produzione, α è l'elasticità della produttività rispetto alla produzione, λ è il saggio di variazione della produttività rispetto alla produzione, t è il tempo, A una costante. Quindi un alto valore di α implica che l'aumento della produzione giochi un ruolo determinante nell'aumento della produttività, mentre un alto valore di λ implica che questo incremento vada attribuito a cause diverse dall'aumento della produzione. Si tratta cioè di una verifica empirica dell'ipotesi di incremento della produttività indotto dagli incrementi della produzione, formalizzata dal Verdoorn in un suo articolo del 1949 ([29]).

([28]) G. Palmerio, *Il ruolo del progresso tecnico nello sviluppo economico italiano (1951-1965)*, Roma 1968.

([29]) P. Verdoorn, *Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro*, in *L'industria*, 1949.

Fra gli artefici del revival della legge di Verdoorn, si può citare in primo luogo N. Kaldor, *Lenteur de la Croissance économique du Royaume Uni: ses causes et conséquences*, in *Analyse et Prévision*, n. 3, 1967.

In Italia essa è stata accolta da P. Sylos Labini, *Prezzi, distribuzione e investimenti in Italia dal 1951 al 1966*, in *Moneta e Credito*, settembre 1967 e da T. Cozzi, *Stabilità e sviluppo dell'economia*, Torino 1968.

I risultati ottenuti da Palmerio nella verifica empirica estesa a 42 rami del settore manifatturiero sono sempre assai soddisfacenti da un punto di vista statistico, anche se non sempre significativi dal punto di vista economico ([30]). I valori di α stimati sono in genere assai alti: l'aumento della produzione dovrebbe cioè giocare un ruolo molto importante nell'aumento della produttività; modesti, invece, i saggi di incremento della produttività indipendenti dalle variazioni della produzione.

Tale risultato implica che i rendimenti crescenti sotto forma di economie di scala e di apprendimento in seguito all'esperienza abbiano giocato un ruolo rilevante nel determinare gli aumenti di produttività. L'ipotesi che le variazioni della produttività del lavoro siano spiegate dalle variazioni della produzione non appare però, da sola, sufficiente a spiegare le variazioni della produttività: occorre individuare il ruolo dei fattori non esplicitati che confluiscono nella componente esogena e in primo luogo quello degli investimenti.

Lo stesso Palmerio sottopone a verifica empirica anche un gruppo di relazioni che considerano la produttività del lavoro in funzione degli investimenti fissi lordi. Le stime più soddisfacenti sono ottenute nell'ipotesi che la produttività del lavoro dipenda da tutta la serie degli investimenti compiuti in passato oltre che dal tempo e che gli investimenti relativi ai periodi più lontani esercitino sulla produttività una influenza minore di quelli relativi ai periodi più vicini. Le stime, effettuate sia nella ipotesi che la relazione tra produttività e investimenti sia lineare, che nella ipotesi che essa sia lineare nei logaritmi ([31]) consentono, almeno per alcune industrie, di giungere alla conclusione che gli investimenti, e quindi il progresso tecnico incorporato, hanno svolto una funzione importante nel determinare l'andamento della produttività nel periodo considerato.

([30]) Meno soddisfacenti sono invece i risultati della verifica della relazione espressa in termini di saggi di variazione, nella forma proposta dall'articolo originario di Verdoorn.

([31]) G. PALMERIO, *op. cit.*, pp. 44-46.

Confrontando le regressioni che considerano la produttività funzione della produzione e quelle che considerano la produttività funzione degli investimenti, sembra potersi concludere che le economie di scala hanno in genere svolto un ruolo più importante del progresso tecnico incorporato. Questa conclusione appare anche giustificata dai risultati dell'ultima serie di regressioni, che sottopongono a verifica empirica una funzione in cui la produttività del lavoro viene fatta dipendere contemporaneamente dalla produzione e dagli investimenti, sia nell'ipotesi che non vi sia alcun sfasamento temporale tra produttività e investimenti, sia nella ipotesi che tra le due variabili vi sia il ritardo di un anno ([32]).

Per quanto queste stime non presentino alcuni dei limiti metodologici precedentemente esaminati, i modelli di cui viene analizzata la validità empirica appaiono di ben modeste capacità interpretative.

L'esistenza di una correlazione positiva tra produzione e produttività può non essere significativa dell'esistenza di un nesso di causalità tra le variabili nel senso ipotizzato dalla legge di Verdoorn. Le considerazioni che possono giustificare tale nesso di causalità, oltre a quelle connesse alla maggiore possibilità di beneficiare di economie di scala all'aumentare della produzione settoriale, sono: la maggiore possibilità di svolgere attività di ricerca e sviluppo, e quindi di produrre invenzioni, nei settori a più rapida crescita, con maggiori prospettive di sviluppo e di profitto; le maggiori possibilità di applicazione delle invenzioni, che richiedono elevati investimenti, in presenza di elevate prospettive di crescita della domanda; la maggiore probabilità che siano le imprese operanti in settori a più rapida espansione le prime a introdurre le tecniche più efficienti; gli effetti dell'apprendimento derivante dall'esperienza acquisita nella espansione del processo produttivo ([33]).

([32]) G. Palmerio, *op. cit.*, pp. 54-57.

([33]) Sulla base delle argomentazioni della teoria del *Learning by doing*

La possibilità che sia l'incremento della produttività a determinare un incremento della domanda, e quindi della produzione, attraverso i suoi effetti sui costi e sui prezzi relativi sembra invece da respingere, dato che in questa ipotesi l'incremento di produttività dovrebbe ritenersi un fattore del tutto esogeno, le economie di scala inesistenti, il progresso tecnico incorporato nullo, ed inoltre occorrerebbe assumere che le variazioni di produttività siano pienamente riflesse nel movimento dei prezzi relativi, e non nelle variazioni relative di salari e profitti, il che appare alquanto improbabile.

Queste argomentazioni, se sembrano sufficienti ad escludere l'esistenza di un nesso causale tra produzione e produttività in senso inverso a quello ipotizzato dalla legge di Verdoorn, non escludono però che la correlazione tra le variazioni della produzione e della produttività sia determinata dalla influenza di altre variabili che spiegano ambedue.

Non si può inoltre trascurare la possibilità che si verifichi, specie nel lungo periodo, un processo cumulativo in cui la più frequente introduzione di innovazioni in un settore stimola la crescita della domanda, e quindi della produzione di questo settore. Diventano così più favorevoli le prospettive di sviluppo e di profitti futuri, che determinano un nuovo impegno nelle attività di invenzione e nell'investimento, accelerando così il meccanismo di sviluppo del settore.

I risultati della ricerca di Vaciago ([34]) sulla validità della legge di Verdoorn nell'industria manifatturiera italiana confermano le perplessità precedentemente enunciate. Attraverso indagini *cross section* sull'andamento della produzione e della produttività oraria in un campione di industrie manifatturiere e indagini su dati annuali e trimestrali relativi all'intero settore manifatturiero nel periodo 1951-1965 si giunge alla

---

v. K. J. ARROW, *The economic implications of learning by doing*, in *Review of Economic Studies*, 1962.

([34]) G. VACIAGO, *Sviluppo della produttività e legge di Verdoorn nell'economia italiana*, in *Moneta e Credito*, settembre 1968.

conclusione che quanto maggiore è l'incremento della produttività, tanto minore è l'influenza che su di esso esercita l'aumento della produzione. In altri termini, in larga parte lo sviluppo della produttività non è spiegato dallo sviluppo della produzione, ma dagli altri fattori non spiegati che confluiscono nel termine di trend.

Introducendo gli investimenti come ulteriore variabile esplicativa dello sviluppo della produttività, si rivela che nel breve periodo investimenti e produttività hanno un andamento divergente: ad una accelerazione degli investimenti corrisponderebbe quindi un aumento dell'occupazione prima che della produzione, e viceversa nel caso di una riduzione nel ritmo degli investimenti si avrebbe una riduzione dell'occupazione prima che della produzione ([35]).

Le stime esaminate in questo paragrafo si caratterizzano, oltre che per il rifiuto di adottare il criterio metodologico della misura del progresso tecnico attraverso gli spostamenti nel tempo della funzione aggregata di produzione, anche per l'abbandono dell'ipotesi di un progresso tecnico di natura esogena, che era invece comune ai metodi di stima precedentemente esaminati.

Malgrado questi significativi miglioramenti, non appaiono soddisfacenti: per l'incapacità di spiegare l'interdipendenza simultanea delle variabili in gioco, e le interazioni tra fenomeni di breve e di lungo periodo, i modelli elaborati in base alla ipotesi di progresso tecnico indotto dallo sviluppo della produzione non sono infatti in grado di fornire delle stime del contributo progresso tecnico in senso stretto allo sviluppo industriale.

6. Disponendo di tavole input-output compilate per la stessa economia a due momenti diversi, si può pervenire a una

([35]) Una interessante spiegazione dell'andamento della produttività del lavoro nell'industria italiana nel breve periodo è fornita da E. TARANTELLI, *Produttività del lavoro, salari e inflazione*, Roma 1970.

valutazione non frammentaria del ruolo del progresso tecnico nello sviluppo industriale, che tenga conto non solo delle differenze del tasso di progresso tecnico nei diversi settori, ma contemporaneamente del diverso contributo di ciascun settore al prodotto complessivo e delle relazioni fra settori.

La recente pubblicazione della matrice italiana per il 1965 ([36]), che appare abbastanza confrontabile con quella del 1959 ([37]), apre quindi nuove prospettive di indagine, cui pare opportuno accennare.

Una prima esplorazione sistematica dei cambiamenti della struttura produttiva può essere effettuata attraverso l'indice di Leontief ([38]). Esso si fonda sul fatto che, nel quadro di una matrice dei coefficienti tecnici derivati da una tavola input-output e dei coefficienti settoriali di lavoro e di capitale, un incremento di produttività è rappresentato dalla riduzione di almeno uno dei coefficienti, fissi restando gli altri, nell'intervallo di tempo considerato. Poichè però a causa dei mutamenti tecnologici alcuni coefficienti tecnici possono diminuire ed altri aumentare, il criterio proposto da Leontief, consente di fornire una stima del tasso di incremento della produttività globale del sistema attraverso una media delle variazioni relative dei coefficienti fisici dei diversi settori di produzione, ponderata impegando come pesi i valori monetari dei diversi inputs.

Se esiste progresso tecnico nell'economia, l'indice risulta negativo, in quanto implica una diminuzione della quantità di inputs, necessaria a produrre una unità della produzione complessiva; negative sono pure tutte le variazioni calcolate in quei settori nei quali si è realizzato progresso tecnico.

([36]) ISTAT, *Primi studi sulle interdipendenze strutturali della economia italiana (Tavola 1959)*, Note e Relazioni n. 27, Roma 1965.

([37]) ISTAT, *Le matrici dirette e inverse dell'economia italiana (1965)*, Note e Relazioni n. 45, Roma 1969.

([38]) W. LEONTIEF, *Structural change*, in *Studies in the structure of American Economy*, New York 1953. V. anche E. DOMAR, *On the measurement of technological change*, in *Economic Journal*, 1961.

L'indice consente quindi di valutare simultaneamente le variazioni di produttività all'interno dei diversi settori e della economia in complesso. La produttività globale calcolata con il metodo di Leontief risulta più elevata di quella calcolata con i metodi tradizionali; ciascun indice settoriale riflette infatti le variazioni di produttività intervenute nei settori fornitori di beni intermedi.

Anche disponendo di matrici comparabili a intervalli temporali abbastanza vicini l'applicazione empirica del metodo di Leontief presenta non poche difficoltà, che derivano essenzialmente dalla difficoltà di deflazionare una tavola input-output. Occorre infatti che i deflatori utilizzati per riga siano consistenti con i deflatori impliciti della contabilità nazionale per il prodotto nazionale lordo e per le sue principali componenti. Inoltre, sommando i valori costanti per colonna si deve ottenere un valore aggiunto a prezzi costanti corrispondente a quello ottenibile applicando il deflatore implicito del prodotto nazionale lordo al lato dei prodotti. I problemi di coerenza che si vengono a proporre sono piuttosto seri ([39]).

Anche l'indice leonteviano non offre peraltro una misura del progresso tecnico, dato che le variazioni nei coefficienti di produzione possono derivare non solo da variazioni nelle tecniche produttive, ma anche:

— dalle variazioni del grado di utilizzazione della capacità produttiva;

— dalle variazioni negli stocks di settore;

— dagli effetti delle economie di scala;

— dalle variazioni nel mix produttivo di ciascuna industria nell'arco temporale considerato.

L'indice leonteviano tiene comunque solo conto delle variazioni nei fabbisogni diretti di inputs. Un procedimento di valu-

---

([39]) B.N. Vaccara, *Changes over time in input-output coefficients for the United States*, in *Applications of input-output analysis*, ed. by A.P. Carter and A. Brody, North Holland 1970.

tazione che tiene conto non solo delle variazioni dei coefficienti diretti, ma anche di quelli indiretti è quello suggerito da Carter ([40]).

Moltiplicando le matrici inverse $(I - A)^{-1}$ disponibili per l'anno base e l'anno t per un vettore che esprima la domanda finale dell'anno t, è possibile confrontare i due vettori che esprimono le produzioni settoriali che sarebbero state necessarie per soddisfare la domanda finale dell'anno t utilizzando rispettivamente le tecnologie dell'anno base e dell'anno t. I coefficienti della matrice inversa esprimono infatti i fabbisogni diretti e indiretti di inputs per ciascuna produzione; riflettono cioè non solo gli inputs acquistati dagli altri settori, ma anche quelli che non compaiono come tali per la singola industria, ma lo sono nel sistema, poichè sono stati a loro volta utilizzati come inputs dal settore fornitore.

Tanto l'indice di Leontief quando l'indice delle variazioni strutturali che si ottiene tenendo conto dei fabbisogni diretti e indiretti di inputs possono essere utilizzati anche per la valutazione del progresso tecnico incorporato, quando si disponga non solo della matrice dei coefficienti tecnici medi, rilevata, ma anche di quella riferita alla « best technique » ([41]).

Anche i metodi di stima del progresso tecnico elaborati in base al confronto di matrici intersettoriali dell'economia non sono però in grado di fornire indicazioni sulle cause di variazione dei coefficienti tecnici che vengono registrate, a causa delle approssimazioni su cui si fonda il modello.

Il prodotto di ogni settore, che viene considerato come omogeneo, è in realtà composto di più beni, ottenuti con diversi processi e quindi con diversi inputs, le cui differenze sono tra-

---

([40]) A.P. CARTER, *Changes in the structure of the american economy, 1947 to 1958 and 1962*, in *Review of Economics and Statistics*, 1967.

([41]) S. PARRINELLO, *L'indice di produttività globale*, in *Giornale degli Economisti*, giugno 1966; A.P. CARTER, *A linear programming systems analyzing embodied technical change*, in *Contributions to input-output analisis*, cit.

scurate dal modello. Gli spostamenti relativi nella composizione per tipo di beni della domanda rivolta a una data industria, possono quindi comportare delle modificazioni nei metodi di produzione, che non vengono registrati dal modello. In presenza di variazioni strutturali di questo tipo appare quindi opportuna una maggiore conoscenza della struttura tecnologica dei singoli processi produttivi, attraverso strumenti di analisi diversi dal modello input-output ([42]).

7. Le analisi econometriche del progresso tecnico che abbiamo esaminato non offrono, come si è visto, una stima soddisfacente dell'importanza relativa del progresso tecnico rispetto agli altri fattori che concorrono a determinare lo sviluppo della produzione che non è spiegato dal semplice incremento nelle quantità fisiche dei fattori utilizzati. Ciò dipende, come si è visto, e dalle caratteristiche dei modelli utilizzati, e dal fatto che nelle analisi condotte a livello aggregato le assunzioni sulla natura e le caratteristiche del progresso tecnico sono tali da limitare grandemente la fascia dei fenomeni esaminati.

Fra le relazioni che i modelli utilizzati dovrebbero consentire di esaminare vi è quella tra progresso tecnico ed accumulazione. Nei modelli del tipo ad annate, che esplicitano il ruolo del progresso tecnico incorporato nei nuovi beni capitali, e consentono quindi di attribuire all'investimento il ruolo di veicolo delle nuove tecnologie non vi è però, come si è avuto modo di rilevare, la possibilità di distinguere tra progresso tecnico incorporato ed economie di scala, a causa della indivisibilità dei beni capitali. Il progresso tecnico incorporato viene attribuito alle industrie utilizzatrici di beni capitali, anche se non è necessariamente la conseguenza di innovazioni in quelle industrie, la cui tecnologia di produzione altro non è che la tecnologia di pro-

([42]) Vedi T.K. KOOPMANS, *Three essays on the state of economic science*, New York 1957, p. 194.

dotto delle industrie fornitrici di beni capitali, nelle quali si è verificata l'innovazione ([43]).

Per quanto concerne le relazioni tra progresso tecnico ed economie di scala, gli studi che abbiamo esaminato giungono alla conclusione che le economie di scala hanno giocato un ruolo notevole nello sviluppo industriale italiano: quanto più i modelli utilizzati sono in grado di esplicitare il ruolo di questo fattore, tanto più risulta ridimensionato il contributo del progresso tecnico.

A un elevato livello di aggregazione non si è però in grado di operare una distinzione fra le economie interne delle singole imprese, che determinano la riduzione dei costi unitari di produzione all'aumento delle dimensioni, da quelle esterne all'impresa, ma interne al settore, come l'aumento delle dimensioni del mercato. Non si ha quindi la possibilità di trattare una delle relazioni di maggiore interesse ai fini della politica economica: la relazione tra progresso tecnico e dimensione di impresa, e conseguentemente forme di mercato. Inoltre quando il ruolo delle economie di scala viene valutato empiricamente attraverso l'esistenza di una correlazione positiva tra aumento della produzione e aumento della produttività del lavoro nel settore, si trascurano le conseguenze di una modificazione nella composizione qualitativa della produzione, e in particolare di un aumento della diversificazione produttiva, che fornirebbe alla relazione empiricamente accertata una spiegazione del tutto diversa.

L'incapacità dei modelli adottati a fornire una stima del progresso tecnico come fattore di sviluppo industriale distinto, e di analizzarne in modo soddisfacente le relazioni con gli altri fattori di sviluppo dipende essenzialmente, a nostro parere, dall'approccio macro-economico adottato. Operando su grandezze aggregate si traspongono infatti a livello di settore o dell'intero sistema economico concetti elaborati con riferimento alla sin-

([43]) Vedi W.E.G. SALTER, *Productivity and technical change*, Cambridge 1960 e J. SCHMOOKLER, *Invention and economic growth*, Cambridge Mass. 1966.

gola impresa, e per i quali solo a livello micro-economico si è in grado di reperire dei correlati empirici soddisfacenti. Inoltre i modelli macro-economici introducono una serie di ipotesi sulla natura e le caratteristiche del progresso tecnico che ne limitano ulteriormente la capacità interpretativa, e quindi l'utilizzazione a fini predittivi e normativi.

Comune alla maggior parte dei modelli esaminati è l'ipotesi di un progresso tecnico di natura esogena, trattato cioè come variabile generata al di fuori dell'ambito di azione delle forze economiche e introdotta nel sistema a un tasso determinato esogenamente. Anche l'approccio al capitale per annate, cui consegue l'identificazione del progresso tecnico incorporato, non implica infatti l'abbandono dell'ipotesi di esogeneità del progresso tecnico ([44]) ma consente di precisare l'esistenza di due elementi, di natura diversa:

— la variazione del livello delle conoscenze tecniche disponibili ad ogni periodo, che viene determinata esogenamente;

— la creazione di beni capitali sempre più efficienti, che incorporano il nuovo livello di conoscenze tecniche, ed ha carattere endogeno, in quanto dipende dal livello degli investimenti lordi, determinato da variabili interne al sistema.

In realtà ad ogni istante del tempo esiste un complesso di conoscenze tecniche disponibili a livelli più o meno lontani da quelli produttivi. Il livello più lontano è quello della pura e semplice conoscenza dei fenomeni fisici (ricerca di base); ad un secondo livello vi sono le conoscenze relative all'applicazione di questi principi alla produzione (ricerca applicata) ed infine le conoscenze che derivano dal quotidiano miglioramento delle operazioni produttive (ricerca di miglioramento). Nel passaggio delle conoscenze tecniche dai livelli più lontani a quelli più vicini alla produzione, l'influenza delle variabili economiche è sempre rilevante ([45]).

([44]) F.H. Hahn e R.C.O. Matthews, *The theory of economic growth*, in *Economic Journal*, dicembre 1964.

([45]) W.E.G. Salter, *op. cit.*

Anche quando l'attività di ricerca e sviluppo aveva carattere sporadico ed occasionale, e ad essa non veniva dedicata l'attenzione sistematica dalle imprese e dall'operatore pubblico, aveva pur sempre carattere economico. La variazione delle conoscenze tecniche dovrebbe quindi essere considerata una variabile strategica, che può essere controllata oltre che dalle imprese anche dall'operatore pubblico attraverso le spese di ricerca e sviluppo. L'innovazione non avrebbe infatti assunto nell'economia della produzione industriale il rilievo che essa attualmente riveste, se essa non avesse ricevuto, specie nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, un impulso imponente proprio dall'azione pubblica, grazie alla quale in molti paesi industrializzati alla ricerca e sviluppo sono destinate risorse notevolmente superiori a quelle che vi sarebbero state devolute dalle imprese, in funzione delle prospettive di mercato ([46]).

Trattando il tema del progresso tecnico a livello aggregato, i criteri di stima che sono stati esaminati non consentono di trattare l'innovazione nei prodotti. Il confronto fra quantità prodotte a tempi diversi nell'industria implica infatti l'assunto che la composizione qualitativa della produzione si mantenga fissa nel tempo, e non consente di rilevare i mutamenti nel mix produttivo per effetto dell'introduzione di nuovi prodotti o dell'eliminazione di quelli obsoleti. L'innovazione nei prodotti è peraltro caratteristica di una società industriale avanzata, dove a quella tecnologica si accompagna anche l'innovazione nella forma esteriore del prodotto più che nelle sue sostanziali proprietà funzionali. Essa comunque si associa spesso a introduzioni di nuove macchine ed impianti, ed è pertanto difficilmente distinguibile da quella nei processi ([47]).

([46]) Per un'ampia trattazione si veda P. SARACENO, *L'economia dei paesi industrializzati*, Milano 1970, cap. I.

([47]) Il tema dell'innovazione nei prodotti nell'industria italiana è stato affrontato da una recente ricerca condotta mediante indagine diretta presso un campione di imprese manifatturiere. N. CACACE, *L'innovazione nei prodotti nell'industria italiana*, Milano 1970.

La difficoltà di distinguere tra innovazioni nei processi e innovazioni nei prodotti nei modelli di tipo macro-economico si accompagna a un'altra delle limitazioni di questo approccio: l'incapacità di operare una distinzione fra l'introduzione e la diffusione di nuove tecniche.

Nel primo caso si ha una variazione nel complesso delle conoscenze tecniche, che può riguardare nuovi modi di produzione di beni esistenti, nuovi disegni che rendano possibile la creazione di nuovi beni con sostanziali differenze rispetto a quelli preesistenti, nuove tecniche di organizzazione, di produzione, di vendita, ecc. Nel secondo caso si ha una modifica degli impianti, prodotti, organizzazione, che può avvenire anche senza variazione nelle conoscenze, semplicemente per la maggiore diffusione delle informazioni tecniche esistenti, o dei beni capitali che incorporano le nuove conoscenze. Il processo si muove infatti nel senso che a variare delle conoscenze tecniche, la maggiore o minore convenienza ad impiegarli da parte delle imprese dipende da una serie di variabili di ordine economico, la più importante delle quali è rappresentata dalle caratteristiche degli investimenti attuali di ogni impresa.

La distinzione fra i due momenti non è irrilevante ai fini della politica economica: si aumenta infatti il tasso di introduzione di nuove tecniche attraverso gli incentivi alla nuova produzione di conoscenze scientifiche, mentre si incentiva la diffusione delle tecniche migliorando l'informazione tecnica ed incentivando le imprese a rinnovare i propri impianti.

Le stime a livello aggregato forniscono una misura congiunta della introduzione e della diffusione di nuove tecniche, per il fatto che sono trasferiti a livello macro-economico, senza alcuna qualificazione, i concetti elaborati a livello di singola impresa.

Per l'impresa infatti la distinzione non si propone: l'impresa realizza progresso tecnico quando essa produce un nuovo bene o servizio, o usa un metodo di produzione nuovo, senza che per essa sia rilevante il fatto di essere o meno la prima ad

introdurlo. Il tasso di progresso tecnico di un paese dipende invece dal tasso con cui il paese acquisisce nuove tecnologie (di produzione autonoma o di importazione) e dal tasso con cui diffonde quelle già note.

Sembra a questo punto potersi concludere che la scarsa efficacia interpretativa dei modelli adottati per la stima del progresso tecnico e la loro scarsa rilevanza ai fini della politica industriale dipenda in maniera cruciale dall'approccio macroeconomico adottato. La difficoltà di trattare i temi più rilevanti della politica economica nell'ambito di modelli di questo tipo, ha infatti indotto le analisi econometriche più recenti, perlomeno negli Stati Uniti ([48]) a rivolgersi ad un approccio microeconomico, per tentare non solo di quantificare il progresso tecnico in senso stretto (innovazioni nei processi e nei prodotti) ma anche di analizzare il ruolo delle spese di ricerca e sviluppo pubbliche e private, e le relazioni fra progresso tecnico, forme di mercato e dimensioni di impresa, il fenomeno della diffusione di nuove tecniche, ecc.

L'approccio micro-economico appare, quindi, il più opportuno quando l'analisi del progresso tecnico è rivolta a fornire concrete indicazioni ai fini della politica economica.

([48]) Tra i più significativi studi di questo tipo si possono citare E. MANSFIELD, *The economics of technical change*, Norton 1968 e *Industrial Research and technological innovation*, Norton 1968. Saggi dello stesso autore e di F.M. Scherer sono tradotti in italiano in E. MANSFIELD e F.M. SCHERER, *Progresso tecnologico e dimensioni di impresa*, Milano 1968.

BENIAMINO GRIFFO

SPUNTI SULL'USO DEL PRINCIPIO DEI MODELLI DIFFERENZIATI NELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA

SOMMARIO: 1. *Progressivo intervento dello Stato nel campo economico*: *a*) Ragioni storico-economiche di tale intervento; *b*) Evoluzione delle forme di intervento; *c*) Riscontro di tale stato di cose nel campo costituzionale. — 2. *Mancato adeguamento delle strutture, come intese dalla dottrina, alla realtà, conseguente crisi della nozione di ente pubblico.* — 4. *Spunti per l'uso di un « modulo differenziato »: le Società per azioni controllate dagli enti di gestione*: *a*) Le Società per azioni come « enti strumentali » nell'ambito dell'organizzazione dello Stato; *b*) Profilo strutturale di una tale organizzazione: rapporti tra il Ministero delle Partecipazioni Statali e di enti di gestione. — 4. *Conseguenze dell'adozione del principio della diversificazione dei modelli*: *a*) Il mancato funzionamento del Piano economico. — 5. Conclusioni.

1. *a*) Se osserviamo attentamente la struttura dell'economia italiana, possiamo ben dire che ci troviamo di fronte ad una economia « mista », formata da imprese in mano privata e da imprese, ogni giorno più numerose, in mano pubblica, le quali però agiscono con sistemi privatistici. Abbiamo cioè una sempre maggiore interferenza dello Stato nel settore economico.

Da un punto di vista storico-economico, per giustificare un tale atteggiamento, dobbiamo prendere le mosse dalla progressiva trasformazione (che, pur essendo meramente ideologica, si riflette inevitabilmente anche nella realtà) del concetto di Stato, da Stato di diritto a Stato-sociale, trasformazione che inizia negli ultimi anni del secolo scorso e che, ancor oggi è oggetto di discussione e di approfondimento (1).

---

(1) Questa trasformazione è stata oggetto di un vasto esame dottrinale, specialmente in Germania, dove si è cercato di conciliare i due termini, in apparenza incompatibili. Per l'Italia v. SANDULLI, *Stato di Diritto e Stato Sociale*, in *Nord e Sud*, 1963, p. 8 e ss.; G. TREVES, *Considerazioni sullo Stato di diritto*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1959, p. 407 ss.

Si tratta, in definitiva, del superamento dell'antico dualismo « società-Stato » (2). Tale mutamento avviene in tuti i paesi d'Europa, in misura varia ma pur sempre sensibile.

Tralasciando una disamina completa dello Stato e delle sue funzioni nel corso del XIX secolo, si può solo osservare che l'intervento di esso — è superfluo qui ricordare la concezione, tipicamente liberistica, della politica del 'laisser-faire' — si limita ad un controllo di ordine pubblico. Solo nel primo decennio del '900 assistiamo a timidi tentativi di intervento statale, tentativi che si esauriscono, per lo più, in forme mediate e indirette, con l'organizzare o manovrare le attività economiche private a mezzo di appositi strumenti giuridici, quali i controlli, gli interventi di incoraggiamento, la diversificazone nella tassazione, la regolazione autoritativa nei rapporti privati.

Era ancora, in definitiva, una forma di intervento che rifletteva il disinteresse dello Stato per tutto quanto atteneva la vita socio-economica della collettività.

Ma negli anni tra il '15 e il '21 ci si accorse che le vicende delle colossali imprese industriali e finanziarie trascendevano l'ambito individuale e si riflettevano sul piano degli interessi generali ed ancora, ci si accorse di una ragione politica che si poneva come incentivo all'azione dello Stato: la necessità di una identificazione tra la classe politica e i portatori del potere economico. La classe politica, cioè, si rese conto che, per un controllo veramente globale della vita del Paese, era necessario detenere anche il potere economico o, per lo meno, essere in grado di controllarlo in modo pregnante. Tutto questo, oltre che negli intendimenti, avrebbe dovuto trovar riscontro anche nella realtà. Si può affermare, invece, che la ragione politica aumentò, in

---

(2) Per un'ampia bibliografia, v. G. PERICU, *Nota in tema di attività di diritto privato della pubblica amministrazione*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 1966, p. 109 e ss., in cui è accennata la progressiva trasformazione dello Stato, e la conseguente disputa sul concetto di Stato-sociale, come contrapposto allo Stato di diritto.

modo molto meno intenso di quanto prevedibile, la spinta all'interventismo statale.

La guerra crea, peraltro, un'accelerazione di tale politica, a causa del necessario controllo integrale della vita economica e della errata distribuzione nell'industrializzazione e degli eccessi dimensionali (basti ricordare le dimensioni abnormi assunte dalle fabbriche di materiale bellico) favorendo così il crollo per difetto di capitale o di domanda e il conseguente « salvataggio industriale » compiuto dallo Stato per evitare crisi. Si apre così la via ai primi organizzati interventi statali nel campo economico, interventi però limitati sia come quantità che come qualità ([3]).

Nel periodo 1929-1933 si ha una spinta ancora più forte in tal senso, spinta generata dal corporativismo fascista che mirava a trasformare l'economia nazionale in un « trust orizzontale e verticale » ([4]) nel quale ogni azienda avrebbe dovuto avere il suo posto determinato e le sue direttive di azione e le cui parti si sarebbero dovute muovere verso un unico fine. Questi, almeno, erano gli intendimenti espressi sulla carta ([5]): in concreto assistiamo ad interventi di tipo non dirigenziale ma protezionistico. Tuttavia non bisogna dimenticare che, a parte la difficoltà qualificatoria del termine, tale intervento è avvenuto nella realtà. Altra spinta, questa fondamentale, è data dalle crisi a catena che coinvolgono grandi complessi industriali

---

([3]) La « necessità » di un progressivo interventismo dello Stato, in questi ultimi anni, è sostenuta da V. SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli 1959, p. 8 e ss..

([4]) SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, p. 15 e ss. Secondo S. CASSESE, *Partecipazioni pubbliche ed Enti di gestione*, Milano 1962, p. 94 e ss. tutto ciò è il portato della ideologia e della natura totalitaria del fascismo che mirava a vestire di carattere pubblico gli interessi privati per controllarli più intensamente.

([5]) L'organizzazione corporativa mirava a dare « norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina *unitaria* dei rapporti economici » (art. 8, Legge 5 febbraio 1934, n. 163), ma tale intenzione di dirigismo economico — come sottolinea il MERUSI, *Le direttive governative nei confronti degli enti di gestione*, Milano 1965, p. 4 e ss. — non si è realizzata per motivi politici.

rendendo così sempre più necessario un intervento dello Stato, quale intervento risanatore ([6]).

Assistiamo quindi ad una progressiva evoluzione da un quasi totale assenteismo, rispetto al blocco delle forze sociali ad un deciso interventismo nella realtà economica italiana, che appare non più da conservare immutabile ma da modificare. A questo proposito bisogna osservare, da ultimo, che tale intervento è il risultato, a mio parere, di una nuova configurazione del rapporto tra diritto ed economia, per cui ad una concezione puramente formale, che assegna al diritto il ruolo di forma esteriore del comportamento economico è venuta sostituendosi una concezione finalistica del diritto inteso come componente integrante dell'attività economica sicchè il diritto e l'economia sono parti indissolubili di una unica realtà e appunto in tale mutamento di concezione consiste l'essenza dell'interventismo.

Per modificare dunque tale realtà lo Stato si addossa la realizzazione di un sempre maggior numero di obiettivi moltiplicando perciò anche la sua attività. Arriviamo così al secondo punto di questa premessa: le forme giuridiche con le quali lo Stato è intervenuto ed interviene tuttora nella realtà economica per modificarla.

b) Possiamo suddividere l'arco di tempo durante il quale si svolge questa evoluzione in tre grandi periodi ([7]):

1° - Il primo va dall'ultimo decennio del secolo scorso alla fine della prima guerra mondiale ed è caratterizzato dalla creazione di imprese appartenenti ad organi dell'ente pubblico sebbene separati, dotati di particolare autonomia contabile ed amministrativa: tipica forma è la gestione dei beni dello Stato

([6]) Ciò ha un fondamento positivo nel testo della Legge istitutiva dell'IRI (R.D.L. 23 gennaio 1933, n. 5), che parla espressamente della *necessità* e *urgenza* di un intervento statale volto a risanare la grave situazione industriale nei settori-base dell'economia nazionale.

([7]) Sul punto abbiamo una chiara visione panoramica del LANDI in un suo intervento al Convegno di Varenna, in *Atti del IV Convegno di Studi di Scienza della Amministrazione*, Varenna 1958, rel. Landi.

o l'apprestamento di servizi essenziali. L'impresa è oggetto di attività di un « organo » dello Stato e quindi priva di personalità giuridica autonoma o, al massimo, si adottano forme organizzatorie diverse aventi personalità autonoma che restano tuttavia nell'ambito della P.A. (Aziende autonome) ([8]). Abbiamo ad esempio la creazione dell'Azienda Autonoma delle FF.SS. (7 luglio 1907). Caratterizza queste forme di intervento la distinzione tra il momento giuridico di direzione vera e propria e quello della potestà di indirizzo che compete ad organi non aziendali (Ministro o più Ministri).

Tale tipo di organizzazione è giustificato dalla natura dell'attività svolta (quasi sempre pubblici servizi) o dalle condizioni di monopolio legale in cui si svolge tale attività ([9]).

Le imprese-organo sono normalmente assoggettate agli stessi controlli ai quali sono assoggettati gli enti dei quali esse costituiscono un organo; quindi i controlli che lo Stato esercita su tali imprese non differiscono dai normali controlli su un organo dipendente. È facile, quindi, notare, la mancanza di agilità operativa di tali aziende ([10]).

([8]) Amministrazione Pubblica è infatti in questo periodo (1860-1915) « quella che si compie sotto l'autorità dello Stato, rappresenta una causa essenzialmente publica, uno dei fini dello Stato e delle sue autorità frazionarie ». V. L. Meucci, *Istituzioni di Diritto Amministrativo*, Torino 1892, p. 174.

([9]) S. D'Albergo, *Sistema positivo degli enti pubblici nell'ordinamento Italiano*, Milano 1969, p. 112 e ss., che distingue tra « monopoli fiscali » e le situazioni in cui lo Stato deve necessariamente adoperare tale forma, stante la particolare natura dei beni, oggetto di tali attività. Anche il Ranelletti, *Concetto delle persone giuridiche pubbliche amministrative*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1916, 345 e *Istituzioni di diritto pubblico*[6], Padova 1941, p. 6 ss. si basa su di un criterio sostanziale per operare la diversificazione delle attività dello Stato.

([10]) Questa notazione è condivisa da tutti gli autori più moderni che hanno esaminato il problema dell'intervento dello Stato. V. ad esempio, M.S. Giannini, *Corso di Diritto Amministrativo* (Dispense anno accademico 1964-65), Milano 1965; S. D'Albergo, *Sistema*, cit., p. 120 e ss.. Secondo lo Zanobini, *L'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici*, in *Trattato* dell'Orlando, II, parte III, p. 83 ss., in questa fase ci si trova addirittura al di fuori di un rapporto contrattuale.

Tutto quanto attiene alla predeterminazione normativa dell'azienda e cioè determinazione delle tariffe, determinazione delle modalità nei servizi, poteri regolamentari, disciplinari, di polizia, ecc., costituisce un complesso di atti che devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di controllo: il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Parlamento.

Questa serie di caratteristiche indica, in definitiva, che, nella realtà, ci troviamo di fronte ad una autonomia più limitata di quanto possa sembrare dal termine « aziende autonome ».

A questi difetti si cerca rimedio nel periodo seguente.

2° - Il secondo periodo va dal 1921 al 1933 ed è caratterizzato dall'affidamento dell'impresa ad un ente separato dallo Stato, di natura pubblica; le imprese-enti sorgono da una duplice istanza: una, di ordine positivo, è che lo Stato deve assumere, per i motivi anzidetti, determinati compiti nell'industria nei trasporti, ecc.; l'altra, di ordine negativo, è che l'organizzazione amministrativa classica non è all'altezza dei compiti a causa delle limitazioni, dei vincoli, prescrizioni di ogni tipo. Il legislatore giustificava così la creazione di tali enti anche se la dottrina si pose dei problemi di fondo che si potevano riassumere nel perchè era data personalità giuridica e quindi il riconoscimento di pubblico potere a delle organizzazioni amministrative, che avevano attività tipicamente privatistica ([11]).

Si rispondeva a queste obiezioni attraverso una serie di dichiarazioni dei fini pubblici che postulavano la creazione di questi enti: l'esigenza di controllare e di coordinare determinati settori produttivi, l'esigenza di controllare il mercato dei servizi e infine, non meno pubblica delle precedenti, la finalità politica di rompere determinate situazioni di monopolio di pri-

([11]) Per il Giannini la causa della creazione di enti pubblico-economici in questo periodo (1930-1933) risiedeva nella non perfetta coincidenza fra ente pubblico e fine pubblico. V. M.S. GIANNINI, *Le Imprese Pubbliche in Italia*, in *Riv. Soc.*, 1958, p. 228 ss.. Per un ulteriore approfondimento di questo concetto, vedi, *infra*, § 2

vati, la possibilità di effettuare rapidi investimenti in settori base della economia con funzione anticiclica, con effetti di stimolazione diretta ed, infine, la necessità di operare in un campo troppo rischioso per i privati, ma che tuttavia è necessario, per il progresso della collettività, sfruttare ([12]).

Con il passare del tempo ci si accorge che neanche questo tipo di intervento era sufficiente ad assicurare la necessaria sciolteza all'azione pubblica in questo settore.

3° - Nel terzo periodo che arriva fino ai nostri giorni, si presenta, come forma caratteristica dell'intervento statale, l'azionariato pubblico, e cioè la partecipazione ad un'impresa (società di capitali) attraverso la intermediazione di un altro ente pubblico: tale forma di intervento è adottata sia per una ragione economica (separazione tra potere e rischio), sia per ragioni giuridiche (possibilità di agire come privato) ed è una forma caratteristica dell'esperienza italiana. Già verso la fine dell' '800, soprattutto in Germania e in Svizzera, molti enti locali avevano deciso che, fosse utile, per la migliore gestione di determinati servizi pubblici, la gestione degli stessi attraverso delle società per azioni, a maggioranza pubblica. In Italia immediatamente si acquisì questa esperienza trasformandola in alcuni punti per adattarla alle condizioni del Paese e portandola anche in sede nazionale, cosa favorita dalla crisi economica che portò in mano alle banche sostanziosi pacchetti azionari di una serie di grosse imprese ([13]). Fu creato allora l'IRI che rilevò dalle banche i

([12]) Tale serie di esigenze è descritta da G. GUARINO, *Pubblico e Privato nella disciplina e nella organizzazione delle imprese*, in *Scritti degli allievi offerti ad A. Tesauro*, I, Milano 1968, p. 69 ss., in cui si richiama molto alla visione che ha lo Schumpeter della funzione dell'intervento statale. V. SCHUMPETER, *Capitalismo, Socialismo, Democrazia*, Milano 1964, p. 188 e ss.. Sulla disputa sviluppatasi sul concetto, sui limiti e sulla necessità del « monopolio legale », v. anche la ricca bibliografia di A. BARETTONI ARLERI, *Obbligazioni, obblighi pubblici e prestazioni amministrative*, Milano 1966, p. 95 ss., anche se l'autore tratta l'argomento dal punto di vista dell'« obbligazione » dello Stato nei confronti dell'amministrato.

([13]) Ancora su questo punto ci dà una chiara visione della situazione creatasi in questo periodo lo SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, p. 30 e ss. Vedremo

pacchetti azionari, dapprima con un fine temporaneo e poi definitivamente ([14]), senonchè la gestione diretta da parte dell'IRI si rivelò impossibile per la diversità enorme dei compiti e per la molteplicità dell'attività nei settori produttivi; allora si crearono società per azioni che assumessero la funzione di capo-gruppo: con questo sistema naturalmente si sono create delle persone giuridiche intermedie le quali, pur non avendo la personalità giuridica pubblica, sono però società a rilevanza pubblica. Successivamente a questa prima esperienza ci si accorse che l'IRI non era sufficientemente idoneo a gestire delle attività così disparate, così si decise di creare per altri settori altamente specializzati, nuovi enti come l'IMI al quale furono attribuite tutte le azioni dello Stato o di altri enti pubblici relative a società che esercitavano le attività del credito ([15]), ma che non creò, a sua volta, « holdings » finanziarie.

Analogo esempio fu seguito per la creazione dell'ENI: anche qui ci troviamo di fronte al fenomeno della creazione di un ente pubblico, il quale avrebbe dovuto avere come sua funzione preminente, quella di stabilire un equilibrio nel mercato degli idrocarburi in Italia ma che, in seguito, ha anche assunto la funzione della diretta attività imprenditoriale nei settori collegati all'estrazione e alla lavorazione del petrolio ([16]) cosa non prevista, originariamente, nel testo istitutivo dell'Ente.

---

in seguito che le ambiguità in cui si dibatte la dottrina sono dovute alla mancata comprensione e recezione dell'esperienza tedesca e svizzera, e cioè nell'aver voluto costringere tali società nella nozione generale di ente pubblico, con tutte le conseguenze del caso.

([14]) La creazione temporanea dell'IRI risulta dalla stessa Legge (R.D.L. 23 gennaio 1933, n. 5, premessa) e quindi la definitività dell'Ente è nel R.D.L. 24 giugno 1937, n. 905, che si propone di « assicurare l'esercizio in via *permanente* dell'Istituto ».

([15]) In realtà l'IMI fu creato prima dell'IRI (R.D.L. 13 settembre 1931, n. 1398), ma molte delle attività più importanti, gli furono attribuite con il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 376.

([16]) Queste funzioni sono quelle che rendono funzionale l'Ente, altrimenti destinato a vita grama, dato il naturale progressivo esaurirsi dei giacimenti di metano e petrolio in Italia e perciò dell'attività estrattiva vera e propria. Sul punto, G. GUARINO, *op. cit.*, p. 30 e ss..

c) Possiamo trovare riscontro di tale progressiva evoluzione anche sul piano legislativo ove è sancita in modo chiaro la trasformazione. Ed, invero, anche se non troviamo espressioni, come quelle usate per la Repubblica federale tedesca, che definiscono tale stato di cose in modo netto e preciso (ad esempio, nell'art. 20 della Costituzione della R.F.T. del 23 maggio 1949 in cui si dice che lo Stato tedesco è un «sozialer Rechtsstaat» o Stato sociale di diritto) anche in Italia troviamo qualcosa di simile ([17]).

A mio avviso, infatti, bisogna partire dal presupposto che la costituzione dello Stato di diritto è caratterizzata dal fatto che il suo contenuto e il suo scopo è solo la garanzia della libertà individuale attuata attraverso la divisione dei poteri, il concetto di norma generale e astratta e la subordinazione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge: tutto ciò si trova espresso nello Statuto Albertino dove si parla solo di garanzia di libertà ponendo così lo Stato come avulso dalla realtà sociale ([18]).

La trasformazione radicale di tale concetto si rinviene, pur non espressa a chiare lettere, tra le righe della Costituzione italiana del 1947: all'art. 4, dove è sancito il riconoscimento del diritto al lavoro e del dovere dello Stato di *promuovere* le condizioni per rendere effettivo tale diritto; nell'art. 38 tutto improntato al concetto di socialità; nell'art. 41 in cui si dice che l'attività economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.

Tutti questi problemi e questi concetti non erano neanche sfiorati dal testo dello Statuto Albertino; la nuova Costituzione invece, richiede una attività dello Stato, come abbiamo visto,

---

([17]) Forsthoff, *La Repubblica Federale tedesca come stato di diritto e stato sociale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, p. 548 e ss., opera una chiara distinzione tra Stato sociale e Stato di diritto pur ammettendone la conciliabilità.

([18]) Questa osservazione è condivisa da tutti coloro che hanno scritto sull'argomento. V. G. Treves, *Considerazioni sullo Stato di diritto*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1959, p. 407 ss.

e non più una limitazione o passività dello stesso e ciò si spiega anche in sede storica in quanto nella metà dell' '800 era diffusa la ideologia che i compiti dello Stato fossero limitati e contrapposti a quelli degli individui e che in particolare allo Stato fosse sottratta ogni ingerenza di tipo operativo in campo economico ([19]).

2. Tutto ciò, come abbiamo già detto, comporta una trasformazione sia dei metodi di intervento, sia del sistema giuridico, specie nella struttura dell'organizzazione dell'apparato amministrativo: ebbene, tali trasformazioni non sono ancora state recepite dalla prevalente dottrina ([20]) che considera, ancora oggi, questo apparato come un unico blocco retto da una normativa generale che consente solo limitate « deroghe » alla disciplina normale. Lo Stato, secondo una tale visione, agisce attraverso i suoi organi che si presentano muniti di particolari caratteri:

a) Disciplina uniforme: lo Stato provvede a regolare la vita di tali enti-organizzazioni secondo schemi omogenei.

b) Raggruppamento degli uffici in una pluralità di sub-organizzazioni a struttura piramidale: chiaro indice di dipendenza gerarchica e di mancanza di autonomia.

([19]) Evidentemente tale fenomeno è condizionato soprattutto dalla ideologia dominante in un particolare momento storico: se si ha uno Stato di tendenze liberistiche vediamo come tutte le leggi non facciano altro che rispecchiare questo continuo respingere lo Stato dalla realtà economica. V., in proposito, BOBBIO, *Della libertà dei moderni comparata a quella dei posteri*, in *Politica e Cultura*, Torino 1955, p. 168. Analoghe affermazioni in S. CASSESE, *Partecipazioni pubbliche*, cit., p. 94. Anche il GUARINO, *Brevi osservazioni in tema di costituzione e previdenza sociale*, in *Riv. Amm.*, 1955, p. 2 (estratto), afferma che lo Stato « non è più solo il tutore della pace interna ed esterna, ma è diventato una grande impresa economica... ».

([20]) D'ALBERGO, *op. cit.*, p. 192 e ss. contrasta tale modo di vedere l'organizzazione amministrativa, considerandola ormai sorpassata; però è un dato di fatto che fino a pochi anni fa, tale era la concezione dominante. Con D'Albergo è Guarino, sebbene su un piano più avanzato. V. G. GUARINO, *Sulla utilizzazione di modelli differenziati nella organizzazione pubblica*, in *Comitati di Azione per la giustizia*, V° Convegno, Roma 1968, p. 139 e ss..

c) Esclusione di organi attivi e centrali privi di personalità giuridica che non siano raggruppati in ministeri e quindi, a chiare lettere, esclusione di un concetto di organizzazione svincolata dalle immancabili pastoie burocratiche.

d) Il bilancio di tali enti è preventivo, rigido ed analitico, rivelatore della mancanza di elasticità necessaria ai nuovi modelli.

e) L'azione di tali enti — e questo è, a mio avviso, il punto focale della questione — è svolta quasi esclusivamente per mezzo di atti amministrativi e quindi c'è separazione tra organo agente ed organo cui è imputata l'azione, con la conseguente irresponsabilità dell'organo che in effetti provvede ([21]).

Se una tale situazione era accettabile in relazione ai limitati compiti della società passata, ciò non significa che nulla debba mutare in uno Stato che, ormai, è presente in tutti i campi dell'attività umana; è chiaro che il problema organizzativo dell'amministrazione è assai mutato e vuole, anzitutto, una rivoluzione nei princìpi direttivi e nelle strutture della pubblica amministrazione.

Da ciò affannosi tentativi della dottrina per inquadrare la nuova realtà negli schemi classici, con i quali era abituata a ragionare e, conseguentemente una serie di anomalie concettuali causate dalle difficoltà incontrate studiando con vecchi schemi il campo dell'attività economica:

I) Gli atti rimangono atti amministrativi ed è chiaro che se questo tipo è il più adatto, per la sua quota di astrattezza e quindi per la sua imparzialità, nei casi in cui si debbano esercitare poteri autoritari e compiere scelte che si risolvono in vantaggi per gli uni ed in danno per gli altri, nei casi, invece, in cui si debba provvedere caso per caso, l'atto amministrativo possiede un'efficacia molto minore dell'atto negoziale, sempre a

([21]) G. Guarino, *Pubblico e Privato*, cit., p. 16 ss. pone, appunto, a base delle disfunzioni, oggi esistenti nella pubblica amministrazione classica, questa inversione della responsabilità.

causa della sua necessaria quota di astrattezza che lo porta a considerare solo le qualità medie, mentre nel campo economico le imprese devono operare con criterî di alta qualità ([22]).

II) I controlli, non diversificati, pregiudicano ed intralciano lo svolgimento dell'attività complessiva di gestione, rallentando l'azione decisionale ed esecutiva dell'ente ([23]).

Per superare tali anomalie, la dottrina, allora, si dedica a lunghe discussioni sul concetto di ente pubblico e sulla distinzione tra ente pubblico e privato: una disamina della enorme letteratura su tale argomento non fa che evidenziare la crisi della nozione.

Per distinguere l'ente pubblico da quello privato si parla del criterio della potestà d'imperio (Levi-Sandri e Ferrara), del criterio del controllo (Girola), della creazione (Perini, Ranelletti), del fine (Mortati, Zanobini), del doppio fine (Cantucci), del potere discrezionale (Simi): tutti criteri, dichiarati di volta in volta, chiaramente insufficienti e, talvolta, artificiosi. A tale crisi si cercò rimedio con l'adozione di un termine importato dalla Francia, dove aveva trovato larga eco, « ente di utilità pubblica », con il quale si indicavano quegli enti creati da privati con lo scopo di soddisfare ad una pubblica utilità e per questo dotati di poteri eccedenti le ordinarie facoltà dei privati.

([22]) Sui vantaggi che si hanno operando con atti appropriati all'attività: G. GUARINO, *op. cit.*, p. 18 e ss. Sull'atto amministrativo è interessante la voce *Atto amministrativo*, di M.S. GIANNINI, in *Enc. dir.*, IV, Milano 1959, p. 157. che parla di atti « atipici » per spiegare ciò si spiegherebbe più facilmente con la teoria dei « moduli diversificati », secondo quanto afferma il Guarino. Il Guarino opera una critica serrata sulla efficienza dell'atto amministrativo nel settore in questione, e su questa critica imposta la problematica che vedremo più avanti, della diversificazione dei modelli e, in definitiva, dell'attività e del modo in cui essa si esplica.

([23]) Anche sui controlli la dottrina più avanzata si trova d'accordo nel criticarne la uniformità. V. GUARINO, *Partecipazione dello Stato al capitale degli enti pubblici e controllo della Corte dei Conti*, in *Scritti di Diritto Pubblico della Economia e di diritto dell'energia*, Milano 1962, p. 189 e ss.

Anche la Corte dei Conti (Rel. al Parlamento, *Il controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato*, Cam. dei Dep., Doc. X, n. 1-*ter* 1953, p. 19 e ss.) è d'accordo con tale dottrina.

Ma i tentativi legislativi di imporre tale istituto in Italia fallirono e perciò fu negata l'esistenza di tali Enti, nonostante il tentativo di far rientrare nel termine « ente di utilità pubblica », gli enti parastatali ([24]). A questa crisi sono seguite quali naturali corollari altre crisi, ad es. quella del concetto dell'atto amministrativo che cominciava ad essere scalfito. Si parla di atti amministrativi anomali ([25]) e non ci si rende conto che tutte queste crisi, in definitiva, derivano dal ritenere che gli enti pubblici debbano farsi rientrare in un solo modello, dal non aver considerato la possibilità di distinguere delle categorie, ciascuna delle quali comprende enti con caratteristiche comuni. Assistiamo, perciò, alle conseguenze di un tale errore di fondo, quando ci troviamo di fronte a quelle infinite distinzioni di sottospecie, nell'ambito del concetto di ente pubblico.

Seguendo una impostazione metodologica basata appunto sulla ricerca di distinzioni tra i varî tipi di enti pubblici, la dottrina tradizionale ha ritenuto di aver operato, e così si è accettato, come unica soluzione alla problematica sollevata dalla diversità di attività e struttura della miriade di enti pubblici, il principio della specializzazione ([26]). Si è adottato, cioè, il

---

([24]) Tale sistema è vigente soprattutto in Francia. V. R. Draco, *Les crises de la notion d'établissement public*, Paris 1950; M. Waline, *Traité élémentaire de droit administratif*, Paris 1950.

Per i tentativi legislativi v. *Relazione all'Asssemblea Costituente*, vol. III, Roma 1946, p. 97 e ss. *Progetto di legge generale sulla pubblica amministrazione*, articolo 3.

([25]) Di un tale stato d'animo è portavoce il D'Albergo, *op. cit.*, p. 253, quando parla di « operatività amministrativa che si svolge... non con atti amministrativi tipici ».

Ma, oltre al D'Albergo, altri autori, come il Giannini, *loc. cit.*, hanno abusato di tali atti per spiegare attività non inquadrabili in un sistema omogeneo come quello creato da loro. Anche l'Ottaviano, *Considerazioni sugli enti pubblici strumentali*, Padova 1959, si trova di fronte a questa difficoltà di inquadramento di alcuni atti della pubblica amministrazione.

([26]) Sul principio della specializzazione, oggi imperante, è d'accordo la dottrina, in particolare quella che studia l'aspetto socio-economico dello Stato. V. G. De Maria, *Lo Stato sociale moderno*, Milano 1946; S. D'Albergo, *Sistema*, cit., p. 67 ss.

principio della parziale atipicità propugnato dal Giannini ([27]) e seguito da molti ed illustri autori che hanno operato molteplici distinzioni tra enti che ripetono la loro origine esclusivamente dalla volontà dello Stato ed enti che non attengono al concetto di Stato-ente bensì a quello di Stato-comunità ([28]) e sulla base di questa generalissima distinzione è scaturito un lavoro di atomizzazione, a sua volta basato sul criterio dell'autarchia intesa quale potere di perseguire le proprie finalità attraverso strumenti giuridici tipici dello Stato, o sul criterio dell'autonomia politica e ancora sul criterio del potere di guida e di controllo dello Stato su tali enti, potere che è più o meno intenso a seconda del tipo di ente. Ed ancora, davanti al continuo sorgere di organi di emanazione statale destinati alla produzione di beni e di servizi la dottrina « tradizionale » si è trovata in notevole imbarazzo ed ha tentato di risolvere il problema ancora sul piano di una più accentuata tipizzazione ([29]) che riguarda il regime processuale e tributario ed il regime dei beni.

Ma, come abbiamo già visto e sostenuto, quest'opera di atomizzazione è il frutto di un errore di fondo che è consistito nell'operare differenziazioni nell'interno della nozione di ente pubblico inquadrato nel sistema classico della pubblica amministrazione ([30]), ma evidentemente la vera novità sta nel supe-

---

([27]) Si adotta, cioè, il principio della parziale atipicità che esprime il carattere fondamentale della normativa dettata per le persone giuridiche pubbliche. Anche M.S. GIANNINI, *Lezioni di diritto amministrativo*, Roma 1950 dice espressamente che « ... la posizione degli enti pubblici è atipica nel senso che, salvo alcune categorie, ... i rimanenti hanno ciascuno una propria particolare regolamentazione » che sfugge ad un tentativo di unificazione in una normativa valida per tutti.

([28]) La dottrina è concorde nell'attribuire a tale distinzione carattere fondamentale nell'opera di differenziazione degli enti pubblici. V. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli 1962; D'ALBERGO, *op. cit.*, p. 41 ss..

([29]) L'esponente più convinto di questa tesi è, a mio parere, il GIANNINI, *Corso*, cit. che occupa, infatti, gran parte di tale corso in quest'opera di tipizzazione.

([30]) Non si concepisce l'ente pubblico che non sia inquadrato nel sistema della pubblica amministrazione classica, il rapporto tra ente e Stato deve essere disciplinato in modo sostanzialmente o anche solo formalmente diverso da quello

rare tale limite, cosa che fa il Guarino ([31]) con l'introduzione del principio dei modelli differenziati nell'organizzazione dello Stato. Cosa è tale principio? Per rispondere a tale domanda bisogna partire da alcuni punti fissi. Si deve cioè considerare che lo Stato svolge funzioni tra loro diverse, da questa constatazione discende poi un corollario: ogni funzione richiede un adeguamento della struttura alla funzione svolta e ciò per un criterio logico di economicità ([32]). Questo principio era stato visto da molti autori che però, nella pratica, ne hanno travisato il significato in quanto tale principio non ha solo una funzione atomizzante bensì anche una funzione di ordine: ci si deve porre in una posizione che superi il concetto che gli enti pubblici non formano categoria ma che costituiscono ciascuno una specie a sè ([33]). Infatti se esaminiamo i numerosissimi testi istitutivi degli enti pubblici notiamo l'esistenza di princìpi comuni e l'esistenza di normative di « settore » e solo in base ad un esame globale della normativa degli enti che tenga, cioè, conto dei rapporti degli stessi con lo Stato e con altri soggetti pubblici è possibile avere una visione scientificamente valida della posizione e funzione degli enti nell'ordinamento generale ([34]).

---

delle persone giuridiche di diritto comune: portatore di questa teoria è il MIELE, *La distinzione tra ente pubblico e privato*, in *Studi per Ferrara*, p. 28 dell'estratto.

([31]) G. GUARINO, *Sulla utilizzazione di modelli differenziati nella organizzazione pubblica*, cit., p. 139 ss..

([32]) Per tutti vale ciò che dice il DE MARIA, *op. cit.*, che enuncia come principio fondamentale dell'organizzazione dello Stato, il fatto che ogni « organo » deve provvedere a poche funzioni perchè la sua efficienza va diminuendo con il crescere del loro numero.

([33]) Teoria che, come abbiamo già visto a p. 274, è sostenuta dal Giannini che vede in essa l'unico modo per potere cogliere la realtà — oggi frammentaria — dell'organizzazione statale.

([34]) A questo ordine di idee, a mio parere, si avvicina il CASSESE, *op. cit.*, p. 97 e ss., cui sorge il dubbio, nel commento della crisi della nozione di ente pubblico, che non abbia più senso distinguere gli enti privati da quelli pubblici (cioè eseguire differenziazioni con i metodi classici); non esisterebbero più, cioè, soggetti con natura giuridica diversa, ma con « capacità » (fornite loro dall'ordinamento) diverse. Le figure soggettive sarebbero tutte di un tipo, solo si distinguerebbero gli enti perchè dotati di autarchia o perchè forniti di capacità privatistica o perchè titolari di imprese o perchè ad agire vincolato o perchè ad agire libero.

In definitiva, bisogna ricordare che lo Stato non è obbligato ad adottare un'unica formula per tutti gli enti pubblici e non deve compiere, quindi, scelte aprioristiche. Il concetto che lo Stato, per operare, si deve servire solo di istituti di diritto pubblico è ormai superato sia sul piano dottrinale che dall'esperienza sul piano positivo ([35]). Gli istituti del diritto pubblico e del diritto privato sono solo delle tecniche organizzatorie tra le quali lo Stato può scegliere, chiariti i propri bisogni, quello più adatto.

Quello di oggi deve essere uno Stato « funzionale », non « limitato » e quindi è necessario evitare unicità di modalità e tecniche organizzatorie per le amministrazioni dello Stato. Le disfunzioni che si creano nel tentativo di unificare in un solo modello le nuove figure organizzatorie ([36]) sono evitate considerando il fatto che Amministrazione ed enti non sono che forme diversificate, di organizzazione di cui si avvale l'organizzazione di comando per assolvere i suoi compiti nei confronti della collettività.

Seguendo una tale impostazione possiamo individuare, allora, nell'ambito dell'organizzazione pubblica, dei modelli diversificati, modelli che lo Stato adopera nelle diverse condizioni della realtà in cui viene ad interferire.

Schematizzando, come fa il Guarino ([37]), si può notare, allora, da un lato la pubblica amministrazione classica, diver-

([35]) La vera « prima causa » dell'opinione di uno Stato « limitato » nei suoi mezzi risiede, a mio parere, nella identificazione come globalmente giuridico del compito affidato allo Stato che ha, perciò, fatto ritenere alla dottrina, che i mezzi di azione dello Stato dovessero essere impostati sul criterio dell'unicità di un « modello » di organizzazione. Anche per la dottrina francese, R. DRAGO, *Les crises*, cit., p. 12 e ss., l'ente pubblico non ha un modello costante e necessario, seguendosi il criterio della diversificazione.

([36]) Tali disfunzioni sono frutto, appunto, dell'equivoco in cui si dibatte la dottrina: da un lato abbiamo l'applicazione del modello unico anche in ipotesi alle quali è assurdo, sul piano della logica (economica, giuridica), applicarlo; dall'altra le deroghe che costituiscono « mondi separati » fondati su norme che la dottrina tende a riportare nell'ambito del concetto classico, con il risultato di unificare ciò che il legislatore aveva deliberatamente diversificato.

([37]) GUARINO, *Sulla utilizzazione dei modelli diversificati*, cit., p. 178.

sificata al suo interno, nelle varie categorie di aziende, organi, etc., ma tutte tendenti a raggrupparsi in un unico modulo con caratteristiche particolari comuni alla organizzazione classica della pubblica amministrazione, e dall'altro, un modello già in pratica applicato, ma non riconosciuto nella sua unitarietà, dello Stato che si serve di persone giuridiche che non sono — e non debbono essere — sottoposte ai medesimi princìpi organizzatori vigenti per lo schema « Pubblica Amministrazione »

In ciò risiede il distacco dalla teoria tradizionale quale, ad esempio, quella dell'Ottaviano che afferma che, malgrado la loro autonoma personalità, gli enti fanno parte dell'Amministrazione, nel senso che gli enti stessi e gli organi statali che li dirigono, sono elementi costitutivi di un'unica organizzazione, cioè danno luogo ad un ordinamento interno a sua volta unitario.

Da queste premesse si può trarre lo spunto per un controllo della realtà, quale si presenta oggi in Italia, per vedere se vi sia nella pratica il riflesso della concezione del Guarino.

Per operare un tale controllo si può prendere in esame un particolare settore quale quello degli enti di gestione. Nei prossimi paragrafi, infatti, esamineremo il profilo organizzativo e strutturale di un tale tipo di ente, inteso, però, in modo conforme al principio dei modelli differenziati e i relativi problemi nascenti da un'organizzazione di tale tipo.

3. *a*) A mio avviso occorre distaccarsi nettamente dalla impostazione data dall'Ottaviano, circa gli enti strumentali. Solo così è possibile ottenere un ente veramente strumentale: se infatti adottiamo il tradizionale termine di ente strumentale ([38]), è da escludersi una perfetta manovrabilità che richie-

---

opera una esplicita distinzione tra i due tipi di attività dello Stato: produzione di beni e servizi giuridici e produzione di beni e servizi economici, distinzione cui deve far riscontro una diversità di strumenti.

([38]) Intendo quello usato da OTTAVIANO, *op. cit.*, pp. 31, 69, 90 ss., il quale nega, tra l'altro, che gli enti strumentali, in quanto pubblici, possano avere struttura corporativa o societaria.

derebbe la massima scioltezza di movimenti e comporterebbe il potere di imporre all'ente ordini particolari e concreti (questo è infatti, a mio avviso, il significato di « strumentalità »). La soluzione al quesito se possano esistere enti strumentali nel senso più completo della definizione è, invece, rappresentato dalla creazione delle società per azioni ([39]).

Infatti la loro idoneità a funzionare quali enti strumentali è data dalle norme stesse del Codice Civile: se osserviamo l'articolo 2328 vediamo che la società è uno strumento per perseguire i fini che sono liberamente stabiliti dai fondatori; agli artt. 2338 e 2339 troviamo la mancanza di responsabilità per l'azione futura della società; all'art. 2383 la possibilità di nomina degli amministratori con scelta fiduciaria da parte dell'Assemblea, e, infine, all'art. 2364 la determinabilità della politica della società, attraverso l'approvazione del bilancio e la deliberazione sugli « altri oggetti attinenti alla gestione della società ».

È da rilevare, inoltre, che la società con partecipazione statale al proprio capitale — salvo lievi modifiche, non influenti sulla struttura, contenute negli artt. 2458, 2459, 2460 C.C. — è soggetta alla disciplina generale e che « il fatto che lo Stato o altri enti pubblici posseggano alcune o tutte le azioni di una società non altera la natura giuridica di questa » ([40]).

Così abbiamo un rapporto di strumentalità che può variare a seconda della volontà dello Stato che può essere il detentore totale, in forma diretta o indiretta, delle azioni o solo un azionista di maggioranza.

([39]) Un sintomo del favore che incontra un tale modello nell'organizzazione pubblica può essere visto anche nella tendenza degli enti pubblici minori (Province e Comuni) a servirsi di società per azioni (ad esempio, la costituzione, in data 28 marzo 1969, della società SEPORT che ha assunto le funzioni prima svolte dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova).

([40]) S. CASSESE, *Azionariato di Stato*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. IV, Milano 1958, p. 774.

Si ha a disposizione, quindi, una molteplice gamma di utilizzazioni della società per azioni e di ciascuna di queste lo Stato può servirsi alla stregua di un privato qualsiasi, attraverso l'intermediazione degli enti di gestione ([41]).

Ci troviamo così di fronte ad un sistema che diverge notevolmente, come abbiamo più volte sottolineato, dallo schema classico, formulato da Ottaviano, degli « enti strumentali ». Del sistema organizzatorio fanno parte non solo gli enti pubblici, ma anche società di diritto privato ed aziende patrimoniali che vengono a trovarsi, in tal modo, in una posizione di « strumentalità » rispetto allo Stato, pur non mutando la loro struttura e la loro natura.

I rapporti interni ed esterni di questi enti di gestione si svolgono mediante strumenti di diritto privato, ed anche per disciplinare la propria organizzazione l'ente non utilizza capacità particolari di tipo pubblico, ma opera secondo il modello della società privata: gli atti interni in base ai quali esso si autogoverna non hanno carattere di regolamento e gli atti attraverso i quali si estrinseca la sua attività non sono atti amministrativi.

Ma la grande e fondamentale caratteristica differenziatrice è che l'ente di gestione è creato non per gestire direttamente le imprese ma per perseguire gli scopi assegnatigli gestendo partecipazioni in società: l'ente pubblico di questo tipo, cioè, non gestisce direttamente le imprese.

Una simile organizzazione dà luogo ad una grande piramide complessa a tre o più livelli alla cui sommità vi è l'ente pubblico (ente di gestione), un numero limitato di società capogruppo al livello intermedio, con caratteristiche di società specializzate di settore, e un numero esteso di società operative alla base.

([41]) In questo modo, gli enti di gestione non sono più considerati come uno dei moltissimi tipi di ente pubblico, ma come un « modulo » completamente diverso di cui si serve lo Stato per i suoi fini. V., anche, G. GUARINO, *Sulla utilizzazione di modelli differenziati nell'organizzazione pubblica*, in *Comitati*, cit., p. 139 e ss..

Ci troviamo di fronte, insomma, ad un salto qualitativo notevole nella tipologia degli enti pubblici: da un'organizzazione a tendenza omogeneizzante ad una diversificazione nel sistema dell'Amministrazione. Gli enti di gestione danno luogo infatti ad « holdings » settoriali pubbliche che mirano a conseguire gli stessi risultati che si potrebbero perseguire con una proliferazione di enti pubblici economici inquadrati nel sistema della Pubblica Amministrazione classica e, di fatto, con questo sistema, lo Stato, attraverso le partecipazioni azionarie in società private, può sottrarsi alle inevitabili complicazioni cui darebbe luogo la gestione diretta dell'impresa.

Infatti, in una impresa inserita in un sistema di diritto amministrativo, l'ipotesi generale è che l'oggetto sia fissato in modo rigido e vincolante. La gestione di uno o più stabilimenti, la quantità della produzione sono prefissate; le innovazioni possono essere introdotte (previa l'effettuazione di controlli) solo se attendono in modo diretto ed immediato ai beni rientranti nel programma da realizzare.

L'ente pubblico economico (come è inteso classicamente) è legato allo statuto e può agire solo nei settori nei quali lo statuto stesso lo abiliti ad operare ([42]).

Invece, mediante gli enti di gestione, si evitano gli svantaggi di questo modulo organizzativo poichè si opera mediante società private: società che però sono saldamente controllate mediante quel titolo di legittimazione costituito dallo specifico rapporto basato sulla detenzione di partecipazioni sociali da parte degli enti di gestione, detenzione che consente un controllo nell'assemblea ed a livello dei varî organi di direzione (consiglio di amministrazione, giunta esecutiva) ([43]).

([42]) L'ente è costretto, perciò, a tralasciare iniziative e sviluppi ai quali necessariamente e naturalmente sarebbe sospinto in base al proprio dinamismo e ai calcoli economici, ogni volta che le relative attività debbano essere svolte in settori, anche affini a quelli istituzionali, che non siano espressamente previsti dallo Statuto.

([43]) Non c'è quindi alcun mutamento nella struttura delle società opera-

Ma forse il più grande vantaggio di questo sistema risiede nella accresciuta possibilità, per le imprese di reperire finanziamenti: oltre ai capitali che gli enti di gestione, più o meno periodicamente, a secondo della situazione elargiscono ad esse, vi è la possibilità di ricorrere al mercato finanziario: cioè la possibilità di emettere azioni od obbligazioni onde procurarsi i fondi necessari al proprio sviluppo.

b) Passando all'aspetto concreto della disamina di questo modulo organizzatorio differenziato, troviamo quel sistema piramidale cui abbiamo accennato, e cioè il Ministero delle Partecipazioni Statali (istituito con L. 22 dicembre 1956, n. 1589) cui fanno capo gli enti pubblici di gestione (IRI, ENI, EFIM, Ente di Gestione Cinema, ecc.) che, per mezzo di società finanziarie loro sottoposte ed operanti quali capi-gruppo di settore (Finsider, Finmare, ecc.) ([44]), detengono il controllo di società aventi natura formale di soggetti di diritto privato: abbiamo cioè, in tal modo, un modulo organizzativo secondo il quale, istituito un organo politico con competenza in un particolare settore, non viene creato, alle sue dipendenze, per lo svolgimento dei compiti amministrativi esterni, una amministrazione burocratica, ma le funzioni che sarebbero spettate a questa, sono distribuite ad uno o più enti pubblici dipendenti dal Ministero che in tal modo opera come una amministrazione di tipo nuovo ([45]), nuovo perchè non c'è più l'organo in posizione su-

---

tive; lo Stato può guidare queste attraverso la « imposizione » di persone di fiducia ai posti di potere attraverso le normali elezioni societarie.

([44]) A tali società è demandato il compito di svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento tecnico e controllo che esigono un alto grado di specializzazione tecnica e che non potrebbe essere realizzata con uguale efficienza sotto una sola direzione: Ministero per l'Industria e il Commercio, *L'IRI*, Torino 1956, III, p. 196 e ss..

([45]) La Legge 1956, n. 1589, viene così ad assumere grande importanza sotto il profilo organizzatorio, avendo evidenziato un modello che sta trovando sempre maggiore diffusione, consistente nel creare un Ministero che sia privo di organizzazione burocratica e le cui funzioni si risolvano nel dirigere e nel controllare uno o più enti dipendenti. È stata istituzionalizzata la separazione del

bordinata ma un ente che agisce come un privato e che possiede un notevole grado di autonomia: da ciò sorgono particolari problemi che riguardano i poteri di guida e di controllo degli enti autonomi di gestione.

Prendendo in esame i maggiori enti di gestione IRI ed ENI, osserviamo che al Ministero delle Partecipazioni Statali compete (art. 2, Legge 22 dicembre 1956, n. 1589) il potere di stabilire «l'indirizzo generale dell'attività, *mediante direttive*»: in che cosa possono consistere tali direttive? Bisogna partire, a mio parere, dall'esame dell'art. 3 della stessa legge che prevede che le Partecipazioni debbano essere inquadrate in *Enti Autonomi* di Gestione operanti secondo criterî di *economicità*: tale criterio comporta che i compiti attribuiti all'ente debbono essere realizzati secondo il principio «il massimo risultato con il minimo mezzo» ([46]). Integrando tale principio con quello dell'autonomia si ottiene il principio che per ottenere tale risultato, l'Ente è libero da ogni ingerenza; inoltre, poichè il compito deve essere proporzionato alla competenza dell'Ente (che gestisce partecipazioni di società che esercitano attività imprenditoriali) le direttive devono consistere in un compito imprenditoriale ([47]).

Da tutto questo deriva che la scelta del Ministro pur essendo «politica», incontra dei limiti che possono essere di ordine economico: abbiamo cioè una imposizione di direttive di politica economica.

Abbiamo detto infatti che l'organizzazione pubblica deve avere carattere specializzato e se le imprese che fanno capo al Ministero delle partecipazioni statali sono quelle che meglio possono svolgere il compito di realizzare gli obiettivi di carattere

---

momento politico da quello economico. V., anche, BACHELET, *L'attività di coordinamento nell'amministrazione pubblica dell'economia*, Milano 1957, p. 64.

([46]) S. D'ALBERGO, *op. cit.*, p. 253 e ss.; G. GUARINO, *Scritti*, cit., p. 86, sebbene molti altri autori non siano d'accordo sul significato da attribuire al termine «economicità»: v. S. CASSESE, *Partecipazioni*, cit., p. 48 ss. e p. 103 ss..

([47]) V. G. GUARINO, *Scritti*, cit., p. 86.

imprenditoriale, è indispensabile che non si accolga alcun principio per esse che sia contraddittorio con tale funzione e quindi l'istituto delle direttive specifiche e pubbliche di condotta potrà essere usato per altri tipi di impresa pubblica diversi da quelle appartenenti al Ministero delle Partecipazioni Statali ([48]).

Riguardo al criterio di economicità, dalla particolare struttura organizzativa che caratterizza i rapporti tra Ministero - Enti di Gestione - Società operative, discende il principio che tale criterio è formulato per gli Enti e non per le singole società di diritto privato: deve essere consentito agli enti di gestione, per la loro autonomia, di poter osservare il criterio dell'economicità con i modi che più credono opportuni.

La particolare posizione di questo gruppo di enti non è affermata quale dogma ma si ricava sistematicamente dal complesso delle norme dettate per alcuni specifici enti (ENI, IRI) che appartengono alla specie in esame: ci si riferisce alle norme che, in luogo del bilancio preventivo e consuntivo, fanno riferimento ad un unico bilancio di esercizio; che in relazione ai controlli, sia interni che esterni, fanno riferimento non alla legittimità dei singoli atti, ma alle attività e gestioni; che anche ai fini dell'esercizio dei poteri di scioglimento degli organi ordinari contemplano non l'ipotesi della grave e persistente violazione di legge, ma quella della irregolarità della gestione; che sottopongono al potere di controllo della Corte dei Conti in base agli artt. 4, 8 e 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259 e non a quello di cui agli artt. 5 e 6 della medesima, disposizioni che si spiegano solo in base al presupposto che tutti gli atti

---

([48]) Su questo punto concordano con il Guarino, anche G. Petrilli, *La funzionalità degli enti di gestione e la formula IRI*, in *Piano economico ed impresa pubblica*, Torino 1963, p. 307. Anche per il Bachelet, *op. cit.*, le direttive a tali enti non devono essere intese rigidamente; esse generano solo l'obbligo di tenerle presenti e di non discostarsene senza motivi validi. Inoltre per il D'Albergo, voce *Direttiva*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII, Milano 1964, p. 611, l'indirizzo dato a questi enti non può essere vincolante, perchè privo necessariamente (consistendo in direttive generali) di concrete e specifiche direttive.

dell'ente costituiscono manifestazione della generale capacità di diritto privato, che cioè questo tipo di ente non possiede alcun particolare potere di imperio. Troviamo, in tal modo, una conferma legislativa, seppure implicita, di una diversificazione di tali enti, rispetto a quelli tradizionali.

Osservando tale tipo di impresa possiamo cogliere, poi, tratti differenzianti all'interno di questa medesima categoria.

Esiste un tipo di impresa che ha un settore di attività tassativamente vincolato; all'impresa è fatto divieto di discostarsi da tale settore, sia in modo diretto, sia anche in modo indiretto, per mezzo di soggetti controllati: a questo tipo appartiene l'ENEL.

Un secondo tipo di ente può svolgere la sua attività a mezzo di società controllate. All'ente sono fissati dei particolari settori di attività, ma il vincolo non può impedire che lo stesso operi anche in qualsiasi altro campo nel quale lo porti la sua forza dinamica di espansione: è questo il caso della *holding* pubblica con vincolo di settore (ENI).

Infine, c'è un terzo tipo di ente che è espressamente abilitato ad operare a mezzo di società ed al quale non sono imposti vincoli di settore (IRI). Infatti l'ENI fu creato con il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi ma se l'Ente fosse stato assoggettato alla disciplina dell'ente pubblico operativo con vincolo di settore la sua gestione avrebbe assunto carattere fallimentare; se non avesse irrobustito le sue strutture in altri modi l'ente non avrebbe avuto nè l'esperienza nè i capitali necessari per eseguire e dirigere le ricerche che oggi compie anche fuori d'Italia. La legge ha invece opportunamente consentito all'ente di operare come capo di un gruppo di società collegate e controllate: il vincolo del settore, cioè è stato interpretato in modo elastico.

Analogamente opera l'IRI, anzi, il suo oggetto è ancora più aperto: creato per il salvataggio industriale oggi ha note-

volmente ingrandito il suo campo di azione, in virtù della libertà concessagli nell'iniziativa ([49]).

Da quanto esposto risulta evidente la necessità di una diversificazione anche nel campo dei controlli: non più controllo tradizionale ma controllo che tenga conto di questa forma organizzatoria: è ingiustificata la tendenza ad allargare il campo sottoposto a controllo classico; infatti solo la gestione finanziaria, non quella economica, può dar luogo ad un controllo del tipo del riscontro, la gestione economica è fatta di entrate e spese variabili riconducibili a semplici piani di azione e a libere determinazioni degli amministratori; è ben vero che il semplice apporto di un contributo giustifica il controllo, ma il fondo viene conferito dallo Stato non per essere erogato ma perchè produca guadagno: non è perciò contributo in senso classico perchè non è destinato a coprire un passivo ma ad assicurare allo Stato una partecipazione al guadagno; inoltre, anche da un punto di vista dell'opportunità si evince la necessità di controlli diversificati ([50]).

4. Nella realtà le imprese sono portate ad affermare la loro prevalenza in ogni rapporto cui partecipano: quindi, le imprese pubbliche, invece di sottostare passivamente agli organi

([49]) La particolare posizione dell'ENEL e cioè il fatto che esso sia abilitato ad operare solo in quel settore stabilito dalla legge istitutiva, si spiega con il fatto che è destinato a compiti più simili a quelli di erogazione di servizi che a quelli di competizione economica.

([50]) Questa opportunità è sottolineata anche dalla Corte dei Conti. Cfr. *Relazione al Parlamento*, Doc. X, n. 1-*ter*, 1963, p. 21.

Secondo il GUARINO, *Scritti*, cit., p. 198, oltre ai motivi prettamente giuridici quali l'inconcepibilità di un sindacato amministrativo su atti privati, sindacato che non produrrebbe alcuna conseguenza sull'efficacia dell'atto. Nei confronti dei terzi militano, a sfavore di una tale forma di controllo, anche ragioni di opportunità quali quelle di mantenere segreti i piani economici dell'impresa. Inoltre, bisogna ricordare che la Corte dei Conti è istituzionalmente in grado solamente di controllare che non si spenda male, mentre l'interesse pubblico, in questo campo è leso anche se non si spende male, per il solo fatto che il capitale investito non cresce adeguatamente e ciò non può essere controllato da un organo prettamente giurisdizionale quale la Corte dei Conti.

dello Stato, alle loro direttive e ai loro controlli, potrebbero di fatto tentare di imporre con la loro forza economica la propria volontà ([51]).

Causa ulteriore, e forse più importante, di tale « aggressività » dell'impresa pubblica (nonchè di quella privata di ampie dimensioni), oltre alla forza economica, è il fatto, messo in evidenza dal Guarino, che l'attività di tali enti si può considerare attività a rilevanza politica ([52]).

Infatti, per effetto della natura privata della loro attività, gli enti agiscono con atti non vincolati nel fine, come gli atti amministrativi, bensì liberi ma, al contrario di quelli privatistici, in grado di ledere la sfera giuridica dei terzi anche senza il loro consenso, a causa della preponderante posizione economica da essi detenuta e che fa acquistare loro una forza di comando notevole.

Infatti, se è vero che sulla base delle nozioni consolidate di atto politico, atto amministrativo e atto negoziale — e delle funzioni proprie di tali atti — possiamo negare che gli enti di tale tipo agiscano mediante atti sottostanti a rigide prescrizioni derivanti dalla legge, tuttavia non possiamo fare una scelta sicura tra la politicità e il privatismo di tali enti, basandoci solo sul fatto che essi agiscono nel campo del diritto privato e quindi sono da considerare privati.

Oggi, non è più idoneo a qualificare i soggetti il tipo di atto da essi usato per agire, cioè non è l'efficacia formale dell'atto ad individuare il potere che tali enti esprimono nella realtà, bensì l'incidenza dell'attività sugli altri soggetti dell'ordinamento a dirci la funzione di tali enti e la loro posizione ([53]) e l'incidenza

---

([51]) Questa tendenza è sottolineata, oltre che da G. GUARINO, *Pubblico e privato*, cit., p. 61 ss., anche da S. D'ALBERGO, *Sistema*, cit., p. 317, che parla, con accenti di preoccupazione, di « ambiguità » del sistema delle partecipazioni statali, ambiguità che potrebbero essere risolte — secondo l'autore — da un maggiore rispetto e applicazione del Piano Economico.

([52]) G. GUARINO, *Scritti*, cit., p. 42 ss..

([53]) Anche per S. D'ALBERGO, *op. cit.*, p. 318 e ss., gli enti pubblici di

di questa attività a mio avviso, è di natura politica, particolarmente avuto riguardo al peso che gli organi dell'ente possono avere nella fase di elaborazione dell'indirizzo politico-economico governativo; con riferimento alla tendenza di tali imprese a sostituirsi, in parte, agli organi statuali (ministri), specialmente nei rapporti con l'estero (ricordiamo, ad esempio, la famosa missione ENI in Russia, durante la presidenza di Mattei, che scavalcò i normali organi del Ministero del Commercio con l'Estero, e la recentissima missione IRI in Svezia) ([54]); con riferimento al rilievo pubblico che l'ente di gestione, cioè il gruppo imprenditoriale guidato dall'ente, ha per il mercato e la società.

Tutto ciò qualifica indubbiamente come politico, o perlomeno come ente con rilevanza politica, l'ente di gestione.

Assistiamo così ad una proliferazione di centri di potere autonomi — stati nello Stato — i cui rapporti con lo Stato non si svolgono più solo secondo schemi e atti giuridici tipici e tradizionali, bensì tendono a svolgersi sulla base di contatti politici: ci troviamo, insomma, quasi di fronte ad uno Stato con caratteri neofeudali.

a) Rimedio a questo stato di cose che potrebbe divenire pericoloso riflettendosi in una illimitata autonomia ed in uno svincolo dalle direttive statali, impostate sul metro dell'utilità pubblica, deve essere, non una limitazione alla forza delle imprese, ma un'azione che favorisca la nascita di diverse imprese di pari dimensioni anche in settori interdipendenti, in modo da stimolare la sorveglianza reciproca tra di esse per impedire che una sola delle medesime acquisti una prevalenza assoluta.

In definitiva, si dovrebbe affiancare alla sorveglianza degli organi statali istituzionalmente preposti a tale compito, anche

---

questo tipo sono dotati di un potere (normativo di settore) che esprime una forza operativa sostanzialmente efficace almeno quanto quella degli enti politici, e ciò crea all'autore problemi di compatibilità di tali enti nella sua concezione dello Stato.

([54]) Per una puntualizzazione della questione, v. DELIOU, *L'Etat et les entreprises publiques*, Paris 1959, p. 166.

una « sorveglianza » da parte di altre imprese con pari condizione giuridica.

Per ovviare a questo pericolo si è fatto ricorso, per ora, ad un nuovo istituto che svolga funzioni di chiusura ed obblighi i rapporti pratici a conformarsi agli schemi legislativi. Questo istituto è costituito dal sistema della programmazione economica cui è stato collegato il sistema degli enti di gestione. In applicazione dell'art. 31, 3° co. della Costituzione, la Legge 27 luglio 1967, n. 685 ha istituito un piano quinquennale; per l'art. 16 della Legge 27 febbraio 1967, n. 48 il Comitato Interministeriale per la programmazione economica « dà le direttive generali all'attuazione del programma economico nazionale e a promuovere e coordinare a tale scopo l'attività... degli enti pubblici ».

Con l'art. 17 sono state trasferite al CIPE le attribuzioni spettanti al Comitato interministeriale per le PP.SS.: tale precetto ha avuto attuazione per mezzo dell'art. 2 d.P.R. 14 maggio 1967, n. 554 ed ha investito il CIPE del compito di:

a) verificare, in tempo utile per la realizzazione, la conformità al programma economico dei programmi dell'IRI, dell'ENI e degli altri enti e di esaminarne le eventuali modifiche e lo stato di attuazione ([55]);

b) di formulare le direttive generali più importanti per l'attuazione dei programmi stessi;

c) di approvare la relazione programmatica al Parlamento sullo stato delle partecipazioni statali;

d) esprimere pareri sulle proposte di contribuzioni dello Stato agli Enti di gestione: appunto con questo ultimo potere spettante al CIPE si può ottenere un controllo più efficace sugli enti di gestione, perchè si riesce a contrapporre ad essi una forza di pari natura, una forza di carattere economico.

([55]) Con la prefissione dei programmi e con la verifica che il CIPE effettua su di essi si istituisce un controllo globale ed, insieme, analitico (perchè tiene conto di tutti i settori) sulle attività degli enti di gestione.

Se gli enti rifiutano di seguire le direttive o travalicano i limiti imposti alla loro espansione, il parere negativo del CIPE potrebbe bloccare le contribuzioni agli enti medesimi, procurando loro difficoltà di ordine finanziario.

Si avrebbero, cioè, le contribuzioni usate come strumento di controllo e di guida.

Quanto esposto è valido solo in parte: se si guarda il funzionamento concreto della programmazione economica, si nota subito che la stessa ha funzionato in maniera limitata. Da vincolante, quale doveva essere nelle intenzioni del legislatore espresse nella Costituzione ([56]), essa è diventata, nel testo legislativo del 27 luglio 1967, n. 885, semplicemente indicativa ed, infine, nella sua attuazione, si è ridotta ad uno studio delle prospettive di sviluppo dell'economia ed alla formulazione di desideri relativi ai valori che dovrebbero assumere certe variabili economiche.

Possiamo trovare infatti varî esempi di grandi iniziative, non previste nel Piano e che hanno trovato attuazione e casi opposti di iniziative previste e non realizzate.

Basti ricordare l'Alfa-Sud (IRI-Finmeccanica) non prevista e, invece, in procinto di diventare operativa; la legge-ponte per l'edilizia, legge che ha influito considerevolmente sull'andamento della produzione delle aziende cementifere e metallurgiche: si avrà un quadro esauriente delle innegabili deviazioni subìte dal Piano, anche se tali deviazioni sono state, in parte, dovute a fattori contingenti di cui il Piano, per la sua generalità ed efficacia proiettate nel futuro, non poteva tenere conto.

Chiarita, allora, l'esatta natura che oggi ha la «programmazione economica» si può vedere come il CIPE non può avere completamente quella forza sufficiente ad assicurare allo Stato

---

([56]) Nella Costituzione, all'art. 41, 3° co., si parla espressamente di una legge che «determina i programmi e i controlli opportuni... ».

il controllo sugli enti di gestione e sufficiente, altresì, ad operare anche solo un semplice tentativo di collegamento ([57]).

A questo punto sorge spontaneo il dubbio se il Piano non abbia funzionato perfettamente per carenze proprie come la mancanza di strumenti realizzativi validi e di quella necessaria articolazione che lo potesse rendere rispondente a nuove ed improvvise esigenze d'ordine sociale o economico le quali richiedessero dei mutamenti del Piano stesso, o sia mancato anche per opera delle imprese pubbliche che in esso hanno visto un limite alla loro autonomia d'azione e che, perciò, approfittando dell'inevitabile periodo di assestamento e di disorientamento che ha regnato all'inizio dell'entrata in vigore del Piano, lo hanno messo in crisi con la loro « disubbidienza » alle direttive poste dai suoi organi.

Venendo così a mancare la piena manovrabilità di uno strumento di vitale importanza per la riuscita del Piano quale l'impresa pubblica, il Piano stesso viene a mancare di una caratteristica essenziale: la possibilità di una razionalizzazione generale delle scelte pubbliche, razionalizzazione che comporta la valutazione degli effetti diretti e indiretti delle decisioni delle imprese pubbliche sull'indirizzo dell'economia in generale ([58]).

Da quanto abbiamo detto circa il mancato funzionamento dell'istituto della programmazione, risultano più evidenti e comprensibili alcuni motivi di preoccupazione derivanti dall'uso del principio dei modelli differenziati nell'organizzazione pubblica: le preoccupazoni sorgono perchè, come abbiamo detto in precedenza, le osservazioni svolte non danno la sicurezza che i rapporti pratici si svolgano in modo conforme alle norme e c'è il pericolo di un'eccessiva autonomia (con conseguente nascita di altri centri di potere) degli enti operanti nel campo dell'economia.

([57]) Mancano, infatti, al CIPE i punti di riferimento su cui impostare i giudizi sull'attività degli enti.

([58]) S. LOMBARDINI, *La programmazione*, Torino 1967, p. 152.

Più che risolversi, tali problemi, in questa sede possono soltanto essere accennati: ogni soluzione, infatti non può prescindere dal diritto positivo ed in questo campo, finchè non si avrà un chiarimento dei fini della Programmazione e della sua eventuale imperatività, mancano le norme che consentano una soluzione.

I problemi maggiori sono creati dalla problematica che investe i limiti dei vincoli imposti agli enti facenti parte di questo modulo organizzativo: limiti al vincolo del settore, delle direttive, etc., problematica, questa, derivante dalla posizione di autonomia posseduta dagli enti autonomi di gestione. È cosa notoria, infatti, che IRI ed ENI, decidono essi stessi l'entità e la composizione dei loro programmi d'investimenti e non si basano essenzialmente sulle idee del Ministero ([59]).

Quanto al problema dei limiti al vincolo di settore è possibile dare una soluzione abbastanza precisa, in quanto esiste una norma passibile di interpretazione.

Infatti, all'art. 3 Legge 22 dicembre 1956, n. 1589, si parla di un « inquadramento », il che presuppone il raggruppamento delle partecipazioni in distinti enti di gestione in base a criteri di omogeneità. Ma in che limiti può operare un tale inquadramento? Evidentemente, ci dobbiamo avventurare nel campo dell'interpretazione che, in questo caso sarà particolarmente opinabile, data la estrema genericità — forse voluta — del termine.

A mio parere, questo « inquadramento » deve essere inteso nel senso di non precludere l'allontanamento dell'ente dal settore originario: l'« inquadramento » riguarda solo il momento iniziale, e se le esigenze dell'impresa dovessero portare l'ente ad operare in un settore diverso, non dovrebbero esservi ostacoli che ne impediscano lo sviluppo ([60]); il fatto stesso che gli enti

([59]) Posner e Woolf, *L'impresa pubblica nell'esperienza italiana*, Torino 1967, p. 49.

([60]) Anche il Guarino, *Piano economico*, *cit.*, p. 74 e ss. dà a questo interrogativo una risposta analoga.

siano tenuti ad operare con criterî di economicità, ma in autonomia, dovrebbe confortare tale opinione.

Altri autori hanno avvertito questi punti di dubbio ed hanno tentato, a loro volta, di trovare una risposta affermando che le nuove iniziative, in altri settori, non devono essere assoggettate all'autorizzazione politica solo se rispondono ad esigenze tecnico-economiche ([61]), ma anche questa risposta, in realtà, non fa che spostare l'interrogativo che riguarderà il significato da dare al termine « esigenze tecnico-economiche »: come dovrà essere intesa questa esigenza? Nel senso di necessità o nel senso di opportunità? Come si vede, in questo campo bisogna ancora affidarsi a criteri che posseggono un certo grado di arbitrarietà e ciò a discapito della necessaria certezza dei rapporti tra Governo ed enti di gestione. È evidente che ci troviamo di fronte a un problema più politico che giuridico, dipendendo i rapporti tra enti e Ministero dall'energia ed ambizione degli alti dirigenti: si può affermare, infatti, che il grado di autonomia di un Istituto è direttamente proporzionale agli utili dell'istituto stesso.

Quanto maggiori sono gli utili, tanto maggiore è la possibilità di autofinanziamento e quindi minore la necessità di appoggiarsi al Ministero.

Infatti, nella realtà, si osserva che le direttive raramente sono il frutto di un'autonoma presa di posizione del Ministero o del Comitato Interministeriale. Il Ministro, sfornito di complessi organi di rilevazione economica per i settori nei quali operano le imprese, si serve degli enti di gestione, in primo luogo, come di organi di consulenza tecnica, che forniscano pareri, non vincolanti (in teoria), sui particolari problemi oggetto poi delle direttive ministeriali ([62]).

([61]) G. PETRILLI, *La funzionalità degli enti di gestione e la formula IRI*, in *Piano economico ed impresa pubblica*, Torino 1963, p. 307 ss..

([62]) Su questo punto è concorde anche il MERUSI, *op. cit.*, p. 221 ss. Anche per il Guarino le direttive non devono essere frutto di un'imposizione

5. Se vogliamo perciò uno Stato «funzionale» in tutti i settori nei quali interviene, dobbiamo, in conclusione, tenere presente che questo schema organizzatorio può essere di enorme aiuto per risolvere i problemi connessi alla varietà dei modi e degli strumenti con cui si manifesta tale intervento.

L'impostazione tradizionale data all'organizzazione pubblica e basata sul modello unico, pur diversificato al suo interno, non può rivestire il carattere della «funzionalità» che richiede diversità di modalità e tecniche, come più volte sottolineato in questo breve lavoro, negli interventi in modo che la loro influenza si eserciti solo nel punto, luogo e tempo richiesto.

Tutto questo si può ottenere accogliendo il principio dei moduli diversificati, ma bisognerà fare attenzione a regolare — ma non soffocare — l'autonomia di cui devono godere gli enti appartenenti a tale modello onde evitare che l'autonomia si trasformi in arbitrio con grave danno della collettività; solo se si regolamenterà adeguatamente anche questo schema d'organizzazione pubblica potremo dire di vivere nel «welfare State», nella società del benessere, altrimenti saremo destinati a trovarci ancora nello «stato del malessere».

---

esterna, ma devono essere il risultato della stretta cooperazione tra enti e Ministero. G. Guarino, *Scritti*, cit., p. 68 ss..

GERARDO GAIBISSO

L'ORGANIZZAZIONE POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE E LA SUA FUNZIONE PUBBLICA (*)

(*) *Relazione letta al Convegno italo-spagnolo di diritto regionale di San Sebastiano (Maggio 1971).*

SOMMARIO: 1. Problematica della prima attuazione delle Regioni a statuto ordinario. — 2. L'organizzazione politica ed amministrativa delle Regioni a statuto speciale. — 3. La funzione pubblica regionale.

1. L'avvio al concreto operare di un Ente fondamentalmente caratterizzato da una finalità di « decentramento politico » e, quindi, con una funzione di direzione politica sia pure territorialmente delimitata, pone problemi e incontra resistenze e remore d'indole transitoria alcuni, altri legati alla struttura del nuovo Ente e ai rapporti tra questo e lo Stato e gli Enti locali.

Se i primi, per l'arco temporale, breve o lungo che sia, del loro porsi e risolversi, hanno natura contingente, i secondi, invece, incisivi della organizzazione dei pubblici poteri, laddove non pregiudicati dal riverbero che — sul dato normativo costituzionale — ebbe la visione, storicamente giustificabile, ma, in fondo, per quel che si è poi verificato, errata, della società italiana come società tipicamente « contadina » (e, certo, a questa concezione non era del tutto estranea una ben individuata corrente del meridionalismo italiano), abbisognano prevedibilmente di maggior tempo e di vieppiù ponderata meditazione, anche per via delle più folte resistenze che, sul terreno anche politico, sono destinati ad incontrare.

Il che non deve indurre a sottovalutare le difficoltà della fase transitoria di attuazione delle Regioni: difficoltà che, se furono notevoli e, per alcuni aspetti, tuttora persistenti, per quanto concerne la parziale attuazione dell'istituto regionale in ordine alle Regioni a statuto speciale, sono, con palmare evidenza, notevolissime per il funzionamento delle Regioni a statuto ordinario non fosse altro per il fatto che il nuovo Ente copre tutto il territorio dello Stato.

Queste difficoltà determinano una situazione di conflitto fra Stato e Regioni che il senso comune consiglia prudentemente di evitare.

Ed esse sono aggravate dall'urto del trapasso di funzioni e servizi da parte dello Stato alle Regioni contro le resistenze (sia pure come tali non apertamente dichiarate) della burocrazia centrale e di un dato modo di porsi del rapporto tra questa e la classe politica (a livello nazionale).

Il trasferimento delle funzioni e dei servizi è, poi, contrastato dalle spinte centralizzatrici — non sottovalutabili sul piano politico — che trovano la loro matrice (se non la loro copertura) nella esperienza dello Stato unitario, inteso, non già nel senso della unità e indivisibilità politica dello stesso, ma in termini di riserva, se non di monopolio, al potere centrale di tutte le rilevanti scelte decisionali.

Sul piano della normativa, conseguenze negative sul funzionamento della Regione determina il combinato disposto degli artt. 8 disposizioni transitorie della Carta Costituzionale e 65 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, e per la mancata emanazione della legge nazionale sul « passaggio » alle Regioni del personale dipendente dallo Stato e per il divieto generalizzato — imposto dalla legge ordinaria — in ordine alle nuove assunzioni.

Con le intuitive conseguenze che la scarsezza (ed anche la provenienza) del personale proietta sul piano dell'effettivo esercizio — da parte delle Regioni — delle loro funzioni.

Ed altre difficoltà —non meno rilevanti — derivano dal confuso confluire nel sistema italiano di leggi e regolamenti che, da un lato, rendono disagevole la enucleazione (ove di enucleazione si tratti) delle funzioni e dei servizi da trasferire, dall'altro, forniscono appigli, legittimanti remore e difficoltà e consentono di perseguire un intento dilatorio.

Recenti esperienze collegate alle vicende degli elaborati dei primi decreti delegati consentono di verificare sul piano pratico quanto queste ultime difficoltà siano tutt'altro che irrilevanti e

come — con estrema facilità — si possa, nel groviglio della legislazione, smarrire il senso di una riforma destinata ad avere effetti globali sulla intera struttura dello Stato.

Diguisachè, nel momento attuale, con gli Statuti ancora non approvati dal Parlamento nazionale (anche se la procedura seguita per gli emendamenti ha segnato un punto attivo in tema di rapporti « collaborativi » tra Stato e Regione), nella non ancora avvenuta emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge 16 maggio 1970 n. 281, non può dirsi superata la fase transitoria di avvio all'istituto regionale in Italia.

Il che, se da un determinato angolo visuale può spiegarsi (e lo è stato, in effetti, in autorevole sede giurisprudenziale, con implicita elusione di quanti ritenevano di far leva, oltrecchè su un'azione politica, su impulsi giurisprudenziali, per l'attuazione dei principi regionalisti), con la ritenuta « necessaria gradualità » nel passaggio da un sistema di organizzazione statale fortemente accentrato ad uno, per contro, di largo decentramento, anche a livello legislativo, da un altro punto di vista, con il logorio che il tempo ineluttabilmente porta anche ai propositi più intransigenti, determina conseguenze del tutto negative sulle aspettative che il Paese nutre per il superamento di un'arretrata struttura dei pubblici poteri in Italia.

Nè possono, a sminuire l'amarezza della constatazione, citarsi i pochi casi previsti dalla legislazione sanitaria che, in definitiva, riserva alle Regioni risicati margini di presenza od i casi di trasferimento dei poteri di controllo sugli atti degli Enti locali, quando, specialmente, gli organi di controllo, lungi dall'avere natura esclusivamente regionale, sono ampiamente permeati di presenze e sono destinati ad operare nel quadro di una legislazione, a dir poco, superata.

2. Laddove, nelle linee costituzionali, sono agevolmente evidenziabili lacune e frammentarietà sulla funzionalità delle Regioni e sul modo di porsi delle stesse rispetto allo Stato ed agli

altri Enti pubblici, il dato normativo costituzionale è, invece, abbastanza (se non troppo) preciso per quanto concerne l'organizzazione della Regione.

Nell'ambito di tale schema, tuttavia, i Consigli Regionali hanno, nella elaborazione degli Statuti, operato una scelta (o alcune scelte) che, superando i confini, peraltro, chiaramente illegittimi della dianzi citata legge del 1953, ha consentito — con il raggiungimento di sorprendenti risultati omogenei — una « rilettura » del testo costituzionale, adeguando questo alla evoluzione della società italiana.

Rilettura in chiave « partecipativa » anche in ordine ai rapporti tra il Consiglio Regionale (e le componenti lo stesso) e la Giunta Regionale, in linea generale, risolti sul piano non già, come pur talvolta si afferma, di un « regime di tipo assembleare », ma sul piano della « responsabilizzazione » di tutte le componenti regionali.

Fra i tentativi miranti a consentire un più ampio ingresso ad istituti di « democrazia diretta », poi, sono da segnalare le previsioni originariamente contenute in alcuni testi (ma da questi successivamente scomparsi) della più ampia sfera assegnata al referendum (deliberativo) e in ordine all'istituto del difensore civico (questo, in effetti, sopravvissuto ai tagli ma ridotto a una sorta di funzionario addetto alle pubbliche relazioni senza più, quindi, alcun rapporto con il modello nord-europeo dell'*ombudsman*).

A parte questo, in linea generale, negli Statuti regionali, il raccordo organizzativo Giunta-Consiglio (e Presidente della Giunta) risulta improntato alla ricerca tendente a superare il binomio tradizionale Parlamento-Governo, nell'intento di una maggiore rispondenza (di una più immediata rispondenza) alla volontà del corpo elettorale.

C'è, è vero, una evidente « concentrazione » di poteri nell'ambito del Consiglio Regionale (e questo vale anche per quanto concerne la potestà regolamentare riservata al Consiglio, in que-

sta scelta avendo spiegato effetto alcune interpretazioni che si riferivano, in realtà, alle Regioni a statuto speciale), ma c'è anche l'attribuzione alla Giunta Regionale — che non è, quindi, confinata ai margini della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio —, del potere di concorrere alla determinazione dell'indirizzo politico della Regione.

In tal senso, sono eloquenti, ad esempio, le previsioni dei dibattiti e delle votazioni sulle linee programmatiche della Giunta risolventesi necessariamente in un concorso alla politica regionale.

Quanto al Consiglio, generale è il riconoscimento della sua autonomia anche contabile e generale può dirsi l'influsso esercitato, per quanto concerne soprattutto le indagini conoscitive, dal testo dell'attuale Regolamento interno del Senato (influenza che sembra accresciuta in sede di elaborazione dei regolamenti interni dei Consigli regionali), con un riverbero che, talvolta, in alcuni Statuti, si coglie del procedimento redigente, adattato, però, alle peculiari esigenze di assemblee — prive di commissioni in sede deliberante — e caratterizzate, non poche volte, da gruppi consiliari costituiti da una sola persona.

Altresì generalizzato è l'aiuto dato ai gruppi consiliari (è ovvio che non si tratta di una larvata forma di finanziamento dei partiti) tanto per quanto concerne gli uffici, quanto in termini esclusivamente finanziari.

In ordine alla Giunta — a parte le differenze riscontrabili tra le varie Regioni per quanto attiene al numero dei componenti la stessa — diversa, da Regione a Regione, ne è l'articolazione, ma è ripudiata, comunque, la tradizionale struttura degli assessorati che, con riferimento ad alcune esperienze, era parsa ripercorrere una strada che, per molti versi, conduceva, sul piano regionale, ad ingiustificati accentramenti.

Da notare, poi, che spesso, sulle orme della dianzi cennata legge del 1953, criteri di demarcazione tra i vari organi, risultano mutuati da strutture (fondamentalmente diverse) di Enti locali

(così, ad esempio, per quanto concerne gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione).

Considerazioni brevissime, sul punto, non potendo la scelta del tipo di organizzazione operarsi in astratto, ma con riferimento al concreto spazio regionale.

Enucleabili, in tutti gli statuti ed anche negli assetti provvisori degli uffici delle varie Regioni a statuto ordinario, sono, peraltro, precauzioni dirette ad evitare il riprodursi di una organizzazione amministrativa che ripercorra gli arretrati modelli statali ed anche — sia detto con chiarezza e senza acrimonia — la pesantezza delle strutture di alcune Regioni a statuto speciale, dove sembra che gli interessi corporativi della burocrazia abbiano pregiudicato le scelte per un'articolazione che assicurasse alla Regione l'assolvimento dei compiti di mediazione anche tecnica che le sono propri.

Sintomatiche, sul punto, sono alcune previsioni dello Statuto della Regione del Lazio chiaramente improntate alla necessità di vincolare il legislatore regionale — in tema di organizzazione degli uffici — alle finalità essenzialmente promozionali dell'Ente e all'ampio spazio, nello Statuto stesso, riconosciuto alla delega in favore degli Enti locali, con la conseguente rimozione del pericolo di un affardellamento burocratico.

L'attuazione delle Regioni a statuto ordinario potrà consentire un esperimento di un'articolata organizzazione degli uffici che risolva tanto il problema della efficienza di questi, quanto il problema della snellezza effettiva delle procedure (peraltro, una legge sulle procedure amministrative è, in alcuni casi, allo studio e sarebbe augurabile che venisse effettivamente elaborata ed approvata per rimuovere ostacoli che tuttora permangono nel rapporto tra Enti pubblici e cittadino).

Qua e là, soprattutto per quanto concerne i primi regolamenti (provvisori) sul funzionamento delle commissioni di controllo sugli atti degli Enti locali (uno dei pochi spazi già di competenza — sia pure con le cennate limitazioni — della Regione),

affiorano, nelle varie Regioni, tendenze alla utilizzazione dei sussidi elettronici (per il flusso delle informazioni) ed è evidente che in futuro sarà vieppiù riconosciuto spazio a questi strumenti segnatamente nel campo della raccolta di informazioni socio-economiche indispensabili per svolgere una concreta opera di programmazione economica, per fornire all'amministrazione non solo le informazioni disaggregate di volta in volta, secondo le esigenze, ma anche in caso di una pluralità di possibili scelte di intervento.

È, però, altresì evidente che i problemi della organizzazione degli uffici regionali non si possono risolvere soltanto sul piano della strumentazione tecnica degli stessi, occorrendo, soprattutto, una scelta organica che gli stessi organizzi in funzione delle esigenze della Regione.

Ma è, con altrettanta evidenza, logico rilevare che la soluzione del problema non può avvenire nella prima transitoria fase di costituzione delle Regioni, essendo essa collegata a molteplici fattori non pochi dei quali hanno altrove origine.

3. Dopo aver esaminato la Regione nei suoi profili organizzativi e strutturali resta ora da far cenno al suo aspetto funzionale.

È noto come per funzione pubblica, riferita ad un ente o soggetto di diritto pubblico, si intenda un'attività globalmente rilevante, prefigurata nei contenuti e nello scopo, ed alla quale accede una potestà o situazione di potere.

Della complessa articolazione della funzione pubblica regionale è, a tal punto, nostro intendimento circoscrivere l'indagine all'aspetto che di essa rileva come situazione di potere per la realizzazione di interessi.

Vale a dire all'aspetto funzione-potestà e all'intima correlazione fra il potere regionale come complesso organico e la funzione che lo caratterizza. È ovvio, invece, che sarebbe ultroneo porre ulteriormente l'accento sulla funzione intesa come com-

pito o scopo, in quanto le esaurienti quanto lucide relazioni che hanno preceduto la presente ne hanno doviziosamente lumeggiato tutti gli aspetti relativi.

Orbene ben può affermarsi, a mio avviso, che nell'ordinamento italiano la funzione che modernamente caratterizza l'istituto regionale è una funzione preminentemente e squisitamente politica.

Essa risponde ad un elementare quanto fondamentale principio la cui intuizione fu merito della scienza giuridica che, proprio sul terreno istituzionale, individuò nella tendenza alla autosufficienza degli ordinamenti particolari non solo un problema di assetto organizzativo o strutturale, ma un problema di esistenza.

Infatti, pur nell'esigenza e nel riconoscimento della appartenenza ad un più vasto organismo, esponenziale di una più vasta comunità sociale, proprio ai giuristi va ascritto il merito di avere elaborato il principio dell'autosufficienza degli ordinamenti minori o particolari, da realizzare attraverso una struttura organica e funzionale necessaria per lo svolgimento della loro vita politica e giuridica.

È, in sintesi, il problema dell'autonomia locale che costituisce il più rilevante aspetto del più ampio problema delle autonomie sociali.

Ad una attenta valutazione del fenomeno, in chiave storica, non può, peraltro, sfuggire, una particolare ed apparentemente strana evoluzione di detto principio.

Come, del resto, emerge chiaramente anche dai tratti evolutivi della storia dell'attuazione delle Regioni, fu proprio l'insorgenza dello Stato costituzionale moderno a portare ad una attenuazione della autonomia locale: essa impallidì enormemente, ove non anche scomparve, di fronte alla concezione del Parlamento, quale unico ed assoluto detentore della universale sovranità dello Stato.

Probabilmente la ragione profonda di siffatto declino va ricercata nella tendenza ad attenuare quanto più possibile ogni ele-

mento di apparente disgregazione della unità del concetto di sovranità, individuato esclusivamente nel Parlamento, quale organo rappresentativo della nazione: dogma, questo, e cardine delle costituzioni liberali dell'Ottocento.

Potrebbe, peraltro, obiettarsi, che, proprio in sede politica, alcuni fra i più grandi movimenti ideologici propugnarono l'autonomia locale.

Così il movimento cattolico, il socialista, il liberale con accentuazione e finalità diverse, dichiaravano di tendere, attraverso una utilizzazione sempre più ampia della partecipazione democratica, alla realizzazione di un assetto democratico quanto più vicino possibile alla democrazia diretta.

Ma ococrre puntualizzare che l'interpretazione giuridica e l'attuazione concreta di queste opinioni si risolveva in una svalutazione dell'autonomia; vale a dire che l'autonomia veniva ridotta al rango di un mero problema di amministrazione che la destra italiana concepì come un esclusivo problema di metodo amministrativo.

Fu così che il problema dell'autonomia locale fu identificato e circoscritto nel problema del decentramento, inteso come ristrutturazione delle attribuzioni e delle funzioni amministrative, al fine di apprestare una organizzazione che provvedesse più efficacemente e rapidamente riguardo agli interessi locali.

Ne derivò un misto di autonomia inteso da un canto come parziale riconoscimento di attribuzione agli enti locali del potere normativo, proprio dello Stato, vale a dire come autonomia normativa, e di autonomia organizzativa, intesa come riduzione degli interventi statali rispetto alla misura ottimale di una amministrazione centralizzata, per motivi di opportunità amministrativa.

Caratteristica degli ultimi decenni della nostra storia è la raffiorata esigenza di restituire la gestione degli interessi locali agli interessati locali.

Un grande filosofo del diritto dei nostri tempi, il Capograssi, ha posto acutamente l'accento sul parallelismo e la intima con-

nessione tra l'affermazione delle autonomie sindacali, come movimento dei sindacati che reclamano la gestione dei loro interessi e della loro pubblica funzione e le autonomie locali, come movimento dei nuclei storici derivanti da condizioni naturali, fisiche, economiche e da comunanza di tradizioni sociali che reclamano la disciplina e la direzione di quegli interessi, dei quali sono entità esponenziali.

Può dirsi, così, che accanto alla rappresentanza parlamentare della nazione si sia affermata inequivocabilmente, nell'alveo dello stato costituzionale, la esigenza della rappresentanza degli interessi concreti e delle concrete forze sociali in contrapposizione al metodo centralizzatore.

Ciò porta a restituire al concetto di autonomia il suo tratto più caratteristico: vale a dire il potere di indirizzo politico.

E la funzione della Regione, il suo ruolo preminente è proprio quello di rappresentare in misura rilevante questo potere di indirizzo politico e amministrativo.

E, del resto, a ben guardare esso è e deve essere elemento tipico e connaturale di una comunità sociale autogena quale quella regionale che raccoglie persone di ogni età, qualifica, sesso, religione, ecc. e che non può esprimersi che con manifestazioni politiche.

Ad un esame, sia pure limitato quale quello che la economia della presente relazione consente, della potestà regionale come configurata dalla previsione costituzionale, esce ampiamente evidenziata siffatta funzione regionale di direzione politica, quale tratto tipico della autonomia politica, accanto a quella amministrativa e finanziaria.

È noto come l'opinione pressochè concorde dei cultori della materia individui la concretizzazione dell'autonomia politica nella potestà di indirizzo politico: il problema che ne consegue è, quindi, quello di individuare la sussistenza di detta potestà nella regione.

Orbene con il concetto di indirizzo politico normalmente si intende il contenuto di quella particolare funzione che, non identificandosi espressamente con alcuno dei tradizionali poteri, consiste in quel complesso di giudizi di valore che vengono espressi nel preordinare e dirigere le attività dei vari organi in occasione delle varie situazioni di fatto che si verificano sul piano della realtà sociale.

Essa presenta due distinti momenti, quello della determinazione e quello della attuazione dell'indirizzo stesso.

Può dirsi, al riguardo, che nell'ambito del non contrasto con i principi strutturali dell'ordinamento costituzionale la Regione è titolare di un proprio potere di indirizzo politico in entrambi i momenti e partecipe invece dell'attività e non anche della determinazione dell'indirizzo politico generale dello Stato.

Infatti, anche a non voler prendere posizione nel dibattito dottrinale sul problema se la funzione di indirizzo politico si esaurisca o meno in quella di funzione normativa, non può certo negarsi che all'esercizio della potestà legislativa regionale è intimamente connessa la funzione di direzione politica attraverso organi di governo di previsione costituzionale.

Donde, l'esercizio di potere politico, sia attraverso quella complessa funzione di impulso, iniziativa e coordinamento che si sviluppa ad opera della Giunta Regionale nei rapporti con l'organo legislativo regionale da un canto e con l'organo di giustizia costituzionale dall'altro, sia attraverso la emanazione di atti politici.

Basterà ricordare le dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta, la formulazione e presentazione di disegni di legge, l'elaborazione degli schemi di regolamento, la proposizione di ricorsi per incostituzionalità delle leggi o atti aventi forza di legge, per quanto concerne l'esercizio del potere politico da parte delle Giunte regionali; i voti e tutti gli atti nei quali si concreta il sindacato parlamentare (inchieste, interrogazioni, interpellanze, mozioni), la approvazione annuale del bilancio e

del rendiconto, gli atti di esercizio della potestà di iniziativa legislativa costituzionale o ordinaria o l'atto di richiesta di referendum abrogativo o di revisione costituzionale, per quanto concerne la funzione di direzione politica dei Consigli regionali.

L'individuazone, soltanto esemplificativa, di taluni fra i più rilevanti atti politici regionali ha consentito, peraltro, di fornire anche le indicazioni sugli organi di direzione politica della Regione, quali il Consiglio regionale, la Giunta Regionale e il Presidente della Giunta Regionale.

Ma tutti e tre questi organi sia nell'esercizio della potestà o determinazione, sia nell'esercizio dell'attività di indirizzo politico sono condizionati dalla esigenza della stretta aderenza alle indicazioni politiche che vengono fornite dai risultati elettorali, e, quindi, in ultima analisi, può affermarsi che è proprio la struttura del quarto organo di direzione politica, vale a dire del corpo elettorale regionale, a determinare la composizione politica dei primi tre e, pertanto, a consentire che un determinato programma politico si trasformi nell'indirizzo politico regionale in una tendenziale realizzazione di forme di democrazia diretta.

La specificazione della funzione di direzione politica e delle sue articolazioni con riguardo sia alla potestà che alla attività di indirizzo politico, oltre a caratterizzare la regione italiana, costituisce conferma della sua autonomia politica.

Anzi può affermarsi che essa costituisce il fondamento e la giustificazione della connessa funzione, così come la sovranità costituisce il fondamento della potestà statale di indirizzo politico.

Ma alla Regione è attribuita anche una forma di partecipazione a detta attività statale: così, a termini dell'art. 121 della Costituzione, ad essa è attribuito il potere, già peraltro evidenziato, di iniziativa legislativa ordinaria o costituzionale che, a nostro avviso, non è necessariamente limitato a materie di interesse regionale; quale soggetto di diritto politici ad essa spetta

anche la potestà di petizione nonchè di richiesta di referendum abrogativo.

Dal complesso delle considerazioni che precedono può quindi affermarsi che la Regione, in una posizione acutamente definita di « dipendenza costituzionale » rispetto allo Stato, si caratterizza eminentemente per la sua qualità di Ente di decentramento politico e come tale assolve ad una funzione di direzione politica sia pure territorialmente delimitata.

Una funzione regionale pubblica, quindi, che, su di un piano politico, si pone in termini di decisioni e di attività di autonoma realizzazione dei propri fini nell'ambito dei principî strutturali dell'ordinamento costituzionale e, sul piano sociologico, come indicazione precisa delle linee e della tradizione di una fisionomia nazionale, geografica, fisica ed economica.

INDICE

Pag.

VITTORIO VALENTINI, *Il « Liber recordationum » (1389-1437) di Gozzadino di Simonino Gozzadini giureconsulto bolognese (Note biografiche e di cronaca politica in un diario familiare)* 1

REMO MARTINI, *Ancora su D. 33. 10. 7. 2* 83

SILVANO BOSCHERINI, *« Pedem struere »* 103

ALESSANDRO GALLERANI VALERI, *La delega di attribuzioni nella società per azioni e l'art. 2381 c.c.* 115

TITO BALLARINO, *La nazionalità delle società e la condizione delle società straniere. Problemi generali in chiave comparatistica* 137

GIUSEPPE AGRESTI, *Conflitto di valutazioni sul criterio di competenza applicabile e regolamento d'ufficio* 183

ALDO SANTEUSANIO, *Lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni secondo la destinazione economica dei beni in relazione allo sviluppo di alcuni principali aggregati del conto economico nazionale dal 1861 al 1960* 197

GRAZIELLA PENT FORNENGO, *Il contributo del progresso tecnico allo sviluppo dell'industria italiana* 225

BENIAMINO GRIFFO, *Spunti sull'uso del principio dei modelli differenziati nell'organizzazione pubblica* 259

GERARDO GAIBISSO, *L'organizzazione politica ed amministrativa della Regione e la sua funzione pubblica* 295